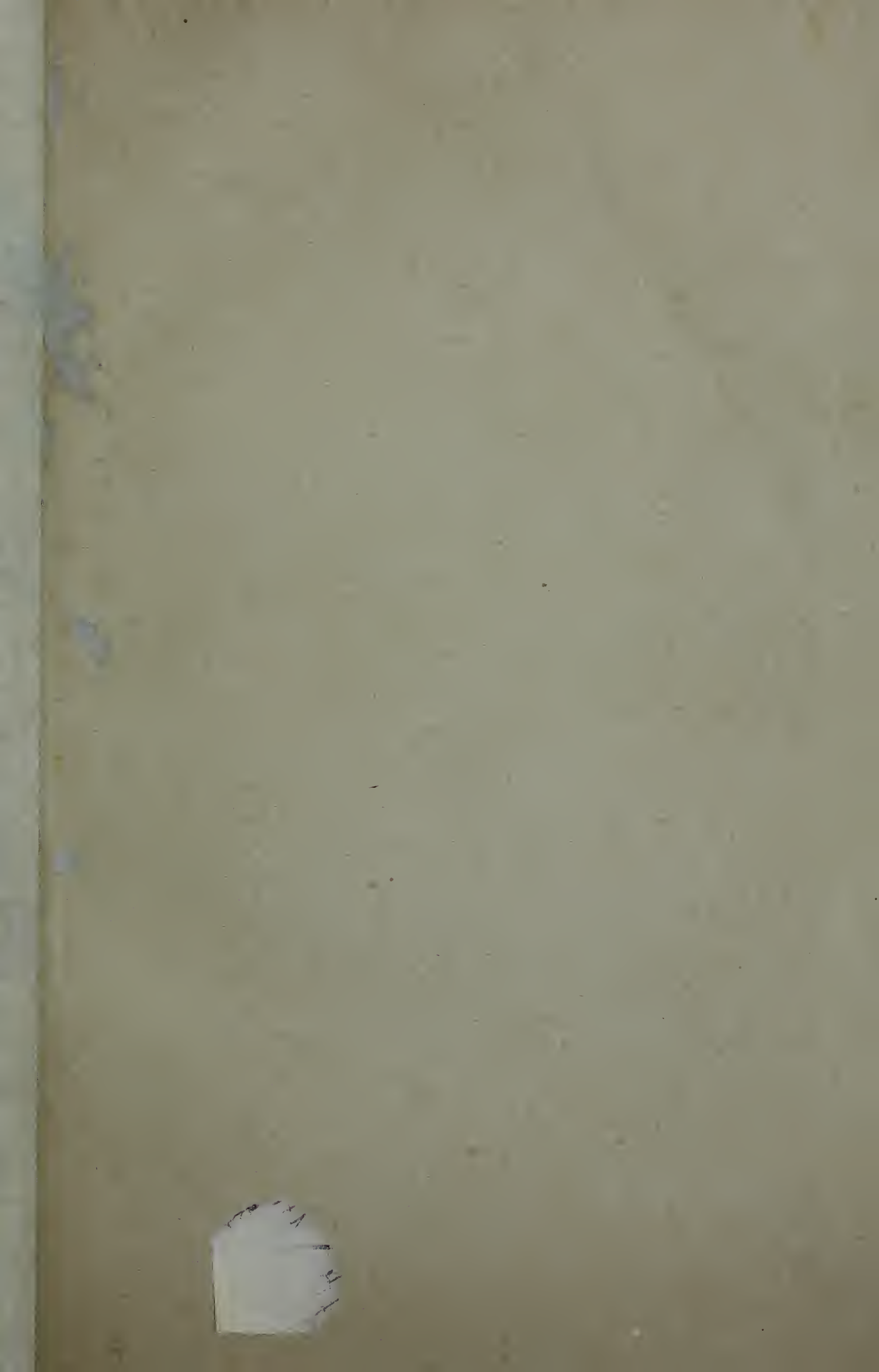
E.K. WATERHOUSE.





MISCELLANEA

DI

STORIA VENETA

SERIE SECONDA

Tom. V.

ENRICO BESTA

IL SENATO VENEZIANO

(ORIGINE, COSTITUZIONE, ATTRIBUZIONI E RITI)

MISCELLANEA

DI

STORIA VENETA

EDITA PER CURA

DELLA R. DEP. VENETA DI STORIA PATRIA

SERIE SECONDA

Tom. V.

VENEZIA
A SPESE DELLA SOCIETÀ
1899

Venezia 1899 — Tip. Visentini cav. Federico

INDICE

Il Senato Veneziano (origine, costituzione, attribuzioni e riti).

Il Blasone Vicentino descritto e storicamente illustrato con cento e ventiquattro stemmi incisi e colorati.

(Bound separately)

IL SENATO VENEZIANO

(ORIGINI, COSTITUZIONE, ATTRIBUZIONI E RITI)

INTRODUZIONE

Da più di un secolo il cultore delle discipline politiche suol avere speciale riguardo alla costituzione inglese, sempre a proposito o a sproposito citata allorchè si agiti qualche questione di diritto pubblico. La ragione precipua della considerazione goduta dagli ordinamenti governativi d' Inghilterra si ravvisa nella lunga esistenza che ne rese possibile il completo svolgimento. Quello è, nota il Fischel (1), il paese delle instituzioni immortali; non v' ha passato così remoto in cui di esse non si trovi per lo meno l' embrione. Nè v' è alcuno che al fortunato regno possa negare tal pregio: ma giustizia vuole che per esso non si lascino in disparte, quasi obliati, altri stati cui le stesse qualità vanno a buon diritto riconosciute. E l' Italia può vantarne uno, che parve già a giudici non certo benevoli e non imparziali un modello di saggezza politica (2), dove l' evoluzione non fu men regolare che in Inghilterra e il sistema costituzionale venne del pari portato all' ultime conseguenze. Alludo alla singolare Venezia, la storia del cui governo, ben fatta, sarebbe attraente non solo, ma veramente istruttiva. A chi voglia tentare con esito soddisfacente la descrizione e ricostruzione di esso è però mestieri rifarsi dallo studio dei singoli instituti onde ebbe a risultare. Poichè la enorme quantità dei materiali non consente lo studio delle funzioni generali, ognuno comprende come

(1) Fischel Edoardo — *Storia della costituzione inglese,* Milano 1866 p. 15 nella *Collana di storia e memorie contemporanee* diretta da Cesare Cantù.

(2) De La Houssaie — *Histoire du gouvernement de Venise*, Amsterdam 1695, nell'epistola dedicatoria.

solo con quello degli organi singoli, messi in luce i legami e i rapporti che si incontravano in fatto tra loro, si potrà finalmente avere la sintesi, la quale ci presenti intero e quasi vivo ancora il complicato congegno di ordini politici, amministrativi e giudiziarî onde la constituzione della serenissima repubblica appar tanto originale. La prima cosa che ci colpisce fortemente nello studio di essa è appunto la molteplicità di cariche e magistrature ed uffici che il regime aristocratico rendeva necessaria : a tener salda la supremazia dei pochi occorreva dar parte a tutti nell' esercizio dei diritti sovrani (1). Unicamente col procurare che nell' ambito ristretto della classe dominante vi fosse, in massima almeno, piena eguaglianza, si riuscivano ad ovviare gli screzî che, ne avrebbero potuto cagionare e ne cagionarono infatti la caduta. Certo questo continuo crescer d' uffici e dignità nuove, che imposto in principio da bisogni veri per l' espandersi dei dominî e del commercio, fu da ultimo necessità a soccorso dei patrizî poveri e mezzo di sopire gli spiriti irrequieti col soddisfarne le ambizioni, finì con essere aggravio forte e indebolimento dello stato. Ma attuava d' altra parte con un sistema sapiente di mutuo controllo quell' equilibrio che il Montesquieu e i seguaci suoi sperarono indarno raggiungere con la famosa e artificiosa teoria della divisione dei poteri (2). Una rigorosa separazione di funzioni ed organi ad esse singolarmente deputati, quale oggi noi (già troppo amanti e curanti della metafisica per poterne esser pienamente liberi) sogliamo vagheggiare, non si trova punto in Venezia. I poteri legislativo, amministrativo, e giudiziario non erano qui affidati sempre ad ordini diversi; si trovavano anzi di regola riuniti in certa misura in ogni magistrato. Unica distinzione allignata fra le lagune e che si potrebbe dir quasi ufficiale per esser usata nelle pubbliche carte era tra giustizia commutativa e distributiva (3); consistente quella nel regola-

(1) Cfr. Sandi — *Principii di storia civile della repubblica di Venezia*, Venezia 1755-56, in più luoghi.

(2) Cfr. Simonsfeld — *Der Fondaco dei Tedeschi in Venedig,* Stuttgard 1887, p. IX.

(3) Cfr. Morosini Paolo — *De rebus ac forma republicae venetae*, p. 248: « *principatus potestas omnis in commutativam distributivamque dividitur facultatem* ».

mento della distribuzione e circolazione della ricchezza e nell'amministrazione giudiziaria, questa nella ripartizione di cariche e civili mansioni fra i membri dell' aristocrazia (1). Tale autorità spettava solo ai corpi sovrani. I quali, per aver in sè raccolti tutti i poteri, inducevano nello stato quella unità d' intenti e d' azione che di primo acchito sarebbe parso troppo difficile ottenere per il gran numero degli organi subordinati (2). E l' unità si poteva raggiungere anche per ciò che il senato e i dieci e il doge e la signoria rilevavano, ben si sa, dal maggior consiglio, il quale, fornito d'autorità suprema, era quasi la radice, la base del grande albero costituzionale. Lo studio del governo veneto dovrebbe quindi avere precisamente a punto di partenza l' esame del maggior consiglio, per la cui storia e descrizione offrono materiali abbondanti quanti ebbero a scrivere

(1) Nella costituzione veneziana distinguevansi i *magistrati* forniti di giurisdizione, che dicevansi *consigli* e *collegi* quand'erano composti da molti, e gli uffici o ministeri dipendenti da loro per l'esecuzione: notai, scrivani, massari, contadori, ragionati, scontri, quadernieri ed altri simili. *Carica* era nome generale che serviva a designare tutti i singoli ufficii destinati all' esercizio di pubbliche funzioni. Si confronti su questo punto il Ferro (*Dizionario del diritto comune e veneto* v. *carica*) il quale raffronta l' uso veneto col concetto romano per cui i *munera* erano *quasi honera*.

(2) Accennando alla ripartizione dei pubblici poteri secondo il sistema politico veneziano è pur mestieri ricordare la distinzione delle magistrature che il Sandi adottò, appoggiato in parte alle pubbliche carte. Egli le discerne appunto in giudiziali, economiche, politiche e distributive. Le prime due categorie abbracciavano, ben si comprende, le magistrature incaricate dell'esercizio della giustizia civile o della criminale e le altre destinate all'esazione, alla custodia, alla dispensa e all'amministrazione del pubblico bene. Ai politici e distributivi si ascrivevano invece i cinque *correttori alla promissione ducale*, che ad ogni vacanza del dogado rivedevano le norme cui il principe doveva ottemperare, i tre *inquisitori al doge defunto*, che, lui morto, ne sindacavano l'amministrazione, e i *procuratori di S. Marco*. A questa categoria il Sandi (op. cit., P. I, vol. II, p. 895) era proclive ad aggiungerne una generale risguardante i magistrati commutativi e di commercio, il *collegio delle rappresaglie* e i *visdomini al fondaco dei tedeschi*. Ognuno vede di leggieri come tale distinzione sia affatto destituita di fondamento scientifico, poggiata com'è su caratteri in gran parte estrinseci. Essa non serve di aiuto alcuno allo storico della constituzione veneta e averla seguita è precisamente fra i difetti più gravi dell'opera del Sandi.

della constituzione veneziana, il Claar (1) e il Lenel (2) specialmente per le origini, il Sandi (3) e il Sagredo (4) per lo svolgimento posteriore (5). Ma da ultimo, com'esso, composto dall' aristocrazia laica ereditaria (6), era cresciuto a scapito della concione popolare con lento progresso accentrando in sè le facoltà di quella, così andò alla sua volta spogliandosi delle principali attribuzioni a vantaggio del senato. A sè solo riserbò le leggi principali risguardanti in special modo l'ordine delle magistrature e degli uffici, la distribuzione delle cariche e delle grazie, la votazione di imposte nuove e di spese continuative. Al senato sopratutto deve pertanto aver occhio lo storico della repubblica veneziana: è il tronco robusto per cui dalle radici e dalle frondi fluisce la linfa vitale: senz'esso l'organismo politico si sarebbe a poco a poco inaridito e spento. Soltanto l' interesse destato dall'opera efficace del consiglio dei dieci in momenti drammatici della vita pubblica di Venezia e il fascino del mistero onde fu sempre circondato potè far sì che le ricerche degli studiosi fossero a questo specialmente rivolte, mentre la splendidezza e il fasto esteriore del doge, espressione materiale dell' unità dello stato, sedusse altri scrittori a studiare quella magistratura, cinta in apparenza d' onori supremi, in fatto di ben poca entità nell'am-

(1) Claar — *Die Entwicklung der venetianischen Verfassung von der Einsetzung bis zur Schliessung das grossen Rates* (1272-1297), München 1895, cap. I e II.

(2) Lenel—*Die Enstehung der Vorherrschaft Venedigs an der Adria mit Beiträgen zur Verfassungsgeschichte*, Strassburg 1897 p. 105 sgg.

(3) Sandi — op. cit. P. I, vol. II ecc.

(4) Sagredo — *Il potere legislativo della repubblica di Venezia* (*Il Maggior Consiglio*), Venezia 1887.

(5) E aggiungerei « al di sopra dei venticinque anni » se la barbarella o estrazione a sorte il dì di s. Barbara fra i giovani patrizi e l'esercizio dell'avvocatura presso le curie non avesser reso regola l' entrarvi prima.

(6) Cfr. Sagredo — *Storia civile e politica di Venezia*, Venezia 1847 cap. XVI in *Venezia e le sue lagune*; Macchi Mauro — *Storia del consiglio dei Dieci* Milano 1864; Cecchetti — *Sull' istituzione dei magistrati della repubblica veneta fino al secolo XIII* negli *Atti dell'Ateneo Veneto* ser. II, vol. II; Hopf — *Venedig der Rat der Zehn und die Staats Inquisition*, Lipsia 1865; Fulin — *Gli inquisitori dei Dieci* nell'*Archivio veneto* I; A. Del Piero — *Angelo Querini e la correzione del consiglio dei dieci* del 1761-1762 nell'*Ateneo Veneto* XIX-XX.

bito della constituzione, se addirittura non fu, come a taluno parve, semplicemente ornamentale e quasi superfluo rimasuglio di un passato interamente scomparso (1). Il senato non ebbe invece l' accurato illustratore che avrebbe meritato. Qui non v' era la aureola fascinatrice e romantica del dramma e dell' ignoto, non la pompa di cerimoniali e di feste porgenti il destro ai facili voli dell' imaginazione, non le curiosità care all' erudito dilettante: e il lavoro di preparazione per simile studio si presentava formidabile così da sgomentare il più audace ricercatore di vetuste memorie. L' arte di aggruppare i fatti storici in un tutto apparente bastava men che mai: occorreva l' unità intima che solo poteva derivare da chi avesse attitudini e cultura sufficiente negli studî storici e giuridici. Tanto più che alla straordinaria copia di materiali, su cui deve poggiare la riconstruzione, si viene ad aggiungere il difetto gravissimo di monografie speciali dedicate alle singole magistrature che s' imperniavano nel senato. Venezia infatti non ha ancora una storia del suo ordinamento burocratico e amministrativo. Questo volli notare, non già per vano desiderio di mettere in evidenza l' importanza del lavoro cui mi accinsi, ma perchè non mi si rimproveri di non aver pesato *quid valeant humeri*, nè mi si attribuisca la stolta pretesa di aver voluto far opera perfetta, senza lacune, il che era impossibile. Le mie ricerche serviranno anzi a metterne in luce parecchie e a dimostrare la necessità di altri studî fatti nel serio intento di svelare tutto il complicato congegno del meccanismo costituzionale di Venezia. La novità, posso quasi dire, del tentativo scuserà, in parte almeno, le imperfezioni del presente lavoro. L' importanza del quale non è puramente teorica, ma, sempre, ben inteso, entro i limiti imposti dal continuo mutarsi e progredire dell'umano consorzio, anche pratica. Quando si trattò di dar regolamento alla camera nostra, lo confessa il Balbo (2) e il Broglio lo conferma (3), si pensò appena a due possibili metodi: a inventare un regolamento nuovo o ad imitare quello d' Inghilterra o quello di Francia. È curioso che si sia proprio

(1) Cfr. Brown — *Venitian studies.* London, 1887.

(2) Balbo — *Della monarchia rappresentativa* 1860, lib. II, cap. VI.

(3) Broglio — *Delle forme parlamentari*, Brescia 1865, p. 19 sgg.

lasciato da parte quello che oggi a noi, seguaci della scuola storica, parrebbe il più logico e più naturale, sebbene forse men facile e spiccio: il ricercare cioè quali fossero i metodi usati nelle assemblee nostre, sorti e svolti in relazione alle necessità e all'indole nostre. Alle messi paesane si preferirono al solito quelle cresciute e maturate al di fuori, e parve comodo adottare senz'altro le instituzioni straniere, più promettenti perchè non ancora provate. Ma i danni di questa acclimatazione forzata si risentono gravi: al sistema parlamentare si accagionano colpe e inconvenienti, i quali, più che da difetti intrinseci, provengono forse da un imperfetto adattamento alle nostre condizioni. Noi pure avevamo infatti, checchè si voglia dire in contrario, le nostre tradizioni constituzionali: fu male averle trascurate e, mentre requisito essenziale a una buona terapia è la diagnosi dell'ammalato studiato in sè stesso e nei suoi precedenti, è male ora l'andar sempre cercando i rimedî al di fuori in quella constituzione inglese che dovrebbe esser per certuni panacea a quasi tutte le pubbliche infermità. Come il romano fu il popolo giurista per eccellenza, si dice sovente, l'inglese è per eccellenza politico. Il metodo positivo, fecondo di tanti benefici effetti, ci avverte però che a tali esclusivismi pseudoscientifici non è da prestar troppa fede; come nella vita privata così nella pubblica deve regnar sovrano il prudente γνῶθι σεαυτόν. Noi abbiamo per esempio difetti d'impressionabilità, mobilità, irrequietezza, fra i nordici assai attenuati: contro questi scogli ebbero a lottare, spesso infrante, le constituzioni dei nostri comuni e dei nostri stati; perchè non studieremo noi com'essi abbiano cercato di scansarli, ovviarli, domarli? E fra le assemblee italiche il senato veneziano è forse quella che meglio si presta a tal genere di ricerche. Sei secoli di vita normalmente continua, tanti quanti non può vantar neppure, nella sua forma odierna, il celebrato parlamento inglese, provano che Venezia dovette riuscir vittoriosa in parecchie di quelle ardue difficoltà su cui oggi rivolgiamo nuovamente la nostra attenzione, impensieriti dal disordine che il sistema parlamentare non ha saputo bandire dalle camere. La constituzione veneta invece era tanto forte da bastare a dar sembianza di vita al corpo della repubblica buon tempo ancora dopo che già il cuore aveva cessato i suoi battiti. È l'imagine in-

dovinata di un chiaro erudito inglese, Horace Brown (1); e questa lode che vien proprio alle instituzioni di uno dei paesi nostri da chi noi ci sforziamo con tanto entusiasmo d' imitare dovrebbe metterci sull' avviso. Sarebbe stolto badar solo alle ricchezze straniere mentre ne possediamo d' invidiate.

Si consideri in fatti un po' meglio l' indole del senato veneto. I parlamenti di Napoli e di Sicilia (2), come l'inglese, derivati già da fonte germanica, quelli delle terre pontificie (3), gli stamenti sardi (4), le congregazioni degli stati e dominî di casa Savoja e dei marchesati di Saluzzo e Monferrato (5), gli stati generali e le assemblee dei notabili di Francia (6) avevano pressochè unico ufficio di concedere il donativo e le imposte ; solo in via indiretta, con la coazione esercitata dalla minaccia di non accondiscendere al volere del sovrano, potevano aver parte nella legislazione. Poggiavano oltre a ciò generalmente su privilegi ottenuti dal principe e non traevan forza da sè stessi, supponendo ad ogni modo quasi un principio di lotta tra il regnante ed i sudditi. Loro forza precipua era la resistenza ; non erano soli depositarî della sovranità e la convocazione dipendeva per lo più dal beneplacito del re o del signore, spesso avverso perché ne limitavano e controllavano il potere. L' acquisto della piena sovranità non fu pertanto che l' ultima fase di una lotta continua, vivace, dei parlamenti per il riconoscimento dell' autorità propria. È fatto compiuto in tempi relativamente recenti, e nel

(1) Brown Horace — *Venitian Studies,* London 1887, p. 180.

(2) Vedi specialmente Calisse — *Storia del parlamento in Sicilia,* Torino 1887 e Mongitore — *Memorie storiche del parlamento di Sicilia*, Palermo 1749.

(3) Cfr. Ermini — *Degli ordinamenti economici ed amministrativi nelle Constitutiones aegidianae*, Torino 1893 estratto dalla *Rivista italiana per le scienze giuridiche,* XVI.

(4) Cfr. ZiroLia — *Gli stamenti di Sardegna* nel periodico *Il Filangieri* 1892.

(5) Cfr. Sclopis — *Considerazioni intorno alle antiche assemblee rappresentative del Piemonte e della Savoia,* Torino 1878; Burnier — *Histoire du Sénat de Savoie*, Chambery 1864; Dal Pozzo — *Essai sur les anciennes assemblées de la Savoie, du Piémont, et des pays qui sont ou furent annexés,* Paris 1829.

(6) Cfr. Pecot — *Histoire des États generaux,* II ed. 1888.

parlamento stesso d' Inghilterra nella votazione delle imposte si trovano tracce curiose di quella lotta fra la corona e la camera, che sembrano quasi una stonatura nel sistema vigente. Nel senato veneto invece per sei secoli si svolse per intero e liberamente la vita pubblica: affari interni ed esteri furon tutti discussi e deliberati là dentro senz' altro controllo che quello del maggior consiglio di cui era delegazione, essendo esso, come rappresentante dell' aristocrazia, il corpo cui spettava per eccellenza la sovranità. Tanta autorità ebbe solo il senato romano e l' ebbero i consigli dei nostri comuni, ma troppo brevemente perchè fosse loro possibile di raggiungere un pieno sviluppo. Con questi soli possono dunque reggere taluni confronti che rispetto ai parlamenti sarebbero invece superflui e spesso impossibili. L' esclusione degli ecclesiastici e la pari dignità dei componenti l' assemblea, in cui la disuguaglianza dei diritti derivava da ben altre fonti che il privilegio, ne accresce le analogie con le camere d' oggi. Perciò appunto, sebbene abbia procurato sempre di evitare quei feticismi per instituzioni morte che la storia suol spesso inavvertitamente generare nei suoi cultori, credo che l' esame particolareggiato del senato veneto possa servire d' ammaestramento alle generazioni presenti.

E poichè il suo svolgimento fu progressivo e regolare, senza strappi e senza bruschi ritorni mi parve inutile ricorrere a divisioni di periodi storici, le quali hanno sempre un che di convenzionale e avrebbero nel mio caso troppo tediosamente frazionata la trattazione dei singoli argomenti. Seguii pertanto l'ordine che mi parve più razionale e offerto dall' indole stessa dell' instituto, ricercandone prima quasi a mo' d' introduzione le origini e descrivendone poi la struttura, lo scopo ed il modo con cui era messo in azione. Raggruppai i fatti storici relativi ad ogni punto speciale in modo da presentare l' assetto definitivo ed il suo graduale affermarsi, cosicchè la fisonomia del senato apparisse come se fosse tuttora vivo e attivo. E va da sè, del senato volli studiare la constituzione non la politica, la quale ha più del contingente legata com' è alle varie condizioni dei tempi. Chi volesse farsi un' idea di questa potrebbe leggere le severe requisitorie del De la Houssaie, del Della Torre, del Saint Didier, del Daru non di rado ingiuste, e di rincontro le difese del Fo-

scarini (1) e del Tiepolo (2). È un quesito dove l'imparzialità è difficile a raggiungersi perchè troppo arduo riesce in tale argomento lo spogliarsi dei criterî d'oggi e ci suonano sempre sinistre all'orecchio le feroci invettive scagliate contro la repubblica dai fanatici seguaci della rivoluzione francese.

Le fonti cui attinsi son presto dette. Delle opere che trattano appositamente della costituzione veneta la più esatta è sempre quella del Sandi (3) da cui derivano giù più o meno direttamente quelle del Tentori (4), del Lebret (5), del Crotta (6), del Marin (7), del Daru (8), del Dandolo (9), del Romanin (10), del Baschet (11), del Cappelletti (12), del Bianchi Giovini (13), del Sagredo (14), del Pertile (15), di Rawdon (16) e Horace Brown (17).

(1) Foscarini Marco — *Della perfezione della repubblica veneta* ms. nel cod. 391 della Biblioteca civica di Padova.

(2) Tiepolo Domenico — *Discorsi sulla storia veneta*, Udine.

(3) Sandi — op. cit.

(4) Tentori — *Saggio sulla storia civile, politica, ecclesiastica della repubblica di Venezia*, Venezia 1785-1790.

(5) Lebret — *Staatgeschichte der Repubblik Venedig*, Leipzig 1769-1777.

(6) Crotta Sebastiano — *Memorie storico-civili sopra le successive forme del governo dei Veneziani*, Venezia 1818.

(7) Marin — *Storia civile e politica del commercio dei Veneziani*, Venezia 1798-1800.

(8) Daru — *Storia della repubblica di Venezia*, vers. it. di Bianchi Giovini, v. IX. Capolago 1838.

(9) Dandolo Tullio — *Lettere su Venezia*. Milano 1827.

(10) Romanin — *Storia documentata di Venezia*, Venezia 1853-1861. A questo attinge per lo più il Perosa — *Della costituzione originaria dei veneti e dei suoi primi reggimenti* nel giornale *La Scintilla* I, 40 sgg. Dello svolgimento della constituzione veneta si occupò altresì lo Ernsthausen nei *Preussische Jahrbücher* LXVII (1891).

(11) Baschet Armand — *Les archives de Venise*, Paris 1870.

(12) Cappelletti — *Storia della repubblica di Venezia*. Venezia 1850 1855.

(13) Bianchi Giovini — *Sull'antico governo veneto* nella *Riv. Eur.* 1846.

(14) Sagredo nelle opere citate.

(15) Pertile — *Storia del diritto italiano*, vol. II, Torino 1897, p. 240 sgg.

(16) Brown Rawdon — *L'archivio di Venezia* vers. ital. Venezia 1865. Quivi trovansi alcune note di Gerolamo Dandolo, il quale aveva pure incominciato negli anni 1865-1866 a scrivere *Sul governo veneto* per la *Nuova collezione di opere storiche*. Ma l'opera non giunse che al terzo foglio. Ricordo appena lo scritterello di T. Faraggiana — *Leggi e instituzioni venete*, Genova 1870.

(17) H. Brown — op. cit.

Ma è ben lungi anch' essa dall' esser perfetta, fondata com' è quasi esclusivamente sulla *Compilazione leggi*: le lacune sono molte e gravi, nè per il disordine usato nella ripartizione delle materie è agevole formarsi un chiaro concetto dell' indole e dell'opera del senato. Negli storici anteriori poi, facili alla apologia del regime veneziano (1), non sono molte le notizie che a noi giovino. Utili riescono tuttavia i lavori pregiati del Giannotti (2), del Contarini (3), del Sansovino (4), del Botero (5), del Curti (6) e soprattutto quelli manoscritti del Muazzo, di merito veramente singolare. Per la origine e lo svolgimento del nostro instituto è prezioso il suo *Discorso sul governo della repubblica di Venezia* (7), per la conoscenza delle attribuzioni e dei riti la *Storia del governo della repubblica di Venezia* (8); il Sandi non li rese certo inutili. Instruttivo riesce pure

(1) Mere apologie, di scarsa utilità per noi, sono appunto i lavori di Pier Paolo Vergerio (*De repubblica veneta liber primus*, Tusculani 1636 e i *Fragmenta* pubblicati con prefazione di Emanuele Cicogna il 1830), di Giovanni Caldera (*De prestantia venetae politiae lib. IV a. 1473 conscripti* nel ms. marciano CCXXV cl. X lat.), di Gerolamo Donato (*Apologia pro venetis adversus Carolum Francorum regem* nel ms. marc. cl. VII lat. n. DCCCCXIII), di Giason di Nores (*Panegirico in lode di Venezia*, Padova 1590), del Durantini (*De amplissimis laudibus Venetiae urbis deque eius disciplina,* Venezia 1522), di Pompeo Caimo (*Parallelo politico delle repubbliche antiche e moderne*, Padova 1627), di Ottavio Ferrari (*Prolusiones*. Patavii 1668), di Gian Francesco Pivati (*Del perfetto governo della serenissima repubblica veneta*, Padova 1723) e quelli già citati del Foscarini e del Tiepolo.

(2) Giannotti Donato — *La repubblica veneziana*. Venezia 1840.

(3) Contarini — *De magistratibus et republica Venetorum libri quinque* in Graevius — *Thesaurus antiquitatum italicarum*, vol. V, p. I.

(4) Sansovino Francesco — *Del governo et amministratione di diversi regni et repubbliche così antiche come moderne*. Venezia 1578, lib. XIX. Su questo scrittore vedi lo studio recentissimo dello Sforza nelle *Memorie della Accademia delle scienze di Torino* ser. II tom. XLVII. L'opera del Sansovino non è interamente originale: di questo s'accorse lo Sforza, ma non nota che fonte precipua ne fu il dialogo del Giannotti.

(5) Botero — *Relatione della republica venetiana*, Venezia 1605.

(6) Curti — *Memorie istorico politiche sopra la republica di Venezia*. Venezia 1812.

(7) Il Claar (op. cit. p. 555) per aver frainteso talune parole del Fulin (*Archivio Veneto* III p. 243) lo disse erroneamente stampato. Esso è inedito ancora. Io mi valsi del ms. marc. cl. VIII it. cod. CII.

(9) Nel ms. marc. cl. VII n. DCCCCLXV-DCCCCLXVI.

il *Ragionamento di due gentiluomini l' uno romano l' altro venetiano* sopra il governo della repubblica veneta, conservatoci del cod. 456 della biblioteca municipale di Padova. Poco più che un arido schema offrono invece Paolo (1) e Domenico Morosini (2), il Sabellico (3), il Pisoni Soacia (4), il Cotovich (5), il Foglietta (6), il Crasso (7), l'Onorio (8), l'Olmo (9), il Schurtsfleisch (10), l'Arniseo (11), il Granswinkel (12), il Molin (13), lo Zamberti (14), il Foscolo (15): il lavoretto anonimo sullo *Staat der Republik Venedig und Ragusa* (16). Vanno adoperati con

(1) Morosini P. — op. cit. a p. 2 nota 3.

(2) Morosini D. — *De republica* ms. nel cod. marc. CXLII, cl. X lat. Non potei vedere l'importante opera *De forma reipublicae venetae* di Andrea Morosini, conservata nella biblioteca nazionale di Parigi.

(3) Sabellico — *De Venetis magistratibus* nel *Thesaurus antiquitatum italicarum* del Graevius, t. V, P. I.

(4) Pisoni Soacia — *De Romanorum et Venetorum magistratuum inter se comparatione.* Patavii 1563.

(5) Cotovich — *Synopsis reipublicae venetae* nell'elzev. 1628 con l'opera del Contarini, p. 259 sgg.

(6) Foglietta Uberto — *De magistratibus et republica Venetorum* in *Opera* 1571.

(7) Crasso Nicolò — *De forma reipublicae venetae* nel Graevius, op. cit. t. V, P. I.

(8) Onorio — *De republica Venetorum* insieme agli altri scritti del Cotovich e del Contarini nell'elzev. del 1628.

(9) Olmo — *Relationi della repubblica di Venetia, del regno di Polonia et del regno di Boemia.* Venetia 1628.

(10) Schurtsfleisch Corrado — *Venetum regimen* in *Opera historica politica.* Berolini 1599, cap. LXXVI.

(11) Henningi Arnisaei — *Opera politica omnia.* Argentorati 1648, t. I, p. 748 sgg.

(12) Granswinkel Teodoro — *Libertas veneta,* Lugduni Batavorum 1634

(13) Molin Benedetto — *Dissertazione cronologica dedicata al Ser.mo principe Giovanni Corner nell'anno 1718* ms. nel cod. marc. MDXXXIII, cl. VII it.

(14) Zamberti — *Memorie degli ultimi cinquant' anni della repubblica di Venezia,* ms. nel cod. marc. MCCCCLIV, cl. VII it.

(15) Foscolo — *Costituzione di Venezia* nelle *Opere* edite a Firenze il 1862, vol XI.

(16) Fu stampato senza data con dedica al doge Alvise Marcantonio Mocenigo. Accenno appena a scrittori come il Bodin (*De Republica*, Francofurti 1641), Sebastiano Erizzo e Gerolamo Venier, il Cavalcanti, il Quendeville, ecc., i quali del governo veneto toccano solo per determinarne l'indole. Ben

molta critica, sebbene non sforniti di pregi, i lavori De la Haye (1), del De la Houssaie (2), del Saint Didier (3), del Della Torre (4), del Dall' Arzene (5), il *Discorso aristocratico sopra il governo*

poco giovamento si può trarre da questi autori che attingono per lo più a fonti di seconda mano. Buon numero di essi può vedersi citato nella bibliografia veneta del Cicogna e del Soranzo, nè la serie è completa.

(1) De la Haye — *La politique civile et militaire des venitiens*, Bologne 1669. Ad esso inspirasi la *Relatione della città et repubblica di Venetia nella quale sono descritti li principii di sua edificatione, avanzamenti, acquisti, perdite fatte, governo, riti, costumi o dominio, forze, erario, diferenze coi principi et diferenze con gli elettori dell'impero per cause di precedenza.* Colonia 1672. È conservato in numerosi codici e tra gli altri nel ms. 796 della Nazionale di Parigi, che il Sarfatti (*I codici veneti delle biblioteche di Parigi*, Roma, 1888), non conoscendo evidentemente la nostra edizione, augurava ripubblicato.

(2) De la Houssaie — op. cit.

(3) Saint Didier — *La ville et la republique de Venise*, Paris, 1680. Dovrei ricordare anche il Freschot, ma la sua *Nouvelle relation de la ville et république de Venise* (Utrecht 1709), sebbene dichiari di voler trattare espressamente del governo, è in tal proposito di ben scarsa utilità.

(4) Della Torre — *Relatione della serenissima repubblica di Venezia con la quale si descrivono i modi del suo governo, i mezzi per tenere a freno la nobiltà, le massime dei privati, la politica che adopra con i sudditi, il genio e le pretese coi principi, le sue forze ordinarie, con che possa operare in uno straordinario armamento, l'abbondanza di denaro* etc. Fu edita a Venezia il 1797 col titolo *Prospetto storico critico del passato governo veneto*, ecc., ecc: e poi di nuovo a Vicenza dal dott. Giuseppe Bacco il 1856. Su di essa, assai diffusa nelle biblioteche del veneto e fuori, cfr. il Cicogna nella *Gazzetta ufficiale di Venezia* del 17 febbraio 1856.

(5) Dall'Arzene Alfonso — *Relatione della republica di Venetia alla Maestà del Re cattolico Filippo III*, ms. nel cod. marc. MDCIV, cl. VII it. Interesse puramente politico e statistico hanno le relazioni di Don Alfonso Della Queva, di cui una fu pubblicata per nozze in Bassano il 1878, l'altra studiai manoscritta nel cod. marc. MDCCCXCI, cl. VII it. Lo stesso carattere presentano la relazione di Francesco Della Vera e quella attribuita a Giovanni Soranzo conservata soltanto in biblioteche straniere, già usata del resto dal Daru. — Della *Relatione dello stato, costumi, disordini et remedi*, contenuta nel cod. senese K. X, XVIII, il prof. Patetta, che gentilmente la volle esaminare per mio conto, mi avvertiva non offrir essa materiale utile al mio lavoro. Composta sotto il doge Leonardo Donà appartiene a quel ciclo copioso di scritti polemici pro o contro Venezia usciti al tempo dell' interdetto. Di questi una buona raccolta è nel cod. marc. MDCXXXIX, cl. VII it. Noto specialmente il *Discorso politico sopra lo stato presente delle cose dei venetiani* di Baldassare Nardi, dove trovansi pure notizie proficue allo studioso della constituzione veneta.

dei veneziani (1), e la relazione del Fick (2), dai quali traspare troppo spesso il mal animo e la prevenzione contro la repubblica. Per la storia delle magistrature, sussidiaria allo studio del senato, tornano poi di profitto ben più che le nude enumerazioni del Sabellico, del Sansovino (3), del Lazzaroni (4), del Cadorin (5), del Baschet (6), del Cappelletti (7), l'eccellente *Cronichetta* del Sanudo (8) e la *Cronaca veneta sacra e profana* edita in Venezia più volte (9) purchè si completino con le notizie disordinatamente fornite dal Sandi. Per quanto concerne specialmente l'ordinamento finanziario mi valsi delle lezioni sulla storia della contabilità di stato tenute dal prof. Fabio Besta nella scuola superiore di commercio di Venezia (10) e dei lavori dello Stella che esce da questa e a questa s'inspira (11).

Le fonti sulle quali ebbi a lavorare nell' intento di compiere un lavoro per quanto fosse possibile completo sono quindi essenzialmente le archivistiche. La conoscenza dell' organizzazione del

(1) Stampato a Venezia il 1685.

(2) Fick — *Bemerkungen über die Regierung*, *Religion*, *den Aberglauben*, *die Erziehung und Ehe der Venezianer*, Baireuth 1800.

(3) Oltre che nell'opera già citata anche nel suo lavoro *L'Avvocato* pubblicato in Venezia il 1554.

(4) Lazzaroni Pietro — *De magistratibus venetis* ms. nel cod. marc. CCXL, cl. X lat. c. 40 sgg. Il *De reipublicae ad ministratione* di Jacobus comes Purliliarum, stampato a Treviso il 1492, è anche meno utile, trattando dei diversi magistrati in astratto. Non mi fu possibile vedere i *Discorsi sopra gli uffizii e cariche della repubblica veneta* di Bernardo Trevisan.

(5) Cadorin — *Delle magistrature venete* in *Venezia e le sue lagune*, Venezia, 1847, vol. I.

(6) Baschet — op. cit.

(7) Cappelletti — *Relazione storica sulle magistrature venete*, Venezia 1873.

(8) Sanudo Marino — *Cronachetta* ed. Fulin. Venezia 1880, stampata per nozze Papadopoli-Hellembach.

(9) Contiene in fine una notizia della polizia della repubblica di Venezia assai pregevole. Io mi valsi dell'edizione del 1777.

(10) F. Besta — *Contabilità di Stato*, lib. I, cap. III, art. 1. Usai le litografie del 1893.

(11) Stella Antonio. — *Il servizio di cassa dell'antica repubblica veneta*, Venezia 1890, P. I. Gli altri suoi scritti, pel mio assunto meno importanti, citerò, occorrendo, nel corso del lavoro.

senato veneto non si poteva desumere meglio che dalle carte a noi rimaste testimonio della sua operosità e dalle deliberazioni del maggior consiglio o del consiglio dei dieci dirette a regolarne le attribuzioni e la polizia. Le raccolte ufficiali della *Compilazione leggi* (1), del *Libro d'oro* (2), del *Libro Roan* (3) e del *Libro verde* (4) possono servire di guida nelle prime ricerche, ma procederebbe su mal sicura traccia chi non ricorresse poi agli originali. La scelta delle parti infatti fu in esse regolata da criterî di indole pratica, non rigorosamente storici: e varie disposizioni non più attuate rimasero neglette. Donde la necessità di attingere ai registri e alle filze genuine, anche perchè gli instruttivi prologhi contenenti la motivazione dei decreti furono sovente omessi nelle copie. E, già ne accennai le ragioni, non è solo l'archivio del senato che è d'uopo consultare, ma pur quelli del consiglio maggiore (5), dell'avogaria (6) e del consiglio dei dieci. Nè si possono trascurare completamente gli archivî o almeno i capitolari delle singole magistrature, se si vuol ben comprendere come funzionassero singolarmente, nei loro rapporti vicendevoli e in quelli col senato, che costituisce quasi il centro motore della grande macchina governativa. Uno studio particolareggiato di esse (formate e svolte non giusta un sistema preconcetto per cui vi fossero tante categorie di uffici quante le funzioni, ma *rebus ipsis dictantibus)*, si ridurrebbe ad una enumerazione di attribuzioni svariate delegate di volta in volta senza magari alcuna relazione di dipendenza e affinità fra loro: ciò avrebbe esorbitato dai limiti imposti all'opera mia, e mi restrinsi a dare delle competenze dei singoli ufdci, nei più brevi termini, il lato più caratteristico. Lo studio individuale apparirà nondimeno dalle date accertate, dagli errori corretti e dalle notizie aggiunte. Comunque,

(1) Cfr. su essa il Valsecchi (*Bibliografia analitica della legislazione della repubblica di Venezia* nell'*Archivio veneto* III, p. 16, e Foscarini. — op. cit. p. 22-23.

(2) Cfr. il Valsecchi — op. cit., p. 22-23.

(3) Cfr. Valsecchi — op. cit., nell'*Arch. Ven.* II, p. 409.

(4) Cfr. Valsecchi — op. cit., p. 401.

(5) Cfr. Valsecchi — op. cit., p. 393 sgg.

(6) Cfr. Valsecchi — op. cit., p. 414 sgg.

allargato in tal modo il campo delle ricerche, non era certo la scarsità del materiale che mettesse in imbroglio lo studioso (1).

All' esame delle carte ufficiali era poi opportuno aggiungere quelle delle cronache, le quali spesso dicono ciò che là per ragioni di convenienza si doveva tacere. Da esse apprendiamo inoltre le consuetudini interpretative delle leggi. Presentandoci i regolamenti in azione, offrono, per così dire, i muscoli onde rivestire lo scheletro fornito dai capitolari. In questo studio mi valsi principalmente della cronaca attribuita a Daniele Barbaro (2), di quella di Giovan Jacopo Caroldo (3), di Gerolamo Savina (4), di Donato Contarini (5), di Domenico Agostini (6), di Stefano Magno (7), di Gian Carlo Scivos (8), della Dolfina (9), della Veniera (10), e della Trevisanea (11), delle *Vitae ducum* di Marin Sanudo (12). Anche le storie di Marco Antonio Sabellico (13), di

(1) Sono assai numerose le compilazioni di leggi sul senato veneto di cui son ricche le biblioteche del Veneto sopra tutto. Nella marciana è notevole il *Summarium legum venetarum interius reipublicae regimen spectantium* nel cod. CX cl. V lat. e nella Miscellanea codici dell'Archivio dei Frari i mss. 146 e 381. Altre compilazioni citano il Valsecchi (op. cit., in *Arch. Ven.* III, p. 16, 17), e il Baschet (op. cit., p. 229 n. 1). Cercai di vederne quante più ho potuto per approfittare delle aggiunte o note che il compilatore vi avesse fatte, ma riescono pressochè inutili a chi ricorra alle fonti originarie. Perciò cito solo le principali. Può però giovare sempre la *Raccolta di parti ed ordini in materia della nobiltà veneta* del Muazzo contenuta nel cod. marc. CXCVI, cl. VII, it. che in sè raccolse pregevoli scritti di Marco Barbaro.

(2) Cfr. mas. marc. XL cl. VII it.

(3) Io mi valsi del marciano cl. VII, it. n. CXXVII. La cronaca riesce pregevole perchè l'autore fu segretario del consiglio dei dieci e in tal modo potè aver conoscenza di pubbliche fonti ad altri inaccessibili. Cfr. su essa il Foscarini, p. 172.

(4) Usai il ms. marc. cl. VII it. ms. CCCXXI; su esso vedi il Foscarini p. 172.

(5) Nel ms. marc. cl. VII it. n. XCV. Cfr. Foscarini p. 175.

(6) Nel ms. marc. cl. VII it. n. I.

(7) Nel ms. marc. cl. VII it. n. DXVIII.

(8) Nel ms. marc. cl. VII it. n. CXXI.

(9) Nel ms. marc., cl. VII it. n. DCCXCIV

(10) Nel ms. marc. cl. VII n. DCCXCI.

(11) Nel ms. marc. cl. VII it. n. DXIX.

(12) Sanudo. — *Vitae ducum venetorum italice scriptae* negli *Scriptores rerum italicarum* del Muratori, vol. XXII.

(13) Sabellico — *Rerum venetarum libri XXXIII.* Venetiis 1487.

Daniele Barbaro (1), di Pietro Bembo (2), di Paolo Paruta (3), di Andrea Morosini (4), di Battista Nani (5), di Michele Foscarini (6) e di Pietro Garzoni (7), mi offrirono qualche preziosa notizia, sebbene a loro, storici ufficiali della repubblica, la ragion di stato non permettesse sempre di dir tutto e anzi molte cose dovessero tacere. Ma specialmente mi furono utili i diari di Domenico Malipiero (8), di Girolamo Priuli (9), di Marin Sanudo (10), di Marcantonio Michiel (11) e di Pietro Garzoni (12), ove son brevemente descritte le sedute e le discussioni, cui gli autori intervennero e magari ebbero parte: preziosi in ispecial

(1) Daniele Barbaro — *Storia veneta* nell'*Archivio Storico Italiano*, vol. II, p. 951 sgg.

(2) Bembo — *Historiae Venetae ac Libri XII* nel *Thesaurus antiquitatum Italiae* del Graevius. Sebbene alieno dalla vita pubblica, pure dà notizie importanti intorno ad essa, occupandosi anche della legislazione.

(3) Paruta — *Historia venetiana*, Venezia 1703. La profonda dottrina dello storico che la dettò rende quest'opera assai utile, come utilissima, necessaria è la lettura dei suoi ragionamenti.

(4) Andreae Mauroceni — *Historia veneta ab anno MDXXI usque ad annum MDCXVI* Venetiis 1623. Su essa vedi il Cicogna. — *Inscrizioni veneziane*, IV, p. 466.

(5) Nani — *Historia della repubblica veneta*, Venezia 1662.

(6) Foscarini — *Historia della repubblica di Venetia*, Venezia 1696.

(7) Garzoni — *Istoria della repubblica di Venetia*, Venezia 1705-1716.

(8) Pubblicati nel rifacimento di Francesco Longo da Agostino Sagredo a Firenze il 1843 nell'*Archivio Storico Italiano*, vol. VII e VIII. Notevole è la prefazione dello stesso Sagredo.

(9) Alcuni importanti frammenti ne pubblicò con giuste osservazioni il Fulin nel suo lavoro *Diarii e diaristi veneziani* (Venezia 1881) e altri ne furono pubblicati per nozze in diverse occasioni. Di quest'opera che a ragione il Foscarini giudicava delle più importanti per lo studioso della constituzione veneta, studiai il ms. marc. cl. VII it. n. CXXXI-CXXXIII.

(10) Mi valsi dell'edizione tuttora in corso di stampa, curata dal Fulin, dallo Stefani, dal Berchet e dal Barozzi. A chi non voglia ricorrere direttamente ad un'opera così voluminosa possono ancora giovare i *Ragguagli sulla vita e sulle opere di Marin Sanudo*, stampati a Venezia il 1837.

(11) M. Michiel — *Diarii dal 1541 al 1520* nel cod. Cicogna 1022 presso il Museo civico di Venezia. Su essi vedi l'*Arch. ven.* IV, p. 102. Non ne furon pubblicati che frammenti.

(12) Conservati nella biblioteca della fondazione Quirini Stampalia in Venezia nel cod. 168 della cl. I.

modo per la conoscenza delle forme parlamentari adoperate dalla nostra assemblea deliberativa.

E dopo questa rassegna rapida, che può tener luogo di una bibliografia, non ho bisogno di affermare di nuovo come sarebbe troppo presuntuosa l'idea di aver descritto fondo ad argomento così vasto e così poco studiato. Delle lacune, che malgrado ogni possibile diligenza mi saranno pur troppo sfuggite, potrò anch'io scusarmi con lo scolastico: *si quid autem minus dictum est vel semiplenum invenias humane imbecillitati potius ascribas.*

CAPITOLO PRIMO

Origini

1. L'opinione comune fa discendere il pregadi dal vecchio consiglio ducale. — 2. Fonti sulle quali essa poggia: un passo della cronaca attribuita a Daniele Barbaro. — 3. Storia del consiglio ducale. — 4. L'esistenza di questo non basta per accogliere la comune opinione: fosse anche durato fino alla instituzione del pregadi, i due instituti avrebbero tale intrinseca diversità da non potersi ammettere una diretta dipendenza fra loro. — 5. Il nome di pregadi, base alla tradizione discussa, fu già diversamente spiegato fin dal Cinquecento. — 6. Cause vere della creazione della nostra assemblea. — 8. Quando sia stata instituita.

1. Comunemente si deriva il senato veneziano fin dai tempi in cui l'autorità del doge non aveva altro limite che il volere della concione, facilmente dominata da chi possedesse ricchezze e ingegno e con l'astuzia avesse saputo guadagnarsi aura di popolarità (1). Parecchi fanno anzi addirittura il nome di Domenico Flabanigo (2) come se questi fosse stato il principe che, in odio sempre alla politica accentratrice e dispotica degli Or-

(1) Cito fra i più autorevoli il Sandi (op. cit. P. I, vol. II, p. 482) e il Muazzo — *Del governo antico della repubblica di Venezia*, ms. cit.

(2) Ricordo fra gli altri, oltre il Sandi medesimo (op. cit., P. I, vol. II, p. 379), il Marin (*Storia civile e politica del commercio dei Veneziani*, Venezia 1798-1800 II p. 284, III p. 143, VI p. 241), il Romanin (*Storia* I p. 301), il Cappelletti (*Storia delle magistrature venete*, Venezia, 1873, p. 37), il Predelli (*Il liber Communis detto anche Plegiorum*, Venezia 1872, p. 17) e l'Ernsthausen — *Die Entwiklung der venetianischen Verfassung*, p. 66.

seoli (1), introdusse l' uso di invitare, occorrendo, certo numero di cittadini autorevoli e prudenti allo scopo di averne consiglio prima di raccogliere e interpellare il popolo intero nell' *arengo* (2). Da quell' invito, non disciplinato da leggi, nè riguardo al numero e alla qualità degli invitati nè riguardo alla frequenza delle convocazioni, sarebbe derivato al nostro instituto il nome latino di *rogati* e quello volgare di *pregadi*. I quali sarebbero durati personalmente dipendenti dal doge che li raccoglieva a suo beneplacito finchè il maggior consiglio, intento a compiere i voti dell' aristocrazia vittoriosa che (scioltasi da ogni seria ingerenza del popolo) mirava ad attenuare il potere del principe, ne avrebbe da ultimo avocata a sè la elezione. Così era tolto al doge il poter accrescere la propria autorità e la propria forza con circondarsi di amici fedeli, i quali, anzichè dirigere la volontà sua, l' avrebbero spesso ossequentemente attuata, e ad ogni modo servivano troppo comodamente a coprir la responsabilità di lui di fronte al popolo. Quello ch' era prima consiglio privato del principe, sovente interprete del solo partito cui questi apparteneva e disadatto per ciò a rappresentare il pensiero dell'universale (3), diventava per tal modo organo essenziale della nuova costituzione emanando direttamente dalla classe dominante. Tale è in fondo la riconstruzione ingegnosa del Muazzo (4); e da lui la trasse probabilmeute il Sandi, seguito poi da tutti i successivi storici del governo veneziano. Ma forse non va accettata a chiusi occhi così come sinora si è fatto. Le differenze tra il vero e proprio consiglio dei pregadi e quel primo consesso arbitrariamente formato e convocato, sfornito di autorità propria e puramente consultivo, son già di per sè tali e tante da far davvero pensare a una novità costituzionale introdotta in sul principio del secolo decimoterzo. E in fondo in fondo ne dubitava forse il Sandi stesso quando, accennate le remote origini da taluno attribuite al senato veneto, lo diceva tuttavia *nuovo corpo solenne*: il vecchio costume sarebbe stato tutt' al

(1) Cfr. lo Gfrörer — *Storia di Venezia dalla sua fondazione fino all'anno 1084*, versione Pinton, Venezia 1878, p. 302 sgg.

(2) Tale era il nome volgare della *concio*.

(3) Claar — op. cit., p. 60.

(4) Muazzo — op. cit., loc. cit.

più un pretesto per compiere la grave riforma, la quale rompeva netto col passato strappando al doge una delle sue più notevoli prerogative per accrescere con nuovo e forte instituto il potere dell' aristocrazia. Ma la questione merita di essere studiata con maggior profondità e diligenza. Da quali fonti può ritenersi scaturita l' opinione che è tuttora la comune? Hanno esse valore di documenti o sono invece semplici congetture? E in tal caso su che fondamento poggiano?

2. Il Muazzo che fu, già s' è detto, il primo autorevole sostenitore delle vedute qui messe in discussione, copiato poi senza neppur l' onore d' una citazione da parecchi storici, non si richiama ad alcuna fonte. Il Lebret (1) ricorda invece Marco Barbaro. Ma nella sua raccolta di notizie e di leggi intorno alla nobiltà veneziana, che è impropriamente designata per cronaca, ho cercato indarno quanto gli viene attribuito (2). Bensì in quella, che si ascrive per tradizione a Daniele Barbaro (3), trovai dopo un breve cenno alle importanti riforme con le quali Domenico Flabanigo cercò di rendere ben accetto il proprio reggimento incominciato con la odiosa cacciata degli Orseoli: « ed » è da saverse che havendo allora mandato el dose a pregar » quei cittadini che andasseno da lui per consultar de algune » cose aspettante al comun et havendose poi continuado de far el » medesmo più volte ne i tempi seguenti de qua have origine quel » conseglio che ora se chiama de pregadi ». Tale notizia non si legge però nelle più antiche e accreditate cronache veneziane, che abbiano riguardo alla vita politica: non in quella capitale del

(1) Lebret — op. cit, vol. I, p. 374, nota 2. A p. 344 cita anche la Savina; ma questa a c. 43 t.° dice soltanto che: « *Ancora* (*in questi tempi*) *fu deliberado dal minor conseglio per arricordo del sapientissimo dose che de cetero li dosi non habbino più autorità di invidar li 60 savii pregadi mazori della città si come è stato osservato finhora, ma che quelli si habbino ad elezer d'anno in anno al mazor conseglio sicome finhora se ha osservado del continuo ma che se habbino a crear li ditti pregadi de anno in anno per il mazor conseglio, li quali habbino a consultar et definitivamente deliberar insieme al dose et sui conseglieri et con el dito minor conseglio tutte le cause del comun come per el passado se ha fatto* ».

(2) Nel libro secondo del libro *Patritiorum* del Muazzo citato già a p. 15, nota 1.

(3) Cfr. il ms. marciano cl. VII it. n. XL, c. 46.

Dandolo, e neppure nelle altre del Caroldo, dell'Agostini, del Savina, del Sanudo, i quali si limitano a ricordare le leggi con cui, reggendo il Flabanigo, furono proibite le colleganze nel ducato e si posero a fianco del doge, vigili e perpetui sindacatori del suo operato, due tribuni. La conseguenza di queste premesse è ovvia. Sebbene la cronaca attribuita a Daniele Barbaro goda giustamente di molta autorità, nondimeno, data la sua età recente (risale tutt' al più alla fine del secolo decimoquinto), non deve neppur essa sfuggire ad una critica severa per quanto riguarda specialmente i tempi più remoti della storia veneta. E il nostro punto è precisamente di quelli in cui un po' di scetticismo non sarebbe davvero fuor di luogo. Ha infatti, considerando bene, tutta l' aria di un' aggiunta arbitraria del cronista il quale, *more solito*, non cita fonte alcuna. Già lo fa sospettare la frase *ed è da saver*, ond' è introdotto, e ce ne conferma poi la sbalorditoia notizia che il consiglio del pregadi aveva nel secolo decimoquinto « quella istessa parte nel governo delle cose pubbliche » che possedeva allora, cioè ai tempi del Flabanigo. Alle parole del nostro cronista non dovremo pertanto attribuire altro valore che quello di un' ipotesi, suggerita dal desiderio di spiegare la voce pregadi col connetterla all' esistenza da lui conosciuta o sospettata di un consiglio ducale anche prima delle riforme del secolo decimosecondo e decimoterzo (1). Se quest'ipotesi regga si vedrà in seguito : giova intanto notare non essere ad ogni modo affermazione di Daniele Barbaro che il consiglio del doge, onde sarebbero discesi i pregadi, fosse creazione del Flabanigo. Egli, sembrami, non fece qui altro che constatare un' usanza da quel doge rispettata : e forse gli era richiamata al pensiero dall' aver visto copia, transunto o notizia delle ricordate leggi corredate al solito di numerose firme che giudicò

(1) Il medesimo risulta pure dal Sanudo — *Vitae ducum.*, c. 574: « Ancora nel detto anno (1282) a' di 27 d'agosto.... fu preso che quei del conseglio de' pregadi sieno eletti per due mani d'elezione, che prima pare che non fossero eletti ma demandato pel doge e per la signoria a pregare i cittadini pratici e primarii in qualche gran materia che venissero a palazzo a consigliare la terra e qnesti si chiamavano pregadi, dal qual vocabolo è stabilito il detto ufizio del pregadi ».

di suoi consiglieri. I successivi scrittori ne interpretarono poi le parole non troppo chiare come allusione a novità introdotte dal Flabanigo, e sbagliarono (1).

3. L' Hain (2), che ricercò con tutta cura le traccie dell' esistenza di un consiglio ducale avanti l' annata memoranda del 1172 la quale, secondo la opinione più diffusa (3), con le leggi sull' elezione del doge (4) e l' instituzione del maggior consiglio (5) avrebbe segnata la fase iniziale di una costituzione nuova, concluse ammettendola fin quasi dai primi tempi della repubblica veneta. E cronache e documenti parlano infatti di un *consilium sapientum* e *prudentum* (6) che il doge consultava nei principali affari dello stato. Parrebbe fosse talvolta constituito da soli giudici, eredi della dignità degli antichi tribuni (7): più spesso coi giudici concorrevano l' alto clero e i nobili (8). E questo consiglio, di cui il doge dichiarava voler *sequi auctoritatem,* non apparisce per nulla mutato ai tempi del Flabanigo. Solo le lotte gravissime dibattute fra il patriarca Enrico Dandolo e il doge Pietro Polani poterono forse aver qualche efficacia nel render più difficile la partecipazione del clero al maneggio delle pubbliche bisogne (10). Ma il consiglio, seguita lo Hain, continuò a raccogliersi come e quando volle il doge, che solo aveva, si disse, la scelta dei consiglieri. I quali per ciò

(1) Hain — op. cit., p. 89.

(2) Hain — op. cit., pp. 88-110.

(3) Oggi per altro solleva intorno ad essa qualche dubbio e non senza ragione il Lenel — op. cit.

(4) Cfr. Claar — op. cit., cap. I.

(5) Cfr. Claar — op. cit., cap. II.

(6) Cfr. Dandolo — op. cit., c. 291, p. XXI; c. 296, p. XXVII.

(7) Sull'autorità di questi tribuni cfr. il Monticolo *(La cronaca del diacono Giovanni e la storia politica di Venezia sino al 1009*, Pistoia 1882, pp. 43 e 64) e il Lenel — op. cit., p. 154 sgg. Mi compiaccio veramente che questi sia giunto alle medesime conclusioni di cui pur io mi facevo sostenitore.

(8) Detti *proceres* od *optimates:* l'Hain (op. cit., p. 98) crede che anche il *populus* vi intervenisse per mezzo dei *boni homines* o *fideles* spesso nominati accanto al doge. Ma io penso, e credo esser nel vero, che, dovunque il *populus* è espressamente ricordato, si alluda alla sola *concio.*

(9) Cfr. Vianelli — *I vescovi di Malamocco*, Venezia 1790 vol. I, p. 71.

(10) Hain — op. cit., p. 95.

saranno stati tolti senza dubbio da famiglie a lui vincolate da provata fedeltà. Tanto più se si consideri che nessun indizio ci è rimasto onde si possa arguire che vi fossero limiti nel numero delle persone da lui scernibili in ogni schiatta o che almeno venissero esclusi dal consiglio i suoi parenti stessi (1). È evidente, che, se così fosse stato veramente ordinato il consiglio ducale, a torto l' aristocrazia vi avrebbe scorto un valido instrumento per impedire l' affermarsi di una tirannide: esso tornava in realtà a tutto vantaggio del doge, cui quei consiglieri amici e ligi non potevano certo dar ombra. Usciti come lui dalle file degli *optimates* (in questa generica espressione sono compresi i *nobiles* e *tribuni* e gli *antiqui populares*) dovevano infatti avere con lui aspirazioni comuni. Per ciò rari saranno stati i conflitti: e probabilmente o il doge avrà fatto a modo suo o sarà intervenuta a decidere la concione, la quale era tuttavia considerata come la principale depositaria della sovranità e non aveva rinunciato ad un' effettiva ingerenza nel governo per quanto riguardava la dichiarazione di guerra, la disposizione del pubblico soldo e specialmente la legislazione (2). L' autorità del consiglio ducale doveva essere anche più illusoria se le leggi non ne richiedevano la convocazione e incerta ne rimaneva la competenza, più o meno larga secondo l' arbitrio del doge (3).

4. Comunque potrebbe sembrare che l' ipotesi del Barbaro acquistasse qualche peso per ciò che si ebbero certamente consultori del doge anche prima del secolo decimoterzo: potrebbe parer a prima vista legittimo il sospetto che, vera essendo la notizia principale, base alla sua congettura, lo fossero altrettanto le osservazioni accessorie. Che cosa si oppone a scorgere nei senatori di tempi più recenti gli eredi dei remoti *sapientes* e *prudentes* che i documenti anteriori al dugento menzionano spesso a fianco al doge? Si osservi però che, prima di affermare la derivazione dei pregadi del consiglio del doge, occor-

(1) Cfr. Hain — op. cit., p. 109.

(2) Sulla constituzione e l'autorità della *concio*, meritevole di uno studio speciale, sono a consultarsi il Sandi (op. cit., P. I, vol. I) e specialmente lo Hain (op. cit., p. 111 sgg.) e il Monticolo — op. cit., p. 62 sgg.

(3) Cfr. Hain — op. cit., p. 92.

rerebbe dimostrare aver questo realmente vissuto fino all'instituzione dell'altro. Se così non fosse stato, di leggieri si comprende come la congettura del Barbaro e dei seguaci suoi ne avrebbe forte crollo: il nuovo consiglio non avrebbe ereditato dal vecchio che il nome, ben poca cosa in verità per credere a una stretta relazione di dipendenza fra loro. Or bene la continuità è, lo so, affermata dall' Hain: ma quantunque sia pregio del suo scritto l' accuratezza delle indagini e l' acutezza delle induzioni, mi parrebbe inopportuno l' abbracciare ciecamente questa sua importante conclusione. Il periodo, di cui ci occupiamo, è, si badi, dei più confusi o dei meno chiariti; pochi i ragguagli storici, pochissimi i documenti; in tanta scarsità di fonti non è davvero a maravigliarsi se talvolta lo storico è traviato dalle apparenze. E così avvenne, parmi, all' Hain quando pensò che le numerose firme, le quali tuttora possiam leggere nei documenti pubblici di Venezia dal secolo nono al decimoterzo, debbano attribuirsi ai pretesi precursori dei pregadi, e si fondò su di esse per veder se riuscisse possibile determinarne il numero approssimativo. Ciò non di meno è inesatto. Quelle firme debbono invece considerarsi come prova dell' adesione della *concio* alle importanti deliberazioni di cui fu redatta notizia nell' atto medesimo. Componevan quella *omnes totius Venetie maiores et minores* (1); ma se anche in diritto il popolo tutto aveva parte nella pubblica amministrazione, è difficile, improbabile anzi che questa partecipazione si sia effettivamente esercitata. La folla, affaccendata nella trattazione degli interessi privati fu sempre aliena dalla vita pubblica: e in tal caso la concione rimaneva rappresentata dalla parte più attiva di essa, constituita naturalmente dai più intelligenti, dai più autorevoli, dagli ottimati e dai nobili e pur troppo dai brigatori. Così al popolo, osserva argutamente il Claar (2), vennero a contrapporsi gruppi più ristretti di posizione sociale distinta, i quali dovevano in astratto aver parità di diritti, in realtà miravano a formare della vita pubblica un privilegio proprio. Da questi gruppi, considerati come i principali rappresentanti del popolo, son tratte appunto, sembrami, le firme accennate. Il

(1) Cfr. Monticolo — op. cit., p. 63 e p. 70.
(2) Cfr. Claar — op. cit., p. 28.

ragionamento è quì controllato dai fatti. Già un documento del 986, risguardante la fondazione del monastero di s. Giorgio maggiore, troviamo che fu redatto *hortantibus et consentientibus.... domino.... egregio patriarcha insimul cum episcopis.... et cum primatibus seu et populo Venecie, quorum manus optimorum partim ob firmitatis indicia subter adscripte sunt* (1). Che tutto il popolo sottoscrivesse o ponesse il *signum manus* nelle pagelle notarili era infatti cosa impossibile: come nelle assemblee germaniche e nei placiti franchi le firme de' primati furon giudicate sufficiente garanzia dell'assenso generale (2). Può darsi che fra queste avessero pur luogo quelle dei *sapientes* consultori del doge: ma certo non si possono discernere per non esser distinte da un proprio titolo, come avveniva invece per i *iudices*, i *consiliarii*, i *camerarii communis*, gli *advocatores*. Il trovar poi tra le sottoscrizioni ripetuti con speciale frequenza i nomi delle famiglie più conspicue mi par cosa troppo naturale per trarne addirittura una induzione di tanta importanza, quant'è quella onde lo Hain (3) ritiene che il consiglio ducale tendesse sul finire del secolo decimosecondo a divenir corpo chiuso e ad assumere una posizione meglio definita con uno stabile ordinamento. Tutt'al più permetterebbe di concludere ad un sopravvento già indiscutibilmente acquisito dall'aristocrazia. E in quei nomi potremmo scorgere, forse meglio che i predecessori del senato, quelli del maggior consiglio, o, per esser più precisi, dal partito oligarchico onde, giusta la probabile congettura del Claar (4) esso ebbe alimento. E, senza ricorrere alla fantasia dello Gfrörer (5) che in uno dei voli audaci del suo forte ingegno sognò una constituzione dell'864, la quale non esiste mai fucr che nella sua fervida imaginazione (6), così interpretarono quelle firme Marcantonio

(1) Cfr. Ughelli — *Italia sacra*, vol. V, p. 1200.
(2) Cfr. Pertile — op. cit., I p. 125 e 126 nota 20.
(3) Hain — op. cit., p. 103 sgg.
(4) Cfr. Claar — op. cit., cap. II.
(5) Cfr. Gfrörer — op. cit., p. 167 sgg.
(6) La tesi dello Gfrörer fu già combattuta dal Monticolo — op. cit., pag. 66.

Michiel nelle annotazioni alla cronaca di Andrea Dandolo (1), Nicolò Crasso (2), Apostolo Zeno e, parrebbe, il Simonsfeld (3) e il Claar (4).

La conclusione dei ragionamenti fatti sinora vorrebbe essere appunto questa, importantissima: che cioè trovando noi di questi documenti firmati anche dopo la instituzione del maggior consiglio non potremo fondarci sopra di essi per attestare la continuata esistenza dei pretesi pregadi. Osservo anzitutto che il numero dei documenti sottoscritti va grandemente scemando dopo tale epoca, e poi che in essi è ricordato sempre coi giudici e sapienti il popolo di Venezia e la sua *collaudatio*. Così nella donazione della terza parte di Tiro fatta a s. Marco dal comune nel giugno 1175 (5); nella chiamata alle armi del novembre 1188 (6); nella conferma dei feudi di Romania del 2 giugno 1205 (7); nella ratifica della donazione di Marco Zeno, bailo di Costantinopoli, al monastero di s. Giorgio maggiore del luglio 1206 (8); in altra donazione allo stesso monastero del febbraio 1207 (9); nell'infeudazione dell'isola di Creta del settembre 1211 (10) e in molti altri atti di ordinaria amministrazione, dove il consiglio ducale avrebbe dovuto essere specialmente attivo.

Ed ho altre osservazioni gravissime da fare. Già il Claar ha messo in guardia contro la prevenzione che dal collegio consultivo del doge sia disceso il solo consiglio dei pregadi e opportunamente notato come diverse instituzioni potessero ripetere di

(1) Cfr. il *Chronicon* di Andrea Dandolo in Muratori — *Rerum italicarum scriptores*, XII nota **.

(2) Cfr. Pellegrini — *Indice ragionato dei diplomi contenuti nel codice trevisaneo* nel *Giornale dell'italiana letteratura*, vol. XVII, Padova, 1807.

(3) Simonsfeld — *Das Chronicon altinate*, München, 1878.

(4) Claar — op. cit., loc. cit.

(5) Cfr. Tafel e Thomas — *Urkunden zur älteren Handels und Staats geschichte der Republik Venedig mit besonderer Beziehung auf Bisanz und die Levante* nelle *Fontes rerum austriacarum*, Diplomataria, XII, doc. LXII, p. 167 sgg.

(6) Cfr. op. cit., doc. LXXIII, p. 204 sgg.

(7) Cfr. op. cit., doc. CLIV, p. 558 sgg.

(8) Cfr. op. cit., vol. XIII, doc. CLXVIII, p. 15 sgg.

(9) Cfr. op. cit., doc. CLXXIX, p. 47 sgg.

(10) Cfr. op. cit., doc. CCXXX, p. 136 sgg.

di là le proprie origini (1). Io farei anche un passo più avanti, e direi addirittura che nel consiglio del doge l' Hain ha confuso ordini diversi, tratto in inganno dalle tradizioni dominanti e dall' assetto non ben definito col quale essi si presentavano. La via giusta mi par proprio quella battuta dal Lenel (2). Lo Hain non ha distinto fra documento e documento e confuse in uno, come vedemmo, i risguardanti atti della concione e gli altri in cui erano ricordati col doge i giudici soli o, insieme a questi, *sapientes*. E in realtà era d' uopo procedere in ciò con la maggior cautela. Una distinzione tornava non solo opportuna, ma necessaria. Dal collegio degli *iudices* per quanto esorbitava le funzioni giudiziarie passate nella curia del proprio (3) si svolse il consiglio minore (4), dai *sapientes* per le prime volte ricordati in documenti del 1141 e del 1143 (5) il maggiore. La posizione di questi, inferiori per dignità agli *iudices*, superiori al popolo, il quale ad essi, che dovevano *fideliter tractare de honore communis* (6), prestava, pare, giuramento di obbedienza (7), va sempre meglio determinandosi. Dopo il 1160 dicevansi più specificatamente *sapientes preordinati* (8), *sapientes* o *boni homines consiliatores* (9),

(1) Claar — op. cit., p. 27 nota 3.

(2) Lenel — op. cit.

(3) Cfr. Bertaldo — *Splendor consuetudinum civitatis Venetiarum* ed. Schupfer, Bologna, 1896 estr. dalla *Bibliotheca iuridica medii aevi*, p. 13.

(4) Lo pensava già il Crasso; par che ora lo ammetta pure il Lenel.

(5) Cfr. il Lenel — op. cit. p. 124. Non voglio a bella posta riportare i passi già resi noti dalle opere dello Hain e del Lenel e per non accrescere con facile erudizione la mole delle citazioni e perchè un tale studio particolareggiato sarebbe qui fuori di luogo. Anche nel corso del lavoro mi son limitato di proposito a dar semplicemente la precisa indicazione dei documenti, il contenuto dei quali fu trasfuso nel testo; solo riprodussi o per intero o in parte i più importanti, quelli in cui le frasi stesse sono materiale utile alla storia dell'instituto o sui quali potrebbero nascere dubbio o varietà d'interpretazioni.

(6) Cfr. il documento del 1160 citato dal Lenel — op. cit. p. 125.

(7) Cfr. il documento del 1143 in Lenel — op. cit., p. 129.

(8) Cfr. i documenti del 1147, del 1152, del 1160, del 1168 e del 1179 citati dal Lenel — op. cit., p. 124 nota 3.

(9) Cfr. il documento dell'agosto 1160 nella b. 5 *ducali:* « residentibus » nobis Vitale Michael der gratia Venetiarum, Dalmatie atque Chroatie duce » in nostro pnblico palacio cum nostris iudicibus adiunctisque nobis sapien- » tibus viris consiliatoribus » e altro del medesimo anno nell'archivio del mo-

sapientes consilii (1), finchè nel 1207 sono proprio indicati come *sapientes maioris consilii* (2). Di altri collegi che non si possano identificare coi due ricordati non ci è rimasta esplicita menzione in documenti ufficiali. Ciò del resto non vuol dire che il doge non potesse di quando in quando per isgravio di responsabilità consigliarsi con persone di sua fiducia. Ma per la sua indole stessa un tal consiglio non dovette aver mai gran parte nella constituzione veneziana.

Là, s' è visto, difficilmente potevano aver eco sincera tutte le lagnanze e i voti del popolo: il doge non sentiva per così dire che una campana, quella riflettente le ambizioni dei suoi famigliari. Nessuna garanzia pei sudditi: se debole, il principe poteva lasciarsi prender la mano dai consiglieri, se forte, gli era facile o farne a meno o servirsi di loro ai suoi scopi (3). Argutamente osserva per ciò il Muazzo che tal consiglio sarebbe sarebbe servito più a pompa che a necessità (4). L' aristocrazia stessa doveva veder di mal occhio quella instituzione che si prestava all' oligarchia: anzi, secondo il Muazzo che si richiama al Bembo (5), una delle prime preoccupazioni del maggior consiglio sarebbe stata appunto nel 1172 quella di vincolare il doge alle deliberazioni prese dalla maggioranza dei consiglieri. Non ho modo di controllare l' affermazione del Muazzo non avendo sott' occhio la cronaca del Bembo (6) del resto troppo recente; ma, poichè il partito preso non avrebbe impedito che il doge facesse ugualmente prevalere la volontà sua col sceglierne i membri fra gli aderenti più fidi, le difficoltà potevano nascere

nastero di s. Zaccaria b. 24 che ricorda una « diiudicatus carta quam fecit dominus noster Vital Michael dux cum iudicibus et sapientibus consiliatoribus. » Vedi pure nella b. 138 dei procuratori di sopra il documento del febbraio 1172. « Leonardus Michael comes filius et vice domini nostri Vitalis Micael inclyti » Veneciarum ducis cum iudicibus et aliis nostre patrie bonis hominibus » nostris consiliatoribus ».

(1) Cfr. per esempio il documento del novembre 1179 nelle ducali b. 6.

(2) Cfr. Lenel — op. cit., p. 137.

(3) Cfr. Claar — op. cit.

(4) Muazzo — *Discorso* citato.

(5) Muazzo — loc. cit.

(6) Potrebbe anche darsi che la notizia del Bembo si riferisse alla instituzione del *consilium minus* anzi che a quella dei pregadi.

non meno aspre. Se anche nessuna legge lo avesse formalmente abolito, lo avrebbe tolto di mezzo la consuetudine.

D'altronde, fosse anche continuato (1), non mi parrebbe tuttavia certa la derivazione del senato da esso. In primo luogo questo nome di *pregadi* o *rogati* che è principalmente in giuoco per esser fondamento alla congettura che impugno, non si trova accennato in carte anteriori al secolo decimoterzo: nè si deve credere che questo argomento negativo sia nel caso nostro di lieve peso. Tanto più che di quel nome furon date fin dal secolo decimoquinto ben altre spiegazioni da quella sin qui discussa. Il Sabellico (2) e il Pisoni Soacia (3), per esempio, vi ravvisavano niente meno che un riflesso della classica antichità: il nome di *rogati* sarebbe nato dal *rogare sententiam* dei romani. A questa etimologia suggerita dall' umanesimo e dalla sua tendenza a scorgere dovunque le tracce del classico mondo, oggetto di nuova idolatria, non si vuol certo dare soverchia importanza: essa dimostra però come a quegli scrittori non fosse nota o non paresse accettabile l' altra opinione che riconosceva nei pregadi gli invitati dal doge.

D' altra parte, si badi bene, un certo numero di storici (4), concorda in affermare che i *rogati* sarebbero stati così detti perchè fu uso di pregarli o incitarli a nome pubblico nelle assemblee nè accenna la remota origine storica di cui parlano invece talune cronache recenti a ciò indotte forse perchè delle origini del senato non si trovava notizia nelle carte ufficiali. Trattando delle formalità con cui quello era radunato avremo modo a vedere come tale derivazione non sia veramente la meno probabile.

6. Nè a proposito degli inizî del senato veneziano devono trarci in inganno i trattati con Rainaldo (5) e Boemondo (6) di

(1) Per scrupolo di storico debbo ricordare come nel *Liber plegiorum* a c. 87 trovisi un lodo del marzo 1227 pronunciato dal doge e dal consiglio minore con l'assistenza di sette membri della quarantia e di sette del maggior consiglio. A me nondimeno tal fatto sembra non molto concludente.

(2) Sabellico — *Historie vinitiane*, decade I, libro II, p. 12.

(3) Pisoni Soacia — *De romanorum et venetorum magistratuum inter se comparatione.* Patavii 1563.

(4) Così il Giannotti, il Contarini, il Saint Didier, il De La Houssaie ecc.

(5) Cfr. Tafel e Thomas — op. cit., loc. LV.

(6) Cfr. op. cit, doc. LXI.

Antiochia del 1153 e 1168, ove si accenna veramente ad un *senatus Venecie*. Andò troppo in là lo Hain, quando, fondato fors' anche su certe osservazioni del Foscarini (1), credette ravvisare in quello, come il nome, il nucleo primordiale dell' instituzione nostra (2). Questa invece venne chiamata senato al chiudersi del secolo decimoquarto e probabilmente per efficacia dell' umanesimo (3): prima si parla sempre soltanto d' un *consilium rogatorum* e di un *conseio de pregadi* (4). Nè il consiglio ducale, se pur fu realmente la fonte onde quello derivò, aveva allora, temporaneo e dipendente com' era secondo l' opinione comune, tanta autorità da essere in special modo considerato accanto al doge in trattati importanti quasi parte contraente. La parola *senatus* adoperata in paesi esteri, dove la conoscenza della constituzione veneta poteva essere senza meraviglia imperfetta, non ha invece valore assoluto (5); ma può ben ritenersi indicasse in modo vago la concione, nel patto con Isacco imperatore detta con espressione parimenti inesatta *universa Venetie plenitudo*. Si noti che il documento del 1167 parla appunto di *omnis civitatis senatus*. E l' *omnis Venetorum senatus* è pur ricordato nella cronaca di Bartolomeo veronese da Marin Sa-

(1) Foscarini — op. cit., p. 25 nota 2.

(2) Hain — op. cit. pag. 107. Il Lenel (op. cit., pag. 131 nota 1 e p. 133 nota 2) non crede che tale forse rigorosamente l' opinione dell' Hain, il quale si sarebbe limitato ad ammettere l'identità fra il *consilium sapientum* e il *senatus Venecie*: considerando bene mi pare nondimeno che non sia inesatta l'interpretazione data dal Claar (op. cit. p. 61) alle parole dello Hain. Era del resto la *comunis opinio* alla quale l'Hain non contrasta apertamente. Già il Cecchetti nella prefazione all'edizione che il Giomo fece degli indici dei quattordici libri perduti del Senato (Venezia, 1887, p. 3) ha notato come non si debba dar importanza al nome *senator* che talvolta si ritrova nei documenti veneziani più antichi. E vedi ora anche le giuste osservazioni del Lenel (op. cit. p. 123 nota 2).

(3) È etimologia di seconda mano quella riportata nel prospetto della costituzione veneta annesso al *Ritratto di Venezia* (Venezia, 1705, p. 529) e alla *Cronaca sacra e profana*, secondo le quali opere sarebbe stato così detto *a senibus* perchè appunto composto dei più vecchi.

(4) Cfr. Sandi — op. cit., p. II, vol. I, p. 105.

(5) E opportunemente osserva il Lenel (op. cit., p. 130 nota 4) come i documenti sieno rogati dal cancelliere del principe.

nudo allegata quando si fa a raccontare la bella leggenda dei Giustiniani, caduti tutti in Oriente per devozione alla patria, tutti fuori che uno per dispensa del papa uscito di convento a perpetuare la forte e generosa schiatta (1). Ma il linguaggio di questa cronaca, cui già il favoloso racconto non permette dar soverchio valore, è assai impreciso; e il conoscitore della storia del governo veneto da frasi come questa: « *statuit senatus venetus navali constructo exercitu, fines petere bizantinos* », potrà benissimo indurre che fosse così indicato l' *arengo*. Nel latino medioevale infatti la parola *senatus* ha spesso il significato generico d' assemblea (2). Nel caso nostro potrebb' essere tutt' al più un indizio che il popolo non si curava di prender parte alla concione spadroneggiata ormai dai *nobiles* e dagli *antiqui populares*. Sotto il vocabolo *senatus* si celano appunto l' aristocrazia veneta e il maggior consiglio nei carmi di Castellano bassanese (3). Nè altro significa esso nella *translatio s. Stephani protomartiris* (4): indicava i *proceres*, gli *optimates*, i *prudentes*, i *maiores*, i *principes*, i *magnates* dividenti col doge le cure del governo (5).

7. Nessun monumento storico viene dunque a corroborare la vieta tradizione sulla genesi del senato (6) se pure non parrà che ve ne sian di quelli ond' essa venga assolutamente esclusa. Già il Foscarini avverti lo studioso delle cose venete a non fi-

(1) Marin Sanudo — *Vitae ducum* in Muratori — *Rerum itaticarum scriptores* XX, c. 503-506.

(2) Ducange — *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Parisiis 1846 VI v. *senatores*. Un bell'esempio di tal significato della parola *senatus* si può vedere in Calisse — *Parlamento in Sicilia*, p. 58 nota 3.

(3) Castellani Bassianensis — *Venetianae pacis inter ecclesiam et imperatorem libr. II* ed. Hortis. Trieste 1889 estr. dall'*Archeografo Triestino* p. 9. « *Ergo ubi pontificem pervenit* (Sebastiano Ziani) *ad usque verendum — Duxque comesque viae clerus venetaeque senatus — Urbis et alterius gentis pars multa minoris* ». Cfr. pure a p. 35. Il nostro poeta scriveva sotto il dogado di Francesco Dandolo. Ancora da taluno fra gli umanisti, dal Poggio p. es., il maggior consiglio è detto *senatus*.

(4) Presso Corner — *Ecclesiae Venetae*, doc. VIII, p. 96 sgg.: « *missis ad ducem et senatum nuntiis secum declarant adesse corpus* ».

(5) Cfr. Lenel — op. cit, p. 122.

(6) Cfr. Lenel — op. cit., p. 123 e p. 130.

darsi soverchiamente delle tradizioni: la nostra è per giunta, a quanto io so, troppo recente trovandosi appena allegata, come già osservai, da scrittori del secolo decimosesto o giù di lì. Astraendo perciò da essa convien studiare le condizioni stesse fra le quali e per le quali o ebbe a sorgere l' ordine politico di cui ci occupiamo o (se se si vuol dar tuttavia qualche valore alla discussa tradizione) un vecchio instituto non più rispondente alle idee mutate fu riformato, disciplinato e rinnovato così da diventare organo vitale della nuova costituzione veneta.

E in tal proposito due fatti debbono specialmente richiamare la nostra attenzione: il primo, illustrato egregiamente dal Claar (1), è il successo del partito oligarchico che, già fortemente compaginato e ordinato in tempi anteriori, seppe astutamente valersi della sommossa tumultuosa del 1171 per raccogliere ed assicurare nelle proprie mani il governo; il secondo, forse troppo poco valutato sinora e non meno importante nelle sue conseguenze politiche, è la tendenza della repubblica ad allargare con l' orbita del proprio commercio pur quella dei dominî territoriali. Da questi avvenimenti derivavano da un lato nell' aristocrazia la ambizione di procurare ai proprî membri un intervento sempre più largo nel maneggio delle pubbliche cose col creare instituti nuovi dove l' esclusione del popolo paresse meno ostica che nei vecchi già a lui aperti, dall'altro la necessità di modificare la constituzione finanziaria e politica, la quale non poteva essere più la semplice e quasi patriarcale d'un piccolo comune, ma doveva adattarsi ormai alle esigenze di un grande stato. Al crescer delle funzioni fu pertanto mestieri supplire con un accrescimento di organi. I motivi della instituzione del senato avranno chiara luce ove si pongano in relazione con quei fattori di rivolgimento che or ora ho a brevissime linee tratteggiato.

Al chiudersi del secolo duodecimo si rassodava su vecchie basi il maggior consiglio, affermando la potenza dell' aristocrazia di fronte alla *concio* e ad essa sostituendosi (2). E nel medesimo tempo su per giù si venne disciplinando il *consilium*

(1) Claar — op. cit., cap. II.
(2) Cfr. Claar — op. cit., cap. II.

minus, il quale, riallacciato anch'esso a più antiche instituzioni veneziane, vincolando le deliberazioni e l'opera del doge doveva parimenti garantire l'aristocrazia da sorprese da parte di quello (1). Un po' più tardi sorge la quarantia, supremo magistrato giudiziario, tutrice della polizìa interna, consultrice importantissima nelle materie finanziarie ed economiche (2). Ultimo nel novero degli organi essenziali della costituzione veneta (il consiglio dei dieci ha carattere speciale, perchè, magistratura temporanea e straordinaria dapprima, diventò permanente solo dopo la *laudatio* del popolo nè aveva negli inizî funzioni politiche) viene il consiglio dei pregadi. Il quale, aprendo nuovi e importanti seggi agli ottimati, aiutava il trionfo delle loro mire. Le ragioni di partito non dovettero però essere solo movente alla instituzione del nuovo consesso; poterono forse ancor più le esigenze create dallo espandersi delle colonie, della navigazione e dei commerci in oriente ed occidente e le continue guerre. Non tutte le materie potevano infatti aver trattazione matura e spassionata in grembo al maggior consiglio che contava intorno a cinquecento membri (3), facili ai tumulti, divisi spesso per inimicizie profonde. I molti si lasciano poi troppo presto dominare da subitanee impressioni: non è la riflessione che li decide, ma il sentimento. Le questioni politiche, dove si richiede un ponderato esame delle circostanze e una valutazione esatta di tutte le possibili conseguenze, dove la preoccupazione del futuro deve essere anche maggiore di quella del presente, sono in special modo disadatte a venir svolte in un'assemblea numerosa. I dispareri inevitabili possono ritardare o impedire il giungere in

(1) Cfr. Claar — op. cit., cap. V; il primo documento che lo ricordi è del 1187. Cfr. Lenel — op. cit., p. 131.

(2) Comunemente se ne riporta la instituzione al 1179. Cfr. Claar (op. cit., cap. IV): lo Ernsthausen (op. cit., p. 67) la ritiene anteriore al maggior consiglio dichiarandola « *die einzig e permanenten grösseren collegialischen Behörde welche dazumal in Venedig bestand* ». Ma quelle tradizioni debbono abbandonarsi dacchè il Lenel ha argutamente osservato come talune espressioni del *Liber Plegiorum* facciano riportare la instituzione dei *quadraginta ordinati pro proficuo et utilitate comunis Venecie* a tempi di poco anteriori.

(3) Cfr. Claar — op. cit., p. 36 sgg.

porto di opportune riforme e deliberazioni. E in politica anche il minimo ritardo può esser fonte d' incalcolabili danni. Nè poi il maggior consiglio si raccoglieva con tanta frequenza: l' interesse pubblico ha sempre un limite in quello dei privati; e commercianti attivi non potevano sempre senza pregiudizio dei proprî accorrere a trattare i pubblici interessi. Non è forse lontano dal vero lo Ernsthausen (1) pensando che dai commerci sia derivata in gran parte la fisonomia caratteristica della constituzione veneta. Il grande incremento della vita politica e commerciale di Venezia tra una seduta e l'altra accumulava spesso tal copia d'affari che difficilmente poteva aver in maggior consiglio una trattazione esauriente. E si correva sempre il pericolo che negozî urgenti, cui sarebbe stata dannosa una decisione lenta, non si potessero svolgere, o che per le questioni di politica estera più appariscenti si negligessero gli affari interni e le piccole cure dell'amministrazione. Il maggior consiglio aveva dunque bisogno di delegare parte delle sue attribuzioni ad un consesso meno numeroso, meno facile ai disordini, più presto alle chiamate. E questo non poteva essere il consiglio minore troppo ristretto e già sovraccarico di gravi responsabilità e di molteplici funzioni esecutive non solo, ma pur deliberative e giudiziarie (2); per persuadersi di ciò basta dar un'occhiata al prezioso *Liber plegiorum* (3); tant' è vero che si dovette allargare il numero dei consiglieri con l' aggregarvi i tre *capita* della quarantia dando così definitivo assetto al *dominium* o *signoria*. Nemmeno bastava il consiglio dei quaranta, cui non potevano essere accresciute le funzioni politiche ed economiche già importanti (studiare le deliberazioni da proporre in maggior consiglio su questioni tributarie, dar udienza e risposta agli ambasciatori stranieri, ecc.) senza danno della giurisdizione, nella quale doveva risiedere propriamente il centro della sua operosità (4). Il bisogno di un nuovo consesso, che preparasse le materie da trattarsi in maggior consiglio e deliberasse negli affari di commercio, fu pertanto, a mio giudizio, la causa principale della insti-

(1) Ernsthausen — op. cit. p. 66.
(2) Cfr. Claar — op. cit., p. 97 sgg.
(3) Vedi su esso il Predelli — op. cit., p. 19 sgg.
(4) Cfr. Claar — op. cit., p. 81 sgg.

tuzione del senato veneto. Fissato questo, poco importa che sorgesse proprio *ex novo* o sui detriti d' un vecchio instituto atrofizzato. E del resto la moltiplicità dei consigli non era, si sa, peculiare a Venezia : i principali comuni di terraferma gliene offrivano l'esempio. È errore scindere la constituzione veneta da quella comunale, ch' essa in gran parte riproduce (1). Le somiglianze sono naturalmente più chiare agli inizî : in tutti i grossi comuni possiamo distinguere una serie di assemblee che vanno facendosi men numerose e più attive fino al podestà o al capitano o ai consoli : in tutti troviamo alla base il parlamento, poi il gran consiglio, poi i consigli di credenza e da ultimo le commissioni delegate da questo. Neppure il nome *rogati* o *pregadi* o *chiamati* o *richiesti* è peculiare alle lagune : lo troviamo p. e. a Genova (2), a Firenze (3), a Ragusa (4), nè è da credersi che da per tutto lo introducesse la imitazione degli ordinamenti veneti.

8. Determinare però con assoluta precisione quando il senato veneziano sia sorto non è possibile per mancanza di fonti. Le quali andarono perdute e per gli incendi, fra cui gravissimi furono quelli avvenuti ai tempi del doge Jacopo Tiepolo e al principio del secolo decimoquarto, e perchè le compilazioni ordinate dal doge Giovanni Dandolo con l' intento di sceverare ciò che avesse pratica utilità da quello ch' era ormai storia rese inutili le antecedenti e ne facilitò la dispersione. È forza pertanto appoggiarsi all' autorità non sempre sicura dei cronisti, i quali, seguiti dal Muazzo (5), dal Sandi (6) e dal Claar (7), dicono il consiglio dei pregadi instituito nel 1229 (8). Sarebbe stata la

(1) Cfr. Pertile — *Storia* II, p. 250 sgg.

(2) Cfr. Pertile — op. cit., II, p. 121.

(3) Cfr. Rezzasco — *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo.* Venezia 1881, v. *rogati* e *richiesti.*

(4) Cfr. Pisani Paolo — *Num ragusini ab omni iure veneto a saec. X usque ad saec XI immunes fuerunt* Parigi, 1893.

(5) Muazzo — op. cit.

(6) Sandi — op. cit.

(7) Claar — op. cit.

(8) Il Lebret (op. cit. I p. 490) erra nel dar la data del 1221 : nessun documento la prova e qualche argomentazione abbastanza forte può escluderla. Anche il Marin (op. cit., VI, p. 241) lo dice del resto instituito intorno al

prima e la più importante delle riforme che resero celebrato per prudenza e saggezza il governo di Jacopo Tiepolo (1). Il doge portato dal partito popolare, poteva ben rinunciare a una larva di diritto, qual era la scelta del consiglio ducale, se pur l'aveva ancora, per accrescere la prosperità della patria dotandola di una buona instituzione. Nè del resto l' iniziativa sarà stata intieramente sua, ma piuttosto del maggior consiglio figurando quasi una vittoria nuova del partito aristocratico. Qualche argomento vi è veramente a sostegno alla data accolta per tradizione: dei rogati non è cenno nella legge del 1207 regolatrice dell' elezione dei magistrati (2) e nemmeno nella promissione fatta dal Tiepolo il 6 marzo 1229 (3), ma già si parla di essi in una deliberazione del maggior consiglio del 1232 (4).

1220. Più probabile sarebbe la data del 1230 data dal ROMANIN (op. cit. II, p. 353), ma pur egli è isolato contro l'affermazione quasi concorde dei cronisti.

(1) DANIELE BARBARO p. es. loda il doge Tiepolo perchè « stimando più » assai la quiete et la sigurtà della so patria che la soa propria autorità et » el so proprio commodo ordenò che, dove prima, come si è detto altra volta, » i 60 de pregadi erano non eletti ma chiamadi anzi, come con el so nome, » pregadi dai dozi che venissero a consegiar le deliberation che se haverano a » far in materia del stado, furono da hora innanzi eletti de anno in anno dal » mazor conseio ».

(2) Pubblicata dal LENEL (op. cit. p. 137).

(3) Fu pubblicata dal ROMANIN — op. cit. vol. II, doc. X. Intorno a questa promissione importantissima, su cui si foggiarono tutte le posteriori, sono a consultarsi di preferenza il MUSATTI (*Storia della promissione ducale.* Venezia 1888, p. 62 sgg.) e il CLAAR — op. cit., p. 112 sgg.

(4) Cfr. *Liber Fractus* del Maggior Consiglio, c. 33.

CAPITOLO SECONDO

Constituzione

1. Numero originario dei pregadi. — 5. Instituzione della zonta e sne cause. — 3. Successivo ampliarsi e consolidarsi di essa. — 4. Membri del senato *ex officio*. — 5. Dei senatori per denaro. — 6. Considerazioni sulla composizione del senato. — 7. Requisiti per esser eletti dei pregadi e della zonta. — 8. Come procedesse l'elezione nei diversi tempi. — 9. Doveri dei senatori. — 10. Diritti di essi. — 11. Durata della dignità di senatore.

1. La parte del 1229, per cui dovette essere instituito il consiglio dei pregadi, fissò il numero dei suoi componenti a sessanta (1). Le ragioni onde fu scelto questo piuttosto che un altro non ci sono note: non sappiamo se si riallacciasse al passato (2) e avesse qualche rapporto con la divisione della città in trenta

(1) Muazzo — *Discorso* cit.; Sandi — op. cit., P. II, p. 583; Claar — op. cit., p. 62. Lo affermano concordi anche i cronisti da me esaminati. Senza dubbio per un *lapsus memoriae* il Baschet (*Les archives de Venise*, p. 228) accenna ad un tempo in cui i pregadi sarebbero stati quaranta.

(2) Lo farebbe credere la cronaca Savina quando, parlando del dogado di Jacopo Tiepolo, accenna alla instituzione del senato. Cfr. il passo da me riportato a p. 21 nota 1. — Ma in tal punto la nostra cronaca, scritta nella seconda metà del secolo decimosesto non può avere una importanza decisiva. Nulla ci autorizza a credere che il Savina si valesse di fonti autorevoli a noi sconosciute.

cie (1) o nei sestieri di S. Marco, Castello, Cannaregio, Dorsoduro, S Polo e S. Croce (2), cui erano proporzionati, p. e., gli elettori dei membri del maggior consiglio (3). Nè del resto importano gran che. A noi basta conoscere come tal numero sia durato normalmente intatto fino alla seconda metà del secolo decimoquarto. Quella ch' era eccezione divenne allora la regola: le aggiunte occasionali accennarono a farsi permanenti.

2. Ed ecco il perchè ed il come. Una delle cose che più ci colpiscono nello studio della constituzione veneta è il numero grande di collegi di *sapientes*, di volta in volta creati dal maggior consiglio per lo studio di speciali questioni che nel consesso delegante non potevano essere ben definite e per il gran numero dei suoi membri e per la mole degli affari ad esso pertinenti. Se ne potrebbero rammentare a centinaia anche dopo la famosa *serrata* (4), intesi per lo più a provvedere alle necessità delle guerre o a sbocchi nuovi del commercio o a pubblici lavori. Duravano in carica finchè il negozio loro affidato fosse stato condotto a termine; talvolta lo spazio di pochi mesi, talvolta quello di più anni (5). I limiti della loro azione erano specifica-

(1) Intorno ad esse vedi le osservazioni recenti del Lenel (op. cit., p. 139). Sono ricordate in documenti del 1154 e del 1207.

(2) Cfr. su questa divisione territoriale della città, importante anche nei riguardi dell'ordinamento politico di essa, il Gallicciolli — *Delle memorie venete antiche*, Venezia 1795 I, lib. I, §§ 369, 370.

3) Cfr. Claar — op. cit., p. 31.

(4) Sandi — op. cit., vol. II, parte I, p. 283.

(5) Citerò fra tanti il consiglio di venti eletto il 1268 per provvedere forse alle strettezze in cui Venezia si trovò a cagione della terribile carestia di quell'anno e per le discordie con i paesi limitrofi (cfr. libro *Fractus* c. 55); quello di venti creato il 1277 per la guerra con li anconitani (cfr. Romanin — *Storia* I, p. 307); quello di cui fa menzione il libro *Fractus* all'anno 1279 (cfr. c. 24); quello di venti cui si ricorse il 23 giugno 1289 per la guerra d'Istria e del Friuli (cfr. libro *Zaneta* c. 59); quello dei dieci dal 1289 al 1300 che il Cecchetti *(Sull'instituzione dei magistrati della repubblica veneta fino al secolo XIII*, Venezia 1868, p. 6) erroneamente credette origine dell'altro posteriore tanto famoso, con cui aveva solo comune il numero dei membri; quello di venti creato il 4 ottobre 1291 per la guerra d'Istria (cfr. il libro *Pilosus* a c. 15); quello di trenta eletto il maggio 1294 per la guerra di Genova (cfr. libro *Pilosus* a c. 411); quello dei sette per la guerra di Ferrara insti-

tamente determinati dal maggior consiglio, esecutivi talora, più spesso semplicemente inquisitorî o consultivi. Questo uso notevole che ci richiama gli ufficî e le commissioni delle camere odierne, portava certo con sè, bisogna convenirne, molti benefici effetti. Evitava scissioni e odî fra l'aristocrazia affidando uffici a nobili che non avessero già preso parte al consiglio maggiore, alla quarantia, al senato o in altre magistrature ed evitava anche il pericolo di accrescere oltre misura il potere delle autorità constituite assegnando loro in modo permanente taluni di quegli affari che il maggior consiglio, in teoria almeno, voleva conservare a se stesso. Il picciol numero era poi garanzia di maggior ponderatezza e celerità nelle deliberazioni (1). La responsabilità dei pochi è poi sempre più forte che quella delle moltitudini. E d'altronde in commissioni ristrette riusciva più facile aver riguardo alle speciali competenze e attitudini degli individui. Ma un tal procedere portava pure gravissimi inconvenienti che forse non si notarono dapprima, ma furono poi ben avvertiti dagli statisti veneti. Il Barbaro, il Muazzo (2) e il Sandi (3) li misero specialmente in luce osservando come la balia concessa a ciascuno di quei collegi potesse dar luogo a gravi conflitti e fra di loro e con gli ordini essenziali della constituzione, impacciando per tal modo la gestione delle pubbliche cose. V'era anche un altro pericolo: che cioè il collegio rinnovato di anno in anno si rendesse poi permanente; e così avvenne di fatto pel consiglio dei dieci che, creato allo scopo di provvedere alle dolorose e perigliose contingenze della repubblica dopo la rivoluzione del 1310 e poi annualmente confermato quale tutore del partito ari-

tuito provvisoriamente il 25 giugno 1308 (cfr. libro *Magnus et Capricornus* c. 72 t.°); quello dei diciotto nominato il 7 giugno 1315 per i fatti di Romania (cfr. libro *Clincus Civicus*, c. 4).

(1) Il consiglio di venti *super negociis concordie* nella guerra istriana creato il 1291 fu instituito « cum captum sit a maiori consilio quod illud » quod fiet a consilio rogatorum et XL et decem super negociis concordie de » guerra presenti sit firmum sicut si factum esset a maiori consilio et dicta » consilia sint magnus numerus et oporteat ea vocari crebris uicibus ».

(2) Muazzo — *Discorso* citato.

(3) Cfr. Sandi — op. cit., P. II, vol. I, p. 283.

stocratico, divenne finalmente stabile (1) e continuò ad accrescere l'autorità sua tanto che nel secolo decimoquinto e decimosesto divenne quasi il principale organo del governo veneziano. Queste osservazioni che altrove serviranno a spiegare il sorgere della consulta dei savi e come il senato divenisse davvero, come dice il De La Houssaie (2), l'*âme de la république*, vorrebbero quì dimostrare in qual modo si venne accrescendo il numero dei membri di quello. Quei collegi straordinarî dovevano il più delle volte riferire i loro studî e le loro conclusioni non al maggior consiglio, ma in grembo ai pregadi, cui quello delegava la trattazione della questione. Già nel 1268 (più antiche memorie non ci son giunte) troviamo un *consilium XX* che coi quaranta e coi pregadi doveva trattare gli affari *que concessa sunt per maius consilium ad terminandum* (3). Undici anni dopo ci abbattiamo ancora in un collegio di *adiuncti* per un anno al consiglio dei pregadi (4); a questo nel 1296 fu aggregato anche il consiglio dei trenta (5), e gli esempî si potrebbero agevolmente moltiplicare. Da una appunto di tali commissioni temporanee derivò più tardi la *zonta dei pregadi* (6). La instituzione della quale è comunemente riportata ai tempi di Leonardo Celso (7). Trovandosi Venezia implicata, dopo la guerra con l'Ungheria a causa della Dalmazia, in una gravissima rivolta dei cretensi si constituì per la trattazione di quelle faccende

(1) Con la *laudatio* dell'arengo nell'adunanza del 20 luglio 1331.

(2) De La Houssaie — op. cit., loc. cit.

(3) Cfr. libro *Fractus* c. 55, p. 119- « Millesimo ducentesimo sexagesimo » octavo indictione XJ die ultimo madii. — Capta fuit pars quod capita XL » possint omnes partes que capte erunt inter XL petere et ponere in consilio » rogatorum, XL et XX quando erunt cum eis et etiam in consilio roga- » torum si fiet de rogatis tantum de illis factis que concessa sunt per maius » consilium ad terminandum per dictum consilium rogatorum, XL et XX si- » cut faciunt in maiori consilio ». Non è dunque vero ciò che il Claar (op. cit., p. 68) afferma esser del 1279 la prima commissione aggiunta al senato.

(4) Cfr. nel libro *Fractus* c. 24 la parte del 10 agosto 1279.

(5) Su di esso avrò a parlare in particolare più innanzi.

(6) Cfr. anche il Claar — op. cit., p. 68.

(7) Cfr. p. es. Marin Sanudo — *Cronachetta* p. 104. Taluno fissò la data al 3 gennaio 1364; ma questa è inesatta.

un collegio di venti il quale fu al solito aggiunto al senato (1). Ad esso si vennero poi via via commettendo attribuzioni nuove sicchè da ultimo fu quasi parificato al corpo principale (2). Ma

(1) Il 17 novembre 1363 fu preso che « pro negotiis rebellionis et guerre « Crete, ut possit procedi et deliberari in eis cum bono consilio, eligantur in » bona gratia XX nobiles pro additione consilii rogatorum per scruptinium » in dicto consilio, qui accipiantur de omni loco non accipiendo ultra unum » pro domo et ultra unum pro ufficio, qui vocari et esse debeant in dicto » consilio quandocumque tractabitur super ipsis factis sicut alii de consilio, » et possint capere partem, et duret eorum terminus usque dies octo post » adventum galearum. Et si forte non remaneret numerus in rogatis vel ali- » quis ex numero in posterum quoquomodo deficeret, fiant et suppleantur sa- » pientes per dictum consilium, capita et sapientes Crete vel maiorem partem » eorum ». Cfr. libro *Novella* del maggior consiglio c. 88.

(2) Cfr. libro *Novella* c. 94 t.°: «januarii (1365) — Cum electi sint tres sa- » pientes in consilio rogatorum qui per se et per sapientes ordinum debent » examinare super negotiis Hungarie et Sclavonie et omnibus et singulis ad » ipsa spectantibus uel dependentibus seu que possint ad ipsa facta applicari » et cum eorum consilio debeat veniri ad consilia rogatorum et fieri quod sit » melius. — Vadit pars quod additio data consilio rogatorum pro factis Crete » etiam quando tractaretur de factis premissis vocetur in dicto consilio » et possit capere partem cum libertate et conditionibus captis pro factis » Crete. Insuper quando tractatur de factis domini ducis Austrie, de Padua » et domini patriarche Aquilejensis vel aliis spectantibus aut dependentibus » quoquomodo a predictis vel aliquo predictorum vocetur additio predicta in » consilio rogatorum et debeat capere partem cum conditionibus, et libertate » in totum capta et data pro factis Crete ». E a c. 95 « MCCCCXIIIJ die XX » februarii : Cum sint aliqua tractanda in consilio rogatorum que sunt ma- » gni ponderis tangentia statum nostrum pro fienda responsione ad aliquas » litteras missas de curia. — Vadit pars quod additio data consilio rogatorum » pro factis Crete quotiens tractabitur de ipsis negotiis uocetur in dicto con- » silio quemadmodum potest in factis Crete . . . ». Una parte del 29 sett. 1376 (ibid c. 159) stabilisce poi : « Cum additio data consilio Rogatorum, factis sibi « commissis, expiret ad sanctum Michaelem, vadit pars quod eligantur uiginti » nobiles pro additione ipsi consilio Rogatorum per scrutinium in consilio » rogatorum qui accipiantur de omni loco non accipiendo ultra unum pro » domo et unum pro officio, qui uocari et esse debeant in ipso consilio quan- » documque tractabitur de factis commissis consilio, sicut alii de consilio et » possint capere partem et duret terminus eorum usque ad alium sanctum » Michaelem proxime uenturum. Et si forte non remaneret totus numerus in » rogatis vel aliquis ex numero deficeret in posterum quoquomodo, fiant et » suppleantur deficientes per scrutinium inter dominum, consiliarios, capita

dapprincipio neppur si pensò a render stabile questo stato di cose. Venezia curò sempre una piena rispondenza delle sue instituzioni con le condizioni sociali: tuttavia nelle mutazioni di governo procedette in ogni occasione colle maggiori cautele. La constituzione originaria nel concetto degli statisti veneti doveva rimanere intatta: a bisogni nuovi supplivasi con provvedimenti eccezionali, i quali, se aveano fatta buona prova, divenivano per consuetudine permanenti. Se invece non corrispondevano all'intento per cui eran stati creati, dopo un esperimento di qualche anno eran messi da parte.

3. L'*additio* aveva carattere precario; cessava al compimento degli affari a lei commessi e la sua continuazione era deliberata di anno in anno gli ultimi giorni di settembre (1). A conservarla poterono certo contribuire le esigenze dell'aristocrazia: si dava così parte attiva nel governo a maggior quantità di persone (2). E con ciò si spiegherebbe altresì il numero sempre crescente degli aggiunti: ai tempi di Michiel Steno il 21 maggio 1413 furon portati a quaranta (3), e nel 1450 sotto il doga-

» et sapientes Trevisane, Ystrie et Paduane ». Il Sandi (op. cit. p. II, vol. II, p. 116) inclinava a credere che questa anzi che confermare, istituisse la zonta, ma d'altro canto un'altra parte del 25 nov. 1376 avverte che l'*additio continue datur consilio rogatorum.* Cfr. *Novella*, c. 159 t.°.

(1) Nei registri del consiglio maggiore trovasi a volta a volta ricordata la conferma; riportare qui tutte le parti sarebbe superfluo. Basti l'averle accennate.

(2) Così pensa il Della Torre (op. cit. p. 48) foscheggiando forse un po' troppo le tinte; fu certo una delle cause, non la sola nè probabilmente la principale.

(3) Cfr. libro *Ursa* del maggior consiglio c. 219: « MCCCCXIIJ indic. » VI die XXI mensis maii. — Cum pro factis guere ac nouitatis preterite sicut » tunc placuerit terre creatum fuerit consilium de C sapientibus tum pro » curando et prouidendo ad res necessarias et pertinentes ad guerram, tum » pro querendo modum et uiam tractandi concordium aut pacem et mediante » gratia Dei peruenerimus cum domino rege Romanorum et Hungarie ad bo- » nam treuguam per tempus annorum quinque, ob quam treuguam et quia » remansimus in terminis quietis reduximus terras et fortilitia nostra ad pri- » mam conditionem, uidetur etiam quod creato consilio de C conuocatio ipsius » consilii induxit quod consilium rogatorum modis uicibus potuit nec potest » congregari pro rebus ipsi consilio pertinentibus cum sinistro agendorum » nostrorum pro factis mercantiarum, pro galeis et pro aliis factis utilibus

do di Francesco Foscari a sessanta (1). A questo allargarsi della zonta indusse fors' anche l' opinione che ciò fosse opportuno a meglio disputare e deliberare e che, buon numero di senatori non potendo sempre intervenire alle sedute, si avrebbero avuto

» terre nostre ad que dietenus nunc plus nos oportebit prouidere, et, non se » assemblando consilium rogatorum, certum est quod agenda nostra portarent » defectum quod consilium rogatorum ab origine hujus urbis fuit solemne et » in illo omnia facta Venetiarum semper conclusa fuere. — Vadit pars, ut ob» seruemus mores nostrorum progenitorum de tenendo consilium rogatorum » in culmine, in quo sunt illi de addicione, illi de consilio de X, de consilio » de XL et alii notabiles ciues: ex nunc sit captum quod consilium de cen» tum reuocetur et annullatum sit et non debeat plus conuocari, sed quod » consilium rogatorum uocetur, reuertatur, sit et remaneat in illis libertati» bus, modis et conditionibus preeminentiis ac auctoritatibus omnibus quibus » erat antequam crearetur consilium de centum. Et adhuc ut solemnius sit » et in numero magis convenienti apud numerum de XX de additione de» beant eligi alii XX per modum quo eliguntur XX de additione; ita quod sint » XL de additione qui XX ponant ballottam et sint cum conditione qua sunt » XX de additione. Sed ista additio dictorum XX sit solummodo et duret usque » ad sanctum Michaelem proxime futurum, nam tunc poterit prouideri secun» dum quod isti consilio melius aparebit. Ceterum ex nunc intelligatur quod » sapientes ad aptandum terram, qui non essent de consilio rogatorum et » addicione, possint eligi de consilio rogatorum et de addicione noua sicut po» terant eligi de consilio de C sapientibus. De parte 306, de non 157, non sin» ceri 28 ». Le ultime disposizioni erano evidentemente dirette a vincere la forte opposizione di chi era interessato a conservare il consiglio dei cento. La parte fu rinnovata il 15 settembre 1414 e via via ogni anno.

(1) Cfr. libro *Leona* c. 174-175. Il 29 settembre 1450 fu proposta la solita parte. « Cum additio data consilio rogatorum pro factis sibi commissis » expirauerit. — Vadit pars quod eligantur quadraginta nobiles pro additione » consilio rogatorum per scruptinium in dicto consilio, qui possint accipi de » omni loco et officio sicut captum fuit annis elapsis et non possit remanere » nisi unus pro domo et unus pro officio, qui uocari et esse debeant in dicto » consilio quando tractabitur de factis commissis ipsi consilio rogatorum si» cut alii de dicto consilio. Et duret eorum terminus usque ad sanctum Mi« chaelem proxime venturum et illi qui eligentur in consilio rogatorum po» stea probentur in maiori consilio secundum formam partis capte in dicto » maiori consilio die XVI decembris 1442 cum omnibus aliis modis et condi» tionibus in ipsa parte contentis, et illi de additione et de consilio rogato» rum qui deficient de tempore in tempus intra annum fiant per duas manus » electionum in maiori consilio et unam inter dominum consiliarios et capita » de XL ». Fu posta ai voti tre volte e da ultimo respinta con 421 ballotte per il no contro 57 non sincere e 301 favorevoli. Proposta ancora il giorno

disposizioni prese da pochi e poco autorevoli, se pure i presenti erano in numero bastevole per la validità di quelle. Una parte del maggior consiglio del 15 settembre 1414 dice appunto opportuna la rielezione della zonta *maxime quia in casibus certis occurrentibus ipsi consilio rogatorum, sicut est pro factis Pape et aliis, requiratur habere numerum de centum* (1). Ad ogni modo solo del 1506 ai 29 di settembre divenne ordinaria e perpetua (2) senza più bisogno che ogni anno un nuovo decreto venisse a confermarla.

4. I sessanta e la zonta erano i membri per eccellenza elettivi del senato, entrandovi per vigore di apposita elezione: ad essi, come prima era accaduto pel maggior consiglio (3), si aggiunsero poi altri *ex ufficio*, in virtù cioè della magistratura cui eran chiamati o che già avevano prima coperta. Il loro intervento suppliva alla necessità di avere in seno al consiglio nella discussione delle singole materie chi per esperienza propria ne era miglior conoscitore: ai magistrati o ex magistrati spettava informare gli altri senatori delle cose toccanti il loro ufficio. Giovava inoltre ad eliminare sconvenienti e dannosi con-

seguente fu nuovamente respinta: dopo otto votazioni passò invece lo scontro di ser Gerardo Dandolo consigliere il quale voleva *quod eligantur sexaginta pro additione et possint eligi duo pro domo cum omnibus aliis modis et conditionibus in suprascripta parte contentis*. È difficile non iscorgere in questa lotta interessante il prevalere delle famiglie potenti desiderose di aver più seggi in pregadi.

(1) Cfr. libro *Leona*, c. 235 t.

(2) Cfr. libro *Deda* del maggior consiglio c. 29. Il 27 settembre Antonio Tron consigliere, Angelo Quirini e Martino Pesaro capi dei quaranta proposero che alla parte solita di rinnovazione della giunta fosse apposta la clausola: « Quod sicuti singulo quoque anno fiunt et renouantur LX de consilio rogatorum sine ulla alia parte de novo ponenda, sic etiam omni anno fiant » et renouentur LX de additione absque positione alicuius partis huic consilio » cum omnibus tamen modis et conditionibus in ceteris usque in presentem » seruatis, et hoc donec aliud decretum fuerit per hoc consilium: preterea, ut » seruetur equalitas inter nobiles nostros, auctoritate huius consilii statutum » et firmiter decretum sit quod de cetero nullus nobilis stridari possit quando » vadit ad capellum nisi postquam tetigerit ballottam auream ad secundum » capellum ». La parte che faceva entrare la zonta nel quadro ordinario degli ordinamenti politici veneziani passò con 785 voti favorevoli.

(3) Cfr. Claar — op. cit., p. 40 sgg.

flitti con altre autorità e ad indurre nel governo quell' unità d' azione ch' è condizione essenziale alla bontà di esso. D' altra parte il crescere di tali membri non elettivi fu in diretta relazione col crescere delle competenze del senato. I motivi speciali delle singole aggregazioni avranno dunque piena luce quando mi farò a trattare appositamente di quelle: qui basterà sommariamente accennarle.

Fin dal principio formarono parte del senato il doge e i suoi consiglieri dopo aver giurato di voler *justitia et fide tractare*. Essi intervenivano infatti e presiedevano, almeno *de iure*, tutte le più alte magistrature della repubblica (1). La loro presenza era dappertutto necessaria per la validità delle deliberazioni: rappresentavano per i veneziani e per gli stranieri la personificazione del *dominium* (2). Per la conoscenza che acquistavano delle pubbliche cose, con parte del maggior consiglio del 16 novembre 1326 fu poi stabilito che in pregadi entrassero anche finito l' ufficio (3). E allorquando nel secolo decimoquinto (4) a sollevare i primi sei consiglieri, detti poi *supe-*

(1) Cfr. pel doge il libro *Regina* del magg. consiglio c. 15 t.: « MCCCCLVII die XXV octobris: Serenissimus princeps teneatur et sub sacramenti debito » obligetur ad illud presentialiter se conferre et stare saluo iusto impedi» mento inualetudinis persone sue », e il Cap. dei Pr. I, 1, 1; per i consiglieri la parte del 20 novembre 1288 nel libro *Zaneta* del Maggior Consiglio, c. 53 t. e il Cap. dei Pr. I, 2, 1: « Consiliarii qui eligentur postquam promise» rint sint de consilio rogatorum et possint capere omnem partem in dicto » consilio sicut capiunt consiliarii qui sunt cum domino duce ». Il giuramento potrebbe anche essere lo stesso cui erano tenuti nell' assumere la consigliaria e non un giuramento speciale necessario per l'ammissione in pregadi: che questo fosse di prammatica si argomenterebbe nondimeno dalla parte citata dal Claar: « *consiliarii iurare debent in consilio rogatorum ut velint iustitia et fides tractare* ». Ma questa non si trova nel Cap. dei Pr. al luogo da lui accennato.

(2) Cfr. Brown Rawdon. — *L'Archivio di Venezia*, Venezia 1865, p. 48. E dicevansi infatti, uniti ai capi dei quaranta, *dominium* o *signoria*.

(3) Cfr. il libro *Spiritus* c. 10, t. e il Cap. dei Pr. I, — Il privilegio era loro concesso appunto *eo quod sunt plenarie informati de factis terre*. Fu però stabilito che non dovessero avere alcun ufficio *per quod esse non possint*, ma che potessero *bene esse ultra numerum trium de domo et ultra numerum totius consilii*.

(4) Il Sandi (op. cit. II, P. I, p. 702) dà come anno dell' instituzione il 1437.

riori, si accompagnarono altri tre addetti alla presidenza della quarantia, questi, nominati *inferiori*, ebbero coi primi parità di diritti (1).

Dall' uso di aggiungere la quarantia al consiglio dei pregadi nella trattazione di determinati affari d' indole economica o di politica internazionale (2), introdotto forse allo scopo di togliere le gelosie che spesso sorgevano fra le due instituzioni (3), derivò poscia la loro fusione in un solo corpo per quanto oltrepassava la competenza giudiziaria riservata al primo. La riforma s' avverò a grado a grado e pressochè insensibilmente. I documenti pubblici non offrono il mezzo di determinare per essa una data precisa: ma già la quarantia si trova unita al senato per certi affari il 1238 (4) e una parte del 21 dicembre 1324 dice addirittura che i quaranta e i pregadi formavano *unum corpus et unum consilium* con pari diritti e doveri (5).

(1) Cfr. Sandi — op. cit., loc. cit.

(2) Così il 17 novembre 1282 furono ad essi ed alla signoria affidate le faccende relative alla proroga della tregua conchiusa coi genovesi (cfr libro *Luna* copia del maggior consiglio c. 15), il 20 febbraio 1283 le vertenze col patriarca d'Aquileia (ibid. c. 24 t.), il 6 marzo 1283 gli affari di Creta (ibid. c. 26), il 4 agosto 1285 il provvedere al ritorno delle carovane e ad altre faccende relative alla Romania (lib. *Luna* originale c. 66), il 6 ottobre 1285 l'ambasciata al re d'Ungheria e altre materie riguardanti la Dalmazia (ibid c. 73), il 1 luglio 1287 i fatti di Creta (cfr. libro *Zaneta* del maggior consiglio c. 86 t.), il 5 agosto 1287 quei di Genova (ibid c. 31), il 23 agosto 1287 il provvedere alle comunicazioni con la Lombardia (ibid c. 35 t.), il 20 luglio 1288 l'ambasciata al re di Cipro (ibid c. 46 t.), l' 8 agosto 1288 quella all'imperatore Andronico (ibid c. 48), il 6 dicembre 1289 quella al papa per gli affari d'oltremare già addossati ai quaranta e ai pregadi il 25 luglio 1229 (ibid. c. 61 e c. 68), il 2 luglio 1290 la commissione e il capitolare del duca di Creta (ibid. c. 75 t.), il 6 giugno 1291 le contese con Padova (libro *Pilosus*, c. 11). E la serie si potrebbe agevolmente continuare: qui volli ricordar soltanto le delegazioni più antiche e le più importanti.

(3) Su di essa vedi una particolareggiata informazione nel capitolo seguente.

(4) Cfr. a p. 41 nota 3.

(5) Cfr. libro *Fronesis* del maggior consiglio c. 185 t. « MCCCXIV die » XXI decembris. Cum hactenus fuerit questio in hoc uidelicet quod, quando » uocatur consilium rogatorum et quadraginta sub pena sibi imposita et » capta per ipsum consilium, illi de consilio de Quadraginta dicunt non te-

Nello stesso modo su per giù avvenne l'aggregazione del consiglio dei dieci: fu portata anch'essa dai precedenti posti dal 1315 al 1319 (1) quando ai pregadi e ai quaranta furono uniti i consigli dei dieci, dei diciotto e zonta, dacchè accadeva *quandoque et sepe haberi una hora utrumque consilium pro factis occurrentibus et melius et celerius expedirentur si omnia negocia predicta committerentur uni consilio.* Nel 1320 si abolì il consiglio dei diciotto con la zonta (2) e rimase solo quello dei dieci; la annessione di questo fu allora nuovamente sancita con parte del 21 maggio 1321 (3). Allorquando poi dopo la congiura di Marin Falier si allargò il consiglio dei dieci con una o più zonte di vario numero, or venti or quindici (4), dovette presentarsi il dubbio se pur

» neri ad aliam penam quam unius grossi, ad remouendum huiusmodi con-
» tentionem, cum non sit equum quod iidem de uno consilio inequales penis
» persoluant, cum sit unum corpus et unum consilium, quod de cetero illi
» de consilio de quadraginta teneantur ad illas penas quando uocatur consi-
» lium rogatorum ad quas tenentur rogati ».

(1) Il collegio dei XVIII fu instituito il 7 giugno 1315 (cfr. libro *Clincus civicus* c. 3, t.) perchè avessero con la signoria e coi procuratori di s. Marco piena balia sulle cose di Romania. Il 15 giugno dello stesso anno *cum uenerint noua que partim uidentur tangere consilium de XVIII et partim consilium X, rogatorum et quadraginta*, fu unito a quello dei dieci, (cfr. libro *Clincus civicus* c. 6), disposizione più volte rinnovata. Il 24 agosto 1316 entrambi i consigli furono aggregati al senato per la materia del sale e così in seguito in molti altri casi. (Cfr. ib. c. 55, 148 t, 155 t. e libro *Fronesis* c. 28).

(2) Cfr. nel libro *Fronesis* c. 35 la parte del 10 aprile: « Quod XVIII et
» additio non sint amplius; remaneant X cum consilio rogatorum ».

(3) Cfr. libro *Fronesis* c 64. « 1321 die XXI maii. Quod illi de consilio
» de X sint et intelligantur de consilio rogatorum et quandocumque uoca-
» bitur consilium Rogatorum ibi illi de X teneantur uenire et in quolibet
» dictorum consiliorum possint capere partem et partes sicut illi de rogatis
» cum multociens oriantur questiones utrum debeant in aliquibus factis que
» fiunt in consilio rogatorum capere partem an non ». Cfr. Cap. dei Preg
I, 2, 4.

(4) Cfr. Sanudo — *Cronichetta* p. 103 nota 1. Egli ci fa conoscere, cosa che già apprendevamo dai suoi *Diarii*, l'esistenza contemporanea di parecchie giunte, dei *danari di Cipro,* dei *presoneri*, dei *rebelli,* del *Stado* ecc. Era questa però una condizione straordinaria di cose creata dalla guerra di Cambray e si ritornò ad una giunta sola non appena la repubblica si ridusse in condizioni normali.

gli aggiunti dovessero aver parte in senato, ma non sappiamo se la disposizione testè riportata fu intesa in senso restrittivo o allargata alla zonta. Si noti del resto che i componenti di questa avranno già avuta in massima parte l' entrata in pregadi per esser senatori o per coprir magistrati che a quello adivano di diritto. Ogni difficoltà fu da ultimo tolta con la parte del 21 maggio 1515 che ordinava: *non eligantur de additione consilii X qui non sint de consilio rogatorum* (1). L' importanza grandissima che il consiglio dei dieci acquisì fin dagli inizî quale tutore della constituzione aristocratica minacciata da torbidi interni e la sua autorità di suprema magistratura di polizia ne rendevano opportuna la aggregazione ai pregadi: la quale poteva anche giovare alla concordia ed all'armonia dei due corpi nel deliberare e nel procedere. Per tal modo, già avendo accolto nel proprio seno la quarantia, il senato diventava centro di tutte le precipue forze politiche; là i diversi ordini potevano spiegare le proprie vedute, rendendosi possibile il cooperare in un' azione unica ed efficace.

Se delle aggregazioni fin quì ricordate i motivi debbono ricercarsi sopratutto nei criterî direttivi della politica veneziana, le facoltà giudiziarie e legislative del senato rendono invece ragione dell'ingresso accordato il 2 luglio 1293 agli *avogadori de comun* (2).

(1) Cfr. il registro 38 *Misti* del consiglio dei dieci, c. 81.

(2) Cfr. libro *Pilosus* del maggior consiglio c. 34 t. « Quod ser Raine» rius Venerius aduocator comunis et alìi aduocatores comunis sint de cetero » de consilio rogatorum ». Cfr Cap. dei Pr. I, 2, 9 e Cap. Avog. I cap. XXIV c. 6. Sugli avogadori vedi principalmente SANUDO (op. cit., p. 95 sgg.); SANDI (op. cit., P. I, vol. II, p. 514 sgg. P. II, vol. I, p. 132 sgg. P. II, vol. II, p. 724 sgg. P. III, vol. III, p. 813 sgg); TENTORI (op. cit., III, p. 361; V, p. 320; VI, p. 367); LEBRET (op. cit, I, p. 351 sgg.; II, p. 347); FERRO (op. cit. v. *Avogaria)*; CADORIN (op. cit., p. 54); F. BESTA (op. cit., p. 121). L'origine del magistrato non è ben nota; il MICHIEL nelle annotazioni alla cronaca del *Dandolo* (col. 308, p. XXXIX nota **) li fa instituiti sotto il dogado di Sebastiano Ziani, e in realtà in documenti di quei tempi si trovano appunto ricordati i primi *advocatores*. Cfr. CECCHETTI — *Sull' instituzione dei magistrati* p. 15. Sebbene per l'instituzione degli auditori vecchi, del consiglio dei dieci e delle diverse cariche economiche avessero diminuite alcune funzioni, furono sempre fra le più importanti e le più ambite magistrature della repubblica. Or tre, or quattro, erano giudici medii di appello, prima anche nelle cause civili, poi nelle criminali soltanto, con facoltà di introdurle in qualunque tribunale o consiglio.

i quali avevan diritto ad entrarvi anche nella lor veste di rigidi sorveglianti all' applicazione delle leggi, investiti com' erano della gelosa facoltà d' intromissione, di sospendere cioè temporaneamente la esecuzione delle parti di qualunque consiglio. Nè all' aggregazione furono estranee le attribuzioni economiche dal senato via via acquisite: gli avogadori fin dal 24 giugno 1280 avevan compito di controllare le entrate e le spese del comune con diritto ed obbligo di prender parte a tutti i consigli in cui si disponesse del pubblico avere (1). Il 15 giugno 1493 fu stabilito che entrassero in pregadi anche dopo l' ufficio loro (2).

Ragioni prevalentemente economiche già nel 1281 ai 26 di gennaio avevano aperto l' ingresso ai pregadi agli *officiali al cattaver* (3) e poi via via lo schiusero a tutti i magistrati princi-

La loro competenza giudiziaria fu specialmente rivolta alle cause risguardanti direttamente o indirettamente lo stato di cui erano tutori. Godevano tanta autorità che mancando taluno dei consiglieri ducali, ne sostenevano le veci; in consiglio maggiore avevano posto distinto. Avevano facoltà esecutiva riguardo alle condanne pecuniarie specialmente. Per l'obbligo di tenere presso di sè esatta copia delle leggi il loro archivio è dei più importanti. Avevano pure importantissime funzioni araldiche, provandosi presso di loro la nobiltà delle famiglie inscritte nel libro d'oro e delle cittadine.

(1) Dal loro capitolare c. I apprendiamo appunto ch'essi dovevano giurare di dar opera « ad petendum omnia bona et hauere comunis Venetiarum mo» bilia et immobilia ab omnibus illis personis que habeant vel habuerunt » tam in Venetiis quam extra Venetias... et ad excutiendum ipsa bona ». Anche secondo il Michiel (op. cit., loc. cit.) sarebbero stati creati perchè ratiocinationum expensarum comunis indagarent.

(2) Cfr. cap. dei Pr. I, 2, 9.

(3) Cfr. libro *Comune* II del maggior consiglio c. 112 t. e Cap. dei Preg. I, 2, 11. Sui cattaveri destinati anzitutto all'esazione del pubblico avere, come dimostra il nome stesso usato la prima volta il 3 agosto 1280 (prima era adoperato quello di *advocatores de intus*), vedi, oltre i capitolari, il Sanudo (*Cronichetta* p. 135), il Sandi (op. cit., P. I, vol. II, p. 802), il Ferro (op. cit., v. *cattaver*), il Tentori (op. cit., IV, p. 57), il Lebret (op. cit., I, p. 630), F. Besta (op. cit., p. 122). Instituiti provvisoriamente il 24 giugno 1280 allo scopo di *inquirere et scire omnes intratas et expensas communis per singulum*, resi stabili con parte del 22 giugno 1281 avevano dovere d'entrare in ogni consiglio in cui si disponesse del pubblico avere, e nessuna parte poteva esser presa in tale riguardo senza la presenza loro. (Cfr. libro *Bifrons* c. 52 t.). Avevano pur funzioni di controllo sulle altre magistrature economiche e giurisdizione in materia d'incanti ecc. Godevano molta autorità appunto per questa loro

pali deputati alla esazione, alla custodia, alla dispensa del pubblico danaro ed al controllo sui diversi organismi finanziari. Così il 28 febbraio 1312 furono ammessi i *provveditori di comun* (1), il 6 luglio 1365 i *provveditori alle biave* (2), il 29 maggio 1410 gli

cura degli'interessi fiscali cui si connetteva il dovere di raccogliere le eredità vacanti e la parte spettante allo stato sul tesoro e sulle cose derelitte. Avevano la sorveglianza sopra i piloti e gli ebrei con altri carichi che per l'indole dal lavoro non possono essere singolarmente ricordati. Furono due dapprima, poi tre alternantisi nel maneggio della cassa.

(1) Cfr. libro *Presbiter* del maggior cons. c. 37 e Cap. dei Preg. I, 1, 5. Su essi cfr. Sanudo (op. cit., p. 127 sgg.), Sandi (op. cit., P. I, vol. II, p. 750 sgg.), Ferro (op. cit., v. *provveditori de comun*), Tentori (op. cit., IV, p. 45). La data della instituzione di questo magistrato non è neppur essa ben certa: si riporta comunemente al 1256. Creato *pro bono mercantie*, come si rileva dai capitolari, attendeva da principio specialmente a provvedere alle strade, ai ponti, ai mezzi di circolazione in generale: quindi attese ai pubblici edifici, ai pozzi, ai lavori pubblici in complesso: ebbe giurisdizione su varie arti, le tessili specialmente, vigilando che non avvenissero frodi; esercitava autorità sopra alcune instituzioni pie, sopra la concessione del diritto di cittadinanza e sui lotti. Aveva cassa propria, determinati proventi da esigere e, nell'ambito delle sue competenze al solito, giurisdizione da cui si appellava ai *cinque savii della mercanzia*. Furono sempre tre provveditori.

(2) Cfr. libro *Novella*, c. 97 e Cap. dei Pr. I, 2, 13. Sui provveditori alle biave vedi, oltre il capitolare edito a Venezia il 1772 e gli altri manoscritti, Sanudo (*Cronichetta* p. 124 sgg.), Sandi (op. cit., P. II, vol. I, p. 137 sgg.), Ferro (op. cit, v. *biave*), Tentori (op. cit., V, p. 326), Lebret (op. cit., p. 114). Siffatto magistrato, instituito con la stessa parte che gli diede ingresso al senato, subentrò invece degli ufficiali del frumento nel *collegio alle biade* creato il 26 ottobre 1349 con facoltà di andar in pregadi e porvi parte nelle materie di sua competenza; e andò sempre più acquistando autorità quando questo per le modificazioni portate dalla parte del 13 settembre 1462 divenne un semplice consesso giudiziario. I provveditori dovevano rivedere e saldare i conti dell' ufficio del frumento, rispetto al quale costituivano una magistratura d' appello, sorvegliare l'importazione, la conservazione e vendita delle biade necessarie alla città, riscuotere i dazî; dovevano insomma *examinare, inquirere et prouidere de omnibus que sibi uideantur necessaria et utilia ut terra sit bene fornita*. Avevano giurisdizione sull'arte dei pistori e su coloro che avessero malamente amministrate le biave del comun o in altro modo trasgredite le leggi frumentarie. Così si ricava dalle parti del 3 gennaio 1386, 9 giugno 1305, 7 novembre 1533, 4 luglio 1539. In una terra come Venezia, insufficiente a provvedere da sè al vitto della propria popolazione e perciò soggetta a continue e fiere carestie, ben si comprende come tale ufficio incaricato dell'approvvigionamento fosse della massima importanza *nedum utilissimum sed etiam neces-*

officialis officiorum rationum (1) che una interpretazione autentica posteriore (2) ci avverte esser stati gli *ufficiali alle rason vecchie* (3) ed *alle rason nove* (4), i *provveditori sopra ca-*

sarium. Furono due provveditori fino al 12 agosto 1316, poi tre di regola, in casi eccezionali quattro, sei. Il 12 dicembre 1526 il consiglio dei dieci aggiunse ad essi due *sopraprovveditori*, tratti dal proprio corpo, con sorveglianza sui fondachi delle farine e giurisdizione sulle contravvenzioni.

(1) Cfr. libro *Leona* c. 190 t. « Cum per antiquam consuetudinem offi-
» ciales rationum ueterum et similiter alii officiales aliorum officiorum ratio-
» num, quia habent similem conditionem in hoc, semper soliti sint quando
» congregatur consilium rogatorum in die sabbati post prandium et aliis
» diebus quando non tenentur sedere ad suum officium uenire omnes ad dic-
» tum consilium; et factum sit dubium imo terminatio de nouo in contra-
» rium allegando quod in diebus festiuis omnes dicti officiales cuiuslibet dic-
» torum officiorum bene possunt uenire ad consilium rogatorum, sed aliis
» diebus non potest uenire ad consilium rogatorum nisi unus pro quolibet dic-
» torum officiorum, videlicet illi quorum est ebdomada, et tale dubium siue
» terminatio non sit bona nec obseruanda, tam quia est contra consuetudinem
» quam quia sunt semper ad dicta officia rationum sapientes et discreti ho-
» mines, de presentia quorum consilium rogatorum potest et debet bene
» contentari, et specialiter quando possint uenire ad dictum consilium sine di-
» spendio et preiudicio commissorum dictis officiis; et propterea. — Vadit pars
» consideratis predictis quod de cetero omni die sabati post prandium et om-
» nibus aliis diebus et horis quibus non tenentur sedere ad officium quando
» congregabitur consilium rogatorum pro quacumque causa et que uelit non
» obstante quod non sit festum omnes officiales cuiuslibet dictorum officiorum
» rationum possint et debeant uenire et stare, arrengare et capere partem in
» consilio rogatorum ».

(2) Cfr. Cap. dei Pr. I, 2, 15.

(3) Sugli ufficiali alle *rason vechie* vedi, oltre i varî capitolari, Sanudo (op. cit., p. 131 sgg.), Sandi (op. cit., P. II, vol. I, p. 141 sgg.), Ferro (op. cit., v *rason vechie)*, F. Besta (op. cit., p. 123), Tentori (op. cit., V, p. 329), Lebret (op. cit., II, p. 155 sgg.). Le origini della magistratura non sono ben note. A *tribus dominis qui sunt super racionibus* accenna una parte dell'8 giugno 1249 (cfr. libro *Commune* II, c. 156). Già dal 1271 vi erano due uffici delle ragioni *de intus* e *de foris* (Cfr. nel libro *Bifrons* c. 58 le parti 6 luglio 1471 e 24 febbraio 1282), unificati poi al principio del secolo decimoquarto. Erra dunque il Sanudo dicendola provvisoriamente instituita nel 1354 per la guerra con Genova: ed errano gli altri che, come il Lebret (op. cit., II, p. 116), ne ritengono causa i negoziati col Bey di Tunisi o comunque la riportano al 1369 o 1375. Il capitolare stesso dell'ufficio le cui parti cominciano dal 1260 poteva essere di sussidio a correggere tale errore. Il nome di *officiales veterum rationum* appare già in documento del 16 settembre 1381: talora son

mere (1) e i *provveditori sopra uffici* (2), il 6 giugno 1428 i

anche detti *officiales veteres rationum*. Vario ne fu il numero secondo i tempi, essendo dapprima destinati alla revisione generale dei conti delle magistrature venete interne. Dopo il 1392 ebbero solo quella dei conti dei camerlenghi, degli straordinarì, dei patroni all'arsenal, degli ufficiali agli imprestiti, di tutti i magistrati, podestà, rettori e consoli fuori del dogado e le partite dei debitori dei cottimi: avevan anche funzioni amministrative per la cura dei beni demaniali, dei loro affitti, per l'incanto del dazio del pesce ed altri. Dovevano alloggiare e spesare principi e ambasciatori stranieri e distribuire le *oselle* ai patrizì. Nella cerchia delle loro attribuzioni giudicavano e condannavano.

(4) Cfr. su essi, oltre i capitolari, Sanudo (op. cit., p. 132 sgg.), Sandi (op. cit., loc. cit.), Ferro (op. cit., v. *rason vechie)*, Tentori (op. cit., VI, p. 402), F. Besta (op. cit., p. 124) Il Sandi e il Cappelletti (op. cit., p. 121) li dicono instituiti nel 1396 e difatti una parte del 24 settembre di quell'anno, portando a sei il numero degli ufficiali alle ragioni, affida ai tre di nuova elezione la revisione dei conti dei procuratori di s. Marco, dei patroni dell'arsenal, dei provvisori alle biave, dei pagatori all'armamento, in generale di tutti gli uffici del corpo di Venezia eccettuati quelli dei camerlenghi e degli ufficiali agli imprestiti, poi quelli di tutti i rettori e ufficiali da Grado a Cavarzere, degli ambasciatori, provvisori, sindaci, nunzii ecc. Ma d'altro canto già una parte dell'11 febbraio 1382 (cfr. libro *Novella* c. 388) contrappone gli *officiales rationum novarum* agli *officiales veterum rationum* e la distinzione è quindi indubbiamente più vecchia. Erano tre aventi su per giù le stesse funzioni e la stessa autorità che gli ufficiali alle rason vecchie, da cui erano distinti solo per residenza, ministri, conti da vedersi, proventi da esigersi; come quelli riscuotevan dazì, avevan cassa e giurisdizione propria.

(1) Cfr. su essi, oltre i capitolari, Sanudo (op. cit., p. 126 sgg.), Sandi (op. cit., P. II, vol. II, p. 762 sgg.), Ferro (op. cit., v. *sopracamere)*, F. Besta (op cit., p. 127) Furon creati il 5 novembre 1405 (cfr. libro *Leona* c. 148) con attribuzioni analoghe a quelle degli ufficiali alle rason vechie e nove rispetto ai conti dei rettori e ufficiali « qui sunt et erunt in ciuitatibus, ter» ris, locis, et partibus acquisitis et que acquirerentur per nos », sul veronese, il vicentino, il feltrense, il bellunese, il padovano. Camere chiamavansi appunto secondo il vecchio uso italico i luoghi dove si esigevano e raccoglievano i proventi dell' erario tratti dai singoli dominì. Si dissero da prima *officiales rationum novissimarum*, poi per decreto del senato del 30 giugno 1449 (Cfr. *Senato Terra* reg. 2, c 112) *provvisores super rationibus camerarum*. Ma a torto il Sandi scambiò questa per la parte institutiva del magistrato. Con l'ultima parte ricordata si estesero le incombenze degli ufficiali, di cui parlo, aggiungendovi anche la sorveglianza all'esazione nelle terre marittime. Erano tre provveditori forniti di giurisdizione nella loro materia.

(2) Vedi su essi, oltre i capitolari, Sanudo (op. cit., p. 134), Sandi (op. cit. P. II, vol. II, p. 751), Ferro (op. cit., v. *sopra ufficii)*, Tentori (op. cit.,

provveditori al sal (1), il 3 agosto 1433 i *governatori delle entrade* (2), il 1 dicembre 1452 i *savî sopra i procuratori* (3), il 17

VII, p. 396). Instituiti il 25 settembre 1481 (cfr. libro *Stella* c. 17 t.) sotto il doge Tomaso Mocenigo per rivedere i conti dell'avogaria, dei magistrati alle biave, al sal, all'arsenal, alle cazude e degli ufficiali del regno di Cipro ebbero al principio del secolo decimosesto anche la revisione dei conti dei governatori delle entrade, degli ufficiali alle ragioni vecchie e nove, della zecca dell'oro e zecca dell'argento, onde furono anche detti *officiali ai dieci officii.* Avevano pure certe esazioni e giurisdizione relativa alle loro incombenze. Eran tre provveditori aboliti nel 1741 per essersi affidate le poche funzioni loro al magistrato delle rason nove.

(1) Cfr. su essi, oltre i capitolari, Sanudo (op. cit., p. 122 segg.), Sandi (op. cit., P. I, vol. II, p. 776), Ferro (op. cit., v. *sal*), Lebret (op. cit., I, p. 628), Tentori (op. cit, IV, p. 68). Questo magistrato, ordinato il 6 giugno 1428, si connette ai signori al sal, il cui capitolare risale al 1277, e forse ai prischi *salinarii.* In sè raccolse appunto le funzioni di quelli, cui spettavano i conti del sale che si portava nel territorio veneto dalle parti del mare o da Pirano, ed altre addossate agli ufficiali alle rason nove per quanto riguardava il sale importato per terra ferma da Verona in qua. Ed ereditarono inoltre quella facoltà di por parte in senato che già spettava ai signori al sal, riconfermata con parte del consiglio dei dieci del 23 febbraio 1485. Il numero dei provveditori fu vario, essendo or sei, or quattro; attendevano alla raccolta ed alla vendita del sale e all'incanto del dazio di esso, con giurisdizione. Avevan altre funzioni di sorveglianza sulla fabbrica del palazzo ducale, sull'affitto delle botteghe pubbliche di s. Marco, sulla tutela del litorale. Le saline essendo fra i principali cespiti di rendita, di leggieri si comprende quanta importanza avesse questa magistratura che era gradino alle più eccelse della repubblica.

(2) Cfr. il Cap. dei Preg. 1, 1, 9. Vedi su essi, oltre i capitolari, Sanudo (op. cit., p. 117 segg.), Sandi (op. cit., P. II, vol. I, p. 340 sgg.), Ferro (op. cit., v. *governadori),* Tentori (op. cit., VI, p. 373) Lebret (op. cit., II, p. 700), F. Besta (op. cit., p. 126). Furono instituiti, giusta la cronaca Dolfina, il 26 ottobre 1428 (non, come anche il Cecchetti affermava, il 1433) sulla proposta di Vinciguerra Zorzi per sollevare la camera degli imprestiti assai aggravata dalle continue guerre: dovevano procurare l'aumento delle entrate e la diminuzione delle spese pubbliche. La buona prova fatta nei primi due anni decise a rendere stabile l'ufficio, che divenne quasi il centro dell'amministrazione finanziaria dello stato. Dovevano sorvegliare sull'obbedienza ai capitolari, rivedere i conti degli esattori, far visite alla cassa, procurare il passaggio del pubblico danaro nella cassa dei camerlenghi; avevano giurisdizione sulle frodi relative al loro ministero. Furono tre fino al 1474, poi quattro, poi tre di nuovo: ciascuno aveva determinate funzioni. Riscuotevano

febbraio 1454 i *procuratori di s. Marco* (1), il 1 ottobre 1454 i *camerlenghi de comun* (2), il 7 gennaio 1472 i *tre savì in Rialto* (3),

le decime, e il 30 e il 40 % per le tanse, incantavano i dazî del vin, de l'insida, de le intrade, della messetaria, della ternaria vecchia e della nuova, della giustizia nuova e della beccaria.

(3) Cfr. registro n. III *Senato Terra* c. 47. Erano tre, incaricati di sollecitare l'esazione del pubblico danaro e principalmente presso gli uffici delle rason nove, delle cazude, dei tre savì di Rialto, dei dieci uffici, ecc. Vedi su essi il SANUDO (op. cit., p. 141 sgg.).

(1) Cfr. Cap. dei pr. I, 2, 7. Cfr. su essi, oltre i capitolari, SANUDO (op. cit., p. 112 sgg.), DELLA TORRE (op. cit., p. 16 sgg.), SANDI (op. cit., P. I, vol. II, p. 736 sgg., P. II, vol. I, p. 335), FERRO (op. cit., v. *procuratori)*, LEBRET (op. cit., II, 411), TENTORI (op. cit., IV, p. 26, VI, p. 257), MOLMENTI *(I procuratori di s. Marco* nella *Basilica di s. Marco in Venezia*. Venezia 1888, pp. 20 sgg.). Era la prima dignità dopo il doge e delle più antiche facendosi da taluno risalire fino ad Agnolo Partecipazio (cfr. CROTTA, op. cit., p. 74). Vi fu un sol procuratore fino al 1231, poi furono due, tre, quattro, sei, finchè nel 1442 se ne fissò il numero a nove. Allora si distinsero le procuratie *de supra*, *de citra* e *de ultra*, incaricate la prima dell'amministrazione della capella e del tesoro di S. Marco, le altre delle tutele e delle commissarie loro affidate rispettivamente al di qua e al di là del canal grande. Più tardi in occasione della guerra di Cambray si crearono sei procuratori per danaro *straordinarî*, e ammesso una volta il principio, vi si fece ritorno nel 1522 e quindi per la guerra di Candia in cui si videro fino a quaranta procuratori (cfr. LA HOUSSAIE, op. cit, p. 177). Anche questi straordinarî avevano seggio in senato come risulta dal ms. quiriniano cl. IV cod. CXXVII. Oltre che per l'autorità loro conferita dalla provata saggezza, la aggregazione al senato era opportuna per esser questo la massima autorità nelle relazioni con la chiesa e poi per le funzioni economiche di cui erano incaricati. Partecipavano infatti (cfr. F. BESTA, op. cit., p. 112) al servizio di cassa pel pagamento degli interessi o pro sui prestiti pubblici. Sospeso il pagamento degli interessi sui prestiti, queste funzioni economiche vennero meno ai procuratori di s. Marco, cosicchè quasi se ne perse il ricordo.

(2) Cfr. su essi, oltre i capitolari, SANUDO (op. cit., p. 129 sgg.), SANDI (op. cit., P. I, vol. II, p. 414), FERRO (op. cit., v. *camerlenghi)*, TENTORI (op. cit., III, p. 296 sgg.), F. BESTA (op. cit., p. 111). L'origine loro non ci è precisamente nota, ma già ne fanno menzione documenti della fine del secolo decimosecondo. E il *Liber plegiorum* permette di ricostruirne le funzioni, poi regolate nel secolo decimoterzo da numerose disposizioni del maggior consiglio, di cui si citava dal Sandi come la più vecchia una dell'11 settembre 1236 contenuta nel libro *Bifrons* a. c. 7. Avevano l'esazione di determinati proventi e principalmente la custodia e la dispensa del pubblico danaro, essendo deputati al pagamento dei salarî, del debito pubblico, delle provvisioni e di qualsiasi

il 15 novembre 1477 i *savi sopra le decime* (1), il 26 gennaio 1481 gli *ufficiali alle cazude* (2) cui competeva in principio il privile-

altro sborso per ordine della signoria, del consiglio maggiore, dei quaranta, dei pregadi e d'ogni altro magistrato o collegio. Sorvegliavano su tutti gli uffici d'esazione che ad essi dovevano consegnare, a loro richiesta, le somme riscosse ogni mese prima, poi ogni sabato. Avevano facoltà di giudicare e di punire nei limiti delle loro attribuzioni, ma dovevano alla lor volta render conto della loro amministrazione ogni mese prima alla signoria, poi, dopo il 1347, al collegio dei savì. Due sino al 1527, furono allora portati a tre.

(3) Cfr. registro VI *Senato Terra* c. 153 t. Di essi, instituiti il giorno stesso in cui fu loro permesso *si non essent de rogatis venire in hoc consilium* senza por ballotta, parla solo il SANUDO (op. cit., p. 142). L'ufficio loro venne confermato con parte del maggior consiglio del 22 dicembre 1482. (Cfr. il libro *Stella*, c. 28). Fin da principio dovettero rivedere i conti dell'armamento d'ogni naviglio pubblico, poi quelli dei governatori delle entrade e via via il controllo si estese con la relativa giurisdizione a tutti i conti delle magistrature.

(1) Cfr. il registro VII *Senato Terra* a c. 188 e il Cap. dei Pr. I, 3, 5. Su questo magistrato vedi, oltre i capitolari, il SANUDO (op. cit., p. 146), il SANDI (op. cit., P. II, vol. II, p. 727 sgg.), il FERRO (op. cit., v. *dieci savî)*. Era stato instituito quattordici anni innanzi per la formazione del catasto e la ripartizione della decima imposta il 25 giugno 1463 sugli affitti delle case e beni immobili di qualunque sorta posseduti dai cittadini (cfr. registro V *Senato Terra*, c. 43). Cinque in origine, poi nove, divennero dieci il 1477. Le loro competenze di tassazione si estesero quindi agli interessi (pro) della camera degli imprestiti e ai noli delle navi, a tutte le mercanzie, alle botteghe, ai salarî e al *campatico* gravante sulle terre fruttifere appartenenti a sudditi veneti. L'esazione effettiva fu lasciata ai *governatori delle entrade.*

(2) Cfr. il registro VIII *Senato Terra* c. 137. Le attribuzioni di questo magistrato descritte già dal SANDI (op. cit., P. II, vol. II, p. 745) e dal FERRO (op. cit., v. *cazude)*, consistevano principalmente nella esazione dei debiti scaduti (onde il nome di *cazude*) non esatti già dai tre governatori delle entrate entro i termini legali. Il cap dei Pr. I, 4, 4 pone come data dell'aggregazione dei tre ufficiali alle cazude il 15 giugno 1511 e così ritenne il SANDI; io però trovai documenti anteriori che non lasciano dubbio che già prima vi entrassero. Il magistrato alle cazude, instituito il 24 giugno 1435 (cfr. registro 50 *Senato Misti*, c. 117) e non come parrebbe dal TENTORI il 1474) ebbe dal 3 agosto 1492 al 12 gennaio 1495 una breve interruzione poichè erano i « negotia officii cadutarum adeo extenuata et ad nihilum reducta ut dominium in eo nihil omnino consequeretur, sed exigerentur pene tantum expense officii » (Cfr. registro XI *Senato Terra*, c. 118 t. e XII c. 82) Nel frattempo le sue incombenze furono affidate ai governatori delle entrade.

gio d' ingresso anche al compiere della magistratura (1), il 9 gennaio 1484 i *cassieri del collegio* (2), l'11 novembre 1484 i *provveditori sopra gli atti dei gastaldi* (3) che per decreto del 9 febbraio 1500 vi entrarono altresì allo scader dell'ufficio (4), il 24 novembre 1486 i *provveditori al Polesine* (5), il 6 dicembre 1487 i *provve-*

(1) Per la parte citata del 27 gennaio 1481 duravano due anni in ufficio e poi entravano ancora un anno in pregadi. Da altra del 31 maggio 1490 (cfr. libro *Stella* c. 105) si deduce però che da principio essi rimanevano in pregadi tre anni dopo compito l'ufficio. Il 15 giugno 1511 (cfr. libro *Deda*, c. 68) furono ammessi in senato l'anno dopo compiuto l'ufficio; finalmente il 7 aprile 1545 (cfr. libro *Novus* c. 109) venne disposto ch' entrassero durante il corso del loro ufficio uscendo di pregadi allo scadere di quello.

(2) Cfr. registro IX *Senato Terra* c. 52: « habeant auctoritatem ponendi » partem et partes huic consilio pro rebus ad officium capse et ad pecuniam « pertinentibus tantum ». Prima v'era un cassiere solo: con questa parte se ne instituirono due, detti anche *provveditori sopra i danari.* Sull' ufficio loro vedi il Sanudo (op. cit., p. 92). Provvedevano alla dispensa del danaro per parte dei camerlenghi de comun, rilasciando i mandati.

(3) Cfr. il libro *Stella* a c. 37 t. e il Cap. dei Pr. I, 2, 10. Vedi su questa magistratura il Sanudo (op. cit., p. 136), il Sandi (op. cit. P. II, vol. II, p. 759), il Ferro (op. cit. v. *superior)*, il Tentori (op. cit, VI, p. 400 sgg.), il Lebret (op. cit., II, p. 713). Fu creata appunto con la parte qui addotta per subentrare ai procuratori di S. Marco nella decisione degli appelli dalle sentenze dei sopra gastaldi, instituiti già il 1471 per sorvegliare alla esecuzione delle sentenze ed alle subastazioni di cui erano incaricati i gastaldi ducali. I tre nobili onde era composta furono per ciò detti, oltrechè *al luogo di procuratori sora le casse di sora gastaldi*, *agli atti del sopra gastaldo* e senz'altro *del superior.*

(4) Cfr. libro *Stella* c. 167.

(5) Cfr. il registro X *Senato Terra* c. 27. « Et si ipsi tres qui eligen- » tur non fuerint de hoc consilio rogatorum ad hoc uenire possint non » ponendo tamen ballottam, et omnes prouisiones quas circa locationem ip- » sarum possessionum et reparationem earum ac circa ipsas honorantias et » regalias uel aliud necessarias iudicauerint proponere teneantur ser.mo prin- » cipi et collegio cum quo illas consultare et deliberare debeant. Verum si » eis uideretur aliquam notabilem prouisionem circa ipsas possessiones, ho- » norantias uel aliud, uenire possint ad hoc consilium ad quod ponere ipsi » et eorum quilibet circa predicta iuxta opinionem eorum possint ». Di questa magistratura ch'ebbe corta vita parla solo il Sanudo (op. cit., p. 144 sgg.). Le sue attribuzioni si possono compendiare nella cura della conservazione dei beni pubblici posseduti nel Polesine e dell' esazioni corrispondenti. Eran tre provveditori.

ditori alla doana da mar (1), il 16 luglio 1489 i *provveditori alla camera degli imprestiti* (2), il 4 maggio 1501 i *provveditori sopra i dazî* (3), il 12 giugno 1524 i *provveditori sopra banchi* (4), il 22 marzo 1528 i *savî sopra la revisione dei conti* (5),

(1) Cfr. il registro X *Senato Terra* c. 68 t. : « venire possunt ad hoc » consilium non ponendo ballottam ». Di questa magistratura, brevemente vissuta, fa cenno solo il Sanudo (op. cit., p. 147). Composta di due nobili presiedeva alla dogana marittima per lo sdaziamento delle merci d'importazione.

(2) Cfr registro X *Senato Terra* c. 152: « libertatem et facultatem ha» beant ueniendi ad hoc consilium cum omnibus illis opinionibus que utiles » et proficue sibi uidebuntur super quibuscumque prouisionibus fiendis dicte » camere ». Su questo magistrato vedi il Sanudo (op. cit.. p. 148). Aveva somma importanza sorvegliando alla camera degli imprestiti che ai veneziani parve sempre principale *fundamentum stati* e che *semper fuit vita et salus benedicti dominii* Cfr. *passim* il capitolare *Rubeum Magnum* della camera degli imprestiti. Dovevano specialmente curare l'affrancazione del monte nuovo, sorto il 1482 di fianco al monte vecchio, cui pure soprastavano i nostri tre provveditori.

(3) Cfr. registro XIV *Senato Terra* c. 1, e Cap. dei Pr., I, 3, 6. Sulla magistratura vedi, oltre i capitolari, il Sandi (op. cit., P. III, vol. I, p. 65), Lebret (op. cit., II, p 1143 sgg.), Tentori (op. cit., VIII, p. 215) e il Ferro (op. cit., v. *sopra dazî*). Creata il 15 gennaio dell'anno stesso per ovviare a continui contrabbandi in materia di dazî, era composta di tre provveditori incaricati appunto d'inquisire le contravvenzioni e di giudicare e condannare in proposito. Avevano pure giurisdizione sui mercanti stranieri naviganti in legni veneziani e mercanteggianti nel fondaco dei Tedeschi.

(4) Cfr. registro XXIII *Senato Terra* c. 108 t.°, e Cap dei Pr. I, 3, 9. Vedi su essi, oltre i capitolari, il Sandi (op. cit., P. II, vol. II, p. 761 sgg.), il Lebret (op. cit., III, p. 384), il Tentori (op. cit., VI, p. 403 sgg.) Erano tre col compito di sopraintendere ai banchi e di decidere nelle controversie relative ad essi. Creati per la prima volta in pregadi il 4 giugno 1524, sin d'allora si stabiliva che potessero « *etiam* metter parte in questo conseglio in materia de » banchi per regolare e far quelle provvisioni che li paresse bisognar ». Cfr. Lattes Elia — *La libertà delle banche a Venezia dal secolo XIII al XVII*, Milano 1869, p. 13 sgg.

(5) Cfr. Cap. dei Pr. I., 4, 3. I savî sopra conti furono creati il 17 giugno 1499 per rivedere i conti degli ambasciatori, provvisori, sindici, camerlenghi, pagadori, segretarî, nunzî, sostituendosi in ciò agli ufficiali alle rason nove. Cfr. registro XV *Senato Terra* c. 79 e nel libro *Stella* a c. 162 la parte del 23 giugno. Il 1 settembre 1500 fu abolito il magistrato dei tre savî in Rialto perchè *per la libertà i hanno avuto de vegnir in pregadi non sono stà cussì diligenti a incumber all' offitio suo com' era bisogno* : e le funzioni di questi furono addossate a quelli. Così si spiega come F. Besta (op. cit.,

il 22 luglio 1557 gli *ufficiali alla camera degli imprestiti* (1).

L'avere il senato la direzione della navigazione e dei commerci spiega l'aggiunta dei *sopraconsoli* (2), dei *provveditori sopra i*

p. 127) abbia cercato l'origine di questi nella parte del 7 gennaio 1472 con cui furono creati i savì di Rialto: è errata a ogni modo l'affermazione del SANDI (op. cit, P. II, vol II, p. 746 sgg.), del TENTORI (op. cit., VI, p. 396), del LEBRET (op. cit., II, p. 713) e del FERRO (op. cit., v. *sopra conti*), che li fa risalire al 1474. Fin dal 16 marzo 1501 fu proposto di concedere anche ai revisori l'ingresso in pregadi, ma la proposta venne respinta a gran maggioranza (cfr. registro XXIV *Senato Terra* c. 159 t.°). Il progetto fu ripresentato e nuovamente respinto in senato il 20 luglio 1527 (cfr. registro XLI *Senato Terra* c. 38 t.°). Ma l'ingresso in pregadi fu poi concesso dal maggior consiglio il 21 marzo 1528 (cfr. libro *Diana* c. 80 t.°) col pretesto che non si poteva *derogar per il detto consiglio dei pregadi* . . . . stante la legge *disponente che la parte presa in questo consiglio* non si possa *per alcun altro inferior collegio revocar*. Si allude quì alla parte creatrice dei savì in Rialto.

(1) Cfr. registro XLI *Senato Terra* c. 38. L'aggregazione era stata proposta sin dal 22 gennaio 1547 considerandosi « quanta sia l'importanza del-» l'offitio nostro della camera d'imprestidi et quanto carico et pericolo so-» stengano essi offitiali per il maneggio de una infinita quantità di danari » ond'è conveniente sostentarli et honorarli sì che abbiano causa di atten-» der con diligentia a così importante carico per il beneficio pubblico et par-» ticolar imperocchè l'onore eccita et nutrisce la diligenza nelli huomini » : ma non fu allora accordata. Cfr. registro XXXIV *Senato Terra* c. 181 t.°. Le origini del magistrato non sono ben certe: comunemente si riportano al 1164 in occasione del prestito levato per la guerra con l'imperatore d'oriente. Cfr. SANUDO (op. cit., p. 201 sgg.), SANDI (op. cit., P. I, vol. II, p. 418 sgg.), e PREDELLI in appendice a CECCHETTI — *Vita dei veneziani fino al 1200*, Venezia 1870, p. 71 sgg. Data d'allora la instituzione del *monte vecchio*, cui si aggiunsero nel 1482 per la guerra di Ferrara il *monte nuovo*, nel 1509 il *monte nuovissimo*, nel 1525 il *monte del sussidio*. I tre ufficiali alla camera degli imprestiti avevano appunto il compito di sorvegliare ai monti e di pagare gl'interessi sui depositi. Dopo il 1 maggio 1528 furono cinque (cfr. libro *Diana* c. 82 t.).

(2) Cfr. SANDI — op. cit., vol. I, P. II, p. 801. Sopra tale magistratura di cui non son ben note le origini, ma che sembra subentrata al collegio dei XX sopra le mercanzie vedi, oltre il SANDI citato (p. 795 sgg.) e i capitolari, il TENTORI (op. cit., II, p. 73 sgg.) e il FERRO (op. cit. v. *sopraconsoli*). Vegliavano sui fallimenti e sui debitori fuggitivi, sulle rappresaglie, sui pegni con giudei e sui banchi di pegni.

cottimi (1), dei *cinque alla mercanzia* (2), dei *savî* (3) e degli *esecutori alle acque* (4), dei *provveditori agli uffici e cose del regno di Cipro* (5) avvenute il 18 gennaio 1521 (6), il 19 febbraio 1515 (7), il 30 dicembre 1530 (8), il 18 gennaio 1531 (9), il 21 settembre 1531 (10): mentre d' altro lato il dover attendere alla custodia del golfo e alla difesa dello stato giustifica l' annessione dei

(1) Instituiti a partire dal 1498 per ovviare ai disordini avveratisi nell' esazione dei cottimi delle galee da viaggio. (Cfr. libro *Deda* del Maggior Consiglio, c. 189 t.°). Erano di solito tre provveditori pel cottimo d' Alessandria, tre per quello di Damasco e tre per quello di Londra. Talora furono due, cinque, sei e fin dodici per cottimo. Cfr. Rezzasco (op. cit, v. *cottimo*). Cottimo era una tassa che si riscuoteva sul valore delle merci importate o esportate da mercanti veneziani.

(2) Instituiti il 19 febbraio 1515 in numero di cinque per rimediare al colpo gravissimo portato al commercio veneziano dagli spagnuoli e dai portoghesi, dopo esser stati già preceduti da provvisorî collegi che a torto si confondono con essi, dovevano provvedere a rialzar le sorti del commercio e della navigazione della loro città. Cfr. registro XVIII *Senato Mar*. c. 54. Vedi su tale magistratura il Sandi (op. cit. P. II, vol. I, p. 90 sgg.), il Tentori (op. cit., VIII, p. 231) e il Ferro (op. cit., v. *mercanzia*). Poi via via si aggiunsero loro altre facoltà di controllo, di giurisdizione e di sovraintendenza sugli statuti delle fraglie, sui Turchi, gli Ebrei, gli Armeni abitanti in Venezia.

(3) A questo magistrato, le cui origini sono ignote, dipendente nei primordî dal Consiglio dei X, spettava la conservazione della laguna e dei lidi. All' opera sua coadiuvava il *collegio solenne delle acque*. Cfr. su questi savî, ch' erano tre, il Sanudo (op. cit., p. 145) il Sandi (op. cit., P. III, vol. I, p. 70 sgg.) Ferro (op. cit., v. *acque*), il Tentori (op. cit., VIII, p. 221 sgg.).

(4) Dovevano eseguire le deliberazioni dei savî sopra le acque. Furono tre a partire dal 1530. Cfr. Sandi (op. cit., loc. cit.).

(5) Instituiti il 25 settembre 1481. Cfr. libro *Stella* a c. 17 t. Sorvegliavano alle cose di Cipro rivedendo ancora i conti degli avogadori di comun, dei patroni dell' arsenal, dei provveditori alle biave, degli ufficiali alle cazude, dei camerlenghi di comun, con facoltà esecutiva e giurisdizionale in relazione ad essi Dopo qualche anno ebbero sospeso l' ingresso fino al 1531.

(6) Cfr. libro *Deda* c. 189 t., e Cap. dei Pr,, I, 3, 7.

(7) Cfr. registro XVIII *Senato Mar*. c. 54.

(8) Cfr. libro *Roan*, II.

(9) Cfr. Cap. dei Pr., I, 4, 5.

(10) Cfr. libro *Diana* a c. 134 t.

patroni all' arsenal (1), dei *provveditori alle legne* (2), dei *provveditori all' arsenal* (3), dei *provveditori sopra l' armar* (4), fatte il 19 luglio 1444 (5), il 20 maggio 1460 (6), il 26 gennaio 1516 (7), il 1 marzo 1519 (8) e quelle dei castellani di Brescia, di S. Felice di Verona (9), della cappella di Bergamo (10), dei prov-

(1) Sui tre patroni dell' arsenal vedi Sanudo (op. cit., p. 120 sgg.), Sandi (op. cit., P. II, vol. II, p. 738 sgg.), Ferro (op. cit., v. *arsenal*), Tentori (op. cit., VI, p. 355 sgg.) Il nome e l' instituzione stessa di questa magistratura risalgono fino al secolo decimoterzo: sin d' allora avevano la custodia dell'arsenale dove dovevano dimorare; poi vi si aggiunse l'amministrazione di esso, la direzione dei lavori, il pagamento degli operai. Importantissimo ufficio da principio e concesso solo a chi era stato del consiglio minore o fra i dieci, andò scapitando d' autorità per esser conferito anche a giovani, così come avvenne per la carica, prima assai gelosa, di camerlengo de comun.

(2) Cfr. su essi Sandi (op. cit., P. III, vol. II, p. 507), Tentori (op. cit., VIII, p. 286), Ferro (op. cit., v. *legne*). Vegliavano ai boschi, alla provvisione e alla distribuzione delle legne da fuoco nella città. Errano il Cadorin (op. cit., p. 50) e il Cappelletti (op. cit., p. 98) ritenendoli creati il 1532. La instituzione di essi è ben più remota risalendo alla metà del secolo decimoquinto. Vario fu il loro numero: se ne ebbe uno da principio, poi furono due e da ultimo tre.

(3) Instituiti stabilmente (prima solevansi fare quando l'occasione lo richiedeva) il 25 febbraio 1469. Cfr. registro VIII, *Senato Mar* c. 19. Furono due in origine, tre dopo il 1498. Ebbero la presidenza dell' arsenale, vegliando sui patroni, cooperando con essi al buon ordine di quello.

(4) Vedi su essi il Sanudo (op. cit., p. 91), il Sandi (op. cit., P. III, p. 916 sgg.), il Ferro (op. cit., v. *armar*), il Tentori (op. cit., VIII, p. 297), il Lebret (op. cit., III, p. 388 sgg.). Provvisori da prima e per breve tempo aboliti dopo il 1489 (cfr. la parte del 4 dicembre nel registro XIII *Senato Terra*, c. 139), ristabiliti l' 8 aprile 1522 (cfr. registro XX *Senato Mar*, c. 91), furono poi da due portati a tre e resi stabili nel principio del secolo XIV. Loro principale ufficio era attendere all' armamento del naviglio secondo le occorrenze.

(5) Cfr. Cap. dei Pr., I, 1, 10

(6) Cfr. Cap. dei Pr., I, 3, 15.

(7) Cfr. registro XIX *Senato Terra*, c. 66 e Cap. dei Pr., I, 3, 13.

(8) Cfr. Cap. dei Pr., I, 3, 14.

(9) Furono aggiunti il 14 giugno 1573 considerandosi appunto l' importanza loro come sorveglianti alle frontiere. Cfr. libro *Angelus*, c. 98 t.

(10) Cfr. la parte del 7 aprile 1676 nel libro *Ballarinus filius* del maggior consiglio, c. 118 t.

veditori della Suda (1), di Spinalunga (2) e delle Garabuse (3), dei rettori di Vicenza e di Verona (4), dei capitani generali da mar al loro ritorno (5).

Al senato quale sorvegliante dell'istruzione e della moralità pubblica fu poi opportuno aggiungere il 17 novembre 1476 i *provveditori alle pompe* (6), il 28 agosto 1517 i *riformatori dello studio di Padova* (7), l'8 ottobre 1524 i *censori* (8) con beneficio

(1) Entrarono in senato il 27 settembre 1573 (cfr. la parte del M. C. nel libro *Angelus*, c. 108), su proposta deliberata in pregadi il 24 dello stesso mese. Dovevano vegliare alla sicurezza di Candia, ultimo baluardo contro l'invasione del Turco.

(2) Cfr. il Cap. dei Pr., c. II t.

(3) Cfr. il Cap. dei Pr., c. II t.

(4) Cfr. la parte del 10 ottobre 1573 riportata nel Cap. dei Pr a carta XIV t.

(5) Cfr. la parte del maggior consiglio del 13 agosto 1708 nel libro *Vincentius*, c. 87.

(6) Cfr. libro *Regina*, c. 160 sgg. Instituiti appunto allora per frenare il soverchio lusso e dispendio sì nella vita privata che nella pubblica avevano corrispondente giurisdizione. Errarono il Cadorin (op. cit., p. 56) e il Cappelletti (op. cit., p. 99) credendo che l'instituzione dei nostri tre provveditori risalga appena al 1514 nel qual anno fu meglio regolata e definita. Su essi vedi del resto il Sanudo (op cit., p. 150), il Sandi (op. cit., P. III. vol. I, p. 97 sgg.), il Tentori (op. cit., VIII, p. 236), il Lebret (op. cit., II, p. 1148) e il Ferro (op. cit., v. *pompe*).

(7) Cfr. registro XX *Senato Terra* c. 63. Instituiti l'anno 1516 per provvedere alla floridezza dell'università padovana, decaduta durante la guerra di Cambray, i tre riformatori ebbero poi la sorveglianza sulle librerie e scuole di Venezia, sull'arte della stampa, sull'istruzione e l'educazione del popolo in generale. Vedi su essi il Sandi (op. cit., P. III, vol. I, p. 116 sgg.), il Ferro (op. cit., v. *Riformatori*), il Facciolati: *Fasti Gymnasii patavini ab anno MDXVII*, Patavii 1757, p. 1 sgg.), il Tentori (op. cit., VIII, p. 355), il Lebret (op cit., II, p. 1153).

(8) Cfr. registro *Senato Terra*, c. 141 t.° e Cap. dei Pr., I, 1, 4. Lo imperversare dell'ambito, che si disse *broglio* con veneto vocabolo fatto poscia comune, rese necessaria la creazione di questo magistrato, che risale al 13 settembre 1517. (Cfr. libro *Deda*, c. 144). Altre attribuzioni giurisdizionali riguardo alle persone di servizio, a scommesse ecc. gli furono affidate più tardi. Abolito per breve spazio di tempo il 18 ottobre 1521 (cfr. registro XXII *Senato Terra*, c. 67 e libro *Deda* c. 188), risorse il 16 ottobre 1524 (cfr. libro *Diana* c. 41) e durò poi fino al cader della repubblica, conferito alle persone più

d'ingresso anche dopo lo scader della carica. E in tal veste e come organo principale della politica ecclesiastica esso poteva altresì aver utilità dall'aggregazione dei *provveditori sopra li monasteri* (1) ammessi appunto in pregadi il 31 maggio 1536 (2). A procurare il benessere materiale della città, cui già cooperavano i provveditori alle biade e alle legne, tornava da ultimo vantaggioso il valersi dell'opera dei *provveditori alla sanità* (3) e dei *provveditori delle vittuaglie* (4) aggregati il 7 gennaio 1486 (5) e il 2 agosto 1528 (6). Oltre a ciò la necessità d'avere esatte informazioni sulle materie da deliberarsi e legati pienamente consci della loro missione fece sì che agli oratori fosse aperto il senato fino al giorno della loro partenza e dopo il ritorno fino al s. Michele successivo. L'ammissione era fatta di volta in volta dopo regolare ballottazione.

E per le stesse ragioni si ammettevano anche non di rado,

chiare, tra le cariche più ambite. Vedi su essi il Sandi (op. cit., P. III, vol. I, p. 176 sgg.), il Tentori (op. cit., VIII, p. 257), il Lebret (op. cit, II, p. 1162) e il Ferro (op cit., v. *censori*).

(1) L'indisciplinatezza lamentata nei monasteri delle monache indusse il consiglio dei X, che prima vegliava sopra di essi, ad affidarne la sorveglianza a tre nobili che presero appunto il nome di *riformatori del monastero delle monache;* il decreto d'instituzione è del 17 settembre 1521 (cfr. registro 44 *Misti del C. X*, c. 57 t.°). Altre attribuzioni a tutela dell'amministrazione dei beni monastici e giurisdizionali si diedero poi a questo magistrato. Puoi vederle accennate nel Sandi (op. cit., P. III, vol. I. p. 195 sgg.), nel Tentori (op. cit., VIII, p. 271), nel Lebret (op. cit, II, p. 1174 sgg.) e in Ferro (op. cit., v. *monasteri*).

(2) Cfr. Cap. dei Pr., c. III.

(3) Soleva Venezia, sempre che si manifestasse il pericolo di qualche epidemia, eleggere apposite commissioni per la difesa della pubblica salute. Finalmente il 7 gennaio 1485 si crearono stabilmente *tres nobiles super sanitate terre* con facoltà di poter venire « ad hoc consilium (dei pregadi) cum oppinio» nibus suis et ponere in hac materia illas partes que unicuique eorum uide» rentur. ». Avevano giurisdizione nella loro competenza. Di essi parlano il Sanudo (op cit., p. 149), il Sandi (op. cit., P. II, vol. I, p. 753), il Ferro (op. cit., v. *sanità).*

(4) Eletti dal maggior consiglio il 2 agosto 1528 per contenere la sfrenata ingordigia dei venditori di vettovaglie e provvedere a sollevare la repubblica dalla carestia ebbero fin dalla loro instituzione l'ingresso e il voto in senato.

(5) Cfr. registro IX *Senato Terra*, c. 168.

(6) Cfr. libro *Diana*, c. 87.

previa ballottazione, altri rettori cui l'ingresso non competeva *ipso iure*; così avvenne sovente, per citar solo qualche esempio, riguardo ai capitani della cittadella di Corfù (1), ai provveditori in campo (2) e di fortezza (3), al capitano del lago di Garda (4) e così via (5).

Al bisogno di apposite commissioni cui il senato, già molto numeroso, potesse affidare la preparazione delle materie da discutersi e lo studio dei progetti da metter in opera, corrisponde invece la instituzione delle tre mani di savî: *del consiglio, di terraferma* e *agli ordini* (6). Parve infatti miglior partito constituire ordini permanenti anzichè ricorrere volta a volta all'elezione di singoli collegi provvisorî, della opportunità dei quali da un pezzo mostravansi ormai dubbiosi gli statisti veneti (7). I savî del consiglio, dapprima provvisoriamente eletti e riconfermati di mese in mese (8) con incarichi speciali, acquistarono pertanto stabilità e più ampie e precise attribuzioni intorno al 1380 (9). La parte del

(1) Cfr. nella *Compilazione leggi* v. *senato* la parte del 22 marzo 1579.

(2) Cfr. nella *Compilazione leggi* v. citata le molte parti relative, e specialmente vedasi nel notatorio di collegio n. 204 c. 96 t.° quella del 16 dicembre 1734.

(3) Cfr. la filza citata della *Compilazione leggi*.

(4) Cfr. la parte del 26 settembre 1555.

(5) Così il Della Torre (op. cit., p. 49) ricorda come entranti in senato i castellani di Peschiera, Asolo, Orzi nuovi, Legnago, il provveditore di Marano, di Clissa.

(6) Cfr. su essi il Muazzo (*Discorso* cit. e *Del governo antico*, vol. II), Sanudo (op. cit., p. 86 sgg.), Giannotti (op. cit., p. 353), Contarini (op. cit., p. 49), De La Houssaie (op. cit., p. 36), Della Torre (op. cit., p. 51 sgg.), Sandi (op. cit., P. II, vol. I, p 121 sgg. e 290 sgg.), Lebret (op. cit., p. 50 sgg.), Tentori (op. cit, II, p. 377 sgg.), Ferro (op. cit, v. *savî*), Baschet (*Les archives de Venise*, p. 379).

(7) Cfr. cap. III §. 2.

(8) Cfr. il libro *Novella* c. 155.

(9) Una parte del maggior consiglio del 22 ottobre 1382 (Cfr. libro *Leona* cit.) parla già dei *sapientes consili rogatorum* e delle loro facoltà « possendi consulere super omnibus et singulis super quibus maius consilium habet libertatem ». È dunque inesatto il Sandi (op. cit., P. II, vol. I, p. 12) quando li dice instituiti intorno al 1420. Ma egli stesso si contraddice poi a p. 291.

27 marzo 1396 (1) decretava precisamente ch' essi dovessero: «*prouidere de omnibus et singulis spectantibus et pertinentibus* » *consilio rogatorum ac dependentibus et connexis ab eis*». Vario ne fu il numero dapprincipio; si fissò da ultimo a sei, mutati a tre a tre ogni semestre con contumacia prima di tre mesi, poi di durata pari all' ufficio (2); tratti dai più autorevoli patrizî che avessero oltrepassati i quarant' anni (3) rappresentavano il fiore della prudenza e dell' ingegno (4). Ad essi, detti anche *savî grandi*, si aggiunsero quindi i *savî alla terra ferma* (5), la cui origine è ben più remota di quello che non indichi la data dell' aggregazione avvenuta il 2 gennaio 1434 (6). Creati in occasione dell' acquisto della marca trevisana e per le guerre del Friuli vennero anche detti *savî alla guerra*. Una parte del 1 luglio 1450 (7) dava loro autorità di «*prouidere super terris a* » *parte terre et gentibus armorum et super dependentibus et* » *connexis ab eis et etiam ad utilia*»; nè questa abrogava la precedente del 2 gennaio 1434 per la quale potevano impacciarsi in

(1) É questa la parte registrata nel Cap. dei Pr. I, 3, 1 e dal Lebret (op. cit., vol. II, p. 373) citata come la più antica che faccia menzione di essi.

(2) Cfr. la parte del 29 settembre 1441 nel libro *Ursa*, c. 131.

(3) Cfr. la parte del 12 marzo 1640 nel libro *Marcus*, c. 25 t.[e]. Gli ambasciatori, i capitani di mar e quelli che avevano sostenuto due reggimenti avevano il beneficio di due anni di vantaggio.

(4) Si dava tanta importanza a tale requisito che con parte del 18 dicembre 1463 (cfr. libro *Regina*, c. 47 t.) potevano, come gli avogadori, esser tolti dai debitori dello stato. Per parte del 27 settembre 1523 era loro inibito di rifiutare la carica o scusarsene. Perchè meglio poi attendessero all' ufficio fu stabilito il 25 aprile 1482 che non potessero essere contemporaneamente del consiglio dei dieci.

(5) Su essi si possono vedere tutti gli autori citati a p. 64 nota 6, ma specialmente il Sanudo (op. cit., p. 88 sgg.), il Sandi (op. cit., loc. cit. e P. I, vol. III, p. 929 sgg.), il Ferro (loc. cit.).

(6) Cfr. Cap. dei Pr. I, 3, 3. Già il Sandi (op. cit., P. II, vol. II) ha dissipato l' opinione di chi riteneva tale magistratura instituita nel 1440, fra i quali fu p. es. il De La Houssaie (op. cit., p. 169). E il Cappelletti (op. cit., p. 88) osservò di aver trovato una parte del 1430 dove erano esplicitamente ricordati i *quinque sapientes super terris de novo acquisitis;* un documento ufficiale del 4 marzo 1519 (cfr. libro E dell' avogaria) li dice instituiti intorno al 1420 per l' acquisto della patria del Friuli.

(7) Cfr. libro cit. della *Compilazione leggi.*

«*omnibus rebus super quibus possunt ponere sapientes consilii*». Eran cinque, eletti di tre in tre mesi, prima tre poi due: duravano in carica sei mesi. Ognuno d' essi ebbe da ultimo nome e incombenze speciali. Il più importante, eletto per scrutinio dal senato, era il *savio cassier*: badava alle finanze, al *cassierato* cui regolò la parte del 23 ottobre 1526 (1). Aveva incarico di sollecitare le esazioni, curare il saldo delle casse nel tempo dovuto, procurare quanto poteva per rendere migliore il servizio dell' accolta, della custodia e della dispensa del pubblico danaro. Il Curti l' ebbe per ciò a paragonare, sulle traccie del Saint-Didier (2), ad un ministro delle finanze (3). Il secondo, scelto pure dal senato, aveva nome di *savio alla scrittura*: presiedeva la milizia regolare e permanente, rivedeva i conti pertinenti a cose militari: era giudice di appello dalle sentenze contro militi in Venezia e fuori (4). Il più anziano degli altri tre era *savio alle ordinanze*, presiedeva cioè le *cernide* o milizie irregolari di terraferma, con poteri disciplinari (5). Altro di essi era deputato ai *da mò*' o alla esecuzione delle deliberazioni più urgenti (6), altro ai *cerimoniali* ossia a ricever principi e ministri stranieri, altro *alle relazioni* con incarico di raccogliere queste e di riferire intorno ad esse: questi carichi potevano essere cumulati in una persona. Da ultimo il 2 ottobre 1442 (7) furono definitivamente aggiunti ai pregadi i *savî agli ordini* o *da mar* (8). Quando siano stati instituiti posso io determinare con precisione. Il Sandi (9) sembrava portato ad ammetterne l'esistenza fin dal secolo decimoquarto: altri scrittori accennarono al 1332 o al 1334. Nondimeno già nella rubrica dei primi registri *Senato*

(1) Cfr. registro XXIV *Senato Terra* a c. 122. Vedi su esso il Sandi (op. cit., P. III, vol. II, p. 930). Vi furono in questo magistrato due interruzioni, l'una anteriore al 1526 in cui fu ristabilito, l' altra dal 1539 al 1543. Cfr. F. Besta — op. cit., p. 108 sgg.

(2) Saint-Didier — op. cit.

(3) Curti — op. cit., I, p. 56.

(4) Cfr. su esso il Sandi — op. cit., P. III, vol III, p. 933 sgg

(5) Cfr. Sandi (op. cit., P. III, vol. II, p 937 sgg.).

(6) Cfr. la parte del 16 marzo 1667 nel libro *Roan* VI.

(7) Cfr. Cap. dei Pr., I, 3, 4.

(8) Sui savî agli ordini vedi gli autori già citati a proposito delle altre mani di savî.

(9) Sandi — op. cit., P. II, vol. I, p. 291.

Misti trovo che nel dodicesimo, ora pur troppo perduto, a c. 82 era conservata una parte per cui si dovevano eleggere *quinque pro ordinibus gallearum armandarum et navigii disarmati et mercatorum*. Tale deliberazione dovette cadere nell'anno 1329 (1); ma neppure questa data indica veramente il termine *a quo*. Esso è ben più remoto. Possediamo ancora la parte dell'8 marzo 1321 con la quale stabilivasi di eleggere *quinque sapientes super facto ordinum galearum armatarum que per tempora debebunt ire ad mercatum scilicet super recessu earum per ambas muduas estatis et hiemis, et super alia que uidebuntur dictis sapientibus consulendum et providendum* (2). Ufficio dei savî agli ordini fu sempre lo « *examinare agenda a » parte maris et super facto nauigiorum armatorum et disar- » matorum, mercatorum et mercationum et super facto insule » Crete, Corphoi, Sclavonie et terrarum Romanie, Albanie, » Dalmatie, nec non aliorum locorum a parte maris, et mit- » tendi et faciendi armatam in omnes acquas dulces, sicut pos- » sunt in omnes salsas, et super omnibus et singulis ad predicta » et predictorum quodlibet pertinentia* » (3). Dipendevan da loro insomma tutte le cose marittime; armare e mettere in viaggio le galee, sussidiare e sorvegliare i patroni delle navi e le ciurme, passare le mostre agli stradiotti, visitare l'arsenale e sopraintendere ai lavori di esso (4). Erano cinque giovani, cui prima si richiese l'età di trent'anni (5), poi di venticinque solo (6), così avviati nella lunga carriera degli onori: duravano in carica sei mesi ed erano eletti di trimestre in trimestre perchè gli anziani po-

(1) Ecco la vera etimologia del nome *savî agli ordini*: risulta inesatto quello che molti affermano esser stati i nostri savî via via deputati all'esecuzione degli ordini delle altre commissioni straordinarie ed avere di qui tratto il loro nome.

(2) Cfr. libro *Fronesis* a c. 58.

(3) Cfr. nel Cap. dei Pr., I, 3, 4. Ai tempi del Sanudo (op. cit., p. 80), non erano ancora ufficio ordinario convenendosi di volta in volta metter parte di rieleggerli.

(4) Per parte del 19 dicembre 1413. Cfr. *Compilazione leggi* v. *savî del collegio*.

(5) Cfr. ibid. la parte del consiglio dei dieci del 28 settembre 1506 e del 20 aprile 1507.

(6) Cfr. ibid. la parte del consiglio dei dieci del 26 aprile 1534.

tessero instruire i nuovi e dal mutar delle persone non patissero danno i pubblici affari (1). Importantissimi in origine, vennero via via perdendo autorità o per dissuetudine o per l'instituirsi di magistrature nuove. Era infatti massima fondamentale della constituzione veneta che all' allargarsi degli affari pel crescere dello stato si provvedesse non già, come oggi parrebbe logico, aumentando il numero di coloro che attendevano all' esercizio di una determinata magistratura, ma col scindere le attribuzioni di questa affidandone alcune ad ufficii di nuova instituzione Creati i savî di terraferma per supplire alle necessità suscitate dai possedimenti continentali, essi acquistarono la massima importanza, e, passato invece in seconda linea l'interesse per le cose della marina, i savî agli ordini perdettero conseguentemente del prestigio che avevano quando furono instituiti, al principio cioè del secolo decimoquarto (2). Savî del consiglio, savî di terraferma e savî agli ordini, che in ogni singola mano dovevano essere di stirpe diversa e pur dalle due mani più importanti si escludevano a vicenda per motivi di parentela o d' affinità, formavano la *consulta* e, uniti alla signoria, il *pien collegio*, prescindendo dal quale non è possibile formarsi un concetto chiaro ed esatto del senato e delle sue attribuzioni. Perciò accennai quì particolareggiatamente com' era composto, riserbandomi altrove di esporne con maggior diffusione la potestà e i riti. È nondimeno opportuno ricordare sin d' ora che *collegium* dicevasi nei primordî la signoria (3) e solo nel 1412 fu stabilito che con tal nome « *autem* » *intelligantur dominus, consiliarii, capita, sapientes consilii,* » *guerre et ordinum* » (4).

Da ragioni estrinseche di ben diversa natura derivò la disposizione dell' 11 agosto 1473 (5), per cui ai figli ed ai nipoti del doge fu *ipso iure* conferito l' ingresso in pregadi appena

(1) Cfr. ibid. la parte del maggior consiglio del 3 settembre 1534.

(2) Ond' è che per parte del 30 luglio 1544 (ibid.) non potevano essere astretti a venire ballottati e ad accettare quelli che avessero titolo di pregadi o soprapregadi.

(3) Cfr. nel libro *Neptunus* dell'avogaria a c. 125 la parte del 29 giugno 1320.

(4) Cfr. *Compilazione leggi* v. *savî del collegio.*

(5) Cfr. libro *Stella* c. 60 e *Prom. ducale Manin*, p. 84.

avessero compiuti i trent' anni. Il privilegio tendeva a compensare la gravissima restrizione onde, in omaggio al principio di togliere al doge ogni mezzo *ad habendum maiorem potestatem in regimine quam concessa est* (1) e principalmente la possibilità di guadagnarsi pericolose aderenze all' estero ed all' interno *pro imperio suo* (2), era stato proibito ai suoi più stretti congiunti di avere « *aliquod officium vel beneficium, ma-* » *gistratum sive dignitatem aliquam neque continuam neque* » *ad tempus preter maius consilium et consilium rogato-* » *rum* » (3). Il privilegio fu esteso anche ai fratelli, ma nacque poscia il dubbio che, ove il doge avesse avuto buon numero di collaterali o discendenti, avrebbe potuto riuscire malgrado le leggi a far prevalere il suo partito, e per ciò, affinchè non si *allargasse troppo questo privilegio et nobile concessione*, il 19 agosto 1623 venne ristretto ad un solo fratello e ad un solo figlio scelti in ordine d'età con la condizione solita che avessero superati i trent' anni (4). In mancanza di figli o fratelli fu stabilito il 21 agosto 1722 che potesse entrare uno dei nipoti *ex fratre* (5), il maggiore, purchè avesse terminati i trent' anni. Il 28 maggio del 1762 venne concesso l'ingresso a due nipoti del doge (6) che non avesse fratelli o figli e il 16 aprile 1763 ai due suoi figli maggiori sempre che avessero superato il trentennio (7). Sembra che la concessione dovesse essere di volta in

(1) Cfr. Musatti — *Promissione ducale*, p. 69, nota 3.

(2) Cfr. Musatti — op. cit., p. 82.

(3) Per parte del 6 gennaio 1267 (cfr. libro *Fractus* c. 62 t.) fu decretato che anche i « comites Dalmatiae de cetero esse non possint nisi de ma- » iori consilio et consilio rogatorum » perchè meglio potessero attendere al loro ufficio. Qui invece il motivo principale fu il timore di agevolare l'egemonia di un solo.

(4) Cfr. libro *Arcangelus* c. 114 t. e la prom. ducale citata, p. 179. — Cfr. pure la terminazione della signoria del 3 settembre 1676.

(5) Cfr. Musatti — op. cit., p. 187 dal libro *Victoria* del M. C. c. 171 e la prom. duc. cit., p. 248.

(6) Cfr. Musatti — op. cit., p. 197 dal libro *Colombo* del M. C. c. 22 e la prom. duc. cit.

(7) Cfr. Musatti — op. cit., p. 203 nota 1 dal libro *Colombo* del M. C., c. 49 t.

volta proposta e ballottata in senato (1). Va da sè che gli altri figli, fratelli e nipoti non potevano formar parte del senato neppure essendo eletti dal maggior consiglio nelle vie ordinarie: in tal caso infatti avrebbero conseguito quel diritto di suffragio che le leggi volevano loro negato o si sarebbe con danno delle pubbliche cose scemato il numero dei senatori con diritto di voto. È ben nota la vivace opposizione che Raniero Zen, vigile repressore di ogni abuso, mosse nel 1627 al doge Giovanni Corner, il quale aveva ottenuto che fosse fatto della zonta il figlio Francesco e che fosse parimenti accolto in pregadi Alvise, reduce da un' ambasciata in Ispagna. L' audace ammonizione, che lo Zen, quale consigliere dei dieci, osò fare da solo al principe violatore della promissione ducale, ebbe appunto l' effetto che nuovi senatori si nominassero in luogo dei figli di lui (2). Il privilegio si limitava poi naturalmente, come la restrizione di diritti cui era connesso, alla vita del doge. Una parte del 16 dicembre 1624 a togliere ogni dubbio chiariva esplicitamente che, al morire di lui, figli, fratelli e nipoti non continuassero ad essere dei pregadi *ex iure*, e non vi potessero entrare che per elezione o in forza delle magistrature coperte (3).

5. Ma non posso chiuder la lista di queste aggregazioni, portate al senato dallo svolgimento regolare di esso, senza accennare un' altra, che ebbe per così dire carattere patologico, derivando non da condizioni normali, ma dalle angustie gravissime, eccezionali in cui Venezia ebbe a trovarsi per la guerra disastrosa che seguì la lega di Cambray. Alla repubblica, sola in epica lotta contro le potenze d' Europa unite ai suoi danni, occorrevano a continuare la resistenza sempre nuove sovvenzioni. Si presentò allora insieme a molti altri espedienti per aver danaro, fra i quali si deve pur ricordare la vendita eccezionale delle cariche, quello di rimunerare il nobile che prestasse al

(1) Cfr. Garzoni — *Diarii* al 30 maggio 1693: « Motu proprio fu pro- » posto in collegio con i $^4/_3$ dei ballottanti poi in senato ed in maggior con- » siglio che ser Piero Morosini nipote di Sua Serenità avesse l' ingresso in » pregadi ed aprisse la manica ».

(2) Cfr. Romanin — *Storia*, p. 216 e segg. Vedi pure il *Notatorio di collegio* n. 158, c. 28 t.

(3) Cfr. la prom. duc. cit., p. 185.

fisco larghe somme di danaro con dargli titolo e dignità di senatore. Il provvedimento ebbe dapprima carattere di una straordinaria concessione a favore di Taddeo Contarini, il quale, proponendo alla repubblica un prestito di due mila ducati d'oro, chiedeva in compenso di entrare per un anno in pregadi e di godere del titolo di senatore e dei benefici derivanti da esso. La parte è del 17 marzo 1510 (1). Ma poichè si comprendeva che, fatta una prima concessione, non si sarebbe potuto negare lo stesso privilegio ad altri che lo richiedessero, fu esteso il principio stabilendosi che «*aliqui nobiles usque ad numerum de-* » *cem mutuantes dominio duc. JJ*[m] *pro quolibet venire pos-* » *sint ad consilium rogatorum non ponendo ballottam* » (2). Si divulgò la voce che la concessione sarebbe stata fatta anche per isborsi di minor entità; e il 15 aprile 1510 fu necessario smentirla, stabilendo un termine di tre giorni, passato il quale le domande non sarebbero state accolte (3). Ma poichè, «*es-* » *sendo il denaro il precipuo fondamento di ottenere il votivo* » *exito della presente importantissima impresa non si doveva* » *lasciar alcuna cosa intentata* (4)», due mesi dopo non parve di respingere l' offerta di dieci nobili che si dichiaravan pronti a sborsar mille ducati d' oro a testa con la condizione di aver l'ingresso in pregadi fino alla restituzione del prestito ed oltre a ciò il titolo di senatore in perpetuo (5). Era questo il lato più vantaggioso della concessione perchè potevano così adire tutte le magistrature cui l'elezione a senatore era gradino. I primi prestatori, che avevano fatto più generosa oblazione, non celarono il loro malcontento per trovarsi in condizione inferiore ai nuovi e men larghi offerenti ; ma la supplica loro di goder com'essi titolo perpetuo di senatore venne respinta il 30 agosto 1510 (6). Si temeva forse di porre, accettandola, un precedente dannoso, in forza del quale si sarebbero potuto accampare verso lo stato gravi

(1) Cfr. registro 33 *Consiglio dei dieci misti* c. 7.

(2) Cfr. la parte del 15 aprile 1510 nel registro 33 *Cons. X misti* c. 17.

(3) Cfr. la parte citata nella nota precedente.

(4) Cfr. registro XXIV *Senato Terra* c. 214.

(5) Cfr. registro 33 *Cons. X misti* c. 39. Vedi pure la parte del 4 settembre 1510 a c. 65 t.

(6) Cfr. registro 33 *Cons. X misti*, c. 63 t.

pretese per concessioni posteriori non aventi forza retroattiva. Le strettezze sempre maggiori dell'erario indussero il 1525 ad abbassare nuovamente il limite del prestito a ducati cinquecento, concedendo l'ingresso per quattro anni e in più fino alla restituzione col titolo perpetuo di pregadi a chi vi soddisfacesse (1). Corsero le solite voci che la somma sarebbe stata ulteriormente ridotta e fu necessario emanare una parte che confermasse la precedente assicurando chi avesse intenzione di approfittarne che, qualora la riduzione fosse avvenuta, sarebbe stato rifuso del danaro sborsato in più. Non è a credersi però che, fatto il prestito, l'offerente rimanesse senz'altro senatore: la sua accettazione era sin da principio sottoposta a ballottazione, e non veniva ammesso in pregadi se non chi avesse riportata la maggioranza dei voti del consiglio dei dieci e della zonta (2).

Ma, siccome il provvedimento (che pur aveva il suo lato buono in quanto permetteva ai beneficati di addestrarsi alla vita politica e di assistere alle misure che si sarebbero prese per la salute della patria cui avevano cooperato coi propri danari) era stato cagionato dalle straordinarie angustie portate dalla guerra, fu revocato, quando tornarono giorni più quieti, nel 1531 (3). Tanto più che s'erano manifestati abusi solendosi cedere da chi aveva ingresso per danaro tal beneficio a fratelli o stretti parenti, procedimento illegale che parve necessario vietare con parte del consiglio dei dieci dell'11 maggio 1531 (4). Così il senato ritornò ad essere normalmente constituito da membri proprî elettivi e da magistrati o ex magistrati aggregati ex officio.

6. L'enumerazione dei quali, non chiaramente o incompletamente e disordinatamente fatta da precedenti scrittori, ci porge

(1) Cfr. nella *Compilazione leggi* v. *senato* c. 35 t.

(2) Cfr. nel registro 33 *Cons. X misti* c. 7 e nel registro 48 ibid. c. 120.

(3) Cfr. la parte dell'11 maggio 1531 della *Compilazione leggi* v. *pregadi* c. 584. Essendosi perduti i registri *misti* del *consiglio dei dieci* di questo tempo non mi è possibile indicare la data precisa in cui fu preso che « non si potesse concedere cum oblation de denaro officio, beneficio over al» tra cosa sotto pena de ducati 500 a chi mettesse o consentisse in con» trario ».

(4) Cfr. la parte citata nella nota precedente.

il destro a parecchie osservazioni. È necessario anzitutto avvertire che non tutte le aggregazioni durarono perpetuamente fino al cadere della repubblica. Alcune vennero meno o per l'abolizione delle magistrature stesse che n'ebbero il privilegio, come accadde per i sopraconsoli (1), per i provveditori sopra le vittuaglie (2), per i provveditori al Polesine (3) e alla doana de mar (4), per i cassieri di collegio (5), pei tre savî in Rialto (6), pei sopraprocuratori (7), pei provveditori alla camera degli imprestiti (8), pei savî sopra i conti (9), per gli ufficiali alla camera degli imprestiti (10), pei provveditori sopra i dieci uffici (11); altre per essersi ristretti i soggetti eleggibili al corpo del senato stesso come accadde pei riformatori dello studio di Padova (12), pei cinque savî alla mercanzia (13), pei provveditori all'arsenal (14), all'ar-

(1) Aboliti il 14 aprile 1319. Cfr. il libro *Neptunus* c. 80.

(2) Cfr. libro *Diana* c. 134 t. Furono aboliti il 24 settembre 1531 per non aver arrecato alcun benefico effetto, anzi piuttosto accresciuta la penuria di ogni cosa. Il proemio della parte merita d'esser accennato perchè ci svela una delle massime più salutari della politica veneta. « Non hanno li » maggiori nostri avuto rispetto quando hanno cognoscuto alcun decreto o » pubblica sanctione non apportar qel frutto che ne la institutione di quella » s'era promesso revocarla et abolirla perchè giudicavano che in una ben insti- » tuta republica ad niun'altra cosa doveano chi al guberno di quella sedeno » haver gli occhi intenti e fissi che al comodo et beneficio de quella et de » li popoli sui ».

(3) Cfr. registro XIII *Senato Terra* a c. 104. Furono aboliti il 4 dicembre 1489 trasferendosene i carichi ai provveditori alle camere.

(4) Cfr. registro XIII *Senato Terra* a c. 104. La loro abolizione avvenne il 10 dicembre 1498 le loro funzioni rimanendo afffdate agli ufficiali alla doana de mar.

(5) Tolti con parte del 1 agosto 1500. Cfr. reg. XIII *Senato Terra* c. 159.

(6) Aboliti il 1 settembre 1500. Cfr. reg. XV *Senato Terra* c. 142 t.

(7) Tolti il 27 novembre 1498 *siando de niuna importantia*. Cfr. registro XIII *Senato Terra* c. 102 t.

(8) Aboliti con decreto del 14 maggio 1521. Cfr. registro XXII *Senato Terra* c. 16. Le loro funzioni vennero attribuite ai provveditori sopra le camere.

(9) Cfr. p. 58 nota 5.

(10) Cfr. Sandi — op. cit. P. III, vol. II, p. 820. Furono aboliti il 1681.

(11) Cfr. nel libro *Ioannes* la parte del 7 giugno 1744.

(12) Cfr. nel Cap. dei Pr. I, 1, 13 la parte del 17 ottobre 1528.

(13) Cfr. nel Cap. dei Pr. I, 1, 14 la parte dell'8 gennaio 1594.

(14) Cfr. il Cap. dei Pr. c. III.

mar (1), ai monasteri (2). Ad ogni modo, pur contando che alcuni degli insigniti delle cariche privilegiate potevano esser senatori per elezione, il numero dei componenti il senato veniva ad esser veramente conspicuo, sommando intorno ai trecento. Tanto più che ad esso potevano esser sempre aggregate commissioni, i cui membri non fossero tratti dai pregadi. E questa numerosità, contro la quale non mancarono critiche acerbe, rese necessario che il senato affidasse talune speciali incombenze a collegi più ristretti di *sapientes*, così com'era avvenuto pel maggior consiglio. Di essi, deputati a lavori pubblici o a revisione dei conti o ad altre urgenti provvisioni, abbiamo esempî frequenti fino agli ultimi tempi. Ma, poichè l'aggiunta di tali magistrati, per l'esperienza loro perfettamente consci delle esigenze dell'amministrazione pubblica, serviva ad assicurare la maturità delle deliberazioni e ad impedire novità imprudenti o dannose il vantaggio così arrecato poteva ben reggere di fronte alle solite obbiezioni che era troppo più facile trovar prudenza in pochi che in molti e che per l'agevolezza di parteciparvi finiva con lo scader non poco l'autorità dell'assemblea. Questi appunti riflettevano evidentemente il pensare dell'aristocrazia potente, ma fu bene che l'interesse comune prevalesse a uno spirito di corpo esagerato. Nè la prudenza mancò mai al senato veneto, per essa famoso: piuttosto, nota il Saint-Didier (3), l'andar troppo guardinghi cagionava non di rado soverchia lentezza. Alla quale poteva nondimeno ovviare la creazione temporanea dei singoli *saviati* (4). Osservo ancora come, il più delle annessioni cadendo nel secolo decimoquinto e nel decimosesto, al chiudersi di quello sia stato il periodo in cui il senato veneziano raggiunse la massima floridezza e la massima potenza. Le aggregazioni più recenti hanno già carattere diverso ; non è la mole degli affari che le esige, ma (i prologhi delle parti schiudenti le porte del pregadi ce ne rendono avvertiti) erano piuttosto un mezzo per richiamare a magistrature ingrate per sè stesse o troppo gravose o poco ambite

(1) Cfr. il libro *Roan* II.
(2) Cfr. il libro *Roan* II.
(3) Saint-Didier — op. cit.
(4) Così chiamavansi in Venezia con termine tecnico le commissioni di savì di cui ho più volte parlato.

soggetti di qualche valore, sufficienti a disimpegnarle con successo (1). Un' ultima considerazione mi è poi suggerita dall'indole medesima dei magistrati annessi. Dal senato rimasero esclusi quelli che avevano funzioni essenzialmente esecutive come i pagadori alla camera dell' armamento (2), i consoli e sopraconsoli dei mercanti (3), gli ufficiali al dazio del vin (4) e alla doana de mar (5), gli esattori alle rason nove, alle cazude, ai governatori delle entrade, alla camera degli imprestiti, ai dieci ufficii, i visdomini al fondaco dei Tedeschi (6), alla tana (7), alla ternaria vec-

(1) Così ai rettori di Verona e Vicenza fu concesso l'adito in senato per « facilitare l'intrapresa degli eletti e consolare quelli che da lungo tempo » col sacrificio più puro delle sostanze e con merito distinto servono in ma» gistrature difficili alla patria ». Anche gli ufficiali alla camera degli imprestiti ebbero lo stesso privilegio essendosi riconosciuto « conveniente il so» stentarli et honorarli sì che abbiano causa di attender con diligentia a così » importante carico per il beneficio pubblico et particolar ». E altri esempi si potrebbero arrecare: questi bastano già a provare il mio assunto.

(2) Erano tre nobili deputati al pagamento dei galeotti e marinari fornendoli dei mezzi necessarî ai viaggi. Cfr. su essi specialmente il Sanudo — op. cit., p. 184 sgg.

(3) I consoli giudicavano sommariamente le cause dei mercanti e quelle relative ai banchi, tutelando l'onestà del commercio e vegliando all'esecuzione delle leggi emanate per la sicurezza delle navi. Cfr. Sanudo (op. cit., p. 192 sgg.), Sandi (op. cit., P. I, vol. II, p. 787 sgg.), Ferro (op. cit., v. *consoli*). Dei sopraconsoli già dissi a p. 59 nota 2.

(4) Erano cinque esattori del dazio sul vino con giurisdizione nei contrabbandi e le frodi che avvenissero a riguardo di quello. Cfr. su essi lo Stella (*Il dazio sul vino e sull'uva della dominante* nella serie *I bilanci della repubblica veneta illustrati*, Torino 1891, p. 14 sgg.) e il Sanudo (op. cit., p. 206).

(5) Erano tre sorveglianti allo sdaziamento delle merci depositate in dogana. Vedi su essi il Sanudo (op. cit., p. 187) e il Sandi — op. cit., P. I, vol. II, p. 771 sgg.

(6) Erano tre destinati all' esazione dei fitti del fondaco dei Tedeschi, dei dazî e delle imposte sulle merci che là si conservavano e sulla vendita di esse. Cfr. sul loro il Simonsfeld (*Fondaco dei Tedeschi*, vol. II, p. 18), il Sanudo (op. cit., p. 197), il Sandi — op. cit., P. I, vol. II, p. 768 sgg. Il loro capitolare fu edito dal Thomas a Berlino il 1874.

(7) Di origine antichissima sopraintendevano alle canapi per le vele e corde che si costruivano in arsenale e al pagamento degli operai. Eran tre pel loro ufficio detti prima *officiali al canevo*. Cfr. Sanudo — op. cit., p. 189.

chia e nuova (1), gli ufficiali al frumento (2), alle beccarie (3), al sopragastaldo (4), alla giustizia vecchia (5), alla giustizia nuova (6), alla tavola dell' insida e dell' entrada (7), alla messetteria (8), i massari dell' oro (9) e dell' argento (10); e furono del pari esclusi, toltine i quaranta al criminal e gli avogadori, tutti i

(1) Gli ufficiali alla ternaria vecchia erano quattro, impiegati nella riscossione dei dazî sull'olio, l'allume, la legna, le lane, i metalli non nobili: quelli alla ternaria nova erano due ed attendevano alla riscossione dei dazî, sulle grascie giungenti per via di mare. Furono aggiunti ai primi, creati sotto Giovanni Dandolo, il 6 novembre 1407. Cfr. su essi il Sanudo (op. cit., p. 203), il Sandi — op. cit., P. I, vol. II, p. 774.

(2) Erano tre già fin dall' 11 novembre 1223 (cfr. *Liber Plegiorum* c. 21). Sorvegliavano allo spaccio delle granaglie in Venezia riscuotendo i proventi relativi, controllando pesi e misure ecc. Vedi su essi il Sanudo — op. cit., p. 207 e seguenti.

(3) Instituiti già nel 1261 (cfr. *Liber communis*, II, c. 104) scuotevano i dazî delle pelli e della carne sorvegliandone la vendita. Cfr. Sandi — op. cit., P. II, vol. I, p. 760 sgg.

(4) Erano tre ufficiali incaricati dell' esecuzione delle sentenze. Cfr. su essi Sanudo (op. cit., p. 182 sgg.), Sandi — op. cit., P. II, vol. II, p. 760.

(5) Instituiti sotto Sebastiano Ziani sorvegliavano alla vendita delle legne e dei commestibili e su varie arti con giurisdizione sulla mercede degli operai. Cfr. su essi Monticolo (*L'ufficio della giustizia vecchia a Venezia dalle origini fino al 1330*, Venezia 1892 nella *Miscellanea della Deputazione Veneta di storia patria*, vol. XII), Sanudo (op. cit., p. 197 sgg.), Sandi (op. cit., P. I, vol. II, p. 760 sgg.), Ferro (op. cit., v. *giustizia vecchia e nuova*).

(6) Di origine remota anch'essi sorvegliavano sulle taverne e sui mulini per scuotere i dazî relativi. Cfr Sanudo (op. cit, p. 198) e Ferro (op. cit., loc. cit.).

(7) Gli ufficiali alla tavola dell'insida (uscita) erano tre esattori dei dazî d'esportazione e dicevansi anche con riguardo alla loro origine remota *alla tavola dei lombardi:* quattro erano invece quelli alla tavola dell'entrata creati il 29 giugno 1405 per la riscossione del dazio d'importazione. Cfr. Sanudo (op. cit., p. 204) e Sandi — op. cit., P. I, vol. II, p. 773 sgg.

(8) Erano addetti alla esazione dei dazî della messetteria, cioè sulla compra vendita e sugli altri contratti risguardanti merci, case, fondi ed altri beni stabili, con facoltà giurisdizionale. Controllavano i libri dei consoli e sopraconsoli. Cfr. su essi il Sanudo (op. cit, p. 285 e sgg.) e il Sandi — op. cit. P. I, vol. II, p. 774.

(9) Presiedevano al conio delle monete d'oro. Cfr. Sanudo (op. cit., p. 185) e Sandi — op. cit., P. I, vol. II, p. 758 sgg.

(10) Presiedevano al conio delle monete d'argento. Cfr. Sanudo (op. cit., p. 186) e Sandi — op. cit., loc. cit.

magistrati giudiziarî. In Venezia l'amministrazione della giustizia privata era tenuta ben distinta dagli altri rami del potere esecutivo: e solo essa non entrò nelle competenze del senato.

7. Quanto ai requisiti che si esigevano per esser eletti dei pregadi e della zonta, le norme dettate dal maggior consiglio si limitano a fissare le cause dell'esclusione, anzichè determinare specificatamente le condizioni personali volute in chi doveva esser chiamato a coprire l'ambita dignità. Unica qualità positiva, richiesta con parte del mille trecento undici fu l'appartenenza del candidato al consiglio maggiore (1). E fu questa tra le principali disposizioni che attuarono la serrata: la quale ebbe i suoi inizî nel 1297, ma trovò compimento solo quando furono veramente chiuse tutte le vie d'ingresso alle famiglie che non vi aveano avuto rappresentanti nei quattro anni precedenti a quello in cui sotto gli auspicì del doge Gradenigo si condusse ad effetto la grave riforma. La parte famosa dell'ultimo febbraio 1297 (2), riconfermata nei due anni successivi e resa perpetua il 30 settembre 1299 (3), lasciava sempre adito nelle magistrature a chi non avesse avuto le condizioni necessarie per esser del consiglio maggiore *proprio iure* e i magistrati entravano poi in quello ex *officio*. Tra questi erano specialmente numerosi i pregadi: l'essere assunto nel numero di costoro poteva dunque schiudere le porte del maggior consiglio anche a chi non apparteneva all'aristocrazia, con un ardito colpo di stato fattasi arbitra del governo. La parte or ora accennata toglieva anche questo spiraglio e, unita alle strettezze per l'ammissione dei *novi homines*, compì la riforma indarno audacemente contrastata dalle rivolte capitanate dal Bocconio e dal Tiepolo. Per essa venivano ad estendersi ai pregadi tutte le restrizioni vigenti nel maggior consiglio. Furono quindi esclusi i figli spurî (4), illegittimi (5) o nati da serva (6) e coloro che avessero titoli o commenda o provvisione o beneficio ecclesia-

(1) Cfr. Sandi — op. cit., P. II, vol. I, p. 114.
(2) Cfr. il libro *Pilosus* a c. 67 t.
(3) Cfr. il libro *Pilosus* e Sandi — op. cit., P. I, vol. II.
(4) Cfr. la parte del 27 ottobre 1277 nel libro *Fractus* c. 66.
(5) Cfr. la parte del 28 dicembre 1376 nel libro *Novella* c. 160 t.
(6) Cfr. la parte 26 maggio 1422 nel libro *Ursa* c. 39 t.

stico essendo per ciò stesso messi nella *conditio clericorum* (1), i quali dalla vita pubblica erano rigidamente esclusi (2). Il requisito della nobiltà fu poi nel senato osservato con molto rigore: nel suo grembo non si volevano che famiglie della vecchia aristocrazia o le più forti e ricche. Le nuove aggregate ebbero spesso a sostenere vivaci lotte per avervi accesso: onde il poco favore con cui il senato venne riguardato negli ultimi tempi. Vedevasi in esso il più pericoloso baluardo della oligarchia, di cui già ebbi spesso a ricordare le arti usate per assicurarsi il predominio. Si stabilì anzi da ultimo una specie di *cursus honorum* che dava titolo all'ammissione in pregadi. Le magistrature che erano scala al senato dicevansi appunto *sotto pregadi* (3); ed erano tutte fra quelle che in esso entravano *ex officio*. Distinguevansi in *primi*, *secondi* e *terzi lochi*, con speciali privilegi in rapporto alla elezione alle cariche. Nei primi erano compresi dapprincipio i camerlenghi di comun, i provveditori sopra uffici, i provveditori sopra conti, gli ufficiali alle cazude, quelli alla camera degli imprestiti i patroni all'arsenal, i cattaveri; nei secondi gli esecutori alle acque, i provveditori sopra banchi, i provveditori alle pompe, i provveditori alla sanità; nei terzi i provveditori di comun, i provveditori sopra camere, i provveditori sopra cottimi, e gli ufficiali alle rason nove, alle vecchie e ai dieci uffici (4). Tale ordine ebbe in seguito a mutarsi per diverse ragioni. Alcuni magistrati furono, come già sappiamo, soppressi: così gli ufficiali agli imprestiti e quelli ai dieci ufficii. Il 9 agosto 1722 ebbero

(1) Cfr. la parte del 28 settembre 1498 libro *Stella* a c. 156.

(2) Cfr. la parte del 19 gennaio 1475. Vedi le *Leggi venete intorno agli ecclesiastici* pubblicate dal PAPADOPOLI a Venezia il 1864, p. 18 sgg. Questa norma è però a torto considerata da molti come una peculiarità del diritto pubblico veneto. Lo spirito di reazione contro il potere ecclesiastico invadente la suggerì pure in altri dei nostri comuni, a Padova per es. Cfr. l'edizione dei più antichi statuti del comune di Padova curata dal GLORIA, Padova 1873, p. 15 e 17.

(3) Dalla *Cronichetta* del SANUDO risulta che la distinzione era già invalsa ai suoi tempi: sottopregadi appariscono allora i provveditori dell'armar, sopra camere, de comun, agli uffici e cose del regno di Cipro, alla camera degli imprestiti, alla sanità, gli ufficiali alle rason nove e vecchie, i savî in Rialto e alle decime, i camerlenghi del comun e patroni dell'arsenal.

(4) Cfr. la parte del 7 settembre 1681 nel libro *Ballarinus filius* c. 224 t.

sospeso l' ingresso al senato e furono quindi tolti dai sottopregadi i provveditori ai cottimi (1). D' altro canto con parte del 22 febbraio 1651 vennero messi nei terzi luoghi i patroni dell' arsenal (2). Ad ogni modo rimase ferma la regola che dai primi si saliva ai secondi e dai secondi ai terzi luoghi. Il diritto che l' un grado concedeva per salire all' altro si diceva appunto *aver titolo.*

Limitazioni vennero altresì introdotte fin dal 16 gennaio 1279 al numero dei membri di una stessa famiglia che avrebbero potuto ritrovarsi contemporaneamente in pregadi : fu allora stabilito che non dovessero oltrepassare i tre (3). Allargatasi poi la cerchia dei senatori con i venti della zonta, si permise conseguentemente che delle famiglie rappresentate in senato un altro membro ancora potesse far parte di quello ; e allorquando i pregadi straordinarî furono portati a sessanta vennero consentiti altri due seggi. Da ultimo si determinò che nella zonta avessero luogo due o tre d' una stessa casata secondo che in senato già figuravano tre o due dei rappresentanti di essa. Ad ogni modo per via d' elezione non potevano là entrare più di cinque per schiatta, non avendosi tuttavia riguardo alla maggiore o minore parentela per cui fossero fra loro legati (4). Nè siffatto limite escludeva che altri della casata potesse entrare in senato in virtù di magistrature coperte. Ond' è che non di rado per tale via le famiglie più potenti riuscivano ad acquistare in seno all' assemblea una straordinaria autorità : difetto spesso lamentato dagli storici della veneta constituzione (5).

Altro limite venne richiesto dalla necessità che per l' intervento ai pregadi le singole magistrature non avessero a soffrir danno nel loro esercizio : per ciò fu sancito fin dal principio del

(1) Cfr. *Compilazione leggi* v. *Senato* c. 4.

(2) Cfr. ibid. c. 3.

(3) Cfr. il libro *Fractus* c. 69 p. I: « Millesimo ducentesimo septuagesimo » nono indictione octava die XVJ intrante jannuario. Fuit capta pars quod con- » silium per quod non poterant esse de consilio rogatorum ultra tres de una » sclata, ad quos datum erat de pena, debeat esse firmum ita quod de cetero » non possint de consilio rogatorum ultra tres de una sclata ».

(4) Muazzo — *Discorso.*

(5) Della Torre — op. cit.

secolo decimoquarto (1) che soli fra i giudici e officiali di Venezia potessero essere eletti in senato quelli che vi entravano *ex officio* e che potevano con diligenza accorrere a tutte le sedute. E poichè questi, per una sofistica interpretazione della parte testè ricordata, brigavano con soverchia e sconveniente insistenza l'elezione ai pregadi ancor durante l'ufficio, si stabilì il 4 agosto 1504 che nessuno di tal categoria fosse eletto dei pregadi o ordinarî o straordinarî innanzi il compimento del suo speciale ufficio (2). Una parte dell' 11 ottobre 1506 estese poi anche alla zonta il divieto per tutti gli ufficiali e i giudici con diritto di voto in senato, concedendone la elezione solo qualora allo scader dell' ufficio mancasse tutt' al più un mese (3). Questa attenuazione era già

(1) Cfr. nel libro *Comune* I, a c. 43 t. la parte del 30 settembre 1302: « omnes officiales qui non possunt uenire ad omnia consilia rogatorum non » possint eligi de consilio rogatorum nec de ipso esse » e nel libro *Fronesis* c. 4 la parte del 28 agosto 1318: « domini de nocte nec aliquis officialis Ri» uoalti possit eligi nec esse de consilio rogatorum a s. Michaele proximo in » antea exceptis illi qui sunt per sua officia de ipso consilio ». Cfr. anche il libro *Fronesis* c. 156 : « 1325 die XXV augusti. Cum aliqui iudices et officiales » possint eligi et eligantur sepe de consilio rogatorum, de quo eorum iudica» tus et officia sepissime magnum defectum substinent in dampnum non modi» cum communis et specialium personarum que habent facere coram ipsis, capta » fuit pars quod a festo s. Michaelis in antea nullus iudex uel officialis tam » de palacio quam de extra palacium possit eligi nec esse de dicto consilio » rogatorum exceptis illis qui per eorum officia uel capitularia sunt ipso facto » de dicto consilio ».

(2) Cfr. libro *Deda* c. 13 t.: « MDIIII die IIIJ augusti. Vadit pars quod » aliquis iudicum et officialium nostrorum sancti Marci, Riuoalti et totius » corporis Venetiarum, qui per eorum officia possunt esse et sunt de consilio » rogatorum, non possint eligi nec probari de consilio rogatorum tam ordi» narie quam extraordinarie antequam compleant eorum officia, et, si per inad» uertentiam aliquis probaretur, ponatur statim scontrus suus (così dicevasi il » competitore nelle ballottazioni) qui habuerit plures ballottas aliis transeundo » medietatem consilii loco sui iuxta formam legis, excludendo ab hoc ordine illos » qui eligentur de additione complendo ad tempus unus pro domo et unus pro » officio secundum formam legum nostrarum ». La parte era presa perchè pareva « omnino prouidendum quod illi officiales qui per eorum officia uel capitu» laria sua possunt esse et sunt ipso facto de consilio rogatorum contenti re» maneant standi in officiis suis ».

(3) Cfr libro *Deda* c. 29 t. È opportuno ricordar quì come tra le ragioni addotte dal precedente decreto contro la *dampnanda corruptela* da esso

prima stata introdotta dalla consuetudine: la quale, confermata da una parte dell'8 novembre dell'anno stesso, faceva pure eccezione per quelli che venivano in senato *ex officio* non mettendo ballotta (1).

Ad assicurare poi l'intervento in pregadi di persone mature, conoscitrici profonde degli uomini e dei pubblici affari fu poi opportuno determinare un *minimum* d'età. Già la consuetudine per aver senatori *perfectae aetatis* li esigeva *ab annis triginta duobus et inde supra* come si ricava da una parte del 12 luglio 1431 (2). Essendo essa talvolta inosservata parve conveniente soc-

frenata sia quella che per « hunc modum nobiles nostri partecipare non pos- » sunt de beneficiis terre ». La mira aristocratica è quì manifesta, temendosi tuttavìa il consolidarsi d'un partito oligarchico nel suo seno.

(1) Cfr. libro *Deda*, c. 30. Tali magistrati sono espressamente indicati come i provveditori alle cazude e quelli sopra il regno di Cipro.

(2) Cfr. libro *Ursa*, c. 88: « MCCCCXXX die julii. Cum per consilium » rogatorum et XL tamquam unum officium et unum corpus hec ciuitas a » primo suo initio usque nunc recta et gubernata fuerit ab antiquis nostris » progenitoribus sapientissimis, et ipsi consilio pleraque officia et plures nobi- » les per modum additionis secundum tempora (cioè per l'esigenza dei tempi) » additi fuerunt ut hic noster status a consilio plurium personarum adiutus » melius regeretur et amplificaretur; et considerato quod in dicto consilio non » sunt nisi nobiles persone perfecte etatis ab annis trigintaduobus et inde su- » pra, qui, tam per officia que ipsi tenent quam per experientiam rerum, per- » fectissimam sententiam de consiliis propositis consilio continue extraserunt, et » considerato quod in hac noua electione noui consilii sapientum non eligentur » alii nobiles quam illimet qui ad presens sunt de consilio rogatorum aut de tem- » pore in tempus uenient eligendi de dicto consilio et hec mutationes consilio- » rum, non faciant pro stato nostro multis respectibus. — Vadit pars quod consi- » lium quod ad presens est, cuius principium in nostris scripturis non inuenitur, » quod semper optime et sapientissime rexit, gubernauit et amplificauit hanc » rempublicam, debeat remanere in ea conditione ac statu ac esse in quod ad » presens est et de tempore in tempus erit secundum annualem electionem » consuetam ». Questa parte importantissima, perchè ci spiega con la mancanza di carte pubbliche sulle origini del senato la leggenda che lo deriva fin dai più antichi tempi della repubblica, era lo scontro o contraposta (approvata con 519 voti favorevoli contro 21 voti negativi e 19 non sinceri) della seguente messa ai voti lo stesso giorno dal doge Francesco Foscari e dai consiglieri Marco Molin, Natale Donà, Marco Morosini, Francesco Garzoni e Marco Lando: « Quia prouisiones progenitorum nostrorum que facte fuerunt secun- » dum conditiones temporum et redundauerunt in augmentum et substenta- » mentum status nostri et specialiter circa modum consulendi in necessitatibus

corrervi con la sanzione legale, e si stabilì nel 1631 ai 27 d'agosto l'età di trent'anni, nell'intento che gli *honori havessero la base et il fondamento nel merito et nelle fatiche*, per quei magistrati che avessero *ex officio* l'ingresso al senato: eccettuando quelli

» occurrentibus sunt ille quas debemus imitare et ab eis accipere exemplum et » formam, et ad presens necessarium sit, consideratis conditionibus temporis » presentis, sequi vestigia dictorum nostrorum progenitorum. — Vadit pars quod » in nomine Jhesu Christi apud serenissimum dominum ducem, consiliarios et » capita de XL, aduocatoribus (sic) comunis et illos de X eligi debeant in isto » maiori consilio per quatuor manus electionum nonaginta sapientes eligendo » ipsos ad decem ad decem, qui possint accipi de omni loco (cioè ufficio) non » intelligendo rectores. Verum illi rectores qui nondum iuissent ad regimina » possint eligi et specialiter accipi possint et eligi de illis de consilio rogato- » rum et additione et de illis de consilio de XL et de officio continuo et so- » lummodo de infrascriptis aliis officiis uidelicet prouisoribus bladorum, offi- » cialibus de catauere, prouisoribus commun s, de officiis rationum et de officio » salis et de sapientibus ad aptandum terram possendo accipi et eligi omnes de » quolibet dictorum officiorum. Sed tamen non possint de numero nonaginta » predictorum remanere nisi tres pro domo. Aliquis uero alius officialis, audi- » tor sententiarum uel judex non possit eligi de dicto consilio: consiliarii au- » tem qui exiuerint et qui exirent et etiam illi qui iurauerint consiliariam sint » de dicto consilio nonaginta ultra numerum predictum pro tempore quo sunt » de consilio rogatorum et possint ponere ballottam ut facient alii de dicto con- » silio. Complecta autem in maiori consilio electione predictorum nonaginta sa- » pientum eligantur postea per scruptinium in consilio ipsorum 90 et aliorum » qui ut supra intrare possunt in eo, alii triginta sapientes qui accipiantur » de omni loco et de illis officiis de quibus accipi possunt predicti 90. Et pos- » sit remanere unus pro domo. Qui quidem triginta uocari et esse debeant in » predicto consilio 90 sapientum quando tractabitur de factis commissis ipsi » consilio sicut alii de dicto consilio. Ad quod consilium sapientum possint ue- » nire, stare, arrengare et ponere partem, prout possunt in consilio rogatorum, » etiam illi sapientes consilii, terrarum acquisitarum de novo et ordinum qui » non eligerentur de dictis sapientibus, sed non ponere ballottam. Et habeat » hoc consilium plenariam et totalem libertatem in expendendo, prouidendo, » armando, recuperando pecuniam, imponendo factiones, onera et impositiones » et in guerrizando, faciendo ligam, pacem et guerram, treguam, promissiones, » obligationes et pacta et omnia facienda que fieri possent ad presens per con- » silium rogatorum et que alias fieri poterant tam per consilium centum quam » per consilium octoginta, per mare et per terram causa agendorum presen- » tialiter incumbentium et incumbendorum. Alie autem libertates solite rema- » neant consilio rogatorum et additionis in omnibus aliis excepto quam in » predictis. Verum ut presto et bene congregetur dictum consilium teneantur » respondere illi qui erunt electi, si erunt Venetiis uel in terris a Grado ad

che del senato avessero già fatto parte o avessero sostenuto qualche reggimento da terra o da mar o l'ufficio importante di sopracomito delle galee (1) o di savio agli ordini (2). Cinque anni dopo, il 20 febbraio 1639 (3), si reputò vantaggioso portare il limite mini-

» Caput aggeris, infra terciam diem et illi qui essent alibi debeant respondere » infra dies octo. Sed non possint refutare sub pena librarum centum, et te- » neantur venire ad dictum consilium quando vocatum fuerit sub pena soli- » dorum XX pro quolibet contrafaciente et qualibet vice et omni vice legatur » consilium (la deliberazione cioè) et propterea teneatur unus quaternus in » quo sint scripta nomina eorum et apunctentur omnes illi qui non uenerint » omni vice ad campanas et horas ordinatas et cum habuerint decem puncta » continua sint extra et soluant libras centum saluis occasionibus exceptatis » et si propter infirmitatem haberent XX puncta continua sint extra. Et non » intelligatur dictum consilium esse in ordine nisi fuerint congregati centum » uel inde supra de illis qui possunt ponere ballottam. Pene uero exigantur » per aduocatores communis habentes partem ut de aliis sui officii (Venezia come altri fra i nostri comuni soleva interessare i magistrati all' esazione delle multe col farli partecipi dei proventi). Et, si aliqui de dicto consilio uel de » dictis triginta postea deficient, eligantur per scruptinium in eodem consilio. » Et incipiat terminus dicti consilii die primo mensis augusti proximi et duret » usque ad sanctum Michaelem de 1432. Et si isto interim venietur ad pacem » cum duce Mediolani duret illum consilium solummodo usque ad secutam » pacem et per duos menses post. Si vero ad dictum terminum de 1432 non » esset adhuc impositus finis agendis presentis guerre tunc procedatur ad » aliam nouam electionem dicti consilii faciendam iuxta formam, modum et » ordinem electionis supradictae. Et sic obseruetur de tempore in tempus » quousque sequetur pax cum eodem duce; et teneantur consiliarii compleuisse » electionem predicti consilii per totum mensem julii presentis ». La parte non ebbe che 264 voti favorevoli su 569, quanti furono presenti alla votazione della contro proposta fatta dai capi dei quaranta Lorenzo Barbarigo, Orsatto Morosini, Benetto Bembo. Sulla importanza sua avrò occasione di discorrere più oltre.

(1) Sopracomiti dicevansi appunto i comandanti delle singole galee.

(2) Cfr. libro *Padavinus* del maggior consiglio, c. 113. La legge si proponeva di render « efficace l'eccittamento et lo stimolo a cadauno di applicarsi » non meno alla dimanda de carichi che all'impiego della virtù per merita- » mente conseguirli ».

(3) Cfr. libro *Padavinus* del maggior consiglio, c. 227 t. Riporto il prologo « 1638, 28 febbraio. Fu sempre stimato dalla prudenza de nostri mag- » giori per ben instituito governo che nelli consegli dovessero intervenire in » riguardo della gravità delle materie che in essi si trattano soggetti per età, » maturità e prudenza equivalenti al pubblico servizio e sicome ne tempi an- » dati ne erano admessi nelli consegli di quaranta d'età d'anni vinticinque » così del 1334 29 maggio, fu da questo conseglio con molta maturità deli-

mo a trentacinque anni, eccettuati gli ambasciatori a teste coronate, quelli che già fossero stati altra volta eletti dei pregadi e della zonta, i capi da mar, quelli che avessero sostenuto due reggimenti, purchè di età non minore di anni ventotto. Nè, benchè qui non sian ricordati, venne tolto il privilegio ai savî agli ordini e per questa ragione appunto fu sempre ambita dai giovani tale dignità che, oltre ad esser per loro ottima scuola nel maneggio del governo, li abilitava ad entrare in senato durante e compito l'ufficio e ad esercitare le altre magistrature sopra pregadi qualche anno prima di raggiungere la età legale (1). Ad ogni modo si trovarono sempre nel senato, accanto a uomini maturi, giovani d'ingegno e di valore, cui le speranze date di sè stessi aprivano presto la carriera degli onori. L'audacia giovanile poteva così contrastare con le tendenze conservatrici dei vecchi: ottimo contemperarsi di elementi diversi onde

» berato che dovessero haver anni trenta: onde se nelli predetti consegli nei
» quali solo si trattano cause et materie private, civili e criminali, fu stimato
» bene di statuire quanto di sopra, tanto più è chiamata la pubblica pro-
» videnza a decretare quanto conviene intorno all'età di quelli che devono es-
» ser del consiglio di pregadi, nel quale per ordinario si trattano materie pub-
» bliche gravissime et di stato, comprendendosi massime quello di continuo
» viene succedendo in questo proposito e li disordini che si esperimentano con
» le occasioni de frequenti rifiuti et con procurar di passar in breve spazio dal-
» l'uno all'altro magistrato di quelli ch'entrano nel medesimo conseglio etc. ».
Sbaglia dunque il Ferro (op. cit. v. *pregadi*) quando riferisce questa disposizione ai primi del secolo decimosesto.

(1) Cfr. Curti — op. cit., p. 57. Dalla *Compilazione leggi* v. *pregadi* c. 48 apparirebbe che nel 2 marzo 1640 l'età per l'ingresso ai pregadi fosse stata portata ancora più in su ai quarant'anni con le medesime eccezioni. Quivi si rimanda però al libro *Marcus* del Maggior Consiglio c. 25 t., dove si trova infatti una parte del 22 marzo 1640, ma che non si riferisce ai pregadi, sebbene ai savî del Consiglio e ai decemviri, concedendo il privilegio di due anni agli ambasciatori a teste coronate, a capi di mar e a quelli che avessero sostenuto due reggimenti. Dopo l'ultima parte ch'io ricordai non se ne ritrova altre, sebbene il Sandi accenni ad una che avrebbe ridotta l'età legale di nuovo ai trent'anni. Egli cita il libro d'oro nuovo a p. 80, ma là veramente è riportata solo la parte del 1634: nondimeno scrivendo quello storico mentre la repubblica veneziana era tuttora in vita parrebbe doversi considerare la notizia da lui data come prova di una consuetudine derogatoria dalla legge. Però il Sandi stesso (*Continuazione*, I, p. 73) ricorda come tuttora vigente il limite dei trentacinque anni, allegando una legge del 1700 che a me fu impossibile di ritrovare.

era dato raggiungere nelle deliberazioni un giusto equilibrio fra lo spirito innovatore e le idee e le abitudini tenacissime del passato. Del che erano simbolo, se crediamo al Sanudo, gli alberi di varia grandezza dipinti nella vecchia sala del pregadi prima che nel 1525 se ne votasse la riconstruzione: essi volevano significare « come in questo senato entrano a far parte uomini di tutte le età » (1).

Erano impedimento all'elezione a senatore, quasi a titolo di pena, l'aver rifiutato qualche ufficio (2) o l'esser debitori pubblici (3). Fu provvido principio del diritto pubblico veneziano il non voler partecipe al governo chi non avesse scrupolosamente soddisfatti i suoi doveri verso lo stato. Solo rarissime eccezioni si ammisero quando la stretta applicazione di esso avrebbe potuto nuocere a più vitali interessi della repubblica: quando per esempio la esclusione di chi avesse pure un piccolo de-

(1) Cfr. Sanudo — *Diarii* cit. dallo Zanotto.

(2) Già sancisce questa norma una parte del maggior consiglio dell'8 giugno 1268 conservata nel libro *Fractus* a c. 72: « Capta fuit pars et or- » dinatum quod quicumque de cetero electus erit in aliquo officio in Veneciis » et postquam electio facta fuerit ipse qui electus erit exiuerit de ciuitate » debeat stridari ad domum, et, si non uenerit termino sibi dato et non fe- » cerit officium suum in quo electus fuerit debeat soluere communi solidos » XX grossorum et alias penas ordinatas et non debeat habere aliquod of- » ficium intus uel extra Venecias, nec possit esse de maiori consilio nec de XL » nec de rogatis donec durabit tempus officii predicti in quo electus fuerit ». La parte fu come inutile cancellata da Rafaino de Caresini per ordine dei commissarî Pier Gradenigo, Paulo Muazzo, Marco Morosini, Prosdocimo Falier; ma una nota posteriore ci avverte che « istud consilium non debet esse cancellatum » quia est alius casus quod intellexerunt sapientes ». Lo stesso principio era ammesso in altri comuni italiani, a Pistoja p. es. giusta la redazione degli statuti del secolo decimosecondo pubblicata dal Berlan (Bologna 1882, cap. 83, p. 68).

(3) Cfr. libro *Comune* I, del maggior consiglio a c. 13 t.: « *Millesimo ducentesimo sexagesimo secundo, indict. sexta, die nono intrante decembris. Pars fuit capta in maiori consilio quod quicumque dare tenetur comuni aliquid aliqua occasione et de hauere comunis habet, ipsum dare debeat usque ad XV dies proximos postquam eis preceptum fuerit et qui non dederit ab ipsa die in antea, si habet officium, perdat et non possit esse de maiori consilio, de XL uel de rogatis nec habere aliquod officium in Veneciis uel extra donec soluerint et nulla racio eis fiat de aliquo* ». Anche questa norma non è speciale a Venezia trovasi p. e. nello statuto di Modena. Cfr. Pertile — *Storia*, II, p. 116, nota 172.

bito verso lo stato avrebbe privato questo dell' opera di uomini pratici, avveduti e sapienti. Così al divieto sfuggirono gli avogadori e i savî del collegio. Ma per le altre cariche rimase efficace sempre: fu anzi più volte confermato. Ricordar tutte le parti che vertono su tal punto sarebbe lavoro improbo e, data la persistenza della massima accennata, di scarso vantaggio. Si ripeteva specialmente quando le condizioni finanziarie dello stato, ridotte a mali termini, richiedevano energici provvedimenti. Ricorderò, ad esempio, la parte del 3 novembre 1503 che tendeva a raffrenare l' abuso per cui «*alle prove se fanno in questo consilio de pregadi non se guardano i debitori*». Venne allora stabilito che dal divieto fossero eccettuati solo gli ambasciatori e i provveditori in campo (1); poi, siccome per sottrarsi a reggimenti gravosi e dispendiosi molti dei nobili solevano farsi porre debitori a palazzo e per tal modo non si lasciavano eleggere, una parte del 6 luglio 1550 (2) eccettuò pure i rettori delle principali e più importanti città suddite. Nessuna eccezione invece fu mai fatta per i senatori se non in circostanze anormali. Entrambi gli impedimenti qui accennati erano però temporanei durando quanto l' ufficio rifiutato nel primo caso e fino al soddisfacimento delle proprie obbligazioni nel secondo.

Pel senato Venezia non ammise invece l' impedimento della *contumacia* (3): il senatore scaduto poteva esser subito rieletto senza alcun intervallo fra il termine della dignità e la rinomina (4). Nè per lo stretto numero dell'aristocrazia, dovendosi pur fra questa scegliere i migliori, era possibile lo adottarlo, come avvenne

(1) Cfr. *Deda* c. 6. Vedi pure su questo punto il Ferro — op. cit., v. *debitori*.

(2) Cfr. libro *Novus* del maggior consiglio, c. 159.

(3) Così chiamavasi in Venezia quello spazio di tempo nel quale l' ufficiale scaduto non poteva per legge esser riassunto alla carica da cui usciva. La contumacia, variamente determinata secondo i vari casi degli statuti, per quella tendenza che il legislatore progredito mostra sempre verso l' uniformità e la regolarità, ebbe da ultimo normalmente una durata pari a quella dell' ufficio cui si riferiva. Così p. es. avveniva pei savî del collegio che stavano sei mesi in carica e per sei mesi di poi non potevano esser a quella richiamati.

(4) Cfr. Sandi — op. cit., P. I, vol. II, p. 598.

invece in molti altri dei comuni italici (1): si avverò anzi che, sebbene il pregadi si dovesse rinnovare anno per anno, erano per lo più rieletti i medesimi (2). Nè per ciò mancarono serî malumori (3).

Cause perpetue o temporanee d'esclusione erano ancora i delitti che portavano il bando (4) o la privazione dai consigli come per esempio la violazione del segreto, l'intacco delle pubbliche casse. Erano pure ineleggibili i colpiti da alienazione mentale. Non trovo invece notizia di disposizioni le quali vietassero l'elezione di coloro che fossero rei di delitti comuni, e non trovo neppure che fosse richiesto negli eligendi un certo grado di capacità e di coltura. Nè forse ve n'era bisogno; il criterio degli elettori suppliva al silenzio delle leggi, le quali sogliono, come argutamente osservava il legislatore veneziano, nascer dal vizio. Vuol dire che il vizio non vi fu: e questo è realmente per Venezia non piccola lode.

8. Le forme poi con le quali ebbe a procedere l'elezione dei pregadi furono varie secondo i tempi. Come si facesse da principio non è provato da documento sicuro: non è però improbabile che i sessanta si eleggessero allora nello stesso modo con cui si provvedeva alle altre cariche ed uffici dispensati dal maggior consiglio. Tale almeno è la ipotesi del Muazzo (5). La signoria avrà proposto i singoli candidati, e questi saranno poi stati ballottati ad uno ad uno in seno all'assemblea riuscendo eletto chi avesse ottenuta la maggioranza assoluta dei voti. Ma siffatto procedimento parve forse non desse sufficiente garanzia di bontà sulla scelta dei singoli senatori; e il 5 novembre 1275 venne decretato che, come avveniva pei quaranta, si eleggessero *duplices*, il che vuol dire che si dovevano proporre nel consiglio maggiore due nomi per ogni senatore di cui occorresse la elezione (6); ciascuno avendo il proprio scontro o compe-

(1) Cfr. Pertile — *Storia*, II, p. 118.

(2) Cfr. Muazzo — *Historia* cit.

(3) Cfr. Ferro (op cit., v. *bando*) che allega la parte del 20 giugno 1342.

(4) Di essi si fece interprete fra gli altri il Della Torre - op. cit.

(5) Cfr. Muazzo — *Discorso*.

(6) Cfr. libro *Fractus*, c. 75 t., p. XXXVI: « Millesimo ducentesimo sep-
» tuagesimo quinto indictione quarta, die quinto intrante nouembri. Pars fuit

titore era più facile nominare fra i due chi avesse realmente meriti maggiori. L' esser parificati ai quaranta importava poi, sembrami, che fossero, come quelli, eletti *per rodulum* o per turno da due mani o gruppi di nove elettori (1). I quali si sceglievano a sorte in questo modo. Ponevansi in un bossolo o cappello tante ballotte di rame (de ramino) quanti erano presenti in consiglio tutte bianche fuorchè quaranta dorate. I parenti di quelli cui toccavano in sorte le ballotte dorate uscivano di sala: e man mano uscivano pure gli altri che avesser levato le bianche. Restati soli i quaranta si ponevano in un altro cappello trentuna ballotte bianche e nove dorate; coloro che estraevano queste erano incaricati dell'elezione (2) nè potevano uscire dalla sala loro assegnata senza averla prima compita (3). Ogni candidato per esser

» capta in maiori consilio quod de cetero consilium rogatorum, quando eligetur » de nouo, eligatur in maiori consilio duplex et approbentur in ipso maiori » consilio eodem modo et eadem forma qua eliguntur XL. Verum tamen eli- » gantur in duabus vicibus et si a die, qua pars ista capta fuerit in maiori » consilio in antea aliquis uel aliqui fallabunt eligantur in ipso consilio roga- » torum et XL ab illis qui uocantur et congregantur in ipso consilio rogatorum » sicut eliguntur XL quando fallunt inter XL ». Cfr. libro *Commune* I, c. 49 t., p. XXXVJ. Cfr. anche il libro *Fractus* a c. 69 p. I: « Millesimo ducentesimo » septuagesimo nono, indictione octaua, die tercio intranti octubri. Capta fuit » pars quod rogati fiant duplices ita quod quando unus exibit extra non exe- » ant alii nisi tantum propinqui illius qui ibit circum et postea ueniant intus » alii et alius exeat cum propinquis suis et sic usque in finem ».

(1) Cfr. la parte del 21 novembre 1274 nel libro *Fractus* a c. 75: « Mil- » lesimo ducentesimo septuagesimo quarto, indictione tercia, die X exeunte no- » uembri. Fuit capta pars quod electio de XL fiat de cetero in consilio ma- » iori per rodulum sicut fiunt alie electiones quando fiunt de nouo omnes, ita » quod fiant due manus et in consilio debeant approbari. Sed qui deficient po- » stea fiant sicut modo fiunt cum ista conditione quod si inuenietur quod non » posset fieri per consilium quod debeat fieri cum rengo si expedierit ». Cfr. nel libro *Luna* copia c. 6, la parte del 27 agosto 1282: « *Consilium rogatorum eligatur de cetero duplum in consilio maiori quando eligitur de nouo et illi qui fallabunt per tempora eligantur in consilio rogatorum dupli et approbentur in ipso consilio ut fiunt quadraginta inter quadraginta et cum ipsa conditione* ».

(2) Cfr. la parte dei 18 novembre 1273 nel libro *Fractus* c. 73 t., p. XXIII. La pubblicò per intero il Romanin — *Storia*, p. 350 nota 2. Egli sbaglia però nel dar la data del 13 novembre: non considerò che nel documento è detto « exeunte novembri » e non « intrante ».

(3) Cfr. la parte del 10 febbraio 1265 nel libro *Fractus*, c. 71 t. p. VII.

assoggettato alla *approbatio* del maggior consiglio doveva avere almeno sei voti dei nove di cui disponeva la *manus*. Nel 1279 fu stabilito che i diciotto elettori delle due mani fossero anzichè estratti a sorte dai quaranta, nominati per *tesserae* o per bollettini (1). Nel 1282 ai 26 di settembre il diritto di proposta si affidò invece a quattro elettori d' anno, instituiti il 14 marzo 1279 con la condizione che due fosser scelti al di qua, due al di là del canal grande (2), nell' intento forse di assicurare una più equa partizione dei seggi del senato fra i patrizi di tutta la città. Sui nomi così proposti si veniva a votazione nel maggior consiglio, al quale spettava definitivamente l'approvazione dei pregadi (3). Una parte del 16 ottobre 1286 ordinava poi che, come i membri del maggior consiglio, così i pregadi dovessero « *ire circum* (*andar in giro* era la frase tecnica per indicare l'esser posto ai voti) *in consilio de XL ad unum ad unum* e che *qui non haberent maiorem partem deberent esse cassi* » (4). — Tale disposizione che parve oscura al Muazzo (5) e al Sandi (6) deve spiegarsi a mio giudizio per ciò che la quarantia era allora considerata come la principale custodia della vittoriosa aristocrazia, tanto che ad essa specialmente si affidò

(1) Cfr. la parte del 28 giugno 1279 nel libro *Fractus* c. 77 p. XLVI.

(2) Cfr. libro *Luna* copia c. 9 t. : « *Fiant quatuor electores dupli per rodulos in maiori consilio scilicet duo de ultra canale et duo de citra et illi qui erunt electi debeant esse sub pena ordinata qui debeant facere centum de maiori consilio et consilio rogatorum. Facta predicta electione non sint amplius electores quantum pro ista uice* ». Cfr. pure nel libro *Pilosus* a c. 45 la parte del 29 settembre 1294: « *debeant fieri modo quatuor electores de citra canale et quatuor de ultra qui remaneant in duo de citra et duo de ultra, qui debeant eligere antequam discedant de palacio C de maiori consilio et XL de rogatis* », e l' altra del trenta settembre 1294: « . . . . *cum per quatuor electores qui fecerunt electionem illorum de maiori consilio et rogatorum illi qui sunt de consilio XXX fuerint dimissi extra ipsa consilia majus et rogatorum capta est pars quod ipsa occasione tota electio predicta consilii maioris et rogatorum debeat fieri a capite* ».

(3) Cfr. libro *Magnus* del maggior consiglio in data del 2 marzo 1301 : « . . . . sicut XL approbantur licet eligantur dupli, sic de cetero debeant ap- » probari rogati ».

(4) Cfr. libro *Zaneta* del maggior consiglio, c. 17.

(5) Muazzo — *Discorso* cit.

(6) Sandi — op. cit., P. I, vol. II, p. 733.

la preparazione e il compimento della *serrata*: nessun altro ordine poteva del resto essere più adatto a rivedere i titoli di ogni senatore, a scrutarne la vita privata. Quanto un tale *ius recensendi* della quarantia sia durato non appare dai documenti (1): una parte del 29 settembre 1319 già più non ne fa cenno (2). Nè è ricordato nella deliberazione del 10 agosto 1343, con la quale, tolti gli elettori d'anno, si decretò che i pregadi venissero eletti direttamente dal maggior consiglio a partire dai primi d'agosto: l'elezione doveva esser fatta a due mani e ogni dì se ne dovevano elegger sei cosicchè in dieci giorni il pregadi fosse completo (3).

(1) Nel libro *Cerberus* dell'avogaria c. 20 trovo però ancora in data del 3 ottobre 1288: « *debeant approbari in consilio de XL electiones nunc facte de consilio rogatorum et quod de cetero fiat simile de omnibus qui eligentur de consilio rogatorum in omnibus temporibus sancti Michaelis* ».

(2) Cfr. libro *Phronesis* c. 25 t.: « *Quod isti electores rogatorum qui nunc eligentur statim cum electi fuerint ponantur in camera et si aliquis eligetur qui non esset ad consilium statim dicatur electoribus quod eligant unum alium qui sit in consilio et non exeant electores nisi facta electione de omnibus IIIJ et postquam electi fuerint positi in camera, approbentur sicut est solitum* ». La stessa parte trovasi a c. 51 t. con data del 29 settembre 1320. Cfr a c. 81 la parte del 29 settembre 1321 « *Quod quatuor electores rogatorum vadant statim in cameram et si eligeretur aliquis qui non esset in consilio dicatur electoribus quod eligant unum alium loco illius de illis qui sint in consilio. Et non exeant electores de camera nisi fuerint electi electores rogatorum* ». Siffatta norma vedesi ripetuta il 27 settembre 1322 a carta 97 t. e il 27 settembre 1323 a c. 118 t. Nel 1310 ai 18 di novembre fu proposto (cfr. libro *Presbiter* a c 30) che i quattro elettori nominassero, invece che 60, 120 pregadi i quali dovessero poscia venire approvati fra i quaranta e la signoria riuscendo eletti quei 60 che avessero ottenuti maggiori voti in maggior consiglio. Ma essendosi messa a partito con la parte accennata lo scontro (o contro proposta) di star fermi o di nulla mutare passò questo.

(3) Cfr. libro *Spiritus* c. 130: « *1443 die decimo augusti. Cum in consilio rogatorum tractentur et fiant omnia ardua facta nostra et propterea sit necessarium quod dictum consilium fiat de personis electis quantum fieri potest et modus qui hodie seruatur de quatuor electoribus rogatorum nos ad hoc non ducat, quod posset in multis casibus preiudicium generare, idcirco ut in omni casu fiat quod melius est — vadit pars quod de cetero rogati, qui consueuerant eligi per electores, eligantur in maiori consilio incipiendo eorum electione ad minus in kalendis augusti et eligantur dupli ad sex ad sex et probentur in illo consilio in quo erunt electi et sicut probantur XL. Et completis electionibus loco deficientium, quocumque modo deficiant, eligantur post sanctum Michaelem alii per consilium rogatorum sicut hodie obseruatur. Et*

Queste norme risguardavano però l'elezione complessiva dei pregadi che entravano in funzione il dì di S. Michele, in cui cominciava l'anno amministrativo dei veneziani; per quelli che dovevano sostituire chi mancava nel corso dell'anno o per morte o per altra causa vigevano regole diverse. Essi furono sin dai primi tempi scelti per cooptazione dai pregadi, dai quaranta e da coloro *qui vocantur et congregantur in ipso consilio* (1). Furono detti in contrapposto ai primi *stravaganti* e talvolta altresì *straordinarî*: in tal caso il contesto dei documenti può solo rivelare quando questa parola serva a disegnare gli eletti lungo l'anno in sostituzione degli uscenti oppure quelli della zonta. Il primo significato è però di gran lunga il più comune nelle carte ufficiali ed è il solo da me adottato.

In progresso di tempo, accentuatesi maggiormente le distinzioni fra l'aristocrazia, in seno alla quale si venivan formando, per così dire, altre sottoclassi per origine e ricchezze (2), parve pericoloso lasciare al senato, già fortissimo, la facoltà di eleggere i propri colleghi temendo sempre che non si potesse per tal guisa giungere all'oligarchia, dai più potenti desiderata forse e vagheggiata. Per ciò il maggior consiglio l'avocò a sè stesso il 29 settembre 1410 (3), e stabilì che gli straordinarî dovessero

duret hec pars duobus annis et per tres menses ante complementum duorum annorum teneantur dominus dux et consiliarii ponere in maiori consilio utrum hec pars amplius durare debeat uel non et seruetur sicut in dicto maiori consilio fuerit terminatum: uerum etiam post duos annos servetur hec pars donec per ipsum maius consilium fuerit terminatum ». È degno di nota la piccolissima maggioranza con cui passò la parte dopo una votazione inefficace. Ebbe solo 261 voti favorevoli contro 231 contrarî e 21 non sinceri. Ciò prova che in seno al maggior consiglio vi erano persone interessate al mantenimento delle vecchie usanze. E queste erano (si comprende di leggieri) le famiglie più conspicue che per mezzo di quattro elettori potevano far meglio valere sè stesse e le proprie aderenze.

(1) Cfr. dietro a p. 87 nota 6 e la nota precedente.

(2) Cfr. Sagredo — *L'aristocrazia sovrana*, pubblicata a Padova il 1887 per nozze Medin-Brunelli, specialmente a p. 12 sgg.

(3) Cfr. libro *Leona*, c. 197 « eligentur illi de consilio rogatorum de ce- » tero in maiori consilio usque ad complementum anni ubi post primam electio- » nem eligebantur in consilio rogatorum ». L'importante riforma passò liscia, quasi un'estensione del principio affermato per l'elezione degli *straordinari* della zonta, per cui dovevano « fieri et suppleri deficientes usque ad comple-

venir eletti nel suo seno per scrutinio della signoria e due mani d'elezione. E, mentre erasi già fin dall'8 giugno 1487 proposto e respinto che i pregadi si eleggessero per quattro mani d'elezione (1), nel 1506 ai 27 di settembre quelle formalità furono adottate per la nomina degli straordinarî (2). Vinte finalmente le opposizioni vivaci, ad evitare l'assurdo di un diverso trattamento, la elezione per quattro mani fu richiesta anche pei pregadi ordinarî con parte del 6 agosto 1514 (3), la quale ebbe efficacia fino al cader della repubblica.

» mentum anni in maiori consilio ubi fiebant in rogatis videlicet per tres ma- » nus electionum, unam videlicet per dominum consiliarios et capita et per duas » manus electionum ». Ma nel 17 maggio 1428 (cfr. libro *Ursa* del maggior consiglio c. 72 t.) si tentò di ritornare all'antico richiedendo per una volta tanto (e il precedente sarebbe valso poi) che « illi de consilio rogato- » rum et de additione, qui ad presens deficiunt, sicut eligi debent per duas » manus electionum in consilio maiori eligi debeant per scruptinium in dicto » consilio ». Ma si comprese il pericolo di una concessione simile e la proposta fu respinta a grande maggioranza. Su 539 votanti vi furono però 170 voti favorevoli.

(1) Cfr. libro D c. 140 t.: « Quante auctoritatis et dignitatis sit consilium » nostrum rogatorum ob materias importantissimas status nostri que in illo » tractantur et deliberantur, omnes clare intelligunt: ex quo est procurandum » omnibus modis quemadmodum usque ad diem hodiernum factum est quod » semper in dicto consilio reperiantur et sint nobiles nostri digni tali dignitate » et ad gubernationem huius status nostri sufficientes. — Vadit pars quod de » cetero illi de consilio rogatorum in noua electione fienda singulo anno eli- » gantur per quatuor manus electionum in maiori consilio et sex pro vice in » quolibet consilio, sed illi qui deficiunt de tempore in tempus eligantur per » electionem serenissimi principis, consiliariorum et capitum de XL et per » duas manus electionum in maiori consilio sicut est solitum fieri ». La parte due volte votata fu due volte respinta.

(2) Cfr. *Libro d'oro nuovo*, c. 203: « Siccome è statuito che li extraor- » dinari delli consigli di X, pregadi, zonta et XL far si debbano per quattro » man di electione ita quod al ballottare di quelli cacciarsi debba tutti ad un » tratto con li suoi parenti et acciò non vadi fuora troppo numero non si possi » fare salvo due delli detti per fiata et per questo modo le cose succederanno » giuste et egualmente con soddisfazione di tutti com'è intenzione di questo » consiglio ».

(3) Cfr. libro *Deda* c. 96 t.: « Essendo de non manco importantia la elec- » tion che se fa ordinariamente del conseglio de pregadi che de queli che se » elegono estraordinariamente infra annum absurda cosa è che la election or- » dinaria non se faci per quatro man de election come se fa la estraordinaria:

E a diverse vicende fu pure soggetta la elezione dei componenti la zonta. Dapprima essa era fatta per scrutinio in pregadi con certe forme che avranno illustrazione allorchè parlerò più specialmente dei riti e delle procedure della assemblea che mi proposi di studiare. E così si continuò fino al 16 dicembre 1442; in cui il maggior consiglio volle a sè riserbato il diritto di approvare i nominati per iscrutinio (1), il che dovette esser più agevole ottenere perchè già il 1410 ai 29 di settembre si era rivendicato il diritto di approvazione degli stravaganti della zonta, di quelli cioè che venisser meno nel corso dell'anno (2). Tuttavia la parte, sebbene presa in vista forse di clamorosi brogli da essa velatamente accennati con 522 voti contro 55 negativi e 19 non sinceri, incontrò vivace resistenza presso

» perhò essendo conveniente usar conformità in una istessa cosa. — L'anderà » parte che de cetero, comenzando con il nome de dio in questo zorno, la elec- » tione ordenaria del conseio prefato se faci per quattro man de electiou come » di extraordinari infra annum se observa, cazando perho i parenti a uno a » uno iuxta il consueto de la election ordinaria ». La parte fu presa stavolta da 1107 voti affermativi contro 370 negativi e 3 non sinceri.

(1) Cfr. libro *Ursa* c. 141 : « MCCCCXLIJ die XVIIIJ novembris. Cum in » electione additionis consilii rogatorum, que singulo anno est solita dari dicto » consilio, multa fiant que honestius intelligi quam explicari possunt, et prop- » terea necesse sit quod maius consilium, quod facit consilium rogatorum, ap- » probet etiam electionem additionis pro multis bonis respectibus. — Vadit pars » quod de cetero, capta parte additionis dande consilio rogatorum, sequenti mane » fiat in consilio rogatorum electio dicte additionis per scruptinium, et ipso die » post nonam dicta electio et scruptinium approbetur in maiori consilio sicut ap- » probantur electi de consilio rogatorum. Et, si totus numerus additionis fiende » non remaneret in maiori consilio vel in posterum aliquis dicte additionis defice- » ret, eligantur deficientes in maiori consilio per duas manus electionum. Et ita » obseruetur et eligantur in maiori consilio per duas manus illi de dicto con- » silio rogatorum qui de cetero deficerent. Et duret hec pars firmiter per an- » nos duos ut uideatur qualiter respondeat, in quibus duobus annis reuocari » non possit nisi per sex consiliarios et duas partes istius consilii. Et post dic- » tos duos annos aut in fine eorum ueniatur ad hoc consilium ad providendum » utrum debeat ulterius ita seruari uel non et tamen si non ueniretur hec pars » habeat locum quousque fuerit reuocata ». Fu probabilmente questo carattere di provvisione temporanea che rese possibile il passare di questa parte, la quale fu proposta dai capi dei quaranta dopo esser stata in questo consiglio votata con 19 voti favorevoli contro 5 contrari e 5 non sinceri.

(2) Vedi dietro a p. 91 nota 3.

l'aristocrazia più conservatrice, lesa nelle sue ambizioni. Il controllo del maggior consiglio doveva naturalmente garbar poco a quelle famiglie che nel senato avevano maggior credito e potere e riuscivano meglio a sostenere la causa propria e degli aderenti. E i pretesti non mancarono per mettere in pratica l'opposizione più o meno celatamente maturata. L'approvazione del maggior consiglio fatta nello stesso giorno dello scrutinio dei pregadi obbligò quello a rimaner raccolto fino a quattro ore di notte cioè fin verso le dieci, mentre un' antica legge del secolo decimo terzo stabiliva che dovesse esser sciolto anzi marangona cioè verso il tramonto: i malcontenti si valsero di tale, per verità, poco serio motivo e cercarono il 27 settembre 1444 la rivocazione della parte invisa (1). La proposta fu però respinta, ma con pochissimi voti di maggioranza. E il 1 ottobre 1451, a scansare il rinnovarsi dell' opposizione, si tolse l' addotto pretesto con lo stabilire che il consiglio maggiore approvasse la zonta il giorno dopo l'elezione dei pregadi: per ciò il dì di san Gerolamo passò sempre fra i più importanti dell' anno politico veneziano (2). A mano a mano che si vennero rendendo più severe le

(1) Cfr. libro *Ursa* c. 152 t.: « MCCCCXLIIIJ die XXVIJ mensis septem-
» bris. Cum iamdiu de anno in annum consuetum fuerit dare additionem con-
» silio rogatorum, que quidem additio presentis temporibus fieri consueuerat in
» consilio rogatorum, sed de MCCCCXLII prouisum fuit quod additio eligeretur
» in ipso consilio rogatorum, sed ballotaretur et fieret in hoc consilio sicque
» factum fuit anno elapso; ob quam causam hoc consilium stetit usque circa
» quartam horam noctis et clarissime intelligantur inconuenientia et dubia que
» ob hec possent occurrere, quod cognoscentes progenitores nostris statuerunt
» quod hoc consilium congregatum non teneretur ultra *marangonam* et dicta
» pars reuocare possit uenientibus sex consiliariis ad hoc consilium. — Vadit
» pars quod omnibus consideratis et ob respectus qui per omnes intelligi pos-
» sunt dicta pars capta de 1442 reuocetur et fiat ut prius fieri solebat in
» consilio rogatorum. De parte 290 de non 392 non sinceri 80 ». La parte
era proposta dai sei consiglieri del Doge.

(2) Cfr. libro *Magnus* del consiglio dei X c. 67 : « Cum per progenitores
» nostros salubriter prouisum fuerit quod quando uocatur maius consilium non
» possit teneri superius ultra horam vigintiquattuor et cum in consuetudine
» sit introductum quod in probando illos de additione consilio rogatorum in
» eodem maiori consilio, que proba singulo anno fit post festum sancti Michae-
» lis, ob longum tempus quod occupatur in faciendo ipsam probam propter ma-
» gnum numerum illorum qui de dicta additione eliguntur, predictum maius

condizioni per esser eletti dei pregadi ordinarî, si strinsero pur quelle per i membri della zonta. Il 22 settembre 1501 fu infatti stabilito che gli straordinarî dovessero nominarsi in consiglio maggiore per quattro mani d'elezione (1). Così si andò avvicinandosi ad una uniformità di nomina meglio corrispondente a parità di diritti e di doveri. A sanzionare questa in modo completo il 29 giugno 1603 (2) fu proposto che « nell'avvenire tutti » li cento e venti fossero con solo nome et titolo di pregadi ». In essa parte si voleva stabilire ancora che ai 27 di settembre nel senato dovessero venire eletti per scrutinio sessanta fra coloro che già fosser stati o dei pregadi o della zonta o rettori da terra o da mar o avogadori o ambasciatori o capitani da mar: i quali fossero approvati dal maggior consiglio il

» consilium retentum fuit ultra horam statutam et hesterna die usque ad sex- » tam horam noctis, quod non est ullo modo tollerandum, imo ex causis et » respectibus, quod cuncti intelligunt, sit omnino super inde prouidendum. — » Vadit pars quod de cetero ordinetur quod singulo anno uocari debeat maius » consilium in die sancti Michaelis de mane pro faciendo electionem de rebus » que fieri restarent et eadem die post nonam uocetur consilium rogatorum, in » quo eligantur illi de additione consilii rogatorum et sequenti die de mane » uocetur maius consilium in quo probari debeant illi de additione supra- » scripta ».

(1) Cfr. libro C dell' avogaria c. 34.

(2) Può essere opportuno riportare il principio della parte tolta dal libro *Vicus* a c. 49: « Fu sempre molto esemplare appresso tutte le nationi del » mondo la prudenza usata dalli savi progenitori nostri nell' instruire ordini et » leggi santissime per il buon governo et conservatione del stato nostro, ma » senza dubio sopra ogni altra essemplarissima et amirabile si vede esser l'essatta » cura et diligente studio posto da essi nel proueder che l' administratione » della giustizia distributiva passasse con equalità di retto et incorrotto giudi- » tio come base et fondamento principale della perpetuità di questa ben insti- » tuta repubblica, poichè di tempo in tempo si ueggono diverse additioni et » riforme fatte da questa et dal conseglio nostro di X. secondochè giudicarono » necessario per leuar le corruttele et gli abusi introdotti dalla sagacità et am- » bitione de gli huomini in pregiuditio grave non solo del ben pubblico ma » delli medesimi particolari, li quali, rettamente procedendo alla debita osser- » uanza delle leggi, deuono sperar di conseguir quei honori et quelle gratie » della munificenza della sua patria che essa vuole poter liberamente comparti- » re ai suoi cittadini con giuditio non contaminato. In questa necessaria et frut- » tuosa consuetudine di andar mutando et regolando li disordini secondo li emer- » genti che alla giornata succedono è a proposito continuare anco al presente ».

giorno dopo, riuscendo eletto chi avesse maggioranza assoluta di voti. Il dì di S. Michele si sarebbe poi dovuto procedere all'elezione in pregadi degli altri sessanta, i quali, con o senza titolo, avessero voluto farsi nominare, da approvarsi anch' essi l' indomani dal maggior consiglio. Ma la parte, sebbene per varî riguardi opportuna e proposta da tutti i consiglieri e i capi dei quaranta, fu respinta con forte maggioranza, parendo forse troppo pericoloso il render arbitro il senato della elezione dei centoventi (1). Prevalse fors' anco un'esagerata tendenza conservatrice che dagli instituti si rifletteva sui nomi: non si volle abolire la distinzione affatto esteriore tra pregadi ordinarî e straordinarî. Questa era del resto una fra le caratteristiche della politica veneziana. Qui, come in Inghilterra, dietro le soprapposizioni di età posteriori potremmo sempre riconoscere la struttura primordiale del governo; spesso ce ne rendono avvertiti come ora vocaboli e aggettivi che non implicano per nulla sostanziali differenze.

Numerose disposizioni tendevano poi a regolare il modo con cui doveva seguire l'approvazione del maggior consiglio, emanate o da questo corpo stesso o dal consiglio dei dieci come tutore dell'ordine pubblico. Ad assicurare un concorso di persone tale quale si conveniva all' importanza della votazione si stabilì il 30 luglio 1485 (2) che nello stesso giorno si *facessero altre voci* cioè si eleggesse ad altre cariche e che tutti sotto gravi pene dovessero ridursi di buon' ora nel maggior consiglio, di cui a terza chiudevansi le porte. Uscivano al solito quelli sui quali doveva aver luogo il voto. A diradare gli ambiti frequenti fu poi sancito che in tal giorno i nominati non si presentassero al gran consiglio, nè in palazzo, nè in s. Marco se non chiusa l'elezione da almeno un' ora, pena la nullità della nomina e una multa di cinque ducati a vantaggio dell'accusatore e dell' ospedale della Pietà (3). Durante la ballottazione inoltre nessuno poteva uscire o entrar nella sala, incorrendo altrimenti in due anni di privazione da ogni ufficio, reggimento o consiglio e in una multa di ducati cinquanta a beneficio dell'accusatore o dell'ospedale della

(1) 750 voti contrarî e 210 non sinceri contro 363 favorevoli.

(2) Cfr. *Compilazione leggi*, v. *senato* c. 424.

(3) Cfr. in *Compilazione leggi* v. citata la parte del 14 settembre 1532.

Pietà. I censori erano incaricati della polizia in tal riguardo. Così volle, su proposta del senato, una parte del maggior consiglio del 14 settembre 1432, la quale, presto dimenticata per l'infuriar dei brogli, dovette essere rinnovata dal consiglio dei dieci il 23 agosto 1458 (1) e il 3 agosto 1547 (2). I capi dei dieci potevano esigere da venticinque fra i presenti giuramento di non esser stati pregati. Chi risultasse aver usato pressioni o raccomandazioni non poteva esser eletto ed era minacciato d'altre gravi pene pecuniarie.

10. I senatori elettivi ed *ex officio* erano tutti uguali di fronte ai doveri, che si possono riassumere nei due principali della frequenza e della secretezza. Il primo consisteva nell'obbligo di recarsi alle sedute (3) e il suo adempimento era imposto con energiche sanzioni. Nè questo era del resto peculiare a Venezia: tutti i nostri comuni usarono ricorrere a simili provvedimenti per evitare che le assemblee andassero deserte (4). Ricordo le parti del 6 aprile 1290 (5) e del 26 gennaio 1292 (6), con le quali s'ingiungeva ai pregadi di recarsi alle sedute, cui fossero convocati, sotto pena di un grosso per ogni assenza: i

(1) Cfr. libro *Magnus* del Cons. dei X c. 342.

(2) Cfr. *Compilazione leggi* v. citata ed il capitolare dei censori a c. 13 t.

(3) Anche Marin Sanudo (*Diarii*, XXIII, c. 341) notava esser « officio di » cadaun bon senator do cose: vegnir a consultar la republica quando co- » mandaditi a venir, l'altra, essendo posta qualche parte, quelli non sentiano » quella opinion et havea gratia di Dio di poterla esprimere dovessino venir » in renga ».

(4) Cfr. Pertile — *Storia*, II, § 50.

(5) Cfr. libro *Zaneta* c. 73: « Capta fuit pars quod, quando mittetur pro » consilio rogatorum et XL, quilibet de dicto consilio, cui dictum fuerit et qui » scierit quod debeat esse ipsum consilium rogatorum et XL, teneatur uenire » ad ipsum consilium antequam campana ultima cesset sub pena unius grossi » pro quolibet, qualibet uice qua falleret, nisi occasionibus exceptatis officiali- » bus, quem grossum dare teneatur camerariis comunis infra tercium diem.... ».

(6) Cfr. libro *Pilosus* c. 17 t.: « Capta fuit pars quod, quando debebit » esse consilium rogatorum et XL, quilibet, qui erit de ipso consilio, teneatur » uenire ad ipsum consilium antequam ultima campana dicti consilii cesset so- » nare, si sciuerit quod debeat esse consilium sub pena unius grossi pro quali- » bet uice qua contra faceret et infra tercium diem teneatur dare dictam » penam camerariis comunis, et addatur in capitulari maioris consilii et ca- » merariorum. Et quando videbitur domino duci debeant scribi ».

camerarii comunis erano incaricati della esazione delle multe (1). Ma la negligenza dei pregadi costrinse a rinnovare la prescrizione il 21 dicembre 1302 (2), aggravando la sanzione col disporre che, se l'assente non avesse pagato la multa di un grosso o non si fosse scusato entro il termine di tre giorni presso il notaio della quarantia, cadesse in altra multa di soldi venti da esigersi dai signori di notte. Lo stesso obbligo fu via via imposto ai consiglieri (3),

(1) E prima e poi si usò anche di fissar la pena volta per volta secondo la gravità della materia da trattarsi (cfr. p. es. le parti del 12 luglio e del 21 novembre 1274 citate nel Rubricario I del M. C. c. 26 e 38 t.).

(2) Cfr. libro *Magnus* del maggior consiglio a c. 39: « Cum per consi-» lio rogatorum et quadraginta fiant omnia magna facta tam communis quam » specialium personarum et per dominum ducem et suum consilium uocentur » dicta consilia et non congregentur, ita quod tam commune quam speciales » persone sustinent et portant defectum capta fuit pars inter quadraginta » quod quotiens dominus dux et consiliarii facient uocari dicta consilia rogato-» rum et quadraginta, quod addatur in eorum capitulari, quod omnes illi » qui non uenerint antequam ultima campana dictorum consiliorum cesset pul-» sari, si sciuerint, amittant denariorium grossorum unum pro quolibet et te-» neantur eis dedisse notario quarentie infra tertium diem postquam cecide-» derint; et illi qui non dederint uel non excusauerint se infra dictum termi-» num trium dierum ex tunc cadant in penam solidorum uiginti pro quolibet » et notarii quarantie teneatur dare illos qui ceciderint capitibus de quadra-» ginta qui erunt pro tempore, qui capita teneantur eos dare statim pro ca-» dutis dominis de nocte (magistratura giudiziaria incaricata dalla polizia not-» turna della città, delle pignorazioni, della sorveglianza sugli schiavi, il giuoco, » la bestemmia) et addatur dominis de nocte quod teneantur dictas penas » excutere a confacientibus et habeant inde quartum et quartum sit custodum ; » reliquum sit communis; et notarii de quadraginta teneantur scribere illos » qui uenerint et qui non uenerint et hoc est intelligendum saluis occasioni-» bus specificatis in capitulari quadraginta ».

(3) Cfr. libro *Zaneta* c. 1 t.: « (C. f. p.).. quod addatur in capitulari consi-» liariorum qui de cetero eligentur et illi (sic) qui nunc sunt teneantur isto con-» silio quod, quando erit consilium rogatorum, tam ante prandium quam post » prandium, teneantur uenire ad palatium antequam campana prima illius con-» silii cesset pulsari, et, quando erit maius consilium post prandium, antequam » ultima campanarum, que pulsantur ante illam que dicitur *trotera*, cesset pul-» sari, non facientes campanas, que pulsantur pro dictis consiliis, modo aliquo » uel ingenio ritardari, pro consulere partes que debebunt poni in illis consiliis » simul cum domino duce si ei placuerit et uoluerit et potuerit interesse. Et, » si ei non placuerit aut uoluerit aut non poterit interesse, faciant seu » consulant per se et consultis partibus possint ed debeant facere facta com-

ai capi dei quaranta (1), ai quaranta, ai dieci (2), alla zonta, ai savi, a petizione dei quali fosse stato convocato il pregadi (3).

» munis et specialium personarum donec ultima campana consilii rogatorum » seu trotera maioris consilii cessauerit pulsari. Et si uenerint ad dictas campanas et steterint usque ad finem consilii habeant unum grossum pro quolibet pro salario a comuni et, si non uenerint uel non steterint ut dictum est, » perdant duos grossos pro quolibet pro pena saluo si non uenirent uel non » starent pro occasionibus exceptatis, quod nihil lucrentur a comuni nec perdant de suo; et teneantur se facere scribi per aliquem de scribanis palatii ad » hoc deputatum quando uenerint et quando non et quando habuerint occasionem exceptatam, sicut scribuntur XL et similiter quando est consilium ante » prandium.... ».

(1) Cfr. libro *Magnus* del maggior consiglio c. 75: « 1304 (m. v.) die nona » ianuarii. Capta fuit pars quod, quandocumque debebit fieri consilium rogatorum, consiliarii teneantur facere notum capitibus de XL, si fuerint in terra, » sub pena solidorum decem grossorum, quam penam aduocatores communis excutere teneantur et habeant inde talem partem qualem habent de aliis » penis; et ipsa capita de quadraginta teneantur uenire ad palacium illo die » et hora quo et qua debebit esse ipse consilium ad campanam primam sicut » tenentur consiliarii uenire et sub eadem pena; et si uenerint sint cum domino duce et consiliariis ad prouidendum super hiis que debebunt poni et » fieri in ipso consilio; et possint ipsa capita in ipso consilio ponere super ipsis » factis partem et partes sicut eis uidebitur; et si non fuerint in terra uel non » uenerint ad dictam campanam possint dominus dux et consiliarii procedere » sine ipsis. Verum, si acciderit domino duci et consiliariis existentibus in maiori consilio aliquod factum necessarium, possint dominus dux et consiliarii » conuocare seu retinere consilium rogatorum et facere quod faciendum fuerit » non obstantibus supradictis ».

(2) Cfr. la parte del 19 marzo 1318 nel libro *Clincus civicus* del maggior consiglio c. 139 t.: « C. f. p. quod illi de consilio de XVIIJ, decem et addicione » et illi de consilio rogatorum et quadraginta qui additi sunt dicto consilio teneantur uenire ad consilium quocienscumque uocati fuerint antequam cesset » campana sonare sub pena solidorum decem pro quolibet et qualibet uice qua non » uenerint, et non ualeat eis excusatio nisi de propria persona, iurando tamen » quod pro defectu persone non uenerit ad consilium; et teneantur consiliarii » omnes illos qui non uenerint, ut est dictum, dare pro cadutis dominis de » nocte de dicta pena et domini de nocte teneantur dictas penas exigere et » inde partem habeant sicut habent de aliis penis: et debeant illi de predicto » consilio qui ad dictam penam ceciderint ipsam soluisse dominis de nocte » infra tercium diem postquam ceciderint sub pena sacramenti; et, si non soluerint infra tercium diem, ut predicitur, cadant ad duplam penam et domini » de nocte ipsam duplam penam exigere teneantur, ut predictum est ». I quaranta credettero più tardi di potersi ritener soggetti alla multa sola d'un

Fra questi erano, va da sè, compresi i savi del consiglio, di terra ferma e agli ordini. Alle magistrature che presiedevano fu imposta, come ai quaranta e ai dieci, la multa sola di venti soldi: ai pregadi ed alla zonta invece una multa di dieci soldi e oltre quella un *punctum* per ogni disobbediente tutte le volte che fosse stato trovato in fallo (1). Dopo otto *puncta* cadeva dal consiglio nè per un anno poteva esservi richiamato (2). Così disponeva una parte del Consiglio. È notevole che la esazione delle pene, prima spettante ai camerlenghi, poi ai signori di notte, fosse ora definitivamente attribuita agli avogadori de comun. La parte accolta, nel capitolare (3), durò fino al cader della repubblica, essendosi sempre parificati agli assenti quelli che fossero giunti quando già la campana aveva cessato di suonare. Uguale severità fu adottata per le sedute in cui si doveva trattare qualche causa: chi giungeva dopo che la trattazione era incominciata pagava la multa come se non fosse intervenuto (4). E doppia multa pagava colui che, essendovi in uno stesso giorno e di seguito consiglio maggiore e pregadi si fosse allontanato dopo il primo, senza partecipare al secondo; era considerato come se fosse stato assente da entrambi (5). Con tali provvedimenti, pur troppo inef-

grosso com'era in principio, ma una parte del maggior consiglio del 21 dicembre 1324 contenuta nel libro *Phronesis* c. 145 t. troncò la questione affermando che dovevan essere alla medesima condizione dei pregadi *cum non sit equum quod isdem de uno consilio inequales penas persolvant.* La parte è passata nel Cap. dei Pr. I, 6, 6.

(3) Cfr. la parte del 3 dicembre 1381 nel libro *Novella* del maggior consiglio c. 168 t. presa « cum consilio rogatorum et additionis male se congreget » et ueniat ad campanas quod est cum notabili damno et sinistro nostri comu» nis in tantis et sic arduis factis terre omni die occurrentibus ».

(1) Anche l'uso delle appuntature non è peculiare a Venezia; fu praticato in parecchie delle città nostre, a Firenze per esempio (cfr. Rezzasco — op. cit., v. *appuntare*).

(2) Già il 25 novembre 1376 (cfr. libro *Novella* c. 159 t.) erasi stabilito che « illi qui fient de additione consilii rogatorum habeant terminum unius mensis » itaque, quandocumque steterit aliquis eorum per unum mensem continuum » quoquomodo quod non uenerint ad consilium, sint extra ».

(3) Cfr. cap. dei Pr., I, 6, 5.

(4) Cfr. cap. dei Pr., IV, 9, 2.

(5) Cfr. cap. dei Pr., I, 6, 4.

ficaci anch' essi quando presso il cader della repubblica l'apatia aveva preso i nobili tralignati (1), miravasi ad assicurare la massima diligenza nell' adempimento dei pubblici uffici. L'esser senatore era non solo una dignità, un onore, ma insieme un carico; nè dovevan esservi diritti e privilegi in chi trascurava i doveri. Nondimeno v' erano scusanti o *causae* od *occasiones exceptatae*, come dicono i documenti le quali allontanavano la pena da chi fosse stato assente. Consistevano in impedimenti personali (2) per ragioni d' infermità, p. es., da attestarsi all'uopo con giuramento e impedimenti legali per causa cioè di pubblico interesse. Era assolutamente necessario infatti procacciare che l' intervento in senato non fosse ai magistrati cagione di negligere i loro uffici: troppo grave danno sarebbe altrimenti derivato all'amministrazione pubblica e alla constituzione stessa. Furono pertanto esentati dall' intervenire alle sedute del sabato gli ufficiali al cattaver (3) che in tal giorno dovevano chiudere i conti della settimana e pagare gli stipendi: i patroni all'arsenal ebbero obbligo di prendervi parte sol uno nei dì feriali o due al più quando si trattasse di mandar le galee ai viaggi soliti verso l'oriente o l'Egitto o la Fiandra (4): così fu mestieri largheggiare di simili concessioni ai cassieri di tutte le magistrature aggregate al senato, perchè non restasse inceppato il governo economico delle città (5). Il 14 ottobre 1483 erasi anzi proposto che durante la guerra, « ut omnes officiales » officiorum nostrorum Rivoalti existentes per tempus ad capsas » ubi exiguntur pecunie nostre que deferuntur ad officium came- » rariorum communis, intelligendo uidelicet de illis qui ob dicta » officia possent uenire in hoc consilio, nec non gubernatores in- » troitum, qui sunt ad capsas, continue vacent cum omni dili- » gentia et studio exactioni pecuniarum nostrarum », non potessero venire in pregadi se non in dì di festa (6).

(1) Cfr. l' epilogo. Spesso anche prima del secolo decimoottavo si ebbero inviti a maggiore frequenza. Una pioggia forte bastava a render deserta la seduta.

(2) Da parte del 1300 (cfr. il libro *Magnus Capricornus* c. 7) sembrerebbe che fossero *ire ad mortuum vel ad nuptias seu pro sua infirmitate vel suorum propinquorum*. Così almeno per i giudici.

(3) Cfr. cap. dei Pr., I, 2, 12.

(4) Cap. dei Pr., I, 1, 10.

(5) Cfr. cap. dei Pr., 1, 2, 17.

(6) Cfr. registro n. IX *Senato Terra* c. 44.

Anche l'obbligo del segreto era, *quando mandaretur credentia*, tutelato da severe sanzioni. Della secretezza come procedura nel seno dell'assemblea stessa avrò altrove a parlare: qui intendo considerar solo il dovere incombente al senatore di *tenere in conscientia* quello intorno cui si fosse discusso nella seduta e di non parlarne al di fuori nè con suoi colleghi, nè con altri nobili, nè, men che meno, con estranei. L'uomo politico veneziano doveva aver l'arte di carpire agli stranieri i più intricati segreti; ma doveva nel tempo stesso aver quella, non meno difficile e gelosa, di non lasciar trapelare nulla dei proprî. Il saper dissimulare e tacere era sulle lagune un pregio assai più comune di quello che comunemente si possa credere, e parve sempre meraviglioso che, sebbene il senato contasse intorno a trecento membri, si sapesse così poco di quello che là dentro si faceva, come se nessuno vi avesse preso parte o tutti avessero scordato quanto vi si era discusso e deciso (1). La ardua prova incominciava proprio alla soglia del senato stesso. Era costume che la folla, impaziente di notizie, si adunasse nella corte del palazzo per raccoglierle dalla bocca dei senatori appena usciti dalla sala (2). Ma quelli, spesso perturbati e straziati nell'anima, comprimevano in sè stessi l'angoscia e accortamente dissimulavano la propria commozione. Lasciamo la parola alla sincerità del cronista «.... quelli di pregadi vener zoso et non » forno cognosciuti se erano di bona voglia over non. Et fo or» dinato et comandato grandissima credenza perchè nulla fo » parlato » (3). Quella virtù del silenzio, che ai veneziani attribuiva in alto grado Raffaele de' Medici, cui non era riuscito di far parlare alcuno dei patrizî (4), spiega bene la prodigiosa se-

(1) De La Houssaie — op. cit., p. 41 sgg. Anche il Poggio (*Oratio facta in laudem reipublice Venetiarum*) lodava la *taciturnitas eorum que in senatu tractantur* notando come *tanto silentio eorum decreta teguntur ut tum denique appareant cum executio fiat rerum quas antea devrevere.*

(2) Cfr. Sanudo — *Diarii,* VIII, 253: « la corte del palazzo era piena de » patrici et altri venetiani in grandissimo dolor aspettando venir quelli di » pregadi zoso ».

(3) Cfr. Sanudo — *Diarii*, I, col. 1046.

(4) Fulin — *Relazione della Repubblica di Venezia scritta da Raffaele de' Medici nel 1589*, Venezia 1865, p. 16.

cretezza, per cui fu possibile conchiudere trattati e leghe e gravar le mani della giustizia su colpevoli potenti e lontani, eludendo il vigile indagare di abilissimi uomini di stato. Si hanno esempî famosi, stupefacenti. Nel 1495 Venezia s' accordò col pontefice, coll' imperatore di Germania, col re di Spagna e il duca di Milano ai danni di Carlo, re di Francia, e nondimeno l'ambasciatore Commines rimase così bene all'oscuro da non sospettar neppure che fra quei potenti corressero trattative. E il Carmagnola stesso, pur avendo fra la nobiltà numerosi amici, non passò otto mesi ignaro dei processi avviati contro di lui e non conobbe forse la sua disgrazia solo quando non poteva ormai più sfuggire alle mani ultrici della giustizia? E fu del pari colto alla sprovvista Gerolamo Lippomano, bailo a Costantinopoli nel 1491 malgrado la lunghezza di un processo iniziato instruito dal consiglio dei dieci, portato poi in pregadi, e la durata non breve del viaggio che dovette fare il senatore incaricato della sua cattura (1). Gli è che il nobile veneto perfetto avrebbe tutto sofferto piuttosto che tradire un segreto onde potesse venir danno alla sua repubblica. *Maiora negotia perpetuo silentio sanciuntur*, scriveva il Contarini; *nullum iusiurandum, nulla religio tanti habetur quae perpetuum id debeat rumpere silentium* (2). Le cronache hanno serbato lusinghiero ricordo di Giorgio Corner, provveditor in campo, il quale, preso dal duca di Milano nella rotta subita dall'armi venete in Valtellina il 1432, assoggettato a gravi tormenti e sepolto nei forni di Monza, nulla mai rivelò (3). Ma aspri biasimi infamarono invece Alvise Molin, Pietro Bernardo, Leonardo Morosini e Francesco Barbarigo per cui mezzo i Carraresi venivano a conoscenza delle cose che « ne li consegli... se rasonava » (4). A loro non bastò la gogna della prigione a vita e del bando: la storia li volle designati per sempre all' abbominazione dei posteri.

(1) Cfr. Le Houssaie — loc. cit. e la *Geografia politica e storica della repubblica di Venezia* contenuta nel cod. marc. cl. VII it. MDCCCXCI.

(2) Contarini — op. cit., p. 40.

(3) Cfr. ms. marciano DCCXCIV cl. VII ital. c. 1 t.

(4) Cfr. la c. d. *Cronaca trevisana* nel ms. marc. cl. 7 in cod. e la cronaca del Caroldo nel ms. marc. cl. VII cod. Vedi su tal fatto lo scritto accuratissimo del Lazzarini — *Storie vecchie e nuove intorno a Francesco il vecchio da Carrara* nel *Nuovo archivio veneto*, X, p. 325 sgg.

Ed è a tutti noto quale disprezzo profondo abbia colpito, oltre l'esilio, Angelo Badoer che, da taluni presentato quasi un martire di partigiane vendette, risulterebbe invece dagli ultimi studî veramente colpevole di sinistre relazioni colle corti di Spagna, di Francia e di Roma (1). Ad uno stato come Venezia, più forte per le ricchezze che per le armi, dove il dominio era esercitato da pochi, tornava infatti necessario aiutarsi colla sorpresa e la rapidità delle esecuzioni perchè altri non giungesse ad attraversarne l'adempimento. Perciò si comprende di leggeri come qui si potesse dire che « una delle principali cose del governo dei stati è la secretezza senza la quale niuna materia si può condur al fin desiderato » (2) e a tutelarla si reputasse espediente il creare tre appositi nobili *super secretis* (3), nei quali dobbiamo ravvisare i precursori degli inquisitori di stato (4). Per non aver tenuto

(1) Cfr. Fulin — *Studi sugli archivi degli inquisitori di stato*, Venezia 1868, cap. 1. E lo stesso motivo indusse alla condanna di Jacopo Foscari, posta in non giusta luce e non vera da romantici poeti e scrittori.

(2) Cfr. la parte del 17 novembre 1542.

(3) Il Marchesi nei suoi appunti critici su *La Repubblica di Venezia* (Udine 1894 est. dagli *Annali del r. istituto tecnico di Udine* sec. II, XII), seguendo un preconcetto di reazione contro le lodi tributate al governo veneto e troppo spesso immemore che su pochi fatti isolati non si devono pronunciare condanne contro tutta una collettività, fa gran caso che vi fossero *costantemente* nobili traditori che, in cambio di grossa somma di danaro e di qualche ricco donativo, non si facevano alcun scrupolo di svelare le deliberazioni del governo ». Che fra tanti vi fossero dei malvaggi e degli imprudenti (ne vedremo più sotto alcuni esempi) non ci deve meravigliar troppo: ma esagerato, anzi addirittura non vero, ci sembra il dire che « i nobili vendevano facilmente a prezzo d'oro se stessi e la patria allo straniero ».

(4) L'anno della loro instituzione fu determinato per il 1539 dal Fulin, che nettamente distinse, contro una vecchia opinione erroneamente diffusa, gli inquisitori di stato dagli inquisitori del consiglio dei dieci. Vedi il suo importantissimo studio sugli inquisitori dei dieci pubblicato nei primi volumi dell' *Archivio veneto* e specialmente la memoria su *Un' antica istituzione mal nota* letta all' Istituto veneto il 1875. È curioso che il Del Piero (*Angelo Quirini*, cap. II), attribuisca al Fulin proprio l'opinione da lui combattuta. Si deve però notare che, se nel 1539 si ebbe una commissione permanente per la inquisizione contro coloro che venissero meno al secreto, precedentemente ve n'erano state di occasionali e temporanee. Già nel 1496 il Sanudo ci informa dell'esistenza di una di esse. Cfr. i suoi *Diarii* vol. I, c. 402: « In questi giorni perchè sulle piazze molto si straparlava delle cose della

il secreto perdettero dell'importanza loro i savî agli ordini, e i giovani senatori ammessi per denaro nel 1511 di nulla si vantarono tanto quanto di aver serbato « più secrete le materie di » grande momento che si agitavano e si disputavano di quello fa- » cevano li vegli et chanuti padri de collegio et senatori, quali » senza dubio alcuni erano più licentiosi di lingua » (1). V'era in ciò forse qualche ripicco contro coloro che non avrebbero voluto accoglierli col pretesto che « non teneranno segreto et sarà causa di qualche danno et vergogna »; ma era in fondo il sentimento comune dei patrizî i quali non sapevano perdonare ai più « scorrecti del senato di non temere il svelar gli arcani più » importanti da che ne derivavano ben spesso rimarcati li danni » tanto erano attenti li gabinetti di tanti principi che vegliavano » alla distructione della repubblica » (2). L'obbligo del segreto abbracciava tutti i cittadini di Venezia, non escluse le donne; così come a tutti era proibito aver relazioni non professionali con ambasciatori e ministri stranieri (3). Doveva naturalmente esser imposto con maggior rigore a coloro che reggevano il governo. Poichè si affidavano al senato quelle materie in cui occorreva *maxima credentia*, è ovvio il pensare che già nel secolo decimoterzo fossero imposte ai contravventori pene severe, di cui, essendo andate disperse le pubbliche carte, non possiamo determinare la portata. Questo è certo che in progresso di tempo andarono facendosi sempre più rigide a mano a mano che si ampliava il numero dei pregadi, accrescendosi insieme la possibilità di aver fra quelli persone imprudenti e leggere. E si andò specificando meglio quest'obbligo della *credentia* che già al chiudersi del secolo decimoquinto si estendeva ormai a quelle parti in cui il tacere, sebbene non espressamente comandato, fosse stato

» repubblicha et molte deliberation del consejo dei pregadi se intendeva, nel » consejo di X fu preso di fare inquisition sopra quelli che rivelavano le » cose segrete et furono eletti tre inquisitori con grande auctoritate di quelli » del ditto consejo zoè Piero Donado, Zoan Morexini e Paulo Pisani cavalier i » quali spesso se riduxevano più per teror che per altro ».

(1) Vedi i passi dei *Diarii* del Priuli riportati dal Fulin — *Diarii e diaristi*, Venezia 1881.

(2) Cfr. Priuli — *Diarii*, vol. III, c. 10 t.

(3) Sagredo — *Storia*, p. 144 segg.

opportuno (1). Un decreto del 1449 agli 11 di agosto stabilì pel violatore del segreto la pena di cinque anni di esclusione dal consiglio dei pregadi e dal collegio e d'ineleggibilità a qualsiasi reggimento od ufficio, più una multa di lire cinquecento da esigersi dagli avogadori de comun (2). Dieci anni dopo ai 14 di novembre fu però necessario, *cum introducta sit quedam periculosa consuetudo videlicet quod res que tractantur et deliberantur in consilio rogatorum de quibus mandatur credentia, non tenentur secreta, ymmo extra ipsum consilium referentur et propalantur cum detrimento et onere non mediocri nostri dominii* », portar la multa a mille cinquecento ducati. L'esazione di questa e la formazione del processo fu deferita alla *tremebonda* magistratura dei tre inquisitori di stato e ai capi dei dieci. Si poteva anche nei casi gravi ricorrere a pene più crudeli regolate secondo la condizione delle persone e l'importanza del segreto (3). Nè bastò. I diarî di Marin Sanudo ci avvertono come quel che in senato si faceva fosse spesso saputo al di fuori: in una sua relazione Francesco Foscari ebbe a dire « tutto quello si tratta in pregadi in Roma si sa » e accadde talvolta che volendo comunicar il collegio all'orator del papa le deliberazioni fatte trovassi ch'egli era venuto a saperlo per mezzo di terzi (4). Anche il Priuli (5) ci conferma come « da Roma si » sapeva che il papa era di tutto avvisato, non solo di decreti, » ma anco sino delle particolari controversie e dibattimenti rife- » rendosi le parole tutte delle contese (6) ». Ma il peggio era che qui « in Venezia c'erano patrizii e nobili tali, se pur son degni » di questo nome, che entravano in senato e tutto facevano in-

(1) Sanudo — *Cronachetta*, p. 106.

(2) Cfr. registro II *Senato Terra* c. 117.

(3) Cfr. libro *Magnus* del C. X, c. 366 sgg. Cfr. anche la parte del 20 settembre 1539 nel *Codice delle leggi attinenti al consiglio dei dieci* compilato da Piero Franceschi nel 1761, c. 32.

(4) Sanudo — *Diarii* vol. XVII.

(5) Priuli — *Diarii*, III, c, 294 t.

(6) Nè si deve credere che i cronisti esagerassero molto. In una parte del 12 agosto 1440 (cfr. registro XIII *C. X misti* c. 10) leggesi : « .... *nostri ambaxatores scribunt et referunt quod mandata que sibi fiunt prius sciuntur a papa et cardinale camerario quam ab ipso ambaxatore* ».

» tendere al noncio, all'ambasiador di Cesare e a quello del Cat-
» tolico, e sino in Francia erano scritte tutte le particolarità e di-
» battimenti di tutte le cose anco più secrete, onde la povera pa-
» tria era da tutte le parti attraversata et è miracolo che sino
» hora non havesse perduto tutto il resto e la libertà ». Per ciò nel 1533 ai 12 di febbraio, « conoscendosi pur troppo manifesto
» di quanta importanza sia al stato nostro che le lettere et ma-
» terie a quello pertinenti insieme con li consulti et deliberation
» passino sotto la debita secretezza .... e la necessità di conservar
» un tanto thesoro quanto a questa repubblica è il prudente silen-
» tio di quelle cose che nelli consegli secreti si trattano », convenne portar la multa a due mila ducati, minacciar la perpetua privazione di ogni consiglio segreto e fino la pena di morte. Negata ogni grazia, autorizzato ed incoraggiato lo spionaggio; all'accusatore spettava la metà delle multe e potevano inoltre essergli concessi altri premî a beneplacito degli inquisitori (1). I quali tutti e tre d'accordo avevano facoltà di pronunciar condanne con pari autorità del consiglio dei dieci (2). Nè ancora bastò: il 9 settembre 1542 si fissò la pena del bando a cinque anni (3), il 23 novembre 1612 parve opportuno portarla addirittura a dieci (4); e la parte fu poi spesse volte riconfermata fino a quella del 18 novembre 1755 che ordinò nuovi castighi a chi parlasse o desse copia degli affari del senato (5). L'obbligo del segreto riguardava da ultimo ogni argomento là trattato e discusso, fuorchè le grazie, le elezioni, il mandar le galee ai viaggi ed altre cose simili che per l'indole loro dovevan esser palesi. E, volendosi togliere persino il sospetto delle cose trattate, fu proibito l'accennar pur soltanto d'esser stati cacciati (6). A render più difficili le infrazioni e a menomare i danni che potessero da esse provenire servì anche il divieto di « conferir, ragionar, consigliare
» o intrattenersi comunque di pubblici affari » con persone stra-

(1) Cfr. la parte del C. X del 19 aprile 1583 in Franceschi op. cit. 45 t.
(2) Franceschi — op. cit.. 46 t. sgg.
(3) Cfr. Franceschi — op. cit., 34.
(4) Cfr. Franceschi — op. cit., 58 t.
(5) Cfr. Franceschi — op. cit., 117 t.
(6) Vedi la parte del 28 novembre 1605 nel Franceschi — opera cit., c. 57 sgg.

niere, fossero pure ambasciatori sia in casa sia fuor di casa (1). È notissimo il fatto di Antonio Foscarini che per esser stato accusato di pratiche con nemici della città fu dannato nel capo (2). Il trattar con gli stranieri era lecito soltanto in caso di spionaggio, e allora dovevasi fare tosto denunzia dell'udito sotto pena di mille ducati e di esilio da Venezia e dal distretto per due anni. Una multa di cento ducati era perfino imposta a quei senatori che avessero scritto le cose trattate in consiglio a rettori, ambasciatori, provveditori od altri ufficiali veneti residenti all'estero (3), pena poi aggravata fino al taglio della mano (4).

10. I membri del senato avevano pari dignità: non godevano però come avveniva nel maggior consiglio parità di diritti in rapporto alle deliberazioni. Comunemente si distinguono in essi due categorie: quella di coloro che avevan voto deliberativo e quella dei non votanti (5); una distinzione ufficiale ne discerne invece con maggior proprietà quattro in relazione ai due principali diritti di cui ritenevasi poter esser investito l'appartenente ad un'assemblea: la facoltà di *por ballotta* o di suffragio e quella di *por parte* o far proposte. Avevano entrambi i diritti il doge, i consiglieri prima e dopo l'ufficio, i capi dei quaranta (6), i censori du-

(1) Vedi la parte del 12 luglio 1480 in Franceschi — op. cit., c. 18 t. V'è però forse esagerazione in ciò che afferma il De La Houssaie che, se taluno si fosse incontrato e fermato con qualche ministro o ambasciadore e la cosa fosse venuta a cognizione degli inquisitori, sarebbe stato ucciso dopo due ore. E forse esagera anche quando afferma esser fuggito il senator Tron per aver trovato lui in casa del curato di S. Maria Mater Domini: le leggi per verità non giungevano a tanto.

(2) Cfr. Romanin (*Storia*, p. 187); e Sagredo (*Storia*, p. 158). E sì che il Foscarini apparve poi vittima di nefandi intrighi onde il consiglio dei dieci dovette, ritornando onestamente sulla propria sentenza, dichiararlo innocente!

(3) Vedi la parte del 18 febbraio 1571 in Franceschi — op. cit. c. 54 t.

(4) Vedi la parte dell'8 febbraio 1572 e dell'8 gennaio 1587 in Franceschi — op. cit.

(5) La distinzione trovasi nel Sanudo (*Cronichetta*, p. 110 sgg.), nell'Alasio (*Note e memorie storiche venete*. [Desciittione delle origini del pregadi] ms. presso la fondazione Querini Stampalia in Venezia cod. LXIII cl. IV, nel Della Torre, nel De La Houssaie, nel Sandi e nel Ferro.

(6) Cfr. Cap. dei Pr., I, 1, 3.

rante e dopo l'ufficio (1), i provveditori di comun (2), i governatori delle entrade (3), i patroni all'arsenal (4), i provveditori alle vettovaglie (5), gli ufficiali alle rason vecchie e nove (6), i provveditori sopra camere (7) e varî magistrati senatorî come i sopraprovveditori alle pompe, i provveditori alle fortezze, agli ospedali ed altri. Potevano metter ballotta e non parte, se pur non erano rivestiti di speciali cariche, i sessanta pregadi (8), la zonta (9), la quarantia (10), i dieci (11), i procuratori di s. Marco (12), gli avogadori de comun in ufficio e scaduti (13), i sopra atti lungo e dopo il magistrato (14), gli ufficiali al cattaver (15), i provveditori al sal (16), i provveditori alle biave (17). Soltanto il metter parte competeva ai savî della consulta (18), ai savî alle decime (19), ai provveditori sopra i dieci officii (20), sopra cottimi (21), sopra dazî (22), sopra banchi (23), alle pompe (24), alla sanità (25), all'arse-

(1) Cfr. Cap. dei Pr., I, 1, 4.
(2) Cfr. Cap. dei Pr., I, 1, 5, 6, 7 e 8.
(3) Cfr. Cap. dei Pr., I, 1, 9.
(4) Cfr. Cap. dei Pr., I, 1, 10.
(5) Cfr. Cap. dei Pr., 1, 1, 12.
(6) Cfr. Cap. dei Pr., c. III.
(7) Cap. dei Pr. Dubitandosi che i provveditori sopra le camere potessero metter parte fu determinato che si il 16 settembre 1507
(8) Cap. dei Pr., I, 2, 2.
(9) Cap. dei Pr., I, 2, 2.
(10) Cap. dei Pr., I, 2, 2.
(11) Cap. dei Pr., I, 2, 4.
(12) Cap. dei Pr., I, 2, 7.
(13) Cap. dei Pr., I, 2, 8, 9.
(14) Cap. dei Pr., I, 2, 10.
(15) Cap. dei Pr., I, 2, 11.
(16) Cap. dei Pr., 1, 2, 13.
(17) Cap. dei Pr., I, 2, 1-4.
(18) Cap. dei Pr., I, 3, 1-4.
(19) Cap. dei Pr., I, 3, 5.
(20) Cap. dei Pr., I, 2, 15. Ai tempi del Sanudo dovettero però anch'essi aver ballotta: nel 1622 quando scriveva l'Alasio non l'avevano più.
(21) Cap. dei Pr., I, 3, 7.
(22) Cap. dei Pr., I, 3, 6.
(23) Cap. dei Pr., I, 3, 8.
(24) Cap. dei Pr., 3, 9-10.
(25) Cap. dei Pr., I, 3, 11-12.

nal (1), all'armar (2), alle legne (3), sopra monasteri (4), ai rettori nel corso di tre mesi dopo il loro ritorno (5), ai riformatori dello studio di Padova (6), ai cinque savî alle mercanzie (7): non avevano diritto di por parte nè ballotta i savî di tutte tre le mani al compir della muda se già non eran senatori (8), i savî sopra conti (9), gli esecutori alle acque (10), gli oratori con pena (11), i provveditori sopra gli offici e cose del regno di Cipro (12), gli ufficiali alle cazude (13) e, per una specie di *deminutio capitis*, i figli ed i nipoti del doge (14). In complesso, tirate le somme, il senato risultava di circa dugento cinquanta membri con voto e d'una settantina, ora più ora meno, senza il diritto di suffragio. La facoltà di metter ballotta doveva esser concessa dal maggior consiglio: quella di metter parte poteva esser data anche dal senato *motu proprio*. Le aggregazioni a questo corpo di altre magistrature potevano dunque esser deliberate da esso stesso, purchè loro non desse che un'autorità consultiva o di semplice iniziativa nelle proposte. La facoltà di metter parte era completa cioè relativa a tutti i rami dell'amministrazione e della politica solo nel pien collegio e nei provveditori di comun, limitata negli altri alle incombenze di cui ogni speciale magistrato doveva occuparsi. Tutti i senatori avevano poi libertà di enunciare e difendere le proprie opinioni e di contrastare quelle che loro paressero mal fondate o pericolose. Tutti potevano per tal via, valendosi della propria forza persuasiva, cooperare alla bontà e alla saggezza delle deliberazioni. E questa sola facoltà unita all'esser parte-

(1) Cap. dei Pr., I, 3, 13.
(2) Cap. dei Pr, I, 3, 14.
(3) Cap. dei Pr., I, 3, 15.
(4) Cap. dei Pr., c. III.
(5) Cap. dei Pr, I, 3, 13.
(6) Cap. dei Pr., I, 3, 18.
(7) Cap. dei Pr., I, 1, 14.
(8) Cap. dei Pr., I, 4, 3.
(9) Cap. dei Pr., I, 4, 5.
(10) Cap. dei Pr., I, 4, 5.
(11) Cap. dei Pr., I, 4, 6.
(12) Cfr. cap. dei Pr., I, 4, 9.
(13) Cap. dei Pr., I, 4, 4.
(14) Cfr. p. 68.

cipi dei segreti dello stato, pareva già così conspicuo vantaggio e così ambito che, nei tempi in cui poteva aversi per denaro, per aver ingresso in senato fin gli avari vincevano la loro nota spilorceria. Il Priuli ci ha conservato il ricorso di Alvise Pisani che « non era troppo tansato et pagava poche angarie et viveva » strettamente, passava per povero et tuttavia per la grande cupi» ditade de andare nel senato l'aveva cavati fuori di capsa i denari » stati tanto tempo secreti» (1). Allorquando occorreva raccoglier somme colla massima sollecitudine era di prammatica, appunto per quest' ambizione, il porre un termine entro il quale il senatore moroso inscritto debitore a palazzo, sarebbe stato privo del pregadi e di ogni altro consiglio o pubblico ufficio (2).

Non è fuor di luogo notare come l' ordinamento del senato veneto parve a qualche storico da assomigliarsi al romano, col quale aveva in realtà comune il carattere di essere quasi un'assemblea di ex magistrati (3). Ma giova anche soggiunger subito che le analogie furono esagerate perchè venne frainteso il carattere dei *pedarii* romani (4). Si confuse a torto l'*ius dicendae sententiae* con quello di voto, e si ammisero nel senato di Roma differenze di attribuzioni tra i senatori che, se talora di fatto esistevano, non avevan luogo di diritto. Il curioso è che, pur ammesse le teorie di taluni scrittori, infirmate del resto con gravi argomenti dal Landucci (5), se differenze vi furono fra i membri del senato romano, non riguardavano il diritto di voto a tutti comune, ma piuttosto quello di parola. Anche le altre coincidenze notate da umanisti, illusi di scorger ovunque le tracce del mondo antico, furono assai probabilmente casuali: tutt' al più l' uma-

(1) Cfr. Priuli — *Diarii* al 30 giugno 1510.

(2) Cfr. p. es. la parte del 22 marzo 1631; Vedi pure Sanudo — *Diarii*, in più luoghi; e Priuli — *Diarii* passim.

(3) Cfr. De La Houssaie — op. cit. p. 40. E da lui attinsero evidentemente il Sandi e il Ferro.

(4) Cfr. Landucci — *I senatori pedarii* in *Atti e Memorie della R. Accademia di scienze lettere ed arti in Padova*. Nuova serie vol. IV, disp. I, p. 33 sgg. Cfr. pure Cantarelli — *Sui pedarii romani* nella *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, I, p. 353 sgg.

(5) Noll' opera già citata e nella *Storia del diritto romano*, Padova 1896, vol. I, 534 sgg.

nesimo potè esser stato causa per cui al nome originario di pregadi e rogati si sostituisse quello classico di senato. Ma la sua efficacia andò ben poco più in là, e lo svolgimento della veneta constituzione proseguì senza artificiosi riguardi a un passato tanto lontano e tanto diverso. Poichè essa infatti ha caratteri così speciali rispetto a quelli dell' antichità che il raffronto tra le magistrature sue e le antiche risulta superfluo per lo meno, spesso ridicolo. E, mentre si riesce ancora a comprendere e a giustificare lo sforzo dei glossatori e dei commentatori che nei comuni ricercavano gli ordinamenti dei *municipia*, si sopporta a fatica il classico paludamento, di cui il Sabellico, umanista nell' anima, volle rivestire le magistrature veneziane, romanizzandone persino i nomi. Leggendo il suo scritto fa quasi l' impressione di assistere a una strana mascherata, a un seguito di caricature ; e ci torna poi ben più gradito lo stile terso del Giannotti, pur fedele al volgare veneto quando la veracità dello statistico lo richiedeva.

Ma chiudo la lunga, se non inopportuna, disgressione per notare come nel senato si distinguesse, con privilegi propri di fronte agli altri membri, un *corpo*, di cui formavan parte i pregadi ordinarî e di zonta e gli usciti da magistrature che in forza di queste vi rimanevano aggregati pur dopo aver compiuto l' ufficio (1). A questo corpo erano in generale riserbate le numerose magistrature senatorie di cui avrò a dire nel seguente capitolo. Il che era un diritto insieme ed un dovere, il più delle cariche non potendosi rifiutare senza pena.

Ai pregadi competeva dapprincipio anche il diritto di essere annualmente ascritti al maggior consiglio senz' altra elezione (2),

(1) Cfr. la parte del 23 aprile 1586 nel libro *Frigerius* riconfermata poi con altre del 1726 e 1729.

(2) Cfr. nel libro *Luna* (copia) a c. 10 la parte del 1 ottobre 1282: « illi « qui sunt hoc anno electi de consilio rogatorum sint hoc anno de maiori con» silio, cum inueniatur cancellatum consilium per quod rogati erant de maiori » consilio ». Questa parte, al Muazzo e al Sandi inosservata, dirime la questione se l' aggregazione del pregadi al maggior consiglio avvenisse *ipso iure* o si esigesse ogni anno uno speciale decreto che l' autorizzasse. Questo fu pertanto richiesto solo quando per inavvertenza venne cancellata la primitiva fondamentale deliberazione. La quale sarebbe stata del 4 novembre 1230 secondo il Claar — op. cit., p. 40, n. 4, che allega il libro *Fractus*. Quì però

cooperando così al governo della patria pur in quella parte che non entrava nella cerchia ordinaria delle loro attribuzioni. Ma cessò poi d' esser privilegio e pel decreto che voleva i senatori tolti dal maggior consiglio e perchè questo fu alla fine constituito da tutta l' aristocrazia laica (1). Continuò invece il diritto e il dovere di intervenire col doge in larga rappresentanza alle pubbliche feste (2) e ai ricevimenti degli ambasciatori esteri (3). Il doge soleva dare un banchetto ai pregadi il dì di s. Marco e ai sottopregadi all' Ascensione (4). Così durò il privilegio d' un abito proprio distinto da quello in lana nera comune ai nobili e ai cittadini (5). Consisteva in ampia toga purpurea con maniche larghe foderate il verno di vaio, d' ermellino l'estate: dello stesso colore era il berretto a tozzo (6). In senato i magistrati aggregati portavano poi naturalmente l' abito proprio del loro ufficio: in toga scarlatta cremisina o pavonazza a maniche larghe i savì grandi e i consiglieri del doge (7), in toga nera gli avogadori e capi del consiglio dei dieci, in toga violacea a maniche strette i savì agli ordini, in veste nera i consiglieri dei dieci, i quaranta ecc. (8). Era annessa tanta importanza a questi abiti, considerati quasi necessario decoro della dignità rivestita, che ai

non sono riuscito a trovarla e nell' indicazione del Claar dev'esserci errore. Nel libro *Luna* a c. 26 leggesi ancora una parte del 26 settembre 1283 per la quale *illi qui erunt electi de consilio rogatorum debeant etiam esse de consilio maiori pro isto anno.*

(1) Sandi — op. cit.

(2) Ogni sei mesi erano estratti trenta dei pregadi e trenta della zonta per accompagnare il doge. Cfr. nella *Compil. leggi* la parte tratta del registro XLIX *Senato Misti* e cfr. anche la parte del 25 maggio 1517 in Sanudo *(Diarii)* XXIV col. 292. Essi prendevano parte ufficiale alla processione nel dì s. Marco evangelista.

(3) Cfr. Saint-Didier — op cit., p. 200; Muazzo — *Storia*, II.

(4) Della Torre — op. cit., p. 134 Si può vedere anche l' opera di Giustina Renier-Michiel, Milano 1829, I, p. 197 sgg.

(5) Cfr. Mutinelli — *Del costume veneziano*, Venezia 1831, p. 96.

(6) Cfr., oltre il precedente scrittore, Ferrari — *Del costume antico e moderno di tutti i popoli*, p. 309 sgg.

(7) Cfr. la parte dell' 11 dicembre 1536 nel Cap. del Coll. c. 6 e 7.

(8) Cfr. le opere citate dal Mutinelli e dal Ferrari — loc. cit.

consiglieri e ai savî era proibito lo smetterli fosse pure per lutto (1).

La dignità di senatore era regolarmente annua nei pregadi e nella zonta (2): durava da un s. Michele all'altro, tutto il giorno compreso (3) (il dì di s. Michele scadevano pure, in qualunque tempo fosser stati eletti, gli straordinarî). Variamente durava invece nei magistrati aggiunti, e perchè varia era la durata del magistrato stesso, e perchè taluno poteva rimanere in pregadi anche allo scader dell'ufficio, come si è visto. Così i procuratori di s. Marco erano senatori a vita perchè perpetua era la carica loro. I savî del consiglio, di terraferma e agli ordini, se già non erano senatori, lo divenivan per sei mesi durante l'ufficio e poi fino a s. Michele; i consiglieri del doge lo erano per otto mesi durante l'ufficio e poi fino a s. Michele se in tal giorno non scadeva la loro carica (4); per un anno da principio i quaranta, poi, dopo il 1441, stabilito un turno con la quarantia civile nuovamente instituita, per soli sei mesi (5); per un anno i consiglieri dei dieci. Per un

(1) Portavano l'abito di corrotto solo la settimana santa. Cfr. la parte del 4 settembre 1547 nella *Compilazione leggi* v. *collegio*.

(2) Cfr. nel libro *Luna* a c. 10 la parte del 26 settembre 1283 per la quale il pregadi eletti *dupli* dai quattro elettori dovevano essere *a sancto Michaele usque ad aliud sanctum Michaelem*.

(3) Cfr. la parte dichiarativa del 13 febbraio 1333 nel libro *Spiritus* a c. 63.

(4) Cfr. la parte del 9 febbraio 1499 nel capitolare dei pregadi I, 5, 1: « . . . . . Consiliarii qui complebunt consiliariam suam intra annum, ante » uidelicet festum s. Michaelis, sint et esse intelligantur de consilio rogatorum » usque per totum ipsum s. Michaelem etiam si non habent aliud consilium » siue magistratum Illi vero consiliarii qui complebunt in die s. Michaelis non » intelligantur esse de dicto consilio rogatorum per annum subsequentem nisi » habuerint aliud magistratum sive officium per quod ingredi possint. Et ad » eamdem conditionem sint sapientes consilii uel terrae firmae, illi qui sunt su- » per actibus supra gastaldionum et alis, magistratus, quibus concessum est per » leges posse ingredi consilium rogatorum post complementum officii eorum us- » que ad diem s. Michaelis; omnes autem qui per partem aliquam particularem » consilium rogatorum ingrediuntur non possint ad illud venire post festum » s. Michaelis nisi post dictum diem per novam partem ingredi possent ».

(5) Affidate in sul principio del secolo decimoquinto le materie civili ad una nuova quarantia, che poi si disse al *civil vecchio*, entrarono in questa coloro i quali già, per sei mesi prima e dopo il 1455 per otto, avevan fatto parte

anno del pari competeva l'ingresso in pregadi ai provveditori ai cottimi, ai dieci savî alle decime, ai riformatori dello studio di Padova, ai sopra uffici e sopra banchi, ai sopra pompe, ai tre sopra gli uffici e cose del regno di Cipro; per sedici mesi ai provveditori alle biade, ai provveditori al sal, ai governatori alle entrade, ai camerlenghi de comun, agli ufficiali al cattaver, ai provveditori sopra camere, alle vettovaglie, alla sanità, alle rason vecchie, alle rason nove, alle cazude (1); per sedici mesi durante la carica e poi fino a s. Michele ai provveditori sopra gli atti dei gastaldi; per due anni ai sopra dazî, agli esecutori alle acque, ai conservatori del denaro pubblico e ai rettori tornati da Bergamo e Verona (2); per trentadue mesi ai patroni all' arsenal; per quaranta (sedici mesi lungo l' ufficio e due anni poi) ai censori e agli avogadori de comun. Gli oratori eletti avevano adito al senato fino al loro partire per la piazza designata, talvolta lo spazio di pochi mesi o pochi giorni, tal' altra, se crediamo al Della Torre, per ragioni eccezionali veramente, fino a venti anni (3): i capitani generali da mar e i provveditori di ritorno godevano lo stesso diritto fino al prossimo s. Michele. Fu da ultimo principio generale che tutti gli aggregati al pregadi rimanessero là dentro solo fino a tal giorno salvo le eccezioni espressamente contemplate dalle leggi e già enunciate (4). Ma, essendosi intro-

della quarantia criminale. Aggiunta l'altra quarantia, che si disse al *civil novo*, per le cause dei luoghi sudditi, si cominciava da questa per passar poi alla civil vecchia e alla criminale.

(1) Già ho osservato a p 57 nota 1 come la durata dell'ingresso in senato concessa a questi ufficiali sia stata varia; non ricordai quì che la definitiva, come mi parve opportuno di fare anche per le altre magistrature.

(2) Cfr. dietro a p. 61.

(3) Della Torre — op. cit., p. 64. Egli racconta d' uno che fu eletto ambasciatore ad Inghilterra ed ebbe per venti anni continui l' ingresso in senato, perchè per la rivoluzione di quel regno non fu spedito ed allora che furono composte le cose ed aveva l' obbligo di partire rifiutò la carica.

(4) Cfr. la parte del 28 luglio 1500 nel registro XIII *Senato Terra*: « Illi » quibus conceditur posse venire ad hoc consilium sine tempore limitato possint » venire in hoc consilio usque ad festum s. Michaelis et non ultra ullo modo. » Item omnes illi qui facti fuerunt in officiis et magistratibus nostris et venirent » ah hoc consilium post finitum eorum tempus limitatum cadant ad penam duca- » torum centum pro quolibet qui sint advocatorum commun's et licentientur ab

dotto l'abuso che persone investite di magistrati senatorî per aver formato parte del corpo dei pregadi volevano avervi l'ingresso ancora dopo s. Michele in virtù dell'ufficio rivestito, si determinò che in tal giorno scadessero pur da questo togliendo così ogni motivo serio alla ingiusta pretesa (1).

Le cause d'estinzione della dignità senatoria sono presto chiarite. Oltre che per lo scader del termine fissato all'esercizio delle attribuzioni dei pregadi e per morte, il senatore cessava d'esser tale per pena o per aver infranto il segreto o mancato ad altri doveri spettanti ai membri del consiglio (2) o per aver rifiutato l'ufficio cui era stato eletto (3) o per frodi nelle elezioni (4) o per altre contravvenzioni espressamente contemplate dalle leggi (5). Poteva anche essere causa di decadenza il trovarsi debitore verso lo stato, ma spesso, quando specialmente la miseria comune richiedeva indulgenza, i magistrati solevano chiudere un occhio a questo riguardo (6). Non mi consta che fosse concessa

» hoc consilio. Praeterea statutum sit quod nullus qui remanebit in aliquo officio » seu magistratu, virtute quorum uenire possint ad hoc consilium, uenire possint » ad hoc consilium nisi postquam habuerit bullettinum serenissimi principis » iuxta solitum et ingressus fuerit officium sub pena ducatorum 500 auri exi- » genda per aduocatores communis seu per quemlibet collegii nostri sine alio con- » silio, et statim licentientur ab hoc consilio.

(1) Cfr. la parte del 21 settembre 1372 nel Cap. dei Pr., 1, 5, 3.

(2) Cfr. addietro a p 107 sgg.

(3) Cfr. addietro a p. 85.

(4) Cfr. pure innanzi al cap. IV.

(5) Che è impossibile precisar tutte, perchè la decadenza dall'ufficio e dai consigli segreti era quasi divenuta la pena ordinaria per tutti quelli che mancassero ai doveri loro imposti dalla vita pubblica. Da principio (cfr. il rubr. 4 del M. C. c. 8) perdeva il pregadi chi stava fuori delle terre un mese o avesse varcato il Tronto, le Alpi, ed oltrepassato Zara od il Friuli.

(6) Cfr. su questo punto a p. 85. Il provvedimento fu più volte ripetuto durante la guerra di Cambray, e le ducali contro i debitori erano rinnovate pressochè ogni mese, ma con scarso frutto. Trovandosi in gran numero i senatori morosi, non si vergognavano più d'aver debiti insoddisfatti verso lo stato, nè i magistrati avevan coraggio di agire contro di essi non essendo sicuri di ridursi alle medesime condizioni. Tanto che, vedendosi considerevole il numero dei debitori e temendosi ogni dì qualche scandalo, il 21 febbraio 1510 fu tolto l'impedimento per cui i debitori non potevano eleggere ed essere eletti a cariche. Cfr. Priuli — *Diarii*, II, c. 177.

facoltà di dimettersi: badando bene all'indole della constituzione veneta è anzi a congetturarsi che ciò fosse vietato. Ad ogni modo non toglieva l'ingresso al pregadi a chi fosse senatore elettivo (1) lo scader della magistratura che dava diritto ad entrarvi ex ufficio, nè l'esser nominato a pubblici uffici o reggimenti dentro e fuori di Venezia (2).

(1) Cfr. la parte del 5 luglio 1255 nel libro *Fractus* c. 35 t.: « omnes officiales tam XL quam alii officiales, completo termino suorum officiorum, debeant esse extra consilium rogatorum; tamen, si ante complementum termini suorum officiorum, exiuerint de ipsis officiis aliqua occasione, remaneant in magno consilio et in consilio rogatorum usque ad complementum termini suorum officiorum si de ipsis consiliis fuerint ». Cfr. libro *Cerberus* c. 20: « 1291 die XXIIJ januari. Capta fuit pars quod illi qui sunt de consilio rogatorum et eligentur in aliquo officio et etiam illi qui essent in aliquo officio et eligentur in consilio rogatorum non debeant esse, quando complent officium, extra consilium rogatorum propterea saluo si essent in tali officio quod ipsi propter offitium (soltanto) essent de consilio rogatorum ».

(2) Cfr. la parte del 28 aprile 1491 del consiglio dei dieci nella *Compilazioni leggi* v. *senato*: « Occurrente casu quod aliquis de hoc consilio rogatorum eligeretur ad aliquod regimen uel ad aliud munus pubblicum extra Venetias et prestaret illud, possit nihilominus ille talis uenire ad consilium rogatorum et ponere ballottam sicut faciebat ante et hoc usque ad nouam electionem, que fit omni anno in festo s. Michaelis sicut etiam obseruatur in consiliariis nostris Venetiarum ».

CAPITOLO TERZO.

Le attribuzioni.

1. Quali fossero in origine le attribuzioni dei pregadi. — 2 Come si vennero accrescendo per successive delegazioni. — 3. Conflitti col maggior consiglio. — 4. Conflitti col collegio. — 5. Conflitti col consiglio dei dieci. — 6. Autorità definitiva del senato in materia politica, economica e giudiziaria. — 7. Quali fossero le sue funzioni distributive e i magistrati da esso eletti.

1. La mancanza già lamentata di documenti ci rende pressochè impossibile il determinare con esattezza quali fossero le incombenze de' pregadi alla loro origine. Le disposizioni che ci son giunte a loro riguardo anteriori al secolo decimoquarto hanno infatti per solo oggetto la constituzione del nuovo ordine politico e il regolamento delle convocazioni e delle assemblee : non si conoscono leggi che determinino l' orbita della sua podestà, nè ci son rimasti libri o registri che, tracce dell' opera sua, ci possano esser di guida nel congetturarla. Soltanto dal 1293 incominciò infatti la serie regolare di quelli (1). Possiamo però già fin dal principio distinguere in esso due categorie di funzioni : per autorità propria e per delegazione. Il pregadi constituiva colla quarantia un corpo destinato a maturare le proposte da presentarsi poi in maggior consiglio, sebbene in origine potrebbe credersi fosse stato men attivo di quella per non trovarsi

(1) Cfr. la prefazione di Bartolomeo Cecchetti all' indice dei primi quattordici volumi perduti dei misti del senato della repubblica veneta pubblicato da Giuseppe Giomo nell' *Archivio Veneto* 1879-1886.

sue parti nei registri ufficiali contenenti le deliberazioni del maggior consiglio anteriori al secolo decimoquarto. Ma si deve d'altro canto osservare come questi registri non sieno alla loro volta che compilazioni assai ristrette di altri dieci registri precedenti (tanti se ne conservavano sotto il dogado di Giovanni Dandolo) fatti con lo scopo di sceverare il vivo da ciò ch' era ormai un passato remoto riguardando affari speciali che già avevano avuto completo fine (1). Tale è appunto il carattere dei libri *Communis primus* e *Fractus*, contenenti le norme relative alla signoria, al senato, alla quarantia, al maggior consiglio, agli avogadori de comun, agli ambasciatori, al governo in generale, alla navigazione, alle grazie, alle rappresaglie e del *Communis secundus* contenente le norme relative ai singoli magistrati esecutori. La commissione cui son dovuti aveva seguito precisamente il criterio di cancellare « omnia consilia que ex lapsu temporis quo durare » debuerunt erant finita et ea omnia quibus per edicionem aliorum » contrariorum consiliorum erat penitus derogatum.... et que, statu » et conditionibus ciuitatis perpensa deliberatione pensatis, fore utilia non videbantur ». In quei registri, disposti secondo un ordine sistematico, troviamo, fatto curioso, pochissime le deliberazioni in cui il pregadi venga nominato : due sole nella rubrica appositamente riservata a quel consiglio. Dal che non dovremo però dedurre che poca fosse l' importanza sua in quei tempi : nè si potrebbe credere che la mole grande di affari, di cui poche decine d' anni dopo lo troviamo sovraccarico, gli si fosse addossata tutto ad un tratto. Piuttosto, parmi, converrebbe concludere che già avesse ben distinte funzioni, il cui regolamento restava estraneo al maggior consiglio, forse perchè non si riferivano alla vita strettamente politica della repubblica, ma piuttosto alla commerciale ed economica. E che di tal natura fossero le attribuzioni proprie del senato, ad esso cioè permanentemente delegate dal maggior consiglio come corpo sovrano, ci farebbero già pensare

(1) Cfr. su questi registri ufficiali le dotte osservazioni del prof. Monticolo nell' appendice seconda al suo lavoro — *I manoscritti e le fonti della cronaca del diacono Giovanni* nel *Bullettino dell' Istituto storico italiano* n. 9 (Roma 1890).

le famose parti del 28 gennaio 1294 (1) e del 25 ottobre 1302 (2) che davangli autorità assoluta in materia di navigazione e di commercio. Veramente, a ben considerarle, siffatte deliberazioni non avevano proprio il carattere di delegazioni perpetue; ma così furono poi giudicate nel fatto dai politici veneziani e ritenute basi della piena ingerenza in seguito esercitata sempre dal senato in tal proposito. E questa interpretazione è per lo storico più importante della parola stessa delle leggi, poichè fu quella ch' ebbe pratica efficacia. In realtà siffatta sfera di attribuzioni spettava al senato fin da più antichi tempi. Se dovessimo credere al Claar, già una parte importantissima del 1260, ignorata affatto o non abbastanza valutata dai precedenti scrittori (3), avrebbe deciso che il pregadi *non capiat partes nisi de commercio et de navigatione* (4). Eccoci dunque chiaramente indicato il campo in cui il nostro consiglio aveva piena autorità deliberativa già forse dai suoi inizî ed ecco un'altra prova che la instituzione sua non è tanto remota quanto sulle tracce di una infida tradizione si è finora creduto: queste ampie funzioni commerciali prima del 1229 erano

(1) Cfr. libro *Pilosus* c. 39 t.: « 1293 die XXVIIJ januari. Capta fuit pars » quod illud quod fiet per dominum ducem et consiliarios in consilio rogatorum » et XL de modo nauigandi, tam de mutare nauilium et modum solitum quam » de expendere, quam de reuocare consilia, quam de omnibus aliis pertinenti- » bus ad hec et circa hec, sit firmum sicut si factum foret per maius consilium ». Di quì passò la parte nel Cap. dei Pr., III, 5, 1.

(2) Cfr. libro *Magnus* del maggior consiglio c. 37: « .. illud quod fiet per » dominum ducem et consiliarios in consilio rogatorum et XL super facto mer- » cationum tam de expendere quam de reuocare consilium quam de omnibus » aliis, que spectant ad mercationes, sit ita firmum sicut esset factum per maius » consilium ». Cfr. cap. dei Pr., IV, 6, 1. Cfr. anche la parte del 13 gennaio 1305 nel libro *Magnus* del M. C. c. 75 t.: « Facta Alexandrie que habemus » modo facere et facta que spectant ad nauigandum et ordinem nauigandit fiant » cum consilio rogatorum et XL et XX et id quod fiet in eis super ipsis et » hiis que spectant ad ipsa, tam de expendere quam de reuocare consilia, sit » firmum sicut si factum fuerit per maius consilium ».

(3) Sfuggì infatti alle accurate ricerche del Muazzo e del Sandi. Il Claar (op. cit., p. 63) la dice tolta dal *Liber Fractus* senza dar più precise indicazioni: per l'importanza sua io l' ho ricercata con tutta cura, ma non mi riuscì di trovarla in nessuno dei libri del maggior consiglio.

(4) Cfr. Claar — op. cit., p. 73.

esercitate in gran parte dal consiglio minore (1). Già il Cecchetti (il quale per una curiosa contraddizione, inspirata forse a soverchio omaggio verso un' opinione da tanti ripetuta per tanto spazio di tempo, accoglie l' ipotesi che le origini del senato veneto si confondano quasi con le origini stesse della repubblica) ha notato che la promissione del doge Pietro Zeno (2) ricorda il consiglio minore, il maggiore, i camerlenghi, gli avogadori de comun ed altre magistrature di carattere amministrativo, si occupa di materie commerciali e attinenti od esse e pure non accenna menomamente il pregadi (3). Fatto assai significativo per determinare l' età in cui sorse quest' ordine nuovo pel quale il navigare e il mercatare dovevano esser oggetto di special cura. Su questa base, di vitale importanza in una città che per sua stessa confessione viveva sol di commerci (4) e, *preclusis sibi viis quibuslibet navigandi*, sarebbe stata *ad extremitatem maximam perventura* (5) si fondò la futura grandezza dell' assemblea che mi son proposto di illustrare. Noto intanto già fin d' ora che, essendo il pregadi il regolatore del commercio e della navigazione, cui spettava metter le navi ai viaggi, sorvegliarne il carico e l' armamento (6), prescriverne le rotte (7), sopraintendere alle merci di importazione e alla esportazione stessa (8), proteggere gli interessi commerciali all' estero (9), era fornito di giurisdizione in quelle materie e sui magistrati corrispondenti. Aveva oltre a ciò speciali funzioni giudiziarie nelle cause in cui lo stato era interessato : era specialmente chiamato a giudicare sulle lesioni dei capitolari per parte dei singoli ufficiali, sui malversamenti del pubblico denaro (10) e anche, prima dell' instituzione

(1) Cfr. il *Liber Plegiorum*.

(2) Edita più volte e recentissimamente dal Monticolo.

(3) Cecchetti — loc. cit.

(4) Cfr. il *Diplomatarium veneto-levantinum* vol. I, Venezia 1880, documento 105 nei *Monumenti della Deputazione veneta di storia patria*.

(5) Cfr. *Diplomatarium veneto-levantinum*, doc. 144.

(6) Cfr. Giomo — *Regesti*.

(7) Cfr. Giomo — *Regesti*.

(8) Cfr. Giomo — *Regesti*.

(9) Una parte del 26 maggio 1332 (*Senato Misti* XV, c. 27) diceva infatti: *sumus astricti conseruare nostros in suo iure et specialiter illos qui sunt indebite spoliati duis bonis*.

(10) Cfr Giomo — *Regest* .

del consiglio dei dieci, su tradimenti o delitti verso la constituzione (1). Fu anzi allora il periodo della sua maggiore attività giudiziaria, poichè questa passò poi ad altre instituzioni fra le esistenti o di nuova creazione.

3. Tali erano in breve le attribuzioni permanentemente delegate al pregadi già nel corso del secolo decimoterzo: convien ora occuparsi di quelle, le quali gli venivano a volta a volta attribuite, che, neglette generalmente dagli storici, furono invece la precipua fonte dell' autorità acquisita dal senato in materia politica. Questa non aveva le sue radici in una precisa disposizione di legge, ma va piuttosto raffigurata come un' usurpazione riconosciuta dalla consuetudine (2). Già più volte s'è visto quanta forza avessero i precedenti in Venezia: il continuo crescere dei poteri del pregadi non potrebbe esser spiegato se non tenessimo conto di quelli. Lo studio e la conoscenza delle questioni commerciali rendeva quel corpo il più adatto a trattare certe questioni politiche ad esse strettamente connesse: la difesa di certi interessi commerciali, la tutela p. e. dei propri sudditi commercianti all'estero e delle cose loro erano già di per sè stesse atti politici. La politica poi, per riuscir proficua e coerente deve esser fatta da pochi, e troppi erano nel maggior consiglio, cui spettava l'*jus maiestastis* e la suprema direzione della vita pubblica veneziana. Nel senato si sarebbero potuto svolgere gli affari politici assai meglio, poichè là non era un numero eccessivo: così parve sempre a coloro che reggevano lo stato, e la potenza del pregadi va appunto crescendo in proporzione diretta con l' allargarsi del consiglio maggiore e raggiunge il suo colmo quando questo si confuse con il complesso del corpo aristocratico. D'altro canto in senato, appunto pel minor numero, era possibile una maggior segretezza, e anche questo, data l' arte di governo dei veneziani, era vantaggio tale da non lasciar esitazioni sulla opportunità di affidare al pregadi gli affari più gelosi. Questi motivi che già ho ricordati fra le cause della instituzione del senato non sono pure congetture dello storico, ma trovansi attestati dai documenti

(1) Cfr. Giomo — *Regesti.*

(2) Tale è il concetto giustamente sostenuto dal Marini specialmente e dal Crotta.

stessi. Interessante è per tal riguardo la parte del 30 aprile 1285. « Cum dominus dux et consiliarii pro maiori parte habeant pre » manibus quoddam negotium ualde utile pro hac terra et uelit » fieri cum magna credentia, capta fuit pars quod illud quod per eos » fiet cum consilio rogatorum et quadraginta debeat esse firmum » sicut si factum foret per maius consilium » (1) e quella del 30 aprile 1331 (2), che parmi opportuno citar qui anch'essa per intero: « Quia, ut audiuistis et comprehendere potestis, ista facta sunt » ardua et pro meliori ipsorum requirunt bonam, solemnem et ma- » turam deliberationem et strictissimam credenciam capta fuit pars » quod ut fictus (!) istorum laudabiliter procedat ut sperandum est » quod hec omnia negotia et ad ipsa spectantia committantur con- » silio rogatorum cum omni libertate quam habet istud consilium » ita quod quidquid factum, ordinatum et prouisum fuerit superinde » sit firmum sicut si factum foret per (majus) consilium ». Quest'ultima formola era appunto la solita usata per tali delegazioni, specialmente numerose al finir del secolo decimoterzo e al principio del seguente. Per lo più erano fatte al senato in unione con la quarantia e la signoria (questa si deve sempre sottointendere anche quando non è esplicitamente nominata, essendo la presenza sua necessaria in tutti i consessi (3)): pur qualche volta erano affidati al senato solo. Limitandomi alle più vecchie ricorderò che appunto per commissione del maggior consiglio fu dal senato, prima del 1300, deliberato sulle vertenze con Genova (4), Aquile-

(1) Cfr. libro *Luna* c. 61. Non è forse superfluo badare anche alla parte del 24 luglio 1285 (cfr. libro *Zaneta* a c. 66) per la quale « quia negotium » de nauibus non potest bene disputari in maiori consilio » lo si doveva trattare « in consilio rogatorum et XL quam citius fieri valebit ».

(2) Cfr. libro *Brutus* c. 127. Giova anche ricordare la parte del 6 ottobre 1285 con la quale venne affidato al pregadi un *negotium quod habetur in credentia*. Cfr. libro *Zaneta*, c. 73.

(3) Cfr. a p. 46. Una parte del 2 maggio 1659 dice appunto: « La di- » gnità di consigliere di Venezia, che raccoglie in sè stessa la rappresentanza » ed il corpo unito della signoria nostra, scielta come tale a cerchiar d'intorno » unita la maestà del principe ed a reggerne la vece, fu sempre nella repub- » blica conspicuamente sostenuta e preferita sopra ogni altra ».

(4) Cfr nel libro *Luna* (copia) la parte del 17 novembre 1282 che commette alla Signoria, ai quaranta e ai pregadi di fare « illud quod eis uide- » bitur esse utile et conueniens ad prorogationem treugue . . . . cum ianuen-

ja (1), Padova e Treviso (2), con Verona (3), con la Sardegna (4), con Ferrara (5), Bologna (6), Ravenna (7), Piacenza (8), col soldano d' Alessandria (9), con Ancona (10), con la Sicilia (11), sui fatti di Creta (12), d' Istria (13), della Romania (14) e della Dalmazia (15), e furono spedite ambascerie ai papi (16), agli imperatori d'oriente (17), al re di Cipro (18), al re di Armenia (19) e al re d'Ungheria (20). Quali precedenti lontani del potere di far legge

» sibus »; nel libro *Zaneta* a c. 16 la parte del 12 settembre 1286, a c. 31 quella del 5 agosto 1287, a c. 76 t. quella dell'8 luglio 1290; nel libro *Pilosus* a c. 29 quella dell'11 aprile 1293, e a carta 39 quella del 4 gennaio 1294.

(1) Cfr. nel libro *Luna*, copia, la parte del 20 febbraio 1283 e nel libro *Luna* originale a c. 17 la parte dell'8 luglio.

(2) Cfr. nel libro *Zaneta* a c. 32 t., la parte del 28 agosto 1287.

(3) Cfr. la parte del 9 gennaio 1290 nel libro *Pilosus* a c. 5 t.

(4) Cfr. nel libro *Pilosus* c. 19 t., la parte del 22 aprile 1292 e *ibid.* quella del 24 aprile dell' anno stesso.

(5) Cfr. nel libro *Pilosus*, c. 67 t., la parte del 22 febbrajo 1297.

(6) Cfr. nel libro *Pilosus*, c. 67 t., la parte del 22 febbrajo 1297.

(7) Cfr. nel libro *Magnus*, c. 11, la parte del 15 ottobre 1300.

(8) Cfr. nel libro *Magnus*, c. 7 t., la parte del 28 maggio 1300.

(9) Cfr. nel libro *Pilosus*, c. 21 t., la parte del 5 luglio 1292.

(10) Cfr. la parte del 21 settembre 1288 nel libro *Zaneta* a c. 54 t.

(11) Cfr. nel libro *Luna* a c. 17, la parte del 10 luglio 1283.

(12) Cfr. nel libro *Luna* c. 18 t., la parte del 31 luglio 1283, a c. 61 t. quella del 17 maggio 1285; nel libro *Zaneta* a c. 28 t. quella del 1 luglio 1287, a c. 45 t. quella del 1 luglio 1288; nel libro *Pilosus* a c. 21 quella del 3 giugno 1292.

(13) Cfr. nel libro *Zaneta* a c. 7 t. la parte del 6 maggio 1286 e a c. 60 quella del 12 luglio 1288.

(14) Cfr. nel libro *Luna* a c. 66 la parte del 4 agosto 1285.

(15) Cfr. nel libro *Luna* a c. 73 la parte del 6 ottobre 1285; nel libro *Pilosus* a c. 31 t. quella dell' 11 maggio 1293 e nel libro *Magnus* c. 11 quella dell'8 ottobre 1300.

(16) Cfr. nel libro *Zaneta* a c. 68 la parte del 6 dicembre 1289 e a c. 45 t. quella del 21 ottobre 1289.

(17) Cfr. nel libro *Zaneta* a c. 48 la parte dell'8 agosto 1288, nel libro *Pilosus* a c. 22 quella del 22 luglio 1292, a c. 34 t. quella del 26 giugno 1293; e nel libro *Magnus* quella del 3 dicembre 1299.

(18) Cfr. nel libro *Zaneta* a c. 12 la parte del 9 luglio 1286 e a c. 46 t. quella del 20 luglio 1288.

(19) Cfr. la parte del 26 luglio 1291 nel libro *Zaneta*.

(20) Cfr. nel libro *Zaneta* a c. 3 la parte del 6 ottobre 1285 e nel libro *Pilosus* a c. 35 t. quella del 28 maggio 1294.

acquisito poi dal pregadi ricorderò ancora come il 22 agosto 1282 avesse incarico colla signoria e coi quaranta di rivedere il capitolare dei consiglieri (1), l'8 maggio 1298 quello di regolare l'*ordo salis* (2) e più volte quello di redigere le commissioni e i capitolari del duca di Creta (3). Nel secolo seguente le delegazioni si fecero più rade, perchè la consuetudine aveva ormai ammesso nelle competenze ordinarie del senato certe materie che prima gli venivano eventualmente addossate caso per caso dal maggior consiglio: ma non vennero a mancare. Sono appunto delegazioni straordinarie quelle che il Sandi (tratto in inganno dall' uso pressochè esclusivo della filza della *Compilazione leggi*) giudicò permanenti, per le quali furono attribuite al senato nel 1318 l'11 luglio la cura di rivedere e correggere la commissione per i nobili, castellani e consiglieri di Modone e Corone nella Morea (4) il 13 luglio 1318 la vigilanza e la spedizione dei fatti di Romania, Pola ed Istria (5), il 4 novembre 1318 la direzione dei fatti di Treviso e del suo distretto (6), il 15 luglio 1319 la trattazione delle cose risguardanti Rimini, la Schiavonia, la Dalmazia (7), il 22 giugno 1348 la cura di ripopolar la città deserta per la peste (8). Il Sandi ha sbagliato altresì quando ritenne delegazione generale di tutti i negozi ardui richiedenti *solemnem et maturam deliberationem et strictissimam credentiam* quella parte del 1331 che ho testè ricordata per spiegare le ragioni delle continue delegazioni fatte dal maggior consiglio al senato. Se avesse ricorso, anzichè a fonti di seconda mano, alle originali non si sarebbe lasciato sfuggire una simile affermazione storicamente inesatta, sebbene non sia certo improbabile che su una parte così vaga nelle sue frasi siasi poi fondato il senato per ampliare le proprie competenze. Siffatte interpretazioni non erano rare nella vita consti-

(1) Cfr. libro *Luna*, copia.

(2) Cfr. libro *Pilosus* a c. 41 t. la parte dell'8 maggio 1294.

(3) Cfr. nel libro *Zaneta* a c. 75 la parte del 2 giugno 1290 e nel libro *Pilosus* a c. 21 quella del 5 giugno 1292.

(4) Cfr. libro *Clincus Civicus*, c. 154.

(5) Cfr. libro *Clincus Civicus*, c. 155.

(6) Cfr. la *Compilazione leggi* v. *senato*.

(7) Cfr. libro *Fronesis*, c. 21.

(8) Cfr. libro *Spiritus*, c. 156.

tuzionale di Venezia, e avrò anzi a rîcordarne una fra poco che fu base allo strapotere del consiglio dei dieci. Questa fu del resto cosa di tutti i tempi e di tutti i paesi. Non diversamente i parlamenti francesi derivavano le ampie facoltà da loro arrogate quali custodi delle leggi fondamentali delle monarchie e di quanto riguardava la *police et la réformation de l'estat* dalla ordinanza del marzo 1302: « precipimus quod omnes senescalli, bail» livi, preposìti et quicumque alii justiciarii in regno nostro consti» tuti mandata regia cum debita reverentia suscipiant et diligenter » executioni debite demandent nisi aliqua vera et justa causa et » legittima obsistat quominus iuxta iuramentum suum ea facere » aut exequi minime teneantur (1) ». Il segreto dello svolgersi delle constituzioni sta appunto in queste frasi larghe che non inceppano ogni movimento al di fuori di esse: tanto più in Venezia dove il Malombra poteva sostenere in un suo consulto che neppure il giuramento astringeva all'osservanza di statuti non più rispondenti alle mutate condizioni politiche e sociali (2). E gli statuti, la cui derogazione egli approvava, erano fra i più importanti, risguardando nientemeno che la limitazione delle spese, la *legacio pecunie*; ma « quidquid fit pro conseruatione status reipu» blice potentius est et preferendum est omni statuto reipublice ». In un periodo di così attiva mutazione nelle forme e nelle massime di governo giova pertanto tener conto anche dei fatti minori che sfuggono talora allo storico inteso a cogliere le linee più larghe e fisse. Forse più che certe funzioni politiche, come l'instruzione e la sorveglianza degli oratori dai quali il senato doveva ricevere il giuramento di curar il bene e l' onore della patria e poi la relazione al ritorno e cui esso poteva concedere le licenze di assentarsi o d' accasarsi con donne straniere, c' importano per tal riguardo la parte del 18 luglio 1331 per cui i « facta » argenti et monetarum que solita sunt fieri in consilio de qua» draginta, quia specialiter necessarium est prouideri de facto ar» genti possint etiam fieri cum consilio de rogatis et XL » (3) e quella dell'11 gennaio 1330 che concede al senato piena balia in ma-

(1) Cfr. Esmein — *Cours d' histoire du droit français*, Paris 1894, p. 531.
(2) Cfr. Besta — *Riccardo Malombra*, Venezia 1894, p. 111 sgg.
(3) Cfr. libro *Spiritus*, c. 51.

teria di prestiti (1). Qui devonsi sorgere gl' inizî dell' autorità assoluta guadagnata poi da esso nelle materie economiche. La quarantia invece andava perdendo del suo prestigio. Già del resto fin dal principio il senato aveva manifestato la tendenza a intromettersi in cose che per rigoroso diritto non gli sarebbero spettate (2), e ne eran sorti conflitti col maggior consiglio e con la quarantia, con la quale, oltre che per le competenze economiche, potevan facilmente nascere screzi anche per le giudiziali Fu vivace la reazione. Vedemmo innanzi il significativo decreto del maggior consiglio pel quale si sarebbe limitato il potere deliberativo del senato alle materie mercantili e nautiche: possiamo ricordare ancora la parte del 28 agosto 1287 suggerita dai quaranta per la quale si toglieva ad esso la facoltà di spendere e revocare le deliberazioni del consiglio maggiore senza che nelle delegazioni fosse esplicitamente affermato (3) E forse v' era proprio bisogno di questo richiamo all' ordine poichè gli arbitrî in senato non mancavano. Cito dalla rubrica di uno dei due registri perduti la rivelatrice indicazione: « Iacobus Dandolo electus ambaxator in » Marchia fuit absolutus propter infirmitatem et dictum fuit quod » si consilium est contra sit revocatum et hoc propter unum con- » silium quia absolutio debebat fieri in maiori consilio » (4). La parte dissi era suggerita dai quaranta, allora nel massimo fiore; essi, che già avevano una partecipazione diretta nell'elezione del pregadi (5), miravano così ad acquistare la prevalenza. Ma il consiglio maggiore non aveva tralasciato di mettere a posto anche loro con lo stabilire che « si aliquod factum fuerit positum

(1) Cfr. libro *Spiritus* c. 39.

(2) Cfr. Claar — op. cit., p. 73.

(3) Cfr. libro *Zaneta* c. 133: « si comittetur per maius consilium aliquod » factum fieri per dominum ducem et consiliariis cum consilio XL vel roga- » torum aut cum aliquo uel aliquibus consiliis tali modo, id quod factum erit » per eos cum dictis consiliis vel aliquo eorum sit ita firmum sicut si fac- » tum finet per maius consilium quod per tale commissum non possit poni pars » de expendere aut de reuocare aliquod consilium nisi in commisso sibi facto » sit expressa mencio expendendi de havere comunis aut reuocando consilium, » pars de XL ».

(4) Cfr. Giomo — *Regesti*

(5) Cfr. p. 47.

» ad aliquod consilium maius vel ad consilium rogatorum cum uo-
» luntate et licentia maioris consilii, non possint postmodum illud
» factum ducere ad aliud consilium nisi ad illud in quo fuerit in-
» ceptum nec postmodum diffinire per se solos nisi cum uolun-
» tate ipsius consilii » (1). Un mezzo per evitare conflitti fra i due consessi parve fosse il renderli un corpo unico, come avvenne al chiudersi del secolo decimoterzo (2); ma d'altro canto con tal ripiego, per esser il numero dei senatori di un terzo maggiore, veniva ad affermarsi la superiorità di questi. Il dissidio fu così troncato (3), nè il senato ebbe più a lottare di privilegi con la quarantia, fuorchè negli ultimi tempi quando sembrò ch'ella accennasse a riacquistare qualche po' della autorità perduta. I contrasti sorsero poi o col consiglio maggiore o con quello dei dieci. Di questi avrò a ragionare più innanzi, ma non voglio ora passare sotto silenzio quelli che il pregadi ebbe dopo il 1294 col consiglio dei trenta, che, instituito allora per la guerra di Genova, ebbe per parecchi anni una grande autorità in diverse faccende, di carattere internazionale specialmente. Il 26 agosto 1294 (4) fu necessario al maggior consiglio intervenire per dichiarare che « cum dominus dux cum consiliariis de XXX ha-
» beat plenissimam potestatem in factis Janue et Istrie (e l'ebbe poi anche pei negoziati coll'imperatore di Costantinopoli (5) e nei fatti di Creta (6)) capta fuit pars quod propter hoc non possit
» se intromittere de mercationibus nec de iis que pertinent ad mer-
» cationes nec de stratis nec de foresteriis nec de hiis que pertinent
» ad stratas nec ad foresterios, sed que sunt exceptata remaneant
» consilio rogatorum et XL sicut erant antea, et triginta possint
» esse ad facta que essent in consilio rogatorum ». La disposi-

(1) Cfr. la parte del 12 aprile 1285 nel libro *Luna*, c. 58.

(2) Cfr. la parte del 20 marzo 1292 nel libro *Pilosus* c. 19: « Cum ne-
» gocia methe facta sint hactenus in consilio rogatorum quasi omni uice et
» aliquibus uideatur quod per baliam datam consilio de XL debeant fieri in
» ipso consilio de XL, c. f. p. quod dicta negocia mete et ea que circa ipsa ne-
» gocia forent debeant fieri in dicto consilio rogatorum et XL ».

(3) Cfr. libro *Pilosus*, c. 19.

(4) Cfr. libro *Pilosus*, c. 44.

(5) Cfr la parte del 20 marzo 1297 nel libro *Pilosus* c. 68 t.

(6) Cfr. nel libro *Pilosus* a c. 67 la parte del 28 dicembre 1296.

zione che ricordo è degna di profonda attenzione non solo perchè riprova del modo col quale si congettura a poco a poco stabilita l'usanza di ampliare il pregadi con una zonta, ma altresì perchè conferma le ipotesi da me fatte intorno alle attribuzioni permanentemente affidate a quel consiglio fino dal suo primo stabilimento. Nè si può tacere essersi fin d'allora avverati nel conflitto tra il corpo stabile e ordinario e il collegio provvisorio e eccezionale tutti gli inconvenienti che poteva arrecare il sistema di commissioni numerose contemporaneamente deputate a determinati affari, quando sopra tutto fosse assai larga la cerchia di questi. Il pregadi ebbe di fatto a soffrir danno dalla creazione del consiglio dei trenta in primo luogo per le attribuzioni, le quali, a lui competenti dapprima, furono a quello delegate col pretesto che « negotia sint magis propria consilio de » XXX quam consilio rogatorum (1) », poi per la difficoltà del convocarsi. Il che potè forse giovare ad esser più guardinghi per lo innanzi nel conferire a collegi di nuova e passeggera instituzione affari, il cui ambito non fosse bene e chiaramente definito. Certo in progresso di tempo appariscono, per quanto riguardava negozii politici, meno frequenti, e, fatta eccezione pel consiglio dei dieci e per quello dei cento per la guerra d'Ungheria, forniti di minor potere. A ogni modo non deve sfuggire alla nostra attenzione che il motivo principale, anzi l'unico addotto per attribuire al collegio dei trenta certi affari demandati già ai pregadi, fu che questi, *pluries clamati, propterea nequiverint congregari* (2). Abbiamo così una esplicita affermazione della grande attività e delle molteplici funzioni già affidate al senato, che, se pur non trovassero qui una notevolissima testimonianza, sarebbero provate dall'indice delle deliberazioni da esso emanate avanti il 1321. E lo sapremmo ancor meglio se, invece dell'indice solo, ci fossero giunti per intero i quattordici registri scritti *in bombicinis*, che si riferivano a quell'intervallo di tempo assai interessante e burrascoso nella storia della repubblica veneziana; ma pur troppo andarono perduti in un incendio (3). L'indice però è già più che

(1) Cfr. la parte del 28 dicembre 1296 nel libro *Pilosus* c. 67.
(2) Cfr. la parte del 28 dicembre 1296 nel libro *Pilosus* c. 67.
(3) Cfr. Cecchetti, pref. a Giomo — *Regesti* p. 7.

sufficiente al nostro assunto. Non bisogna dimenticare che gran parte dei decreti del senato vertivano non su materie ad esso permanentemente affidate, ma o su affari di volta in volta demandatigli o su proposte da portarsi in maggior consiglio; tuttavia doveva certo avere somma importanza quel consesso in cui si trattavano le vitali questioni accennate sotto le rubriche *ambaxatores et tractatores*, *auri et argenti*, *ordines arsenatus*, *comune* (riguardante l'amministrazione generale dello Stato), *culfi et Romanie custodia*, *viagia galearum*, *forenses*, *ordines navigandi*, *veneti facti privilegio* oltre quelle concernenti le relazioni con l'estero, e si regolava l'azione di parecchie magistrature economiche e commerciali. Durante il secolo decimoquarto le attribuzioni del senato andarono poi sempre crescendo (1). Il 18 settembre 1323 fu incaricato delle concessioni di cittadinanza veneta per privilegio (2), il 14 ottobre 1324 delle lettere commendatizie al pontefice (3), per consuetudine (4) prima e per legge l'8 novembre 1327 delle rappresaglie degli stranieri su legni veneti (5), il 14 novembre 1363 delle materie relative alle guerre (6). Il 19

(1) Il 31 ottobre 1314 (Cfr. libro *Presbiter*, c. 135 t.), scadendo il consiglio dei quindici, che per varie vicende si riallacciava a quello dei trenta, di cui or ora vi ho parlato, si deliberò che « omnia et singula que erant com- » missa consilio de XV et additioni cum omnibus et singulis libertatibus et » bayliis eidem consilio concessis quocumque modo et forma de cetero com- » missa sint per omnia consilio rogatorum et quadraginta ita quod dominus » dux et eius consiliarii possint super dictis factis facere, prouidere et com- » plere que poterant cum dicto consilio de XV et additione saluo quod de » hauere communis non possint facere donum, prouisionem, nec gratiam, nisi » per uiam gratiarum, seu secundum consilia que de donis, gratiis et proui- » sionibus faciunt mentionem ».

(2) Cfr. libro *Fronesis*, c. 117. Al senato spettava conferire il privilegio di cittadinanza per lunga dimora a forestieri artisti e negozianti. Cfr. nel registro XX *Senato Misti* c. 12 la parte del 2 ottobre 1341.

(3) Cfr. libro *Fronesis*, c. 140 t.

(4) Già il 15 agosto 1300 (cfr. il libro *Magnus Capricornus*, c. 10) essendosi già data al pregadi balia di fare *id quod domino duci et eis uideretur super negotio deraubationum factarum per siculos nostris fidelibus usque tunc, capta fuit pars quod possint facere etiam sicut eis uideretur de aliis que occurrissent postea usque nunc et occurrererent de cetero.*

(5) Cfr. *Compilazione leggi* v. *senato*.

(6) Cfr. libro *Novella*, c. 88.

dicembre 1381 ebbe la ispezione sulle leve di armati nei dominî veneti, il 9 maggio 1389 piena balia riguardo ai dazî già instituiti o di nuova instituzione in terraferma (1), il 24 ottobre 1412 la sorveglianza suprema sui beni ecclesiastici (2). Ond' è che per tante gelose funzioni poteva ben esser detto collegio *solemne* già sull' aprirsi del secolo decimoquinto: là dentro si maturavano ormai i destini della patria. Nè tale accrescimento di potere fu senza invidia e contrasti: forse appunto per impedire l' ingerenza abusiva del consiglio dei dieci in materie risguardanti il senato il maggior consiglio proibì il 12 aprile 1385 (3) di portar dinanzi ad altro consiglio i negozî da lui demandati al pregadi. Il quale parve fortemente scosso nel 1412 allorchè, ardendo le guerre con il re d'Ungheria, sembrò opportuno commettere la direzione di quelle a un collegio di cento savî (4),

(1) Cfr. *Compilazione leggi*, ibid. c. 16.

(2) Cfr. Cap. dei Pr. III, 7, 1.

(3) Cfr. il Cap. dei Pr. II, 9, 7. La parte non si trova però nel libro *Leona* che contiene le parti del maggior consiglio dal 1384 al 1415.

(4) Cfr. libro *Leona* a c. 213 t.: « Quia prouisiones progenitorum no-
» strum que facte fuerunt in guerris preteritis et redundarunt in expressum
» substentamentum status nostri et specialiter circa modum consulendi in
» necessitatibus occurrentibus sunt ille quas debemus imitari et ab eis acci-
» pere exemplum et formam, et, si umquam fuit necesse, est ad presens con-
» siderata conditione presentis guerre, propterea vadit pars sequendi vestigia
» nostrorum antiquorum quod in nomine domini apud dominum, consiliarios
» et capita de XL, aduocatores comunis et illos de consilio de decem debeant
» eligi in consilio rogatorum XL et additionis per scruptinium centum sa-
» pientes, ipsos centum XX ad XX, qui possint accipi de omni loco a Grado
» ad Caput aggeris non intelligendo rectores. Et specialiter accipi possint de
» illis de consilio rogatorum et de illis de consilio de XL et similiter de illis
» de consilio, addicione et de officio continuo et solummodo de infrascriptis aliis
» officiis uidelicet prouisoribus bladi, officialibus de catauere, prouisoribus
» communis, de tribus officiis rationum, de sapientibus super rationibus guerre
» et de super suspectis et de sapientibus terre noue et de sapientibus super
» facto imprestitorum, qui sapientes super imprestitis tamen non ueniant ad
» hoc consilium C sapientum nisi uocati pro arduis factis, possendo accipi et
» eligi omnes de quolibet officiorum dictorum: sed tamen non possint de nu-
» mero C predictorum remanere nisi quatuor pro domo. Aliquis uero alius
» officialis, auditor sententiarum nec iudex non possit eligi de dicto consilio.
» Consiliarii uero qui exiuerunt et qui exiuerint sint de dicto consilio ultra
» numerum predictum pro tempore quo sunt de consilio rogatorum et pos-

scelti a preferenza dal senato: *ex officio* vi entravano i membri del collegio e della signoria e i savî sui sospetti. La cronaca Dolfina dice addirittura con frase espressiva che *fo creato uno pregadi de cento savii.* Al nuovo corpo venne conferita piena balia, e, come per questa tutte le magistrature ebbero a restare offuscate, ne soffrì specialmente il senato, perchè, molti anzi i più dei suoi membri essendo fra i savî, scarso era il numero dei presenti alle sedute e ne ricevevan discapito e disor-

» sint ponere ballottam ut facient alii de ipso consilio; ad quod consilium sa-
» pientum possint uenire et stare et arrengare et ponere partem et illi sa-
» pientes consilii, guerre et ordinum qui non eligerentur de dictis centum
» sapientibus, sed non ponere ballottam nisi essent electi de dicto consilio.
» In quo quidem consilio possint ponere partem illi qui possunt et prout
» possunt in consilio rogatorum et addicione. Et habeat hoc consilium C sa
» pientum illam plenariam et totalem libertatem quam habet ad presens con-
» silium rogatorum et addicio in prouidendo, expendendo, armando, recuperando
» pecuniam, imponendo factiones, onera et impositiones et guerizando, fa-
» ciendo pacem et guerram et treuguam, promissionem, obligationem, et pacta
» et omnia alia faciendo que fieri possunt per consilium rogatorum et addi-
» cionem per mare et per terram causa et occasione guerre et nouitatum in
» quibus sumus et durante ista guerra in qua sumus cum rege Romanorum
» et Hungarie et sequacibus suis. Vero, ut presto et bene congregetur dic-
» tum consilium, teneantur respondere illi qui sunt electi die qua eligentur
» si erunt Venetiis, et, si essent in aliis terris a Grado ad Caput aggeris, in-
» fra terciam diem. Sed non possint refutare sub pena librarum centum et
» teneantur uenire ad dictum consilium quando uocatum fuerit sub pena soli-
» dorum uiginti pro quolibet contrafaciente et qualibet uice. Et omni uice
» legatur consilium. Et propterea teneatur unus quaternus, in quo sint scripta
» nomina eorum et appunctentur omni uice illi qui non uenirent ad campa-
» nas ordinatasque horas Et cum habuerint octo puncta sint extra et sol-
» uant libras centum saluis occasionibus exceptatis. Et, si propter infirmitatem
» haberent XV puncta continua, sint extra. Non intelligatur dictum consi-
» lium esse in ordine nisi fuerit congregatum a XX uel inde supra de illis
» qui possunt ponere ballottam. Pene uero exigantur per aduocatores comu-
» nis habendo partem ut de aliis suis officii. Et si aliquis de dicto consilio
» postea deficiet, eligatur per scruptinium in ipsomet consilio sapientum pre-
» dictorum. Alie autem libertates solite remaneant consilio rogatorum, XL et
» additioni in aliis omnibus exceptis quam in predictis, saluo quod sapientes
» super imprestitis teneantur uenire ad ponendum partes et opiniones suas
» in dicto consilio sapientum super sibi concessis. Et si consilium uel capi-
» tulare est contra sit reuocatum quantum in predictis. Da parte 307, de
» non 152, non sinceri 52 ».

dine le materie là trattate. L'anno dopo ai 21 di maggio (1), « cum consilium rogatorum ab origine urbis fuerit solemne et » in isto omnia facta Venetiarum conclusa fuerunt », venne ripristinato in tutta la sua autorità e preeminenza *pro tenendo illud in culmine.* Già questa frase ci rende avvertiti che il partito aristocratico reputava espediente ai suoi fini la conservazione del senato e pensava non poter meglio curare i proprî interessi che coll'accrescere il prestigio di quello. Si voleva semplice-

(1) Cfr. libro *Leona* c. 219: « Cum pro factis guere ac nouitatis preterite » sicut tunc placuerit terre creatum fuerit consilium de C sapientibus tum pro » procurando et prouidendo ad res necessarias et pertinentes ad guerram tunc » pro querendo modum et uiam tractandi concordium aut pacem, et mediante » gratia Dei peruenerimus cum domino rege Romanorum et Hungarie ad » bonam treuguam per tempus annorum quinque, ob quam treuguam et quia » remansimus in terminis quietis reduximus terras et fortilicia nostra ad pri» mam conditionem, uidetur etiam quod creato consilio de C conuocatio ip» sius consilii induxit quod consilium rogatorum modicis uicibus potuit nec » potest congregari pro rebus ipso consilio pertinentibus cum sinistro agen» dorum nostrorum pro factis mercatantiarum, pro galeis et pro aliis factis » utilibus terre nostre. Ad que dietenus nunc plus nos oportebit prouidere et, » non se assemblando consilium rogatorum, certum est quod agenda nostra » portarent defectum quod consilium rogatorum ab origine huius urbis fuit » solemne et in illo omnia facta Venetiarum sempre conclusa fuere. — Vadit » pars, ut obseruemus mores nostrorum progenitorum de tenendo consilium » rogatorum in culmine, in quo sunt illi de addicione, illi de consilio de X, » de consilio de XL et alii notabili ciues. Ex nunc sit caput quod consilium » de centum reuocetur et anullatum sit et non debeat plus conuocari. Sed » quod consilium rogatorum vocetur, revertatur, sit et remaneat in illis li» bertatibus modis et conditionibus quibus erat antequam crearetur consilium » de C. Et adhuc ut solemnius sit et in numero magis conuenienti apud nu» merum de XX de additione debeant eligi alii XX per modum qui eligen» tur XX de additione quod sint XL de additione, qui XX ponant ballottam » et sint cum conditione qua sunt XX de additione. Sed ista additio dicto» rum XX sit solummodo et duret usque ad sanctum Michaelem proxime » futurum nam tunc poterit prouideri secundum quod isti consilio melius » apparebit. Ceterum ex nunc intelligatur quod sapientes ad aptandum terram » qui non essent de consilio rogatorum et de addicione possint eligi de con» silio rogatorum et de addicione et de ista addicione noua sicut poterunt » eligi de consilio de C sapientibus:

» de parte 306
» de non 157
» non sinceri 28 ».

mente, in apparenza almeno, tornarlo alle pristine funzioni, ma non si dissimulava nemmeno l' intento di renderlo *solemnius*. Il senato, oltre le consuete funzioni commerciali, venne così ad aver facoltà relative alla provvisione del denaro, all' imposizione dei tributi, a far paci e guerre e a concluder trattati. Quindi il secolo nuovo lo vide sorgere a nuove altezze. In esso cadde il maggior numero delle aggregazioni di magistrature prima estranee al senato e si fece spiccata la tendenza a rendere ordinaria la zonta. Andarono in pari tempo vieppiù diradando le delegazioni a savî eletti per speciali incombenze: i danni di queste commissioni erano ormai noti per lunga esperienza, e li avea mostrati anche il nuovo collegio dei cento, eletto il 1425 (in occasione della guerra che i veneziani alleati coi fiorentini avevano allora intrapreso contro il duca Filippo Maria Visconti) ed abolito il 22 dicembre 1427 (1). Da quel passeggero abbattimento la nostra assemblea era adunque risorta presto più fulgida e più forte di prima, e, quando nel 1431 si propose di ricreare un collegio di novanta, che, come quello testè ricordato dei cento, avesse piena libertà di spendere, provvedere, armare, metter nuovi balzelli, muover guerra, stringer trattati, saldar paci, il provvedimento venne respinto a forte maggioranza (2). Ciò dimostra quanta fosse divenuta la potenza del senato: l' ampiezza delle sue funzioni era ormai tanta da render necessario in esso la formazione di un corpo consultivo onde sorse il collegio. Nuove incombenze gli si venivano tuttavia affidando. Nel 1416 gli si riconfermò la sorveglianza sulla circolazione monetaria e

(1) Cfr. il libro *Ursa* c. 71. Vedi pure il Sandi (op. cit., P. II, vol. I, p. 287) Erra il Musatti (*Venezia e Veneziani*, Venezia 1886, col. 472, nota 3) ritenendo il collegio dei cento ricordato nel 1426 continuazione dell'altro cui nel 1412 era stata affidata la direzione della guerra del Friuli e d' Ungheria: quello ebbe vita per un anno soltanto.

(2) Cfr. a p. 81 nota 1. Questo punto non è ben chiarito dagli storici veneziani. Il Cappelletti (op. cit., p. 40) e lo Zanotto (op. cit., loc. cit.) reputano che il collegio dei novanta sia stato creato dal M. C. il 2 luglio 1431 con 264 voti. La quarantia avrebbe fatto opposizione e la proposta dei suoi capi sarebbe poi stata approvata dal maggior consiglio tornando sulla sua precedente deliberazione: il che non è esatto. L' errore era già stato corretto del resto dal Tentori.

sulla zecca (1), nel 1427 ai 12 dicembre, abolendosi il secondo consiglio dei cento « cum progenitores nostri numquam voluerint » aliquod consilium esse in perpetuum ymmo quod omnia consilia » forent ad tempus excepto maiori consilio quod est principale re- » gimen civitatis » il maggior consiglio gli diede « illam plenariam » et totatem libertatem » che quello aveva « in expendendo, provi- » dendo, armando, recuperando pecuniam, imponendo factiones, » onera et impositiones » (2). Non è chi non comprenda l'importanza di questa parte su cui il senato potè fondarsi per accentrare in sè l'amministrazione finanziaria dello stato. La disposizione del pubblico denaro potè essergli contestata in principio, e il 15 luglio 1428 troviamo infatti approvata la parte degli avogadori che infirmava talune proposte dei savì del consiglio e di terra ferma risguardanti il pubblico soldo (3): ma poi non fu più tratta in discussione. Non mancavano precedenti a favore del pregadi, cui accennavano gli stessi avogadori intromittenti e in Venezia, ci avverte il Della Torre, bastava un caso per far legge. Il 16 ottobre 1429 il senato ebbe il carico di attendere a importanti e urgenti riforme giudiziali intorno al sistema degli appelli (4), il 5 ottobre 1432 gli venne poi affidato il sindacato inquisitoriale sulle provincie di terraferma per ovviare ai disordini verificatisi nell'amministrazione di esse e procedere agli affari tutti pertinenti a quelle (5), il 13 febbraio 1435 (6) il provvedere alle fortezze d'Orzinuovi, Palazzolo e Martinengo, importantissime per la difesa dei dominî di terraferma essendo poste alla frontiera, il 22 dicembre 1443 il provvedere « ad utili- » tatem et commodum camere imprestitorum in qua consistit princi-

(1) Cfr. libro *B*, c. 1.

(2) Libro *Ursa*, c. 71.

(3) Cfr. libro *Ursa*, c. 72 t.

(4) Cfr. libro *Ursa* c. 80.

(5) Cfr. libro *B* c. 65 t.: « detur libertas consilio nostro rogatorum fa- » ciendi omnes illas prouisiones tam in facto mittendi sindicos ad omnia loca » nostra a parte terre quam in appellationibus et aliis rebus ad hanc mate- » riam pertinentibus ».

(6) Cfr. libro *Ursa* a c. 103 t. A torto il Sandi (op. cit., P. II) e il Cappelletti (op. cit., p 41) danno a quella parte un valore generale come se si riferisse a tutte le fortezze della frontiera.

» palis substantia status nostri » (1), il 28 novembre 1445 la correzione delle leggi criminali (2) cui seguì il 1486 la facoltà di bandire i criminali dallo stato (3), il 6 marzo 1447 gli appelli dei patroni delle galee contro i capitani (4), l'8 febbraio 1447 (5), l'esclusivo diritto di tenere relazioni con gli stranieri vietando qualsiasi ingerenza o corrispondenza privata se non allo scopo di arretire chi macchinasse contro lo stato, il 16 dicembre 1450 il provvedere a rocche e castelli in *suspicione guerre* (6), il 29 marzo 1452 la facoltà generale di eleggere provveditori alle fortezze e alle terre dei dominî marittimi e continentali (7), il 7 settembre 1456 il deliberare in materia di rappresaglie (8), il 1 luglio 1466 pieno arbitrio nelle misure sanitarie (9), l'11 maggio 1467 il poter « providere et delibe- » rare de omnibus pecuniarum gubernatorum, provisorum bla- » dorum, arsenalis et armamenti (10) ». A questa parte ascri-

(1) Cfr. libro *Ursa* c. 148. Il provvedimento fu limitato a cinque anni originariamente, ma la consuetudine lo rese stabile.

(2) Cfr. libro *Ursa* c. 116: « detur libertas consilio rogatorum prouidendi » et reformandi criminalia ac eligendi ob hoc tres sapientes. Reformationes » autem et prouisiones, que per consilium rogatorum fiant, adducantur ad » confirmationem illius maioris consilii, sicut in aliis rebus sepissime factum » est, hoc etiam addito quod illis, qui possunt ponere partem in isto maiori » consilio, resseruetur libertas possendi, non obstantibus que capta essent in » consilio rogatorum, ponere etiam partem ad scontrum ». Queste ultime restrizioni erano evidentemente dirette a togliere le opposizioni e le esitazioni che poteva suscitare tale conferimento al senato di facoltà legislative, che dal caso singolo esso avrebbe mirato a render generale.

(3) Cfr. la parte del 12 febbraio 1486 nel libro *Stella* c. 64 t. Non però dalla città. Cfr. Cap. dei Pr., IV, 6, 2.

(4) Cfr. *Compilazione leggi* v. *senato*, c. 26 t.

(5) Cfr. *ibid* c. 26 la parte del consiglio dei X e Cap. dei Pr., IV, 6, 2.

(6) Cfr. libro *Ursa* c. 175 e Cap. dei Pr., I, 2, 3.

(7) *Compilazione leggi* v. *senato*.

(8) Cfr. Cap. dei Pr., III, 6, 4 « Pro represaleis concedendis ciuibus et » fidelibus nostris consilium rogatorum habeat plenissimam libertatem et ba- » liam prouidendi super bonis eorum omnium pro quibus represalee conce- » derentur, prout dicto consilio uidebitur conueniens fore pro commodo et sa- » tisfactione ciuium et fidelium nostrorum habere debentium ».

(9) Cfr. libro *Regina* c. 65.

(10) Cfr. libro *Roan* I, c. 87.

vòno importanza speciale il Sandi (1) e sulle sue tracce il Ferro (2) e il Cappelletti (3) considerando come quegli uffici fossero dei più conspicui nell'amministrazione del pubblico avere; ma forse v' è dell'esagerazione nel loro affermare che essa segni l' epoca grande la quale in sè contiene implicita una delegazione generale degli affari economici. È certo però che già nella seconda metà del secolo decimoquinto il senato aveva la massima autorità in tali affari e che questa gli dava il primo luogo nella vita politica di quella Venezia sapientemente convinta esservi « niuna cosa alla qual cum magior diligentia et studio sia da in» vigilar che alla exatione et recuperatione dei denari della nostra » signoria et pariter alla conservation, bona administration et di» spensation de quelli per esser el principal nervo e fondamento » de questo stato » (4). Era il concetto comune degli statisti veneti: anche Girolamo Priuli in un'arringa tenuta il 1703 affermava che « l'erario contenendo in sè medesimo l' oro, contiene » per dir così la vita e il vigor di questa eccellentissima repub» blica (5) ». Le parti successive all'ultima ricordata sono appena dichiarazioni e conseguenze di queste facoltà economiche integranti le funzioni politiche del senato. Così quelle richiedenti l'autorizzazione dei pregadi pei lavori pubblici (6), per qualunque sborso di denaro da parte di qualsiasi ufficiale *super pecuniam* deputato (7), per la disposizione delle cose dell' arsenale (8), per gli inviti di principi e grandi stranieri arrecanti con sè festeggiamenti e non piccole spese (9), per la concessione di termini dilatorî ai debitori dello stato (10), per la esenzione da

(1) Sandi — op. cit., P. II, vol. II.

(2) Ferro — op. cit., v. *pregadi*.

(3) Capelletti — op. cit., p. 4.

(4) Cfr. nel libro *Stella* a c. 63 la parte del 4 dicembre 1485.

(5) Pubblicata per nozze Da Porto-Selvatico in Firenze il 1865.

(6) Cfr. nel Cap. dei Pr., III, 9, 5, 6 e 8 le parti del pregadi del 7 dicembre 1471 e del 29 giugno 1478.

(7) Cfr. nel Cap. dei Pr., III, 9, 3 la parte del pregadi del 19 novembre 1476.

(8) Cfr. Cap. dei Pr., III, 4 e 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10.

(9) Cfr. nel Cap. dei Pr., III, 3, 2 la parte del 12 ottobre 1477.

(10) Cfr. Cap. dei Pr., IV, 4, 1, 2, 3, 4, 10, 15, 16.

nuove angherie (1), per le grazie ai banditi (2), per le concessioni di prestare agli ebrei (3), per l'erezione di nuovi banchi (4), per la concessione di benefici ecclesiastici (5). E fu in parte almeno economica la ragione per la quale il 30 marzo 1515 venne demandata al senato pur la materia delle acque, di gelosa e vitale importanza in una città come Venezia cui ogni prosperità derivava per così dire dal benessere delle sue lagune e dei suoi porti (6). Nè da questo arido, sebben necessario, richiamo di così lunga sequela di leggi risulta intieramente la varia competenza del senato: ci è mestieri aver sempre riguardo alle consuetudini che quelle ampliavano e interpretavano. Da esse ripete per esempio la sua origine la facoltà che il senato s' era, come il consiglio dei dieci, arrogata di instituire magistrature tolte dal proprio grembo. La quale del resto ebbe forse dapprincipio le sue radici nella libertà che sovente il consiglio maggiore concedeva al senato di subdelegare le funzioni affidategli (7). Le commissioni occasionalmente create per speciali negozî economici tendevano sopra tutte a rendersi a poco a poco con ripetute elezioni perpetue. Così avvenne che il senato, cui spettava, secondo le teorie politiche comuni, l'eleggere a cariche straordinarie venne a disporre di magistrature divenute in realtà ordinarie e permanenti. Il crescer degli affari, così grande che il senato dovette spesso delegare le sue incombenze giudiziarie alla quarantia, offriva agevole pretesto all'esercizio di tale facoltà. La quale riusciva infine a paralizzare l'opera delle magistrature ordinarie aggiungendo provveditori e sopraprovveditori agli ufficiali creati dal maggior consiglio. Gli eletti dai pregadi avevano naturalmente il massimo appoggio dal senato che li investiva dell'autorità sua: in questo l'opinione loro prevaleva, e d'altro canto, essendo per lo più di matura età, potevano e dovevano avere facile predominio sui magistrati più

(1) Cfr. Cap. dei Pr., III, 8, 4.

(2) Cfr. Cap. dei Pr., IV, 6, 1 e 3.

(3) Cfr. Cap. dei Pr , IV, 7, 1, 2 e 3.

(4) Cfr. nel Cap. dei Pr. II, 3, 34 la parte del 12 giugno 1523.

(5) Cfr. Cap. dei Pr., III, 1, 3.

(6) Cfr. la parte da me qui allegata nel libro *Roan*, I.

(7) Cfr. p. es. la parte del 18 marzo 1300 nel libro *Magnus Capricornus* c. 6 e quella del 5 luglio 1368 nel libro *Novella* c. 116.

giovani e meno forniti d' esperienza (1). Ond' è che questi, sebbene non avessero per legge ristretto il loro potere, andavano infatti perdendo di prestigio.

3. Certo un tal procedere non poteva non condurre a dissidî col maggior consiglio che vedeva sminuita, con quella dei ministri da esso eletti, la sua stessa autorità. Le prime avvisaglie si possono sorprendere nel modo con cui fu respinta una parte dell' 11 aprile 1416 (2). I consiglieri tutti avevan proposto: « cum per sapientes consilii propositum et recordatum sit » nostro dominio quod esset bonum facere provisionem ad se- » curitatem et commodum gallearum Flandrie et mercationum » propter nova que sonant, sed dubitatur quod provideri non possit » sufficienter per consilium rogatorum absque licentia et aucto- » ritate huius maioris consilii. — Vadit pars quod auctoritate » huius consilii sit data licentia quod provideri possit per consi- » lium rogatorum ad securitatem et commodum gallearum, mer- » catorum et mercationum Flandrie per dictum modum qui dicto » consilio videbitur melior ». Le circostanze politiche potevano render specialmente importanti queste negoziazioni commerciali che parrebbe avessero dovuto regolarmente spettare al senato: ma forse alla cattiva accoglienza fatta a simile proposta non fu estraneo un certo sentimento di reazione contro il senato stesso. Le condizioni con cui la votazione avvenne ci rendono convinti di questo; i votanti erano quattrocento trentasette, dugento trenta furono contrarî, centoventisei favorevoli, ottantuno indecisi. La resistenza si manifestò ancora più viva il 27 maggio 1442 (3) quando i consiglieri Luca Tron, Iacopo Gabriel, Melchiorre e Andrea Bernardo, abbisognando di provvisione l'arsenale nel quale *principaliter* consisteva la *substantia* e il *fundamentum* dello stato veneziano, tentarono di far concedere al senato la « libertas » providendi tam circa factum patronorum quam quarumcumque » aliarum rerum dicte domus nostri arsenatus et officialium suo- » rum... hoc tamen declarato quod non possit aliqualiter diminui » salarium patronorum suprascriptorum sive aliquem eorum cas-

(1) Cfr. Curti (op. cit., I, p. 155) e Sandi — op. cit., P. III, vol. II, p. 818 sgg.
(2) Cfr. libro *B* c. 1.
(3) Cfr. libro *Ursa* c. 136.

» sare et quod electio patronorum spectet et fiet per hoc consi- » lium (majus) ». La parte loro non ebbe che 85 voti favorevoli contro 76 incerti e 385 contrarî (1). Di queste lievi opposizioni ci è d'uopo tener conto per spiegarci poi le maggiori. Il luglio 1470 il maggior consiglio dietro proposta della quarantia, col pretesto che « maiores nostri qui statum nostrum summo studio » auxerunt et conservaverunt semper maturo consilio statuerunt » ut regimina cìvitatum et terrarum nostrarum, ut capitaneatus » galearum, per maius consilium fierent, quoniam maiori numero » melior electio fieri potest et preterea in maiori consilio licitum » est illis qui vellent sese pro statu nostro exercere patefacere » omnibus voluntatem suam quod in consilio rogatorum penitus » prohibetur », toglieva a questi la facoltà di eleggere i sopraco- miti delle galee (2). Ad altre restrizioni diede appiglio il decreto dei pregadi del 17 agosto 1497 (3) col quale, riservando a sè l'elezione dei savî del collegio, dei cassieri, dei provveditori sopra l'arsenale e all' armar, degli oratori, dei sindici e pagatori in campo, decideva che gli altri ufficiali già soliti a farsi da esso dovessero venir nominati dal maggior consiglio. Il senato moti- vava la sua deliberazione per ciò che « ogni giorno el se molti- » plica li offitii se fanno per questo conseglio di pregadi in gran- » dìssima occupation di quello et non senza tedio per le grandis- » sime pratiche si fanno per chi pretendono ad essi offitii (4) » molti de li quali za si suol far ouero far si dieno per il gran » conseglio » e perchè « qualunque eletion passasse con il debito » suo corso et se ovviasse a qualunque trangressione ». Si ri- serbava la libertà « in alcun caso d' importantia che in posterior » occorresse di poter fare alcuna nova elletion siccome apparerà

(1) È curioso che il Sandi ricordi la parte come se fosse stata presa fra quelle che più contribuirono ad accrescere l' autorità del senato. E il Tentori e il Capelletti al solito lo seguono pedissequi. Ecco un nuovo e convincente argomento per dimostrare come la storia della constituzione veneta avrebbe bi- sogno tutta d' esser diligentemente riveduta.

(2) Cfr. libro *D* dell' Avogaria a c. 13.

(3) Cfr. registro XIII *Senato Terra* c. 8 t.

(4) Il Sanudo (*Diarii* I), dice anch' egli che la parte fu presa « atente » le gran piezarie si facevano et che li senatori non potevano attendere al » governo pubblico ».

» espediente per ben comodo et utile dello stato » ; ma dava per tal modo in mano agli avversarî un' arma valida per impugnare le ulteriori pretese che avesse poi voluto accampare nella elezione delle cariche, o, come dicevasi, nella distributiva. E così andò realmente, anche perchè quella parte venne aggravata da un' altra del 12 ottobre 1505, presa dal maggior consiglio su proposta del pregadi stesso, per la quale si prescriveva che anche gli uffici e magistrati di terraferma dovessero farsi dal maggior consiglio (1). Il 12 maggio 1514, malgrado l'opposizione avveduta del savio di terraferma Vittor Foscarini, il senato per *alleviarsi* da *lunghi e tediosi scrutinii* prese che i patroni dell'arsenal si facessero semplicemente per quattro mani nel maggior consiglio (2): manco a dirlo, questi approvò la proposta il 22 maggio (3), e il 29 giugno dello stesso anno tolse addirittura al senato col pretesto di sollevarlo lo scrutinio in tutte le elezioni che si dovevano fare a quattro mani nel suo seno (4), escluse soltanto quelle dei consiglieri ducali, dei capitani generali da mar, dei provveditori all'armata, dei capitani del golfo, del capitan delle galee bastarde. La lotta si accentuò più viva il 9 novembre 1537 nel qual giorno facendosi « molte electioni per il consiglio de pre- » gadi che a quello non spettano » fu stabilito che tutte quelle elezioni che là si facevano dovessero invece d' allora innanzi farsi per quattro mani d' elezion nel maggior consiglio. Restavano al solito eccettuati i savî del collegio, gli ambasciatori e nunzî *quocumque nomine et titulo*, i provveditori all' armar, i pagadori in campo, i sindici e tutti quelli che avessero titolo di savio o che non avessero salario o proventi d'altra sorte sul pubblico erario. Si fissava però l' importante principio che le magistrature retribuite in qualsiasi modo dovessero uscire dal maggior consiglio (5). Non meno importante, anzi per certi aspetti fors' anche più grave, è la parte del 15 maggio 1559 (6) provo-

(1) Cfr. libro *Deda* c. 21 t.
(2) Cfr. registro XVIII *Senato Terra* c. 120.
(3) Cfr. libro *Deda* c. 95.
(4) Cfr. libro *Deda* c. 96.
(5) Cfr. *Libro d' oro nuovo* c. 234.
(6) Cfr. libro *Diana* c. 4.

cata dall'abuso pel quale dal senato eleggevansi nobili estranei al suo corpo in magistrature che davano adito ad esso senza l'autorizzazione del maggior consiglio. Fu stabilito che nessuno potesse essere elevato a cariche create e aggiunte a sè stesso dal pregadi se il maggior consiglio non le avesse approvate e che a nessuna magistratura composta di membri estranei potesse il pregadi schiuder poi i suoi battenti senza che la concessione fosse deliberata dal maggior consiglio. Solo poteva il senato conceder l' ingresso ai capitani generali e provveditori generali da guerra, agli ambasciatori e ai provveditori dell' armata prima del loro partire e dopo il loro ritorno fino a s. Michele senza diritto di voto. È notevole anche qui come la parte letta in collegio il 13 maggio fosse stata presa in pregadi a gran maggiorauza e da esso poi portata in consiglio maggiore. Forse con tal provvedimento si mirò a restringere l'ambito dei senatori e ad impedire che con nuovi ingressi si venissero a mutare le condizioni favorevoli al formarsi di una oligarchia nel seno stesso dell'aristocrazia; ma d'altro canto si ponevano precedenti gravissimi a favore dell'autorità del maggior consiglio, il quale custodì gelosamente le gravi massime che « occorrendo bisogno di farsi alcun » nuovo magistrato che abbia privilegio di entrar in senato questo non si potesse fare senza deliberazione del maggior conseglio » come quello che elegge overo che dà autorità che sieno eletti » tutti li consegli et magistrati del stato e che nel senato non dovesse andar maggior numero di nobili di quello sia stato il volere di esso maggior conseglio ». Appena appena vi derogava per eccezionali difficoltà create dalla moria o dalle guerre. Così nel 1630 concesse per un anno al senato di poter eleggere alle cariche straordinarie che paressero espedienti e dentro e fuor dello stato da ogni luogo, consiglio ed ufficio (1).

4. Altri conflitti ebbe il senato, per così dire, nel suo stesso seno col collegio dei savi il quale, formatosi come una delegazione di esso, minacciava una pericolosa oligarchia usurpandosi, accanto alle ampie e importantissime funzioni consultive, la deliberazione di certi affari che spettavano *ex iure* al pregadi. Onde questo ebbe più volte a regolarne le competenze con decreti che

(1) Cfr. la parte del 30 giugno 1630 nel libro *Ottobonus* I a c. 156 t.

gli proibivano le corrispondenze con l'estero (1), l'occuparsi di altre elezioni da quelle che gli fossero state espressamente attribuite (2), la disposizione del denaro oltre una determinata somma salvo le eccezioni volute dai senatori stessi (3), il sospendere il pagamento di tasse e imposte (4), l'aumentare i salarî (5), il dispensar munizioni (6), il far innovazioni nei dazî (7), lo invitare e spesare signori e rappresentanti stranieri (8), lo scrivere a Roma per impetrar perdoni e benefici (9). Ma poichè, come argutamente osserva il Simonsfeld (10), in Venezia le eccezioni formavano la regola, neppure quelle norme impedirono che l'autorità sua andasse sempre crescendo tanto che da ultimo per l'apatia generale era desso il despota del senato. Di questo mi toccherà dire più di proposito accennando alla fine del nostro instituto e alla caduta della repubblica di cui fu organo essenziale.

5. Non indebolito, ma rafforzato uscì invece il consiglio dei pregadi dalle sue lotte con quello dei dieci. Il quale, creato perchè dovesse provvedere a quanto concerneva lo *stabilimentum*

(1) Cfr. la parte dell' 8 febbraio 1417 nel Cap. del Coll., c. 61.

(2) Cfr. la parte del 14 aprile 1442 nel Cap. del Coll. c. 70, la quale vietava al collegio d' ingerirsi nelle elezioni di castellani, oratori, provveditori, massari ed altri ufficiali retribuiti; tuttavia esso, malgrado la ricordata parte e altre del 17 agosto 1497 e dell' ottobre 1505 aveva eletto diversi provveditori generali, capitani e rettori, e le sue nomine dovettero esser annullate dal maggior consiglio il 9 settembre 1510. Cfr. libro *Deda* c. 55. Nè bastò; fu necessario togliere al collegio nuovamente la nomina di provveditori, massari ed altri ufficiali fuori del dogado con parte dell' 8 novembre 1516. Cfr. Cap. del Coll. c. 70 t.

(3) Cfr. la parte del 25 ottobre 1441 nel Cap. del Coll. c. 95 t.

(4) Cfr. nel Cap. del Coll. c. 32, 62 t. e 63 le parti del 16 gennaio 1451, del 30 luglio 1479, del 6 novembre 1500, dell' 8 dicembre 1509, dell' 8 novembre 1510 e dell' 8 aprile 1527.

(5) Cfr. per tal riguardo nel Cap. dei Pr., III, 2, 3, 13, e nel Cap. del Coll. c. 99 e 151 le parti del 27 novembre 1481, del 27 gennaio 1485, del 31 agosto 1504 e del 2 aprile 1521.

(6) Cfr. la parte del 7 settembre 1478 nel Cap. del Coll. c. 151.

(7) Cfr. la parte del 19 marzo 1389 nel Cap. dei Pr. III, 7, 1.

(8) Cfr. la parte del 7 giugno 1476 nel Cap. dei Pr., III, 3, 2.

(9) Cfr. la parte del 1 marzo 1550 e del 16 ottobre 1569 nel Cap. del Coll. carta 89.

(10) SIMONSFELD — *Fondaco dei Tedeschi*, p. 14.

status ed ovviare a tutto che potesse generare *scandalum aut inconveniens* (1), aveva successivamente allargato a diverse materie l'autorità grande a lui già attribuita, così da revocare persino le parti prese negli altri consigli e da osar deporre un doge come Francesco Foscari (2). Una parte del 18 settembre 1468 gli riconosceva la facoltà di trattare « ea que pertinent ad pro» ditiones et sectas et ad turbationem pacifici status item tractatus » terrarum et locorum et alia huiusmodi que secretissime tractari » videntur casus quoque sodomie et ea que tangunt scholas » e con la indefinita frase con cui gli affidava tutte le materie richiedenti speciale segretezza offriva il pretesto a molte indebite ingerenze (3). Le quali si effettuarono per lo più a danno del senato, cui non è dirsi se l'autorità del consiglio dei dieci fosse *molesta et suspecta* poichè *cuncta ad se indipendenter traxere* (4). Ond' è osservazione acuta e giustissima quella di Benetto Molin (5) che « le vicende del pregadi si distinguono come » in uno specchio stampate in quelle che nel consiglio dei dieci an» darono succedendo ». È un fatto: quanto questo consiglio ebbe a guadagnare nel maneggio delle pubbliche cose, altrettanto ne scapitò il senato che riacquistava autorità e vigore quando quello era frenato entro i giusti confini delle sue competenze. Egli è sul principio del secolo decimoquinto che, senza che nessun articolo di legge lo autorizzasse, troviamo il consiglio dei dieci arbitro di tutta la vita politica ed economica di Venezia. Nato fra i torbidi di una rivoluzione interna pareva che dalle guerre traesse sempre nuova forza. E infatti queste, richiedendo unità di direzione e prontezza, sagacia e segretezza nell' agire, finivano col ridurre gli affari loro attinenti nelle mani di corpi meno numerosi e di più facile raccolta. Durante le affannose vicende della guerra provocata dalla lega di Cambray grandeggiano appunto il collegio ed il consiglio dei dieci; questo

(1) Cfr. libro *Magnus* del Consiglio dei Dieci.
(2) Cfr. Molin — op. cit..
(3) Cfr. il libro *Regina* c. 76 t.
(4) Morosini Andrea — *Historia veneta* libro III citato dal Molin stesso.
(5) Molin — op. cit.

specialmente. Esso aveva quotidiane riduzioni (1); i progetti maturati portava per l'approvazione in senato e più spesso faceva da sè. Molte volte anzi le materie incominciate a trattare nel pregadi venivano come secrete rimandate al consiglio dei dieci (2). A questo per le diverse faccende eransi unite diverse zonte che già ricordammo, zonta di stato, zonta di denari, zonta dei prisoneri e così via. Quando le temporanee commissioni vennero a mancare, al corpo principale rimasero le funzioni che prima esercitava con quelle; così avvenne ch'esso, avendo già la sorveglianza sulla zecca, potè arrogarsi un'illegale ingerenza nella provvisione e spesso nella disposizione del denaro (3). I libri del consiglio dei dieci *Zecca* informino (4). Nè basta. Esso aveva pur invaso i diritti politici del senato in negoziati internazionali e nella nomina di provveditori, ambasciatori e governatori di fortezze. Quel consesso la faceva poi da legislatore anche più di quello che non consentisse la sua veste di custode delle leggi e dell'equilibrio constituzionale. Così la parte del 26 novembre 1522 (5), con cui il consiglio dei dieci tolse al senato il pieno arbitrio che prima gli spettava nell'assegnamento di stipendî od onorarî a magistrature, reggenze ed uffici, per lasciargliene solo la proposta da deliberarsi definitivamente in maggior consiglio eccedeva forse le sue competenze. Non può mettersi in dubbio l'opportunità di tale disposizione intesa a salvaguardare l'erario da mene private, cui difficultava il successo, ma doveva regolarmente venire dal maggior consiglio (6). Di fronte a siffatte indebite intromissioni non importava che il consiglio dei dieci si fosse spogliato a beneficio del pregadi della sua sorveglianza in

(1) Cfr. Priuli — *Diarii* II, c. 128: « In questi giorni vi furono quoti- » diane riduzioni del consejo dei X che faceva supporre che vi fossero ma- » neggiate importantissime materie che richiedessero tutto il secreto sino a » tanto che, maturati per fare le necessarie deliberationi, si portassero al se- » nato com'è necessario ».

(2) Cfr. Sanudo — *Diarii* III, c 26: « fo pregadi perhò che avevano certe » materie del turco le quali poi furo tratade nel conseio di X come segrete ».

(3) Molin — op, cit., c. 201.

(4) Essi vanno appunto fino al 1582.

(5) Cfr. Cap. dei Pr., IV, 2, 1.

(6) A questo spettava infatti il dettar le leggi statutarie.

materia di monasteri e di acque: la condiscendenza copriva probabilmente l'insidia di nuove usurpazioni. I malumori cresciuti via via (tutti i nodi vengono al pettine) scoppiarono fortissimi nel 1582 allorchè una vera rivoluzione minacciò la vita stessa del consiglio dei dieci (1). Esorbiterebbe dal mio assunto lo esporre singolarmente le ragioni prossime e remote di così vivace reazione: chi volesse erudirsene appieno può ricorrere alla memoria diligente del Venier (2), cui s'inspirarono in gran parte gli storici posteriori (3). Fra le cause prossime e più appariscenti ricorderò solo il risentimento per la cessione di Nauplia al Turco suggerita secretamente dal consiglio dei dieci contro il parer del senato (4), ma pur esso ci avverte che il malumore aveva più profonda radice in quegli abusi che ho addietro ricordati. Era una vecchia magagna che, inciprignita, occorreva sanare energicamente. Mezzo solito per esprimere la propria opposizione fu tra i veneziani il difficultare l'elezione alle cariche malvise: quando non si fosse riuscito a trovar soggetti per l'esercizio loro quelle sarebbero naturalmente cadute. Ed a tal mezzo ricorsero anche questa volta. A stento si riuscì all' elezione dei dieci; andò sempre vana quella della zonta. Allora si comprese che l'aristocrazia voleva provvedimenti atti a prevenire disordini prima verificatisi. Il 7 dicembre 1582 (5) con chiaro accenno alle

(1) Anche prima del resto s' era sentita la necessità di regolare il consiglio dei dieci nel 1504, nel 1505, nel 1510, nel 1514, nel 1520 e specialmente nel 1527.

(2) Venier Giovanni Antonio — *Da che nacquero le cose del MDLXXXII* nel ms. quiriniano cl. I cod. LXIX.

(3) Così il Sandi, il Crotta, il Sagredo, il Romanin.

(4) Cfr. il Della Torre — op. cit..

(5) Cfr. libro *Frigerius* c. 92: « Considerando li sapientissimi progenitori » nostri quanto fusse necessario per il bono et sicuro governo di questo stato » che nel consejo nostro di X fusseno trattate alcune cose secretissime, nella » parte di questo consejo del 1468 a 18 di settembre, dopo haver specificate » le materie che devono esser abbracciate dal detto conseio di X, aggiunsero » queste parole cioè: et altre cose simili che meritassero esser trattate secre- » tissime. Et perchè al presente si conosce esser al proposito de chiarir » quali siano le sudette cose secretissime, acciochè sia data la debita essecu- » tione all' ordini di questo maggior consejo, dal quale tutti gli altri devono » riconoscere la loro autorità. — L' anderà parte che le materie secretissime in- » tese per le parole contenute nella sopradittta deliberatione del 1468, le quali

usurpazioni dei dieci si volle precisar le materie secretissime affidate ad essi e, lasciando loro la provvisione del denaro e il governo della zecca, deferire al senato la dispensa del denaro e la deliberazione sopra gli avvisi che ad esso fosser giunti. La parte non potè esser tratta in porto per la divisione dei votanti; ebbe 600 voti pel sì, 372 pel no e 447 non sinceri. Fu ritoccata e riproposta il 19 dicembre aggiungendosi che il senato dovesse esser al chiaro di tutti gli avvisi risguardanti lo stato (1). Con-

» doverano essere abbracciate dal consejo nostro di X con la zonta, s'intendano » essere le infrascritte: (a) Li avisi secretissimi che ne fussero dati in confi- » dentia e che noi medesimamente convenissimo communicar per servitio del » stato nostro, li quali communicati non potriano giovar al nostro governo et » risaputi apporteriano danno per ciò che fariano perder la confidentia de » quelli che ne li havessero fatti sapere. (b) Le offerte secretissime di cose im- » portanti al beneficio nostro. (c) La speditione di spie e l'accommodar quei » garbugli che possono sturbar la nostra quiete. (d) La provision del danaro » et il governo della cecca che deve per ogni rispetto passar secretissimo con » questa espressa dechiaration però che la dispensa di esso denaro sia fatta per » il senato et che, se sopra li avisi che si haverano in secreto occorrerà farsi » alcuna deliberatione, quella sia medesimamente fatta per il senato. Nè al- » cuno delli capi di detto consejo di X possa metter parte in altre materie o » pubbliche o particolari non specificate dalla soprascritta deliberatione del » 1468 e da quella del 1487 primo aprile et dalla presente. Et quando fosse » fatta alcuna cosa oltre le di sopra specificate possa quella esser intromessa » per cadauno degli avogadori nostri di comun, et placitada nel senato con la » medesima autorità de questo consejo acciocchè con tal mezzo la volontà di » questo maggior consejo habbia la sua debita et intera essecutione ».

(1) Al capitolo sugli avvisi aggiungeva: « Ma se sopra essi avisi occor- » rerà farsi alcuna deliberatione quella debbe esser fatta per il senato, et » quando alcun del collegio nostro vorrà andar al senato con opinione che in » tal materia sia fatta alcuna deliberatione non possa esser impedito, nè li » detti avisi ritenuti in consejo di X se non con li 2[3 delle ballotte di esso » consejo »; a quello sulla provvision del danaro che non potesse metter parte nessuno del consiglio dei dieci, non solo i capi; e in fine: « Non si potendo » dal prefato consejo di X metter in alcuna maniera alcuno impedimento » quovismodo alli detti avogadori non obstante qualsivoglia parte che fosse in » contrario. Et acciochè li detti avogadori possano con maggior facilità nel- » l'avenire esercitar il loro carico sia commesso a missier lo cancellier nostro » che faccia quanto prima rubricar separatamente tutte le leggi spettanti et » a questo maggior consejo et al consejo di X et a quel de pregadi ordinate » sotto i capi distinti delle materie, dovendo ogni volta esser dato loro dal se- » gretario deputato alle leggi il rubricario spettante a quel consejo dove essi

traddetta da Francesco Gradenigo, difesa da Alberto Badoer e da Giacomo Priuli restò in sospeso alla prima votazione nè potè essere riballottata per l'ora tarda. Ritenendosi poi che il gran numero di voti non sinceri dipendesse dalle molte e svariate materie contenute nella parte, onde chi ne disapprovava qualche articolo respingeva il tutto, fu rimessa ai voti capo per capo il 21 novembre 1582 (1). Passarono i primi due relativi agli avvisi, alla provvisione del denaro e alla zecca; ma le lunghe e fervide discussioni impedirono la votazione degli altri capitoli, rimessi per l'ora tarda ad altro prossimo consiglio. Tediò il discorso di Francesco Longo, suscitò l'ilarità quella di Taddeo Contarini, ambo difensori della parte: piacquero invece le orazioni con cui aperse la disputa Federico Badoer ad essa contrario e la chiuse in egual senso Giovanni Soranzo. È notevole come il Badoer volesse abolita la giunta e addossate al pregadi tutte le funzioni discusse, lasciando ai dieci il criminale soltanto. Il 22 dicembre (2) si continuò la votazione degli altri capitoli, e passò sopra tutti con splendida votazione, la quale a chi sa legger fra le righe vuol dir molto, quello che dava al senato facoltà di decidere sulle intromissioni fatte alle parti del consiglio dei dieci eccedenti le linee segnate alle sue attribuzioni. Per la lunghezza

» si troverano... Oltre di ciò sia preso et statuito che de cetero quei che saranno
» eletti della zonta di esso consejo di X debbano haver contumatia per altrettanto tempo quanto sarano stati della zonta. Et perchè è conveniente anco
» proveder in materia delle cancellerie dei reggimenti nostri di fuori, sia commesso alli governadori delle intrade che debbano prender diligente informatione delle utilità di tutte le cancellerie così fin hora tansade come non
» tansade et por insieme con li cinque savî sopra la mercantia et con li proveditori de comun, considerato quanto può ciascuna portar de tansa ragionevolmente, debbano in termine di quattro mesi prossimi futuri haver ritansate tutte esse cancellerie limitando a ciascuna quanto che doverà pagare
» ai presenti possessori di quelle con espressa dechiaratione che chi li possede
» al presente non possa, oltre la tansa che li sarà limitata, pretender altro
» beneficio da esse cancellerie, ma che sia nell'avenir in libertà dei rettori
» nostri così da terra come da mar de poter condur seco chi a loro piacerà.
» Et quanto per la maggior parte di detti tre officî delegati sarà come di
» sopra limitato a bossoli et ballotte sia così fermo et valido come se fosse
» fatto per questo consejo ».

(1) Cfr. libro *Frigerius* c. 93.

(2) Cfr. libro *Frigerius* c. 94.

della discussione rimase ancora a deliberare l'ultima clausola che fu presa il 27 dicembre (1). Ma le discussioni ritornarono aspre a proposito della elezione della zonta non ancora abolita. Un sol nome passò il 1 gennajo 1583, quello di Giovanni Correr. Perciò il 3 marzo 1583 si tentò di venire ad un accomodamento col consiglio maggiore rivedendo la parte già approvata, ma gli emendamenti non passarono e fu accolta soltanto la proposta di un collegio speciale di tre nobili da eleggersi dal senato per rivedere l'amministrazione della zecca (2). Neppure questo provvedimento soddisfece poi: e il 23 aprile 1583 si propose per tanto di affidare tutte le materie economiche al senato perchè provvedes-

(1) Cfr. libro *Frigerius* c. 94 t.

(2) Cfr. libro *Frigerius* c. 97 « Tornando a proposito che a maggior sa- » tisfattione et per più chiara intelligentia di cadauno siano regolati et me- » glio dechiariti alcuni luoghi dei capitoli primo et secondo della parte presa » in questo maggior consejo a 24 di dicembre prossimamente passato in ma- » teria delle cose che deveno esser abbracciate dal consejo nostro di X con » la zonta. — L'anderà parte che nelle materie delli avisi secretissimi dove é » detto nel primo capitolo che essi avisi siano ritenuti in consejo con li 2|3 » delle ballotte sia regolato in questo modo cioè che cadaun del collegio no- » stro possa portar li predetti avisi al senato nostro nè possa esser impedito » alcuno se non per li 3|4 delle ballotte del consejo nostro di X con la zonta, che » con un quarto solo possano essi avisi secretissimi esser comunicati al pre- » detto senato. Alle parole dette delle offerte secretissime sia aggionto che » con l'istesso modo del solo quarto delle ballotte possano esser communicate » al senato esse offerte secretissime che potessero esser fatte alla signoria no- » stra. Dove è detto dell'accommodar garbugli con officii et con denari sia » specificato il luogo di esse parole così: il donar in occorrenza di stato a » persone che con l'opera overo favor loro appresso principi possano giovar » alli negotii della repubblica nostra. Quanto poi al capitolo secondo in mate- » ria della cecca dove parla della provision del denaro sieno dechiarite le stesse » parole espressamente in questo modo cioè che il predetto consejo di X con » la zonta non possa in alcun tempo mai far provisione alcuna di denari di » qualsivoglia sorte se non con aprir depositi in cecca assegnando determinato » prò a chi esborserà il denaro et valendosi per questo effetto, siccome si è » sempre fatto, delle intrade pubbliche. Et di più siano per il consejo nostro » di pregadi il primo giorno che si ridurrà eletti tre honorevoli nobili nostri, » i quali habbiano carico particolare di riveder il maneggio et amministra- » zione della predetta cecca nostra, dovendo poi venir a riferir nel detto senato » in qual stato et termine haverano trovato essa amministratione ». La prima aggiunta restò sospesa, le tre seguenti respinte e l'ultima fu presa con 939 voti favorevoli, 421 contrari, 97 non sinceri.

se (1). La parte restò allora, dopo tre votazioni, sospesa e non ebbe successo neanche il 26 aprile quando fu riproposta con qualche leggera modificazione di pura forma (2). Il 1 maggio si suggerì l'elezione di un collegio di venti per parte del senato, ma pur quel progetto fu respinto (3). Intanto la zonta non riu-

(1) Cfr. libro *Frigerius* c. 98 t.: « Fu deliberato per questo consejo alli 21 » di decembre prossimamente passato che il governo della cecca spettasse al » conseio nostro di X con la zonta dovendo poi la dispensa del danaro esser » fatta per il senato. Ma, non vi essendo la zonta et essendo necessario che » tal materia, la qual è di stato et deve per sua natura esser trattata secre» tissimamente, sia espedita quanto prima per ovviare a quei gravissimi et im» portantissimi disordini che tardando più oltra potriano seguire, come è molto » ben noto alla prudentia di questo consejo, però — L'anderà parte che la » deliberatione che si ha da fare per metter la cecca nostra sotto alcun go» verno sia commessa et delegata al senato nostro. Il quale, udite et matura» mente considerate le opinioni che li saranno proposte, debba prender quel» l'espediente che stimerà più a proposito per benefitio et dignità pubblica. Et » quanto sarà per esso senato deliberato sia così fermo et valido come se fosse » fatto per questo consejo dovendo però la dispensa del denaro di detta cecca » esser fatta per esso senato come è predetto ».

(2) Cfr. libro *Frigerius* loc. cit.

(3) Cfr. libro *Frigerius* c. 99: « Essendo necessario per li importantissimi » rispetti molto ben noti alla prudentia di questo consejo deliberar senza più » dilatione di metter la cecca et provision del denaro sotto alcun governo » con quel modo che possa tornar di maggior servitio et utilità pubblica. — » L'anderà parte che al detto governo della cecca et provision del denaro » siano per il senato nostro eletti et deputati quanto prima appresso il sere» nissimo principe et i conseieri vinti altri nobili nostri di tutti quei che » mettono ballotta in esso senato et un solamente per fameglia. I quali deb» bano far tre presidenti del numero delli vinti che stiano in quel carico sei » mesi facendo anche tre provveditori in cecca i quali habbino a star tutto » l'anno et facendo appresso il depositario di duo in dui mesi. Et, se ben li » vinti sopradetti al tempo della loro elettione si trovassero o fussero da poi » eletti in alcun officio over magistrato, siano tuttavia obbligati di continuar » nel detto carico per un anno intiero con tanta contumacia quanta saranno » stati in esso nè possano refudar sotto pena di ducati 500. Ma occorrendo » che fossero eletti in reggimenti, provveditorie et ambassarie, sia subito nel » primo consejo de pregadi futuro fatto altri in loco loro. Debbano con loro » intervenir anco senza metter ballotta li avogadori nostri de comun et simil» mente li savii del consejo et di terraferma senza metter ballotta. Sia obbli» gato il depositario sul fin delli dui mesi haver saldate le sue casse, non po» tendo il suo successore scriver se prima non sarà da dui provveditori » almeno stato sottoscritto il zornal del suo predecessore. Et sia di più ob-

sciva mai a completarsi e il 3 maggio, non vi essendo la zonta, fu dato al senato il governo della zecca e la provvisione del denaro (1).

» bligato di consegnar al suo successore attualmente i denari che si troveranno » in esser sì che ogni successore possa saper la vera quantità del denaro che » li verà cunsegnato. Et l'istesso sia osservato da li provveditori in cecca » della lor cassa nel fin del loro tempo, dovendo le chiavi delli scrigni esser » quattro et tenute una per uno dai dui provveditori et l'altra dal deposi- » tario, nè si possa aprir essi scrigni se non con la presentia almeno di dui » provveditori et del depositario. Habbia questo collegio, redutto almeno al » numero di vinti, auttorità di far con li 2|3 delle ballote tutte quelle deli- » berationi in materia del governo della cecca et provision del denaro che » stimerà a proposito per beneficio et reputation delle cose nostre non po- » tendo impedirsi in alcun'altra materia di qualunque altra sorte si voglia; » potendo li presidenti, oltra il serenissimo principe et consiglieri, metter, in » proposito solamente del detto governo della cecca et provisione del danaro, » così uniti come separati, quelle parti che a loro parerà con obbligo alli » avogadori de comun de dover immediate intrometter et portar al senato » ogni disordine et cosa che fusse per avventura in alcun tempo fatta contro » la forma della presente parte. Et quando li avogadori in questo mancasseno » debbano i consejeri et il presidente sotto debito di sagramento far essi, così » uniti come separati, quanto è predetto per la inviolabile osservantia della » presente deliberatione, dovendo la dispensa del danaro restar al detto se- » nato come fu preso in questo consejo a 21 di decembre prossimamente pas- » sato ».

(1) Cfr. libro *Frigerius* c 99: « Deliberò questo consejo a 21 di dicembre » prossimamente passato che il governo della cecca et provision del denaro » fosse commesso al conseio nostro di X con la zonta dovendo la dispensa » del danaro esser fatta dal senato, ma non vi essendo la zonta et ricercando » il servitio del stato nostro che senza più dilatione sia posta detta cecca » sotto qualche governo — L'anderà parte che, sicome il senato nostro ha l'au- » torità della dispensa del denaro, così al medesimo senato sia commesso il go- » verno della detta cecca et provision di esso denaro ». Fu presa con 753 voti contro lo scontro del doge: « Conoscendo questo consejo quanto fosse ne- » cessario per conservation del stato nostro che la materia del governo » della cecca et provision del denaro passasse con quella maggior secretezza » et reputatione che fosse possibile, deliberò alli 21 di decembre prossimamente » passato che il detto governo della cecca et provision del denaro spettasse » al consejo nostro di X con la zonta dovendo però la dispensa di esso de- » naro esser fatta per il senato, ma perchè non vi è zonta, acciò le cose del » stato non patiscano per mancamento delle provision necessarie — L'anderà » parte che il governo della cecca et provision del denaro sia commesso al » consejo nostro di X semplice con li tre provveditori in cecca quali siano

Al senato giovò pure l'altra riforma del consiglio dei dieci provocata il 1628 dalle ingiuste intimazioni fatte a Raniero Zeno, che si atteggiava a paladino dei diritti del maggior consiglio e con tutto calore osteggiava le tendenze oligarchiche di quel terribile consesso, il quale non voleva legge ai suoi poteri (1). Intanto fu tolta a questo la facoltà di revocare o modificare le deliberazioni del maggior consiglio non vincolate a particolari strettezze (2) e gli venne proibito di occuparsi di materie ad esso non pertinenti, mentre d'altra parte furono ampliate al pregadi le attribuzioni in fatto di grazia e gli si affidarono con la relativa giurisdizione le nomine dei segretarî del consiglio dei dieci e degli esecutori alla bestemmia, i quali erano stati instituiti fin dal 1537 per tutelare la morale pubblica e punire i delitti e le offese contro la religione, i luoghi sacri e pii.

6. Il senato restò così investito di quasi tutte le più importanti funzioni dello stato: non rispettando nemmeno la massima fondamentale della constituzione veneta, per cui il maggior consiglio, come *capo supremo della repubblica*, doveva essere solo a dividere fra tutti i consigli e magistrati le mansioni civili e criminali di polizia e di stato (3), s'era permesso persino di emanar leggi statutarie (4). Già l'8 luglio 1430 (5) il maggior con-

» eletti dal senato di anno in anno et anco il depositario di dui in dui mesi, » dovendo però li provveditori in cecca solamente entrar et metter ballotta » nel detto conseio di X simplice quando occorrerà trattarsi simil materia. Ma » la dispensa del denaro sia fatta per esso senato come è predetto ».

(1) Cfr. il Nani — *Storia*, vol. II, lib. VII; Romanin — *Storia*, vol. VII, p. 201 sgg.

(2) Che cosa intendessero i veneziani con questa parola mi riserbo di esporre parlando della votazione delle leggi.

(3) Cfr. la parte proposta da Troilo Malipiero nel 1761 riportata dal Del Piero (op. cit.) nell'*Ateneo veneto*, XIX, p. 83.

(4) Cfr. p. es. il *Diario* del Garzoni in data del 6 giugno 1698: « .... » essendo in settimana ser Marin Giorgio si propose di ravvivare decreti vec» chi circa papalisti sì nel non dover procurar dignità a Roma col mezzo » dei principi stranieri, di non scrivere ed essere consiglieri o savii del con» siglio o savii di terraferma. La proposta apparve troppo mite e di pochi » voti passò. Doveva esser proposta in maggior consiglio ». Questo partito ebbe a prevalere: la troviamo infatti prodotta innanzi al maggior consiglio e da questo respinta il 9 giugno.

(5) Cfr. libro *Ursa* c. 83.

siglio sentì il bisogno di dichiarare che nè il pregadi nè altro consiglio avrebbe potuto revocare, sospendere o rimetter reggimento che si facesse o si dovesse fare dal maggior consiglio, da qualunque corpo fosse stato instituito; e il 22 maggio 1446 (1) « cum per maius consilium, quod est stipes... reipublice, capte » fuerint ac de tempore in tempus caperentur multe et diuerse » partes, que, tamquam sancte, utiles et necessarie, posite et capte » fuerunt, et ut plurimum tales partes et ordines tam solemniter » capte impedirentur quod non haberent debitam executionem, » sicut erat intentio terre, nam uolentes tales partes impedire » querebant diversis modis et uiis inhonestis illas suspendi fa- » cere per consilium rogatorum aut collegium siue per termina- » tionem consiliariorum, quod erat pessime factum », nuovamente dichiarò che tutte le parti del maggior consiglio *nullo modo, forma vel ingenio* si potessero sospendere, dichiarire o revocare da altri che dal consiglio maggiore stesso o da quello dei dieci. Ma invano: le cose non mutarono piega. E di quei malcontenti il Della Torre, che nel governo veneziano aristocratico ravvisava ormai una oligarchia, era eloquente portavoce; non isolato però, perchè il De La Houssaie, il Saint Didier, il De La Haye, il Curti e tanti altri scrittori anonimi dividono le sue idee. La nobiltà minore e il popolo avrebbero concordemente desiderato un freno alla sua esorbitante autorità. Si invocava per tanto un ritorno all'antico, e taluno avrebbe fors' anche vagheggiato che il maggior consiglio, in teoria depositario dell'*ius maiestatis*, si fosse sbarazzato addirittura di esso (2). Quest' era per fermo un partito troppo violento e pericoloso, ma qualche riforma non sarebbe stata fuori di luogo. La si richiedeva però indarno ad un'aristocrazia languente e conscia del suo languire: i nobili vecchi e i ricchi nuovi avevano interesse a mantenere in auge il senato per godere dei privilegi a quello connessi. Ond' è che al chiudersi del secolo decimo ottavo appena si riuscì a limitare a tre anni il periodo in cui si poteva coprire successivamente la carica di senatore (3). E nella comune apatia il pregadi continuò

(1) Cfr. libro *Ursa* c. 157 t.
(2) Cfr. Della Torre — op. cit.
(3) Cfr. Daru — *Storia*, vol. IX, p. 319.

a grandeggiare avvantaggiandosi anche da ultimo nella correzione del consiglio dei dieci del 1762 (1); si impediva allora nuovamente ai capi di quello lo ingerirsi nelle sue competenze. Descrivere particolareggiatamente le quali riesce cosa quasi impossibile per le troppo facili ommissioni. Nessuna assemblea di stato europeo, notò giustamente il Della Torre, aveva tanta autorità quanta il senato veneziano. Varî scrittori si limitarono per ciò appunto ad indicarne in modo negativo i confini, osservando come esso esercitasse tutte le facoltà del sovrano, fuorchè le giudiziarie, riservate al consiglio dei dieci e alla quarantia, e quella di far leggi statutarie e di eleggere direttamente le cariche più importanti (2). Se un tal piano è in fondo vero vi sono però tante ecccezioni che grandemente lo modificano. Già parecchie ci son note. Non v' era ordine in Venezia che avesse poteri illimitati; neppure il maggior consiglio aveva quella onnipotenza onde si fa vanto il parlamento inglese, cui, secondo una efficace immagine, tutt' è lecito fuorchè mutar l'uomo in donna (3). L'equilibrio fra i poteri, i confini dei quali prudentemente non furono fissati in statuti con formule impreteribili e immutabili, era fondato sul sistema del mutuo controllo: in Venezia, notava argutamente il Botero, « tutti i magi» strati erano ordinati in modo che l'uno cedesse all'altro in qual» che cosa e questo medesimo fosse a quello in alcun' altra supe» riore » (4). Così la via ordinaria della giustizia poteva essere bensì il ricorrere alla quarantia o al consiglio dei dieci, ma vedemmo pure che il senato constituivasi spesso in corte giudiziaria per i reati contro il fisco: potevano gli avogadori intromettere in esso qualunque loro causa. Le sue attribuzioni giudiziarie giunsero a tanto che fu necessario provvedervi con nuova apposita magistratura: il

(1) Cfr. la parte del 12 aprile 1762 in Del Piero — op. cit., loc. cit. p. 99.

(2) È concetto che appare affermato dal Della Torre, dal Muazzo, dal Sandi stesso. Anche il Daru (op. cit., X, p. 281) dice che a Venezia « la » sovranità era nel maggior consiglio, il governo nel senato, l' amministra» zione nella signoria, la polizia nel consiglio decemvirale ». Il che è molto inesatto; si dovrebbe esser persuasi ormai che il soverchio generalizzare conduce all' errore e che a frasi fatte non si fa la storia.

(3) Cardon — *Svolgimento storico della costituzione inglese*, Torino 1883, vol. II, p. 482.

(4) Botero — op. cit., p. 38 t.

collegio dei venti così detti del senato, cui nel 1529 furono delegate le liti sui privilegi e esenzioni dai dazi. imposte o gravezze delle città, comunità e persone suddite (1). Pur le differenze col maggior consiglio erano più quantitative che qualitative. Entrambi avevano funzioni legislative: lo *ius edicendi*, per così dire, era proprio di parecchie magistrature e fu ampiamente esercitato anche nel consiglio dei dieci. Troviamo per tanto (e gli statuti chiaramente lo dimostrano) che il pregadi regolava i rapporti civili e criminali non meno che il maggior consiglio (2). Non basta, ma s' era arrogato ed assiduamente esercitava il diritto di dettar norme alle singole magistrature da esso dipendenti, sia che fossero a tutela delle rendite e delle esazioni pubbliche, sia che attendessero al buon ordine interno dello stato o ai commerci o all' industria o alla sanità o alla sicurezza pubblica. Onde chi volesse tessere *ex novo* la storia della constituzione veneta dopo il secolo decimoquinto dovrebbe attingere sopra tutto ai libri del senato, divenuti ora fondamentali così come prima lo erano quelli del maggior consiglio. I registri di questo si riducono infatti negli ultimi anni ad una mera serie di elezioni e di grazie (3). Il centro della vita pubblica si era ormai definitivamente spostato verso il pregadi. Il solo maggior consiglio per diritto poteva toccar la constituzione dello stato, modificarla, rinnovarla e foggiarla su nuove basi: nondimeno pur dal pregadi vedemmo usciti decreti concernenti i diversi organismi dello stato o come i veneziani dicevano statutarî. E vigevano in pratica. Anche le riforme votate in maggior consiglio partivano di regola dal senato, e ci è del pari noto come là siano prima state maturate e votate certe norme apparentemente contrarie all' interesse di quel corpo che gli storici infatti presentarono come derivate dall' iniziativa del maggior consiglio in odio ad esso. È vero però che i correttori della promissione ducale e quelli alle leggi dipendevano sempre dal maggior consiglio: e fu ragionevol cosa perchè essi erano, come ben s' intende, arbitri della legislazione fondamentale dello stato.

(1) Cfr. Sandi — op. cit., P. III, vol. I, p. 52 sgg.; Ferro — op. cit., v. *collegio.*

(2) Il Brown (*Venitian studies,* p. 181) dice anzi addirittura che la funzione legislativa era stata assorbita dal senato.

(3) Cfr. pure il Brown — op. cit., p. 180.

Già nel secolo decimosesto si riconoscevano senz' altro devolute al senato le *materie politiche* ed *economiche della repubblica* (1): ciò significa che gli affari interni ed esteri eran tutti lasciati al senato senz' alcuna limitazione, cosicchè potevasi dire veramente che ad esso spettava *l'universa reipublicae ratio* (2) e che *senatorum humeribus totus reipublicae status incumbebat* (3). Quivi si concludevano trattati e leghe, si deliberavano e si dirigevano le guerre provvedendo a tutto ciò che occorresse per la loro miglior condotta (4): l'esercito e la marina erano intieramente sotto la sorveglianza e la cura del senato, cui solo spettava ordinare il soldo delle truppe e il far levata di cernite. I comandanti stessi avevano sempre stretta dipendenza dall'orgàno centrale, il che, se poteva ingenerar maggior prudenza, era pur causa talvolta di dannosa lentezza. Anche le relazioni internazionali ordinarie dipendevano tutte dal pregadi, che provvedeva e vigilava alle ambasciate e residenze, per mezzo delle quali veniva a trovarsi sempre a contatto con le potenze e corti straniere sì a tutela dei proprî sudditi sì per meglio conoscere e dominare la situazione politica. Come custode supremo del pubblico interesse poteva ancora con piena autorità far cessioni di territorî. Maneggiava altresì la politica ecclesiastica, nè ammetteva intrusioni altrui in simile materia. Invigilava all' amministrazione dei beni ecclesiastici e dei monasteri, accordava il permesso di fondar chiese, scuole e conventi nuovi. Tollerante delle altre fedi in tempi d' intolleranza, curava specialmente gl' interessi della religione cattolica, religione dello stato (5). Rispetto alle terre suddite là

(1) Cfr. p. es. nel libro *Frigerius* c. 96 la parte del 12 febbraio 1583 che al senato attribuisce le *cose concernenti materie di stato* in generale.

(2) Cfr. Contarini — op. cit., p. 29.

(3) Cfr. Domenico Morosini — op. cit.

(4) Una parte del consiglio dei dieci del 30 luglio 1485 (cfr. registro XXII dei *Misti*) diceva il pregadi *iudex et arbiter deliberationum pacis et belli et aliarum rerum importantissimarum concernentium bonum, honorem, conservationem et incrementum rerum status nostri*. Ed anche in altra parte del 3 aprile 1483 (cfr. ibid. c. 19) è detto *deffinitor pacis et belli*. Non diversamente il Poggio ne insegna che in esso *que ad statum civitatis queve ad bellum aut pacem pertinent discussis sententiis decernuntur*.

(5) In occasione di pubbliche sventure e di pericolo della repubblica indiceva pubbliche funzioni e preghiere.

si fissavano le condizioni loro, se ne approvavano le interne organizzazioni e statuti, si accoglievano ed esaudivano i reclami, e ne erano sindacate le amministrazioni mandandosi di tratto in tratto sopra luogo sindaci inquisitori che udissero le querele e, scopertone le cause, togliessero gli abusi ond' erano derivate. Non meno ampie furono le sue competenze d' indole economica. Tutti gl' interessi fiscali erano tutti da esso dipendenti salvo due eccezioni: la cura dei boschi, pur molto importante in una città come Venezia che doveva aver la principale sua forza nella marina, e quella delle miniere rimasero al consiglio dei dieci che vi attendeva per mezzo di provveditori propri. Del resto il senato solo provvedeva alle entrate della repubblica con facoltà di aumentare e diminuire i dazî e le imposte esistenti (1); d' aprir prestiti e di concedere esenzioni e dilazioni nel pagamento dei tributi (2). Non poteva però instituire imposte nuove senza l'assenso del maggior consiglio (3). Accresceva e instituiva salarî; ma, altro freno a tanta autorità, perchè le sue deliberazioni avessero efficacia, era necessaria come sappiamo, l'approvazione del maggior consiglio. Sopraintendeva altresì alla zecca e alla circolazione monetaria; dettava regolamenti per le casse e uffici d'esazione, sorvegliava e regolava i banchi. L'autorità sua in materia commerciale faceva sì che spedisse le galee ai viaggi, e ne determinasse il personale e la rotta, disciplinasse i loro cottimi, la importazione ed esportazione delle merci e le tariffe relative, l' agricoltura, l' industria e le arti, vigilando sulle scuole e fraglie degli artigiani. Sole rimanevano

(1) Cfr. Contarini — loc. cit. «si res postulat, nova, etiam tributa et » decimae *ex decreto senatus* tum imponuntur civibus tum etiam exiguntur ».

(2) Il sistema tributario dei veneziani non è ben conosciuto, e pur sarebbe importantissimo sapere come regolasse tal materia una città convinta che « la » forza e la fortuna di una nazione dipende dal non eccedere nelle imposte, dal » farne una giusta distribuzione, dai modi della esazione e dagli oggetti, mi- » sure e utilità con cui si spende il denaro (30 aprile 1795 M. C) ». Base ne era la distinzione fra gravezze, che colpivano direttamente gli averi in proporzione al valore e al reddito, e dazî, che colpivano le manifestazioni esteriori della ricchezza e il trasporto o la consumazione. Mi porterei troppo lontano dal mio proposito se volessi descrivere tutte le forme e categorie di questi: fra le gravezze principali erano le *decime* gravanti su tutti i beni, il *campatico* sui beni fondi, il *taglione* o *tansa* sulle arti, negozî e uffici.

(3) Cfr. Curti — op. cit., p. 11.

sottratte alla sua competenza le scuole grandi, soggette, come quelle ch' erano più pericolose, al consiglio dei dieci. A cura dell' igiene pubblica il pregadi prendeva poi tutti quei provvedimenti che paressero più opportuni per allontanare le epidemie e le altre cause di morte; fondava ospedali, lazzaretti, opere pie ecc. Quale tutore della moralità e dell' istruzione pubblica invigilava sopra le scuole, i maestri, i libri e gli stampatori, fondava collegi, accademie, orti botanici, biblioteche ecc. Da ultimo, quasi a complemento dell'edificio, aveva la facoltà importantissima di eleggere a molteplici uffici.

7. Ne do qui l'elenco, perchè da essi appunto, come da quelli in varî tempi aggregati al pregadi, risulta, meglio che da ogni altra notizia o considerazione, quanto ampie ne fossero le competenze. In tutte le più importanti elezioni proponeva al maggior consiglio il proprio candidato, e rare volte pel gran peso che si dava all'autorevole proposta dei senatori non gli arrideva il successo. Così procedevasi allorchè si trattasse di nominare i consiglieri, i procuratori di s. Marco, i censori, gli avogadori de comun, i capitani generali di mar, il bailo di Costantinopoli, i rettori di Verona, Padova, Vicenza, Brescia, Bergamo, Cremona. Ma a noi importano naturalmente, più che questa partecipazione alla distributiva del maggior consiglio, le elezioni che il senato faceva di propria autorità. Da esso eleggevansi pertanto gli ambasciatori in Roma, Francia, Spagna, Austria, Inghilterra, Savoia; i residenti a Milano, Mantova, Firenze, Napoli, Svizzera, Aleppo, Cairo ed altri ambasciatori, oratori, e nunzî straordinari. Anche taluni reggimenti erano da esso distribuiti, così i provveditorati di Cividale, di Palmanova, della Dalmazia, di Corfù, Zante, Cefalonia, Suda ecc. (1). Aveva pure conservato ed esercitava sempre la facoltà di delegare a commissioni singole di savî certi affari, che nel senato non potevano trattarsi anche per la ragione maliziosamente accennata dal Contarini che « quod omnes pariter » curant omnes etiam pariter negligunt ». Gli scrittori politici

(1) Non li nomino tutti, essendo stati varî secondo i tempi e le vicende della repubblica; ma non li poteva trascurare affatto dacchè furono effettivamente considerati, come dalle pubbliche carte appare, in pianta stabile.

di Venezia in generale (1), non contraddetti anzi piuttosto accreditati da documenti ufficiali (2), attribuivangli altresì il diritto di nominare le magistrature straordinarie che fossero via via richieste dalle necessità: provveditori, inquisitori, sopraintendenti, sindici ecc. Per far qualche esempio ricorderò i provveditori eletti in diversi tempi alle fabbriche dei palazzo di Rialto, di Verona, Padova, Legnago, quelli al Po, all'Adige, al Piave, i deputati allo spoglio dei libri dei governatori delle entrate, gli inquisitori sopra i sali, olii e tabacchi (3), sopra i debitori pubblici (4), alla zecca, all'arsenal ecc. Nominava ancora i professori dell'università di Padova e delle cattedre instituite in Venezia, i segretarî proprî e del consiglio dei dieci (5). Da esso dipendevano pure le nomine ecclesiastiche del patriarca, dei vescovi e prelati nei luoghi sudditi e quelle militari importanti di colonnelli, collaterali, governatori d'esercito ecc. E passo ora alle magistrature ordinarie elette dal senato, fra tutte le più importanti, enumerandole così come risultano dalle carte pubbliche, dalle vacchette o libri degli uffici e magistrati di Venezia, numerose in tutte le biblioteche venete (6), e dagli almanacchi, che come la *Temi*

(1) CONTARINI — op. cit.: « Si quando etiam contingat e republica esse ut » novus quispuiam magistratus pro tempore instituatur, is a senatu elegi- » tur ». Non già però gli ordinarî. Cfr. SANUDO — *Diarii*, in data del 25 gennaio 1520 « Il pregadi non puol dar auctorità a un officio over conseio che » sia definitiva se prima non è conossuda la cosa per qualche judicio pri- » mario ». E ciò perchè « il consejo di pregadi non habbi più auctorità ch'el » maggior consejo ».

(2) Già vedemmo come la parte del 1497 citata lasciasse appunto al senato la facoltà di fare *alcuna nova election in alcun caso d' importantia*, e un tal principio si ritrova espressamente enunciato o tacitamente ammesso nelle altre parti là citate e in quelle, di cui fra poco parlerò, del 22 aprile 1731, del 17 gennajo 1775, del 13 settembre 1786, del 29 novembre 1790.

(3) Instituiti il 17 dicembre 1718.

(4) Creati il 16 maggio 1715.

(5) Per la parte del 15 settembre 1628. Cfr. libro *Roan*, II. Il 10 settembre 1583 il pregadi fu altresì incaricato di eleggere gli esattori presso i governatori dello intrade, i savì ai dieci uffici, i provveditori sopra le camere e alle cazude; da ultimo però venivano eletti dal maggior consiglio.

(6) Può servire come esempio di essi quello pubblicato per nozze Bonato-Nava sotto il titolo non troppo esatto di *Libro degli offitii del Gran consejo della serenissima repubblica di Venezia*. Spesso contenevano anche l' indicazione dei magistrati temporanei.

Veneta, il *Giornale veneto* e il *Protogiornale* (1) davano di anno in anno uno specchio dei singoli magistrati col nome dei nobili da cui erano coperti. La più conspicua e gelosa era l'elezione dei savì al consiglio, agli ordini e di terraferma, fra i quali il pregadi sceglieva ancora il savio cassiere e quello alla scrittura (2). A questi uffici il pregadi poteva nominare pur chi non fosse del proprio corpo (3), ma da questo soltanto dovevano esser tratti invece i magistrati del senato propriamente detti. Prevalevano fra essi quelli con attribuzioni finanziarie come i revisori e regolatori della scrittura (4), gli scansadori alle spese superflue (5), i presidenti all'esazion del denaro (6), i revisori e regolatori delle entrade pubbliche (7), i provveditori e aggiunti sopra danari (8),

(1) Per la conoscenza della bibliografia di questi almanacchi rimando al lavoro di Aldo Parenzo — *Almanacchi veneti*, nell'*Ateneo Veneto* XVIII-XIX.

(2) Cfr. indietro a p. 66.

(3) Così p. es. i procuratori di s. Marco che, per una parte del 7 febbraio 1496 (cfr. libro *Stella* c. 139 t.), non potevano aver in collegio più d'uno per procuratia. A questa norma, ripetutamente affermata, si derogò soltanto allorchè fu accresciuto il numero dei procuratori con quelli che acquistavano la dignità per deposito.

(4) Eletti in numero di due nel 1574 dal consiglio dei dieci nel corpo suo, passati al senato nel 1582 e portati a tre, attendevano all'esazione da parte di mar e alla revisione dei conti di tutte le magistrature urbane e del di fuori. Cfr. il Sandi — op. cit., P. III, vol. II, p. 580 sgg.

(5) Creati da prima provvisionalmente quando le urgenze lo imponessero divennero permanenti nel corso del secolo decimosettimo. Esaminate le scritture dei singoli magistrati dovevano proporre quelle economie che loro sembrassero possibili. Cfr. Sandi (op. cit, P. III, vol. II, p. 605 sgg.); F. Besta — op. cit., p. 129. Erano tre.

(6) Instituiti il 1604 per sopraintendere all'esazione del pubblico soldo nelle terre suddite, alla vendita degli uffici subalterni e dei beni dei debitori pubblici ecc. Cfr. il Sandi — op. cit., P. III, vol. II, p. 395 sgg. Erano due.

(7) Creati il 1581 per la regolazione delle pubbliche entrate e una migliore appropriazione di esse alle spese, attendevan all'esazione per parte di terra e avevan revisione delle scritture. Cfr. Sandi (op. cit., P. III, vol. II, p. 857 sgg.); F. Besta — op. cit., p. 130. Erano tre.

(8) I tre provveditori risalgono al 1571: furono deputati allora a ristorar l'erario smunto dalle guerre e incaricati della partizione della decima sopra tutti gli uffici con giurisdizione relativa; nel 1641 vi s'aggregarono i due aggiunti. Cfr. Sandi — op. cit., P. III, vol. II, p 906 sgg.

i deputati e aggiunti alla provvision del danaro (1), gli esecutori delle deliberazioni del senato (2), i revisori e regolatori dei dazî (3) il depositario e i provveditori in zecca (4), il conservatore al deposito (5), il depositario al banco giro (6), i sopraintendenti alle decime del clero (7), l'inquisitore alle appuntature (8), i savî e aggiunti alle acque (9), i sopraprovveditori alle biave (10), i provveditori sopra i beni comunali (11) e quelli sopra i beni in-

(1) I tre deputati furono instituiti il 2 agosto 1658 per provvedere alle spese ingenti della guerra di Candia, accresciuti a cinque nel 1664 con due aggiunti. Tanto crebbe l'autorità loro che ebbero nelle loro mani la direzione di quasi tutte le finanze, regolando le casse, suggerendo le riforme nell'ordinamento dei dazî e delle gabelle. Cfr SANDI (op. cit, P. III, vol. II, p. 125 sgg.); F. BESTA — op. cit., p 131 sgg.

(2) Cfr. su essi più innanzi nel capitolo quarto il § 22.

(3) Instituiti il 5 marzo 1617; sopraintendevano agl' incanti e alle deliberazioni dei dazî con giurisdizione sui contrabbandi. Cfr. SANDI — op. cit., P. III, vol. II, p. 900.

(4) L'elezione loro passò al senato dal consiglio dei dieci dopo il 1592. I provveditori, instituiti il 1522, avevano il governo della zecca e la giurisdizione relativa: due in origine furono portati a tre il 1572. Il depositario, creato il 1543, attendeva alla conservazione dei depositi fatti dai privati presso la zecca. Cfr. SANDI — op. cit., vol. cit. p. 830 sgg.

(5) Creato il 1615; attendeva alla conservazione dei depositi pubblici. Cfr. SANDI — op. cit., vol. cit. p. 850.

(6) Instituito il 3 maggio 1619 per la direzione del banco giro. Cfr. SANDI — op. cit., vol. cit., p. 892; SORESINA — op. cit.

(7) Instituiti il 1586 attendevano a ripartire il censo sui beni e benefici ecclesiastici. Furono due da prima e poi tre. Cfr. SANDI — op. cit., vol. cit., p. 875 sgg.

(8) Fu instituito il 4 aprile 1743 per regolare l'opera dei ragionieri che dovevano a tempi fissi rivedere le scritture dei singoli uffici. Cfr. F. BESTA — op. cit., p. 133.

(9) Cfr. a p. 60 nota 3. A loro si aggiunse un *inquisitore* del corpo del senato per la riscossione delle tasse sull'eredità. Cfr. SANDI — *Continuazione*, vol. I e FERRO — op. cit. v. *acque*.

(10) Aggiunti ai provveditori alle biave come magistratura d'appello il 6 ottobre 1591.

(11) Creati da prima a tempo per la vendita dei beni comunali dallo stato veneto acquisiti in terraferma, divennero stabili il 17 ottobre 1574 vegliando a cura di quelli e giudicando sulle usurpazioni di essi con l'intervento degli avvocati fiscali. Cfr. il SANDI — *Principii di storia civile*, P. III, vol. II, p. 504 sgg. Erano tre.

culti (1), sopra feudi (2), sopra monti (3), sopra le valli del dogado (4), sopra gli ori e monete (5), sopra gli ori e argenti (6), del commercio avevano cura i cinque savî alla mercanzia (7), i deputati al commercio (8), i provveditori alla giustizia nuova (9), i sopraprovveditori alla giustizia vecchia (10), i provveditori agli olii (11) e alle beccarie (12), i regolatori alle tariffe mercanti-

(1) Eran tre provveditori, instituiti fin dal 1586 per sorvegliare alla bonifica dei terreni infruttiferi. Cfr. Sandi — op. cit., vol. cit., p. 559 sgg.

(2) Instituiti nel 1587 erano tre, deputati a invigilare sui feudi, a decidere sulle istanze d' investitura e a conceder queste, con facoltà di giudicare. Cfr. Sandi — op. cit., p. 889 sgg.; Ferro — op. cit., v. *feudi*. Furono cinque fino al 1667, poi tre.

(3) Instituiti l'8 giugno 1517; sorvegliavano ai monti dei depositi

(4) Eletti per provvedere all' affitto delle valli e per impedirne l' usurpazione a danno del fisco. La magistratura, sebbene ordinaria, ebbe breve durata.

(5) Instituiti dal consiglio dei dieci il 19 settembre 1551 passarono al senato il 1582; allora da due furono portati a tre: vegliavano alla legale circolazione dell' oro. Cfr. Sandi — op. cit., vol. cit., p. 846 sgg. Per il molto lavoro ebbero aggiunti, fra i quali rimase stabile, dopo il 1687, l'inquisitore aggiunto.

(6) Instituito nella prima metà del secolo decimosettimo, sopraintendeva alla cassa degli ori e argenti presso la zecca, vigilando sui depositi fatti dai privati. Cfr. Ferro — op. cit, v. *zecca*.

(7) Cfr. a p. 60 nota 2.

(8) Creati il 1708 per cooperare coi cinque savì alla mercanzia allo scopo di risollevare il commercio languente, furono aboliti il 1756. Cfr. Sandi — *Continuazione,* II, p. 412 sgg.

(9) Così si dissero i sette savî sopra il dazio del vino a spina il 7 settembre 1574 (cfr. Cap. dei Pr. c. 157 t.). Attendevano appunto a regolare e invigilare l' esazione dei dazî del vino soprastando al magistrato della giustizia nuova. Cfr. Sandi — *Principii*, P. III, vol. I, p. 58 sgg.

(10) Erano sovrapposti agli ufficiali alla giustizia vecchia (cfr. p. 76 nota 5). Instituiti il 1565 per invigilare e giudicare delle contravvenzioni che cadessero nelle arti a quella soggette. Cfr. Sandi — op. cit., p. 563 sgg.

(11) Creati il 10 gennaio 1532, portati a tre il 1597, sopraintendevano agli ufficiali alla ternaria (cfr. p. 76 nota 1) e giudicavano dei contrabbandi in materia di olii, regolandone l' importazione e lo spaccio. Cfr. Sandi — op. cit., vol. cit., p. 566 sgg.

(12) Furono instituiti il 1545: soprastavano agli ufficiali alle beccarie (cfr. p. 76 nota 3) con la direzione di quanto riguardava l' approvvigionamento e lo smercio delle carni e con facoltà di giudicare nei contrabbandi. Due fino al 1678, furono allora portati a tre con un *aggiunto* per la direzione del fondaco delle pelli. Cfr. Sandi — op. cit., vol. cit., p. 572 sgg.

li (1), l'inquisitore alle arti (2). Alla educazione e istruzione pubblica attendevano i riformatori dello studio di Padova (3), gli esecutori contro la bestemmia (4), il bibliotecario della biblioteca pubblica (5), i provveditori sopra monasteri (6), i sopraprovveditori alle pompe (7), i savî contro l'eresia (8); alla legislazione i conservatori delle leggi (9), i presidenti e aggiunti al sommario delle leggi (10); all' igiene e alla beneficenza pubblica i provveditori e aggiunti alla sanità (11), sopra gli ospedali (12), *ad pias causas* (13):

(1) Instituiti il 9 maggio per migliorare le condizioni del commercio e curare la revisione delle tariffe; furono soppressi il 22 aprile 1731.

(2) Creati il 1701 con giurisdizione sullo contravvenzioni e le frodi in materia di commestibili. Cfr. Sandi — *Continuazione*, II, p. 444 sgg.; Ferro — op. cit., v. *arti.*

(3) Cfr. p. 62 nota 7.

(4) Cfr. p. 152.

(5) Creati intorno alla metà del secolo decimosesto per invigilare alla biblioteca di s. Marco Cfr. Sandi — *Principii*, P. III, v. I, p. 164.

(6) Cfr. p. 63 nota 1.

(7) Aggiunti ai provveditori alle pompe, di cui a p. 62 nota 6 il 29 settembre 1559.

(8) Dovevano assistere il tribunale della sacra inquisizione, introdotto in Venezia dopo il 1289 e composto del patriarca, del legato pontificio, dell'inquisitore dell' ordine dei domenicani, vegliando perchè l' autorità ecclesiastica non oltrepassasse i limiti del suo potere, tutelando gl' interessi dello stato. Erano tre. Cfr. Sandi — op. cit., P. III, vol. II, p. 37 sgg.

(9) Instituiti il 29 ottobre 1553 allo scopo d' invigilare all' esatta applicazione delle leggi ed ordini regolanti gli uffici di s. Marco e di Rialto, giudicavano, oltre che su quelle contravvenzioni, dei compromessi, delle liti fra parenti ecc. Cfr. Sandi — op. cit., P. III, vol. II, p. 546 sgg.

(10) Creati il 1662, curavano la formazione dei codici nei diversi rami della pubblica legislazione, sopraintendendo al compilatore delle leggi. Cfr. Ferro — op. cit., v. *legge*

(11) Sui provveditori vedi a p. 63 nota 3; gli aggiunti risalgono al 1556.

(12) Furono tre; creati il 24 luglio 1561 sopra gli ospedali e luoghi pii di Venezia, Murano e contrade (cfr. Cap. dei Pr. c. 148), badavano al maneggio e all'amministrazione dei loro beni, giudicando in prima istanza sulle materie relative. Erano ancora incaricati del riscatto degli schiavi sudditi in mano degl' infedeli. Cfr. Sandi — op. cit., P. III, vol. II, p. 549 sgg.

(13) Instituiti al numero di tre nel 1766 per attendere alla incamerazione e amministrazione dei beni dei monasteri soppressi. Cfr. Sandi — *Continuazione*, III, p 224 sgg.

alla difesa dello stato, i provveditori ed aggiunti all' armar (1), all'arsenal (2), alle legne (3), i presidenti ed aggiunti alla milizia da mar (4), gl' inquisitori ai ruoli (5), i provveditori sopra l'artiglieria (6), sopra le fortezze pubbliche (7) e sopra le galere dei condannati (8), gl' inquisitori all'arsenal (9): a mantener l'accordo interno servivano i provveditori sopra privilegi (10); alle relazioni internazionali, quelli alla camera dei confini (11).

Essendo così numerose queste magistrature elette dal senato dal suo corpo e talune veramente importanti e delicate, occorrevano norme per impedire il loro soverchio accumularsi in singoli individui: riusciva altrimenti impossibile che alcune fra esse non venissero con pubblico danno trascurate. A ciò provvidero appunto le leggi col fissare, in relazione all' importanza degli uffici, il numero di essi compatibile in una stessa persona. Di qui deriva la distinzione tra uffici *serrati* ed *aperti*. La quale

(1) Ai provveditori, di cui a p. 61 nota 4 furono aggregati gli aggiunti il 3 dicembre 1705.

(2) Cfr. a p. 61 nota 3.

(3) Aggiunti il 19 ottobre 1570 in numero di due ai provveditori alle legne, di cui si disse a p. 61 nota 2.

(4) I tre presidenti risalgono al 1735, gli aggiunti al 1738; col *collegio alla milizia da mar* attendevano alle leve di marinai e all' esazione delle tanse e del taglione.

(5) Instituiti in numero di tre il 1771 per attendere agli arruolamenti delle milizie terrestri e ad altre funzioni.

(6) Prima non v' era che un provveditore eletto dal consiglio dei dieci per invigilare alle armi da fuoco, alla fabbrica delle polveri e alla fraglia dei bombardieri: l' elezione di esso passò al senato il 12 ottobre 1588. Quindi se ne ebbero tre. Cfr. Sandi — *Principii,* P. III, vol. II, p 588 sgg.

(7) Instituiti intorno al 1550: furono due provveditori fino al 1579, poi tre, incaricati della conservazione, della fortificazione e munizione delle fortezze. Cfr. Sandi — op. cit., vol. cit., p. 591 sgg.

(8) Creato il 25 maggio 1545 per invigilare sui condannati impiegati nelle galee.

(9) Su essi vedi il Sandi — *Continuazione*, I, p. 299 sgg. Il titolo stesso spiega l' ufficio.

(10) Creati il 22 agosto 1549 (cfr. Cap. dei Pr. c. 140) furono rinnovati per certo spazio d' anni per decidere le questioni sorte sui privilegi di cittadinanza.

(11) Sopraintendeva sin dall' instituzione, avvenuta il 1676, alla camera dei confini per le questioni ad essa pertinenti.

ebbe del resto anche un' altra ragione che ne spiega i vocaboli. Dal principio non v' erano limiti minimi di tempo per l'esercizio di una magistratura, e a beneplacito del senato si poteva esser tolti dall'una per passare all'altra, magari più volte nel corso di pochi mesi. Avveniva così che il titolare di una carica, appena fosse in essa impratichito, era da quella strappato e addetto ad altra che non conosceva: il che possiamo ben credere causasse non solo *grandissima confusione, ma notabile pregiudizio pubblico.* Si reputò pertanto opportuno fissare una categoria di magistrature da cui non si potesse venir tolti prima di compiere l'ufficio e che si dissero *chiuse;* le altre, per cui non esisteva siffatta rigorosa limitazione, furono chiamate corrispondentemente *aperte* (1). La prima parte, in cui tale distinzione apparisca chiaramente enunciata, è quella del 1 luglio 1553: la quale proibì che prima di aver compiuto quella in corso si eleggessero ad altra carica i provveditori all' armar, all' arsenal, alle fortezze e sopra le fabbriche, i riformatori dello studio di Padova, i savì alle acque e quelli alla mercanzia (2). Una parte del 1593 (3) riconfermò la precedente estendendo la restrizione accennata ai conservatori del deposito in zecca, ai provveditori in zecca, al depositario alle biade, ai sopraprovveditori alle pompe, ai provveditori sopra le artiglierie e sopra i beni inculti, ai revisori delle entrate pubbliche, ai regolatori sopra la scrittura, ai provveditori sopra monti, sopra confini, sopra feudi e sopra la giustizia vecchia. Ma la provvida norma dovette cader presto in dimenticanza se fu d'uopo rinnovarla il 7 dicembre 1625, dichiarando serrati, oltre quasi tutti i precedenti magistrati (4), i presidenti all'esazione del denaro pubblico, gli esecutori delle deliberazioni del senato, i revisori e regolatori sopra dazî: aperti restavano i provveditori sopra monti, sopra le beccarie, sopra l' affrancazione del

(1) Cfr. Sandi — op. cit., P. III, vol. I, p. 25; Curti — op. cit., vol. II, cap. I.

(2) Cfr. Cap. dei Pr., c. 143.

(3) Cfr. nel libro *Surianus* c. 61 la parte del 25 luglio.

(4) Tali rimanevano infatti i provveditori in zecca, all' arsenal, alla giustizia vecchia, i sopraprovveditori alle biave e alle pompe, i savì alle acque e alla mercanzia, il conservatore del deposito, i revisori e regolatori sopra la scrittura.

monte nuovissimo e del monte del sussidio, sopra gli olii, sopra i beni comunali, i sopraprovveditori alle legne, i savî all'eresia, i revisori e regolatori delle entrate, gli scansadori alle spese superflue. Questi potevano essere eletti a tutti gli uffici salvo che ai dodici della prima categoria sopra ricordata. I sopraintendenti alle decime del clero, il depositario al banco giro, i provveditori sopra i negozî dei mercanti di Torino (1), i riformatori allo studio di Padova, i provveditori al monte vecchio, gli esecutori all'affrancazione dei monti, i provveditori sopra i denari, i provveditori sopra il pacifico stato della città e i magistrati straordinarî, che accadesse di eleggere per l'avvenire, potevano però esser levati dal loro ufficio e portati in uno di quelli chiusi (2), dai quali rimaneva sempre lecito di scegliere i savî del consiglio e di terraferma. La nostra legge fissava poi per la prima volta la massima importante che in una medesima persona non potessero raccogliersi più di due cariche senatorie. Ma gli abusi ripullularono ben presto e il consiglio maggiore, giustamente impensierito delle frequenti mutazioni « per cui gli electi non possono apprender la pratica delli negotii alli medesimi offitii spettanti e dopo appreso, senza fornire il tempo statuito, sono levati con molta confusione », cercò ovviarvi con la parte del 22 marzo 1648, la quale distingueva i magistrati del senato in tre categorie (3). La prima comprendeva i serrati cioè i presidenti all'esazione del denaro pubblico, i provveditori in zecca, i sopraprovveditori alle biade, i provveditori all'arsenal, i provveditori alla giustizia vecchia, i sopraprovveditori alle pompe, i savî alla mercanzia, gli esecutori delle deliberazioni del senato, i revisori e regolatori ai dazî, i conservatori del deposito in zecca, i revisori e regolatori sopra la scrittura, il depositario in zecca, i provveditori all'artiglieria, i conservatori alle leggi, i provveditori al-

(1) Trattavasi evidentemenle d'una magistratura straordinaria e temporanea come se ne trovano parecchie altre in questi elenchi.

(2) Cfr. il libro *Ottobonus primus* c. 26 t. Per la penuria di soggetti eleggibili alle cariche straordinarie fu spesso necessario stabilire che i titolari di esse potessero trarsi da ogni luogo. La parte era di regola rinnovata ogni anno. La stessa eccezione fu d'uopo ammettere talvolta anche per le ordinarie Cfr. p. es. la parte del 9 agosto 1626 relativa al depositario in zecca.

(3) Cfr. il libro *Vianolus* c. 3 sgg.

l'armar, i sopraprovveditori alla giustizia nuova, i provveditori alle beccarie, ai beni inculti, ai feudi, gli scansadori alle spese superflue. La seconda abbracciava magistrature come gli esecutori alla bestemmia, i provveditori sopra monasteri e i savî alle legne che potevano levare da ogni carica. Tutti gli altri uffici formavano, per la loro minore importanza e il men frequente bisogno di raccogliersi, la terza categoria dei *sopranumerarî*. Ognuno poteva accompagnare un ufficio sopranumerario ad uno serrato ma non più. Nè bastò: il 9 dicembre 1674, « onde quegli che rimaranno » eletti possano rendersi perfettamente informati delle materie che » si maneggiano negli ufficii e sostenerli poi con quel frutto che ben » si conosce necessario », si riconfermò la parte precedente, aggiungendo ai magistrati serrati i savî alle acque, gli esecutori contro la bestemmia, i provveditori sopra monasteri, sopra la sanità, sopra i beni comunali, sopra i prò in zecca, sopra gli ori e argenti, sopra i denari, sopra gli olii, alla milizia da mar, sopra gli ufficii in zecca, sulle fortezze, i deputati sopra la provvisione del denaro, i revisori e regolatori delle entrate pubbliche, il depositario del bancogiro. Come sopranumerarî sono specificatamente indicati i sopraintendenti alle decime del clero, i savî alla eresia, i riformatori dello studio di Padova, gli aggiunti al collegio delle pompe, i sopraprovveditori alle legne, i provveditori sopra gli ospedali e luoghi pii, sopra ori e monete, sopra le fabbriche della chiesa della salute, i deputati sopra i sommarî delle leggi (1). Ma presto si sentì il bisogno di nuove mutazioni. Il 4 luglio 1677 (2) parve opportuno lo stabilire che i savî alle acque, gli esecutori contro la bestemmia, i provveditori alla sanità e sopra monasterî potessero esser tolti da ogni ufficio anche serrato rimanendo poi chiusi; e il 4 gennaio 1682 si posero alle stesse condizioni i sopraprovveditori alle pompe (3). Tralascio di ricordare alcuni altri ordini impartiti in modo occasionale e passeggiero per venire alla parte generale del 22 aprile 1731 (4), che ne fu la sintesi; agli

(1) Cfr. il libro *Ballarinus filius* c. 95 sgg.
(2) Ibid. c. 156.
(3) Cfr. libro *Ballarinus filius* c. 229 t.
(4) Cfr. il libro *Cecilia* c. 178 t. Erano per essa serrati i provveditori alla sanità, i deputati e aggiunti alla provvisione del denaro, i savî alle acque, gli inquisitori agli ebrei, i provveditori all' Adige (i cinque ultimi erano

uffici serrati, aperti e sopranumerarî aggiungeva una categoria di *privilegiati*, i quali potevano esser aggiunti ad ogni ufficio quand'anche si dovesse far eccezione alla regola per cui solo due magistrati l'uno chiuso e l'altro aperto o sopranumerario erano compatibili nel medesimo individuo. Tali furono i riformatori dello studio di Padova, i sopraintendenti ai sommarî delle leggi e alla camera dei confini, il bibliotecario. Alla stessa condizione ponevansi altresì le cariche straordinarie che venissero in seguito instituite. Ma in pari tempo si abrogava espressamente la consuetudine, da qualche tempo invalsa, di considerare un ufficio serrato come equivalente a due aperti, onde erano deluse le leggi proibitive del cumulo degli uffici. La parte poi del 17 gennaio 1775 confermò in genere quella testè accennata (1); solo tolse dal novero dei magistrati, cui potessero esser eletti anche gli attualmente investiti d'uffici chiusi, gl' inquisitori degli ebrei (2); e vi incluse invece i revisori e regolatori alle entrate pubbliche e alla scrittura. Sopprimeva altresì la categoria delle magistrature straordinarie fondendola con quella dei sopranumerarî per quanto riguardava la loro

alla condizione del decreto del 1677 cioè potevano levar d'ogni luogo rimanendo poi chiusi), gli esecutori alla bestemmia, i provveditori sopra monasteri, all'arsenal, alle fortezze, all'armar, alla giustizia vecchia, i sopravveditori alle pompe, alle biave, alla giustizia nuova, i provveditori e aggiunti alle beccarie e alla milizia da mar, i provveditori sopra i beni inculti, sopra olii, sopra denari, sopra la zecca, sopra ori e argenti, sopra il pagamento dei prò, sopra i feudi, all'artiglieria, i regolatori sopra la scrittura, il depositario in zecca e quello al banco giro, il conservatore del deposito, i revisori e regolatori delle entrade, gli esecutori delle deliberazioni del senato, gli scansadori delle spese superfiue, i revisori e regolatori dei dazî, i presidenti sopra l'esazione del denaro pubblico. Aperti erano i conservatori alle leggi, i provveditori sopra ori e monete, sopra ospedali e luoghi pii, sopra i beni comunali, gli aggiunti ai riformatori dello studio di Padova, alla sanità e ai revisori delle entrate pubbliche, i tre sopra le galee dei condannati, i sopraprovveditori alle legne, i sopraintendenti alle decime del clero, i savî all'eresia, i sette al collegio delle pompe, l'aggiunto ai provveditori sopra ori e argenti. Sopranumerarî erano gli inquisitori sopra ori e monete, i tre aggiunti all'Adige, i tre deputati al militar, i tre deputati stimatori nella materia delle monete.

(1) Cfr. il capitolare dei consiglieri ed. Pinelli p. 200 segg.

(2) Su essi, instituite per regolare il *ghetto* e le relazioni fra l'università degli ebrei e i loro creditori, cfr. Sandi — *Continuazione*, II, p. 424 sgg. e Ferro — op. cit. v. *ebrei*.

incompatibilità con altri uffici o magistrati serrati. Altre leggi del 20 marzo 1774 (1), del 17 novembre 1780 (2), del 30 aprile 1781 portarono taluni magistrati da una classe all'altra, finchè il 13 settembre 1786 (3) si addivenne ad una nuova classificazione dei magistrati ed uffici testè accennati. Se ne distinsero allora cinque categorie: oltre gli *aperti* (4), troviamo infatti i *semplicemente serrati* (5) che potevano unirsi appena a un magistrato aperto o privilegiato; i *serrati* (6) che, levando dai semplicemente serrati, davano solo facoltà di tenere un magistrato aperto o privilegiato; i *serrati già sopranumerari* che toglievano da ogni magistrato della seconda e terza serie (7); i *privilegiati* compatibili con ogni altro ufficio (8). Tutti, qualunque carica avessero, potevano esser eletti a magistrature straordinarie, fuorchè quelli investiti di uffici appartenenti alla quarta categoria. Fu però d'uopo ritornar presto su tale ordinamento, ed a rivederlo in punti singoli miravano appunto la parte del maggior consiglio del 6 marzo 1789 (9), un decreto del senato del 19 novembre 1790 (10) e una terminazione della signoria del 29 novembre dello stesso anno (11). Agli uffici aperti erano aggiunti l'inquisitore alle acque, i

(1) Cfr. Cap. dei Cons. cit. p. 226.

(2) Cfr. il libro *Gabriel* c. 24 sgg. Ivi i provveditori alla giustizia vecchia trovansi messi alle stesse condizioni dei revisori alle entrade.

(3) Cfr. il capitolare dei consiglieri cit., p. 226 sgg.

(4) Eran gli stessi che nel 1731, tranne gli aggiunti alla sanità e i revisori delle entrate.

(5) Eran serrati gli stessi che nelle parti del 1731 e 1774 tranne quelli che indicherò della nota seguente.

(6) Erano fra questi i savì alle acque, i provveditori all'Adige, i revisori alle entrate pubbliche, i provveditori alla giustizia vecchia, i savì alla mercanzia, i deputati e aggiunti alla provvision del denaro, i provveditori alla sanità.

(7) Così gl'inquisitori alle acque, alle appuntadure, all'arsenal, alle arti, agli ori e monete, al pubblici crediti, ai dazì, ai ruoli, i deputati alle tariffe, alle valli veronesi, *ad pias causas*, gli aggiunti ai provveditori sopra monasteri e ai censori.

(8) Gli stessi che nel 1731.

(9) Cfr. il libro *Gabriel* c. 125.

(10) Cfr. Cap. dei Cons., p. 244. Portava a due anni la durata del provveditorato all'armar.

(11) Ibid. p. 243.

procuratori alle fortezze, gli aggiunti ai censori, i sopravveditori alle pompe, i deputati *ad pias causas*. I semplicemente serrati non ebbero del resto altri mutamenti che l'aggregazione già ricordata dei provveditori alle fortezze e dei sopraprovveditori alle pompe fra i magistrati aperti. Immutate restarono la terza e quinta categoria: alla quarta furon tolti quei magistrati fra gli aperti che non appartenevano ad altre classi ed aggiunti i deputati all'ospitale della Pietà. Così anche negli ultimi tempi l'aristocrazia veneziana mirava a migliorare l'organismo constituzionale. Il governo era tuttavia fra la decadenza comune il meno corrotto degli ordini sociali.

CAPITOLO QUARTO

Procedure e riti.

1. Fonti delle procedure del pregadi. — 2. Il collegio nelle sue relazioni col senato. — 3. Convocazione di questo nelle sedute ordinarie e straordinarie. — 4. La sala del pregadi e la sua disposizione. — 5. Presidenza e polizia dell'assemblea. — 6. Chi vi potesse assistere. — 7. Numero legale per la validità della seduta. — 8. Ordine di essa. — 9. Le relazioni. — 10. Norme per la discussione. — 11. Come fossero regolate le arringhe. — 12. In qual modo fossero prevenuti e repressi i tumulti. — 13. Giuramento di segretezza. — 14. Proposta e votazione delle parti. — 15. Chi potesse partecipare alla ballottazione di esse. — 16. Delle strettezze. — 17. Riti giudiziari del senato. — 18. Conservazione delle parti. — 19. Norme comuni per le elezioni. — 20. Degli scrutinii in particolare. — 21. Come si ovviasse alle preghiere e ai brogli. — 22. Della esecuzione delle deliberazioni del senato e delle intromissioni degli avogadori.

1. Come tutte le magistrature veneziane, anche il senato ebbe il suo capitolare o regolamento fin dal secolo decimoterzo (1). A

(1) Ciò mi pare si deduca con certezza dalla parte del 27 giugno 1267 (cfr. libro *Fractus* c. 63): « in omni anno in mense octubri legatur capitu» lare illorum de maiori consilio et addatur in eorum capitulari et rogatorum » et XL ut, quando aliqua credentia erit precepta et aliquis erit extra consi» lium et postea venerit, teneatur facere ei notum illam credentiam si de » hoc fuerit memor », e del 3 settembre 1307 (cfr. libro *Magnus* dell'avogaria c 14 t., p. 12): « Capta fuit pars quod addatur in capitulari de XL et » illorum de consilio rogatorum quod, quando contingat eis aliquam electio» nem facere, debeant illos eligere quos crediderint bonos et sufficientes in » illis officiis que habebunt eligere sicut continetur in capitulari electorum » qui faciunt electiones et de cetero non accipiatur ab eis de faciendis ipsis elec» tionibus aliud sacramentum ».

noi però è rimasto soltanto il più recente, composto a cura del doge Andrea Gritti che tanto fece per migliorare e semplificare la legislazione veneziana. La compilazione è preceduta da un prologo che mi piace trascrivere qui per disteso, poichè da esso molte cose utili si possono imparare (1):

« Constare omnibus satis debet rogatorum consilium post » maius in primis nobile esse quippe quod olim coniunctum fuerit » nunc proximum quidem simillimumque sit. Nam suffragiorum iure » in magistratibus nonnullis deligendis muneribusque pubblicis » demandandis sepe utitur, et quorumdam in eodem maiori con- » silio scrutiniorum praerogativa, si non illam plane veterem unio- » nem, at certe affinitatem velut quondam cum eo refert. Ad hoc » auctoritate amplissima facultateque praestat; quibus de pace » et bello atque caeteris eis spectantibus decernit; nec non leges » tam publicas quam priuatas, quibus et ciuitatis et subditorum » communi utilitati bonoque prospiciatur, pro uarietate rerum » plurifariam sancit. Quae sane potestas data, quod ius tributum » auctumque ita rogatorum consilium a maiori est. Hoc itaque » considerantes nos Andreas Gritti, Dei gratia dux Venetiarum et » caet. praestitisse quod requirebatur et par erat praefectos legum » existimauimus, cum, postquam illis que sunt actionum ipsius ma- » ioris consilii finem imposuissent (2), etiam de eis que ad senatum » pertinent, ut ab omnibus intelligi possint, agere uoluerint. Siqui- » dem ipsi opus porrexere nobis quod librorum quatuor est: quo- » rum primo qui senatum ipsum, quo iure adeant, omnes appa- » rent; secundus autem in ferendis suffragiis partibusque versatur; » in tertio et quarto aliae complures diversae materiae sunt quae » ad rem senatoriam extraordinarie accedunt. Singula enim re-

(1) Cfr. Cap. dei Pr., c. X t. Io cito e adopero la copia pergamenacea, ufficiale, come risulta dalle aggiunte e dalle cancellature: in archivio esiste anche l'originale cartaceo con la firma del segretario Lorenzo Rocca.

(2) Non metto dubbio che il Gritti si riferisse al libro *d'oro vecchio,* del quale, pur distinto in libri e capitoli, ordinò la compilazione con ducale del 28 settembre 1529. Esso comprendeva le leggi emanate fino ai suoi tempi, e vi furono poi aggiunte successivamente le altre fino al 1640. In quel torno il doge Francesco Molino (1646-1655) ordinava la compilazione di un nuovo libro d'oro. Cfr. Valsecchi — op. cit. in *Arch. ven.* II, p. 404-405.

» censere necesse non est, quod suis quoque distincta capitibus » adeo facile hic habentur ut sub illis quid qua in re uelit quis » inuenire subito queat facilioraque visu quam dictu sunt. Sed » uere congruum rectumque fuit propositum agendi de his, cum » perspicuum sit quacumque in re semper probandum esse ordi- » dinem, qui prudentiam prae se ferre eorum a quibus seruatur et » decus quoddam quasi specimen de se, ubi consistit, intuentibus » praebere solet; atque animus ita ferat, sic ratio suadeat ut per » suos quidquid gradus efficiendum sit: alioquin pedem cohibere » a proximo ut remotiorem attingat indecorum foret. Ipsa uero » forma compositi operis magnam quamdam diligentiam rationem- » que etiam haud minorem indicat, tot de plurimis libris, tamquam » aceruo rerum promiscuarum diuersi generis, in unum collectis » legibus. Caeterum ipsas obseruare uos condecet qui estis eritis- » que senatores, ad quos attinet ut iuris equitatem publici cura- » uisse uideamini semper, quod uestrum munus est. Quod si qua » corrigi siue addi, prout tempora ferre solent, unquam acciderit, » illi quibus curae id esse debet hoc in uolumine ubi rei quali- » tas cuiusque postulabit sine intromissione ut describantur eadem » prorsus diligentes sint ».

Ma, sebbene al capitolare siasi voluto dare un ordine sistematico che facilitasse le ricerche e la comprensione delle leggi, non vorrei dire che il tentativo sia proprio riuscito: mancando un piano rigoroso e logico in tutte le sue parti, non può certo soddisfare le esigenze d'oggi. Fu diviso in quattro libri, di cui il primo si riferisce alla constituzione del senato e gli altri alle attribuzioni e ai riti. Ogni libro è poi ripartito in capitoli, entro i quali sono, come tanti paragrafi, riportate le parti relative alla rubrica (1). Nei libri e nei capitoli del resto non v'è sempre omogeneità di materia: e delle parti vennero sovente omessi i

(1) Per l'importanza sua non tornerebbe certo inutile la pubblicazione di tutto il capitolare che sarebbe di non piccolo aiuto a penetrare addentro nei segreti del governo veneto; intanto non mi par inopportuno, a prova delle mie osservazioni, il riportar la tavola di esso e dei suoi libri e capitoli:

Liber primus. « Qui possint interesse consilio rogatorum et ponere bal- » lottam et partem.

» II. Qui possent interesse consilio rogatorum et ponere ballottam, non » tamen partem.

proemi, non di rado importanti, mentre il testo fu sovente tra-

» III. Qui possint interesse consilio rogatorum non ponentes ballottam, habentes tamen facultatem ponendi partes.

» IV. Qui possint interesse consilio rogatorum non ballottantes nec ponentes partem.

» V. De tempore quo illi de consilio rogatorum possunt permanere in eo.

» VI. De consilio uocando et aperiendo claudendoque fores et nemine licentiando et cum quo numero sit in ordine ipsum consilium.

» VII. De prohibitis dum congregatur consilium rogatorum.

Liber secundus. — » I. De legendis litteris.

» II. De his que pertinent ad electiones que fiunt in consilio rogatorum et de electionibus ipsis.

» III. De scrutiniis que fiunt in rogatis.

» IV. De his que seruanda sunt in ballotationibus tam scrutiniorum quam electionum.

» V. De rogationibus non faciendis.

» VI. De exeuntibus in probis et ballotationibus.

» VII. De partibus ponendis et ballotandis.

» VIII. De arengantibus.

» IX. De partibus exequendis et non suspendendis nec reuocandis et interpretandis.

» X. De credentiis seruandis.

Liber tertius. — » I. De rebus ecclesiasticis.

» II. De oratoribus nostratibus et prouisoribus.

» III De oratoribus exteris et dominis.

» IV. De spectantibus ad arsenatum.

» V. De galeis, nauibus, patronis, capitaneis et supracomitibus.

» VI. De mercaturis.

» VII. De datiis.

» VIII. De angariis.

» IX. De pecuniis communis et officiorum.

» X. De gymnasio patauino et ueneto.

Liber quartus. — » I. De gratiis.

» II. De salariis, officiis, stipendiis, prouisionibus etc.

» III. De ciuibus faciendis.

» IV. De debitoribus tam publicis quam priuatis.

» V. De contrabannis.

» VI. De condemnatis et bannitis.

» VII. De iudeis.

» VIII. De sumptibus mulierum et aliis.

» IX. De seruandis quando uocatur senatus per aduocatores et sindicos et de ipsis aduocatoribus et sindicis quaedam ».

Colla prima cifra romana io indicai il libro; delle due arabiche la prima designa il capitolo, l'altra il paragrafo o la parte.

scritto per intero senza neppur resecare le superfluità od evitar ripetizioni. Un tal procedere portò con sè l'inconveniente che sotto una rubrica si trovino disposizioni le quali sarebbero state più a posto altrove; ma là si riportano perchè parte di quella deliberazione, il cui oggetto principale riguardava la materia da essa indicata. Anche per quanto concerne la scelta e la compiutezza del contenuto il nostro capitolare non può davvero dirsi eccellente. Era troppo difficile esser perfetti in opera di tal genere, poichè già la mole delle leggi venete era giunta a tanto da non esser agevole orientarsi in mezzo ad esse. Molte sono le omissioni, sebbene le più in punti di secondaria importanza; il criterio storico poi è, secondo l'uso dei tempi, trascurato. E quantunque d'ogni parte sia e quasi sempre esattamente riferita la data, sovente per le singole disposizioni non sono riportati i decreti in cui furono per la prima volta enunciate e poste. Si preferirono i più recenti come quelli che meglio e più particolareggiatamente enunciavano il principio. Le date dovettero dunque servire principalmente ad offrire una indicazione, dietro la quale ritrovar la parte nei registri ufficiali ove paresse opportuno il farvi ricorso. D'altro canto, se per alcuni aspetti il capitolare riuscì incompleto, ebbe per altri riguardi inutili esuberanze e superfluità anche nel suo complesso: vi si trovano infatti allegate per intero molte disposizioni che non si riferivano direttamente alle funzioni del senato, ma agli oggetti su cui quelle vertivano.

Tali erano l'indole e il valore del regolamento composto sotto gli auspici del doge Gritti: com'ei volle vennero poi ad esso via via aggiunte le parti nuove. Dapprima nell'appendice seguironsi i criterî segnati dalle rubriche, poi le leggi furono scritte con pieno disordine la dov' era qualche spazio vuoto. L'ultima aggiunta è del 13 dicembre 1644. Incominciavasi allora la compilazione del libro *Roan vecchio*.

Queste raccolte, si badi, non escludevano però l'uso delle fonti prime onde furono attinte. Anzi erano queste, per agevolar l'opera del ricercatore fornite di ampie rubriche, la base del funzionare degli organi constituzionali della repubblica. Spesso l'avogadore o altro magistrato o anche qualsiasi fra i nobili (1) fru-

(1) Non cito che un esempio. Il Sanudo non senza un po' di orgoglio sod-

gando tra vecchi registri e filze trovavano parti pressochè obbliate che, non derogate esplicitamente, si richiamavano in vigore. E non eran solo i registri del senato e del consiglio maggiore cui si avesse riguardo; ma anche, per le procedure sopratutto nelle elezioni e ballottazioni, quelli del consiglio dei dieci, il quale, sorvegliando al buon ordine in seno a tutte le magistrature, legiferò spesso in questo punto.

A togliere le dubbiezze e le confusioni, che per tal modo potessero sorgere, si pensò poi nel corso del secolo decimosettimo raccogliere nuovamente le leggi pubbliche in una compilazione ufficiale, di cui fu dato incarico ai deputati ai sommarî delle leggi ponendo il principio che soltanto le norme ivi contenute fossero valide (1). Alle fonti dovevasi nondimeno ricorrere sempre che sulle copie sorgessero contestazioni e dispute. Così nacquero i vecchi *Libri d'oro*, *Verde* e *Roan*. Una serie nuova di essi fu fatta intorno alla metà del secolo scorso. Il nuovo *Libro d'oro* (2), composto di venti volumi, contiene trascritte in ordine cronologico le parti statutarie del maggior consiglio e quindi molte fra quelle riguardanti il senato. Ma più importano a noi i cinque volumi del libro *Verde* (3) e i diciotto del *Roan* (4), nel quale avrebbero dovuto esser contenute « le parti statutarie del serenissimo maggior consiglio, eccellentissimo senato, eccellentissimo consiglio dei Dieci toccaanti la distributiva dello stesso eccellentissimo senato ». Non abbracciano però soltanto le leggi che noi diremmo constituzionali in proprio senso: la gran maggioranza anzi si riferisce a regolamenti dettati dal senato stesso per i magistrati da esso dipendenti. Anche in questi libri le lacune sono molte e non indifferenti: nè furon colmate nelle filze della *Compilazione leggi* riguardanti il senato.

disfatto racconta nei *Diarii* (25 gennaio 1520) come in una questione constituzionale il doge Loredan allegasse l'autorità sua « poichè il magnifico no- » stro messer Sanudo osservador de la lezze cho è messo una cosa contro la » leze non la lassa passar, il qual merita gran laude et doveria esser in tutti » i consegli ».

(1) Cfr. la parte del 10 ottobre 1663 nel libro *Roan* V, c. 210.

(2) Cfr. Valsecchi — op. cit., p. 405.

(3) Cfr. Valsecchi — loc. cit., p. 410.

(4) Cfr. Valsecchi — loc. cit., p. 411.

Del resto la vita del senato non era tutta disciplinata e retta dalle leggi. In Venezia, come in Inghilterra e in Roma, le regole indirizzate a procurare il miglior funzionamento degli ordini governativi e ad assicurare la maturità, la celerità, l'efficacia, l'imparzialità delle discussioni e delle deliberazioni erano fondate, più che sulla parola delle leggi, sulle consuetudini tacitamente accolte dall'assemblea. Non tutti i punti erano infatti contemplati dal legislatore; ond'è che per conoscere le forme, dirò così, parlamentari del senato veneto non basta l'esame degli ordinamenti scritti, ma, com'ebbi già ad avvertire, è mestieri attingere a cronache, a trattati e ad altre relazioni che informino del modo con cui quelli erano messi in pratica. Anche le leggi riconoscono l'efficacia del *mos maiorum* in tal proposito: non son rade le parti del maggior consiglio o del senato stesso o del consiglio dei dieci e le intromissioni degli avogadori che si richiamino alle consuetudini, spesso per affermarle e disciplinarle, talvolta invece per mutarle od eliminarle addirittura. Ma questa necessità di una espressa abrogazione prova appunto quanta fosse la forza dell'uso (1) e come solo dopo savie e mature discussioni si lasciasse da parte. Alla esistenza e all'ampiezza di questo *ius non scriptum* (che non perdeva tale carattere neppur quando era inserito nei libri ufficiali quale interpretazione autentica di singoli decreti) è dovuto appunto se, malgrado il difetto di una raccolta completa delle norme seguite dall'assemblea, non si avverarono nel suo procedere tante incertezze e tanti disordini quanti si avrebbero potuto temere, in esso riscontrandosi invece una regolarità quasi meravigliosa. Gli è che la consuetudine aveva tutto regolato, e in quella cura delle forme, che a torto suol da taluno giudicarsi sterile pedanteria, riposa forse in gran parte il segreto della prudenza e della saggezza della assemblea veneziana.

2. A trattare della quale per l'aspetto della procedura e dei riti è assolutamente necessario premettere le procedure e i riti del collegio dei savi, che in tal riguardo formava un tutt'uno con quella. Là si preparavano infatti le materie che qui si dovevano definitivamente trattare e si fissava l'ordine con cui sa-

(1) Vi furono molte disposizioni che vietarono anzi il prevalere dell'uso sulla legge

rebbero state discusse. Sarà un paragone un po' triviale quello del De La Houssaie (1), ma pur ha un che di giusto e indovinato: il collegio era il collo (si scusi il bisticcio) onde venivano portate allo stomaco di quel grande organismo, ch'era lo stato, le materie da dilgerire. Nei primi tempi fino al chiudersi del secolo decimo quarto era il consiglio minore che portava in pregadi le proposte e gli affari dirigendone la discussione; poi tale ufficio fu condiviso coi nuovi *praeconsultores* che il senato aveva creduto necessario di unirsi nei savî del consiglio: finalmente quando a questi si accompagnarono, quali cooperatori nella consultazione, i savî agli ordini e di terra ferma, tale facoltà si raccolse tutta nel collegio, crescente sempre d'autorità ai danni della signoria. Esso divenne allora davvero, come osserva il Saint Didier (2), la porta « par ou il faut que toutes les affaires du dehors entrent » (3).

(1) De La Houssaie — op. cit. p. 6. Ivi paragona un po' grottescamente il governo veneto ad un corpo umano, di cui la signoria il capo, i consiglieri erano gli occhi, il doge la bocca e la lingua, il collegio il collo, il pregadi l'*estomac et le ventre puisqu'il contient toute sa nourriture*, il consiglio dei dieci i muscoli, gli altri magistrati i nervi e l'ossa. Tuttavia il paragone fece fortuna e si trova poi ripetuto in quasi tutti i lavori sulla consiituzione veneziana.

(2) Saint-Didier — op. cit., p. 165.

(3) Non è superfluo parmi il dar qui notizia del prologo premesso al capitolare del collegio, compilato anch'esso sotto il doge Andrea Gritti; vi è infatti brevemente designata la storia e l'indole dell'instituto: « Consulto opus » esse, priusquam decernatur aliquid, compertum est presertim in republica: » de cuius negotiis soleat primum agi, deinde referre ad senatum ab iis qui- » bus ille hoc munus potissimum demandauerit. Nam qui primo omnem rem » soli administrare et consulere consueuerant (consilium minus appellati), ubi » auctior ea facta fuit, haud satis posse praestare utrumque uisi sunt. Per- » inde accesserunt qui, sapientes dicti, rerum alii in primis senatorie faculta- » tis, alii maritimarum, alii terrestrium et militiae curam gererent; post om- » nium conuentus fieri cepit unus, qui collegium nuncupatur. Quam ob rem, » cum hoc sit membrum senatus precipuum, cuius ille prouidentia quasi » uigiliis fretus securusque quiescit donec uocetur, a praefectis legum alte- » rius uolumine perfecto ad scribendum alteri quoque suum consequeba- » tur. Hoc itaque cum exiberetur ab eis, nos Andrea Gritti, Dei gratia » dux Venetiarum etc., laete accepimus, ut quod laudabile esse et necessa- » rium censemus in tot atque adeo diuersis negotiis, in quibus cotidie cum » nostrìs consiliariis solis siue adiunctis sapientum ordinibus uersamur. Hic » enim primum que attinent ad hos tum singulos, tum omnes de eisdem

Già, parlando delle magistrature annesse al pregadi, ebbi occasione di toccare *laevissimo pede* il terreno delle attribuzioni loro: a meglio definire i rapporti nei quali il collegio si trovò dirimpetto al senato debbo ora più minutamente indicare quale fosse l'ambito della sua azione complessiva. E anche qui converrà distinguere, com'è s'è fatto pel senato, tra le funzioni permanentemente delegate e quelle ad esso affidate di volta in volta con la solita formula *habeat libertatem* ecc. Di queste non è mestieri parlare a lungo, poichè era troppo ovvio che la facoltà di delegare fosse nel senato tanto ampia e varia quanto le sue attribuzioni stesse. Piuttosto tra le permanenti è opportuno discernere le deliberative, le consultive e le esecutive (1). Le prime erano per necessità limitate, e già scorgemmo come, quando l'organismo politico veneziano era più integro e sano, il senato vegliasse accortamente su quei limiti, perchè il collegio non venisse a sostituirglisi gradatamente, operando a suo danno quella spogliazione di

» ac aliis que accidunt plura deduci ad audientiam nostram, deinde quae
» eligenda et quid in illis seruandum, que scribendi, deliberandi et non-
» nulla, que his similia uidentur, agendi, quae rei sacre, literarie et mili-
» taris ratio sit. Postremo cuncta ad quaeque collegia, quae aliquot sunt diuer-
» si generis pertinentia, nec non de nauali et nautica pleraque. Ad haec de
» magistratibus et praefectis, qui foris agunt, pauca quedam digesta sunt. Ita-
» que opus totum in tres libros diuisum est et hi capitibus quibusdam di-
» stinguntur illaque subscriptas leges habent de quaque materia ut nihil
» non inuentu difficile sit. Non miretur autem quisquam quod ex eis nonnulle
» sint, quas contineri etiam in senatorio compererit, nam pleraeque res ita
» annexe coniuncteque sunt ut facere uideantur ad collegium simul et sena-
» tum. Quorum non unius facultas nisi que sit alterius quoque inspici po-
» test, eamque rationem saepius dum consulitur quam cum deliberandum est
» haberi contingit: ex quo in promptu esse siue hunc siue illum agendi mo-
» dum formamque pro rei qualitate et loco ubi agatur consentaneum sit.
» Cum igitur hinc sitis prae manibus habituri semper quae seruanda sunt no-
» stro collegio, uos quibus datum est dabiturque ipsius esse, secundum leges
» easdem quidquid fieri studeatis prorsus et uelitis. Nam sic reipublicae bene
» consuletis. Verum, quia non idem omnium status omni tempore esse solet,
» quecumque ferentur deinceps huc aliqua ratione spectantes, illi, ad quos
» pertinet, hoc in uolumine quales quaeque fuerint, quo sunt ordine priores,
» describere omnes ne omittant.

» Laurentius Rocha *secretarius* ».

(1) Di questo mi riserbo a parlare altrove.

diritti e poteri ch'esso avea saputo attuare di fronte al maggior consiglio. Nondimeno il collegio giudicava *auctoritate propria* le questioni vertenti su privilegi concessi a città e luoghi sudditi : ne rimanevano però eccettuati quelli di prima dedizione, fin dal secolo decimoquinto riserbati in competenza del consiglio dei dieci. Decideva pure le controversie sorte per occasione di dazî e pubblici appalti, sia che si dibattessero fra gabellieri, sia che fossero da questi promosse contro lo stato. Laonde, per esser talvolta competente in quelle pur la quarantia, nascevano non di rado conflitti. Ad esso spettavano inoltre le cause riguardanti il possesso temporale di prelature o benefici ed altre d' indole ecclesiastica: erano però escluse le disciplinari, rimaste al consiglio dei dieci, e, in omaggio al sano principio della politica veneziana che chiesa e stato voleva cospiranti ai loro fini speciali per vie diverse e senza pericolose interferenze, quelle d'indole puramente religiosa o dogmatica lasciate all' autorità ecclesiastica competente (1). Il collegio stesso conferiva i benefici che fossero di valore inferiore ai cento ducati, dai plebanati in fuori, nei quali il senato volle conservare la sua esclusiva competenza (2). Procedeva inoltre all'incanto o deliberazione dei dazî pubblici e delle gabelle ; e poteva conceder grazie e dispensar denaro di proprio arbitrio, però solo entro il limite angusto di venticinque ducati (3). Ma neppur di questi eragli lecito disporre per aumentare, per esempio in occasione di ricevimenti di signori stranieri o ambasciatori, la somma a tale scopo stanziata dal pregadi (4). Questo aveva poi delegato ad esso la facoltà di provvedere all'igiene pubblica nei casi urgenti come più gli paresse opportuno e senza restrizioni ; ond' è che dal collegio si fissavano i luoghi di deposito delle spazzature e dell'altre immondizie (5) e si permetteva il cavare e spurgare i rivi (6). Non si deve omet-

(1) Cfr. Sandi — op. cit., P. II, vol. I, p. 300 sgg. ; Ferro — op. cit. v. *pien collegio*.

(2) Cfr. Cap. del Coll. a c. 113 la parte del 5 marzo 1419.

(3) Cfr. nel Cap. del Coll. a c. 95 t. la parte del 15 ottobre 1441.

(4) Cfr. nel Cap. del Coll. a c. 3 t. la parte del 17 giugno 1499.

(5) Cfr. nel Cap. del Coll. a c. 63 t. la parte del 24 settembre 1463.

(6) Cfr. nel Cap. del Coll. a c. 63 t. la parte del 3 novembre 1520.

tere ancora come le varie mani di savî unite al magistrato alle beccarie formassero il *collegio alle beccarie* (1) con piena autorità deliberativa nelle materie attinenti alla provvista e alla vendita delle carni (2); con gli ufficiali alle due ternarie e coi provveditori sopra olii il *collegio sopra olii* sopraintendente a quest'altra tra le più ricche fonti di rendita per lo stato veneto (3); con quaranta senatori, i savî e gli esecutori alle acque, gli avogadori di comun, il *collegio alle acque* (4). Spesso entravano a parte delle deliberazioni del *collegio alla milizia da mar*, instituito il 1545 e variamente composto secondo i tempi (5), allo scopo di provvedere allo allestimento ed armamento delle navi, e coi provveditori alle legne si constituivano in *collegio alle legne* con suprema autorità nelle materie relative. Per ben comprendere quanta fosse l'autorità effettiva del collegio ricorderò ancora come i savî grandi e di terra ferma col magistrato al sal formassero il *collegio al sal* avente l'alta direzione degli affari concernenti così importante gabella (6). Non basta: il collegio aveva ancor modo di esercitare un'influenza decisiva all'andamento delle pubbliche cose per mezzo delle mani di savî o dei singoli membri di esse che presiedevano talune magistrature e commissioni straordinarie, tanto che, per non lasciare che il collegio si riducesse troppo ligi e dipendenti siffatti uffici, furono spesso necessarie delle leggi emanate dal pregadi e dal maggior consiglio. Ricorderò da ultimo come, non raccogliendosi i sena-

(1) Cfr. Cap. del Coll. c. 143 la parte del 1 giugno 1486.

(2) Cfr. Ferro — op. cit. v. *beccarie*.

(3) Cfr. Cap. del Coll. c. 147 sgg.

(4) Cfr. Sandi — op. cit., P. III, vol. I, p 69 sgg.; Ferro — op. cit. v. *acque*. Per una più minuta conoscenza di esso e del suo agire veggasi il Rompiasio — *Metodo in pratica di sommario ossia compilazione delle leggi ecc. appartenenti al coollegio e magistrato delle acque*, Venezia 1733. La composizione del collegio alle acque quale è da me ricordata risale al 1543.

(5) Cfr. Sandi — op. cit., vol. III, P. II, p. 594 sgg.; Ferro — op. cit. v. *milizia*. Da principio fu composto di quattro provveditori scelti dal corpo del senato, poi portato a venti con l'aggiunta di sedici governatori eletti dal maggior consiglio. Il numero di questi fu quindi più volte mutato finchè il collegio si ridusse ai tre *presidenti* in unione ai provveditori all'armar, all'arsenal, all'artiglieria, alle biave e ai patroni all'arsenal.

(6) Cfr. Cap. del Coll. c. 139 sgg.

tori nel periodo delle vacanze autunnali passate fra le delizie delle campagne, solesse il collegio provvedere da solo alle più urgenti necessità. Le sue deliberazioni erano senz' altro esecutorie corredate della clausola *mandantibus sapientibus*; ma, come i nostri decreti-leggi emanati dal potere esecutivo, dovevano poi, essere discusse e ratificate, se parevan degne d'approvazione, nella prossima seduta del pregadi (1). E si noti che dovevano esser messe ai voti ad una ad una, non in massa, affinchè con un passaporto generale non si legittimassero abusi illegali. Ma anche allora, come oggi, si finiva per lo più con avvalorare il già fatto, e la responsabilità dei savî, per quanto la storia c'informa, non fu mai tratta neppure in discussione.

Esercitava poi il collegio talune funzioni *distributive*, giusta il tecnico significato che i veneziani davano a siffatta parola: fu anzi questo uno dei punti in cui, dietro speciali e occasionali delegazioni arrogandosi esso più larga autorità d' elezione di quella che realmente gli statuti non gli consentissero, caddero più facili e più aspre le lotte di competenza col senato (2). Laonde, affidandosi al collegio in via straordinaria certe elezioni, per non correr rischio di romper l' equilibrio della compagine governativa, solevasi aggiungere cautamente la clausola: « hoc declarato » quod propter hoc non sit neque intelligatur ipsi collegio attri- » buta maior libertas vel auctoritas illa quam habet et habere » potest per formam legum et ordinum nostrorum » (3). Per tali delegazioni, dipendendo esse dalla volontà del delegante, non è possibile fissare una regola certa; nondimeno in via normale vigeva il principio che le magistrature competenti in modo esclusivo a nobili fossero dispensate dal maggior consiglio, dal senato e dal consiglio dei dieci: il collegio non disponeva che di ministeri subalterni. E a suo riguardo vigeva ancora la norma che non potesse dispensare uffici, cui fossero annessi stipendî o altre utilità gravanti sull'economia pubblica (4), e nemmeno mu-

(1) Cfr. Curti — op. cit., I, p. 59.

(2) Cfr. indietro il cap. III § 4.

(3) Cfr. la parte del consiglio dei dieci del 4 gennaio 1442 nel Cap. del Coll. c. 70.

(4) Cfr. nel Cap. del Coll. a c. 70 la parte del 14 aprile 1442.

tare i salarî già determinati (1). Nominava pertanto il personale addetto ai servigi proprî e del senato (2), i gastaldi, cancellieri inferiori e notai delle procuratie (3), i soprastanti, scontri e scrivani al banco giro e in altri uffici aventi casse od esattorie proprie, pur nelle terre suddite (4), i segretarî da spedirsi ai diversi principi (5), il bolladore ducale (6), i gastaldi, fonditori, pesadori ed altri minori impiegati dalla zecca (7), i priori dei lazzaretti di Corfù, Zante, Spalato (8), le cariche militari secondarie [colonnelli delle ordinanze, capitani da terra, contestabili, vice-collaterali (9), ammiragli (10)], i comiti e gli uomini del consiglio delle galee (11), il munizioner a Palma (12), i capitani di Alpago, del Montello e delle barche del lago di Garda (13) ecc. Così partecipava all'approvazione dei balestrieri, marangoni e calafati (14) ecc.

L'attività maggiore del collegio, quella per cui tanta importanza ebbe nella vita pubblica di Venezia, fu del resto la *consultiva*: la preparazione e lo studio delle materie da trattarsi in senato e la previa deliberazione delle altre che là non potevan esser dedotte se prima non erano in quello approvate. All'opera

(1) Cfr. nel Cap. del Coll. a c. 99 la parte del 27 novembre 1481.

(2) Cioè il proprio *ostiario* o *portoner* (Cap. del Coll. c. 72, 72 t.), il proprio orologiaio (ibid. c. 72 t.), il messaio della cancelleria (ibid. c. 72 t.) e i proprî *rasonati* che tenevano le scritture del collegio, rilasciavano i mandati ecc. (ibid. c. 72 t).

(3) Cfr. Cap. del Coll. c. 73, 73 t., 76.

(4) Cfr. Cap. del Coll. c. 76 sgg.

(5) Cfr. Cap. del Coll. c. 141 t.

(6) Cfr. Cap. del Coll. c. 71 t. Attendeva alla segnatura delle bolle ducali.

(7) Cfr. Cap. del Coll c. 75 t. sgg.

(8) Cfr. ibid. c. 156.

(9) Cfr. ibid. c. 74 sgg.

(10) Cfr. ibid c. 79 t. Eleggeva tutti gli ammiragli fuorchè quello di Candia, nominato dalla quarantia.

(11) Cfr. ibid. lib. VI, cap. 7.

(12) Cfr. ibid. c. 180

(13) Cfr. ibid c. 77, 84.

(14) Cfr. ibid c. 161 t. Tali elezioni non erano però fatte tutte dal collegio solo, ma v' intervenivano spesso rappresentanti dei magistrati, dai quali quei ministri avrebber dovuto dipendere, i capi dei dieci specialmente in molti casi.

consultiva nel collegio noi dobbiamo appunto aver speciale riguardo. Essa abbracciava tutte le manifestazioni della vita pubblica veneziana, poichè non il senato solo, ma anche il maggior consiglio aveva nei savî i suoi *praeconsultores*: i *Notatoria* del Collegio, nei quali erano registrate giorno per giorno le sue terminazioni, possono dare un'idea della moltiplicità delle materie su cui era chiamato a consultare (1). Non esagerava Domenico Morosini in dire che ad esso si affidavano *res pubblica universa, omnia que agenda et tractanda sunt sive in pace sive in bello* (2); il che, se era vero al chiudersi del secolo decimoquinto, lo fu tanto più nei secoli seguenti, in cui il collegio guadagnò sempre maggiore autorità, sollevandosi persino al di sopra dalla signoria. Il parere dei savî finiva di solito con lo imporsi; e, lasciando anche in luce secondaria altri motivi di opportunità (3), conduceva principalmente a questo la coscienza generale fra i senatori di non poter giudicare meglio dei savî in un argomento che quelli avevano maturamente ponderato, essendo essi per la posizione loro i più atti a valutarne tutte le particolarita, i precedenti e le possibili conseguenze (4). Per ciò il collegio è giustamente raffigurato come il timone della gran nave dello stato attraverso il mare infido della politica e dell'ammini-

(1) Cfr. su esso le osservazioni del Baschet — *Les Archives* cit.; Brown — *Venitian studies*.

(2) Morosini D. — op. cit, c. 3.

(3) Quello p. es. che il Della Torre adduce: essere i senatori ossequenti per aver poi uguale obbedienza quando entrassero alla loro volta in collegio. Certo qualche influenza poteva anche avere il desiderio di non inimicarsi fra i savî persone potenti per aderenze, compromettendo per lo meno temporaneamente il proprio successo nelle elezioni.

(4) Il collegio per riuscir in fatto ad esercitare un' autorità imperativa ricorreva del resto anche a mezzi indiretti e inconstituzionali. É abbastanza caratteristico l' esempio addotto dal Della Torre (op. cit., p. 58). Per vincer la resistenza legalmente opposta dai provveditori sopra dazî a una terminazione del còllegio, che prorogava di cinque giorni il termine pel pagamento dei dazî sul vino senza soprassoldo, posero parte in senato ed ottennero che il termine pel pagamento puro e semplice di quelli fosse prorogato di due mesi. Così, appoggiati all' autorità massima del pregadi, vinsero il loro puntiglio, e inflissero ai provveditori, che in loro riconoscevano una pura autorità consultiva, una severa e grave mortificazione.

strazione (1): la buona direzione di quello era condizione essenziale perchè questa procedesse felice e sicura nella sua rotta. Ed opportunamente fu anche paragonato ai nostri gabinetti d'oggi, forse più perfetto in questo che, eletto direttamente dall'assemblea poi da esso diretta, rappresentava meglio il pensiero e i voti della maggioranza.

Il carico dei savî, se era veramente il supremo ufficio che si desse nel governo della repubblica, portava però con sè un lavoro assiduo e grave. Ogni giorno infatti, salvo i dì festivi e il lunedì (2), il collegio si raccoglieva in apposita sala detta *audienza* (3). Là salivasi per il sontuoso scalone d'oro, passando poscia attraverso la sala delle quattro porte e per altra attigua, chiamata appunto l' *anticollegio*, adorne tutte d' insigni pitture poiche furon restaurate nel secolo decimosesto (4). In fondo alla sala del collegio stava il *tribunale* o la *banca*, formato di un ripiano quattro gradini più alto che le panche laterali a destra e a sinistra dell'aula. Era nel mezzo il seggio del principe, coperto d'un cuscino di raso rosso con un drappo d'ugual colore alle spalle e un tappeto ai piedi. A destra e sinistra lungo la stessa parete sedevano su cuscini di cuoio dorato, il colore del quale si confondeva armonicamente con le intarsiature dei sedili, i consiglieri del doge e i capi dei quaranta (5). Sulle panche laterali stavano a destra i savî grandi, a sinistra quelli di terraferma. Giù del palco a sinistra avevan loro posto i savì agli ordini: a destra, un po' più discosto dal tribunale i segretarî del collegio. L' età parrebbe fosse il criterio distributivo dei seggi nelle singole categorie di magistrati (6).

L'ora della raccolta al mattino era un po' dopo il cessar della campana di terza cioè, variando essa a seconda delle sta-

(1) Lo nota il Sanudo nei suoi *Diarii* in data del 20 marzo 1520 chiamando senz'altro il collegio *timon di questo stado*. Anche una parte del 12 aprile 1485 dichiarava che i savì del collegio erano *gubernaculum huius status*.

(2) Ciò veniamo a sapere dal Curti — op. cit., vol. I, p. 54.

(3) Cfr. Sanudo — *Cronichetta*, p. 93.

(4) Cfr. Zanotto — op. cit.

(5) Cfr. Saint-Didier — op. cit. Del collegio trovasi un dipinto nella pinacoteca Querini Stampalia al n. 291.

(6) Cfr. Sanudo — op. cit., p. 90 e 86.

gioni e dei mesi, verso le dieci ore d' inverno e dalle otto e mezzo alle nove e mezzo circa durante le state (1). Il doge e i consiglieri vi giungevano dopo aver udita la solita messa (2); l'obbligo di intervenirvi era al principe ingiunto da apposito capitolo della promissione (3). Avendosi a raccogliere il senato il collegio si doveva anche radunare un'ora dopo vespero da aprile a settembre compreso, e una e mezzo dopo vespero negli altri mesi (4), cioè, secondo i tempi, ora verso le tre, ora verso le tre e mezzo del pomeriggio,

Nè di regola alle sedute partecipavano soltanto i membri del collegio. A questo dovevan portare le loro proposte e continuamente riferire sullo stato dell'amministrazione loro i principali magistrati dello stato: perciò vi avevano adito i provveditori all'armar, alle biave, al sal, alle pompe ecc. (5). Partecipavano alle discussioni, ma non avevano il diritto di votare. Naturalmente, data l'indole della constituzione veneta, potevano sempre liberamente entrare ed assistere alla trattazione degli affari gli avogadori di comun: ai tempi del Sanudo (6) lo potevano sempre anche i capi dei dieci, ed era consuetudine che, entrando questi, uscissero i savî agli ordini, i capi dei quaranta e l' altre magistrature minori che fossero state presenti. Il collegio aveva poi facoltà d'introdurre qualunque persona delle cui informazioni e della cui esperienza si potesse giovare (7).

Le sedute del resto erano segrete e pene severissime colpivano chi avesse mancato di tenere in *conscientia* le cose dette (8). E a tener lontane le indiscrezioni o il disturbo d'importuni strepiti era stabilito che nessun estraneo potesse entrar la mattina nella sala

(1) Ben si comprende come la terza, giusta il vecchio sistema di contar le ore, variasse secondo il levar del sole. Il Sansovino ci avverte che di regola cadeva due ore dopo il sorger di quello, ma talvolta la terza sonava circa tre ore dopo.

(2) Cfr. nel Cap. dei Cons. cit., p. 97 la parte del 10 gennaio 1646.

(3) Cfr. quella di Ludovico Manin a p. 122.

(4) Cfr. ibid. la parte citata del 10 gennaio 1646.

(5) Cfr. Sanudo — *Cronachetta*, loc. cit.

(6) Cfr. ibid.

(7) Mi rimetto in generale ai *Diarii* del Sanudo.

(8) Cfr. le parti del 21 marzo 1483 e del 18 novembre 1499 nella *Compilazioni leggi* v. *collegio*.

delle due mappe o in altro luogo ove si avesse a raccogliere il collegio, se non discusse le più gelose materie e con licenza della signoria (1). Giorni speciali erano fissati alla trattazione delle cause il martedì e il giovedì dapprima (2), poi il lunedì e il giovedì: le adunanze per il disbrigo delle funzioni giurisdizionali tenevansi poi solo il dopo pranzo, perchè il mattino almeno fosse riservato alla trattazione degli affari pubblici, e quando questi lo esigessero potevano essere rimandate ai dì successivi, procurandosi la maggior celerità che fosse possibile. E pur fra i giorni d'udienza erasi fatta distinzione in riguardo alla natura delle cause: nella prima udienza della settimana non si potevano espedire che le laiche, nella seconda le ecclesiastiche e le laiche promiscuamente (3).

La presidenza delle sedute era tenuta dal doge o, in mancanza di esso, per una delle ragioni scusanti (4) o per vacanza del seggio, il più anziano dei consiglieri cui spettava di diritto la dignità di *vicedoge* (5). Il collegio *non era in ordine* o, per usar frase moderna, non si trovava in numero legale per la validità delle deliberazioni se non fossero stati presenti almeno quattro dei consiglieri e le singole maggioranze dei tre *ordini* di savì ond'era composto il collegio stesso (6).

Disposizioni rigide di leggi miravano ad assicurar la frequenza alle sedute e ad impedirne la diserzione: i savì non potevano assentarsi per nozze (7) o dottorati (8) salvo che si trattasse di parenti strettissimi, e le malattie dovevano esser provate con attestati medici e con giuramento (9). In luogo dei capi dei quaranta che non potessero per qualsiasi motivo intervenire, entravano gli avogadori di comun e in vece loro successivamente gli

(1) Cfr. ibid. la parte del 10 maggio 1460.

(2) Cfr. ibid. la parte del 1 aprile 1444.

(3) Cfr. ibid. la parte del 18 giugno 1521.

(4) Quali fossero puoi vedere a p. 101 nota 2.

(5) Cfr. Sanudo — *Cronachetta*, p. 83.

(6) Cfr. Muazzo — *Historia*, II, p. 108, e la parte del 27 settembre 1412.

(7) Cfr. nella *Compilazione* v. citata le parti del 25 gennaio 1397 e del 24 febbrajo 1497.

(8) Cfr. ibid. la parte del 23 agosto 1443.

(9) Cfr. *Compilazione leggi* v. *collegio* c. 173.

auditori alla sentenze, i provveditori di comun, i cattaver, i provveditori alle biade e i sopraconsoli (1).

L'ordine delle discussioni così come si può dedurre dalle fonti, non troppo larghe d'informazioni, era il seguente. Incominciavasi dalla lettura delle lettere e dei dispacci giunti dopo l' ultima seduta, che tutti dovevano esser presentati al collegio benchè indirizzati al doge (2). È noto che questi, sebbene a lui come a capo visibile dello stato fossero di regola rivolte le lettere, le instanze, le suppliche e le petizioni, non aveva facoltà di aprirle e leggerle da solo: se le corrispondenze venivano da parte del sommo pontefice, dell'imperatore o da altro sovrano o da comune non suddito dovevano esser lette davanti ai consiglieri o alla maggior parte di essi; quelle giungenti da rettori, provveditori, ministri e comuni sudditi si potevano aprire e leggere alla presenza d'un solo consigliere o di due savî del collegio, comunicandole poscia agli altri consiglieri (3). Questi avevan poi l'obbligo di presentarle sempre in collegio quando riguardassero cose di pubblico interesse (4).

Compiuta questa lettura concedevansi le udienze agli ambasciatori esteri o ai ministri di potenze straniere che ne avessero fatta richiesta il dì precedente (5). Le formalità del ricevimento erano varie secondo la dignità del rappresentato ed avevano inoltre solennità maggiore quando il rappresentante entrava la prima volta in collegio per consegnare le credenziali (6). Salito su per l'ampia e magnifica scala d'oro doveva attendere un po' anzi che le porte dell' augusto consesso gli fossero dischiuse. La lunga aspettativa diede talvolta sui nervi agli ambasciatori, ma i veneziani arguti risposero celiando esser cortesia lasciar prender fiato dopo la faticosa salita e permetter di meglio raccogliere le idee e prepararsi al ricevimento (7). Sulla soglia della porta, a

(1) Cfr. ibid. la parte del 9 marzo 1396.

(2) Cfr. ibid. la parte del 20 ottobre 1659.

(3) Cfr. la parte contenuta nel cap. LXXXIV nella Prom. duc. Manin, p. 127 e quella citata del 10 ottobre 1659.

(4) Cfr. Curti — op. cit., I, p. 52.

(5) Cfr. nella *Compilazione leggi* v. *collegio* la parte del 10 dicembre 1569.

(6) Cfr. Saint-Didier — op. cit.

(7) Cfr. Saint-Didier — op. cit.

mezzo la sala e ai gradini del tribunale, il rappresentante straniero s'inchinava al doge e agli altri presenti, che l'accoglievano in piedi se era ambasciatore di teste coronate, altrimenti si levavano, rimanendo sempre a capo scoperto, al secondo inchino soltanto (1). Gli ambasciatori sedevano alla destra del doge presso il più attempato dei consiglieri: i residenti si fermavano invece ai piedi della banca, eccezion fatta pel ministro di Malta che sedeva tra i capi della quarantia criminale e i savî di terraferma (2). Faceva da interprete il segretario deputato alla corte al rappresentante della quale il collegio aveva concesso udienza (3). Egli rivolgeva la sua parola *al serenissimo principe e alla eccellentissima signoria* (4); la risposta gli era poi fatta dal doge, per maggior decoro di tal dignità sostituito al savio di settimana, che prima doveva rispondere in tutti i parlamenti (5). Ma il doge non era libero di dire come gli paresse: una serie severa di freni limitava e fissava tale sua facoltà di parlare. Se già il collegio o il senato non avevano deliberato, doveva limitarsi a parole del tutto generali che non impegnassero in nulla la signoria veneta (6). Guai a lui se nel calor del discorso si fosse lasciato sfuggire qualche frase non ben ponderata o compromettente! Mortificazioni severe e acerbe rampogne avrebbero rintuzzato con grave amarezza il suo arbitrio; nè da esse lo salvava la veneranda canizie d'una vita spesa tutta in pro' della patria (7). La prudenza voleva che « *inconsulto collegio* » egli si limitasse a dire: « che 'l si consiglierà e poi si risponderà secondo gli ordini della repubblica nostra ». Se invece deliberazioni precedenti del senato o del collegio avevano predeterminato il tenor della risposta il doge doveva essere un mero portavoce di quelli riferendo con tutta precisione, non una parola più nè una meno, ciò che quelli avevano fissato (8). Ogni interru-

(1) Le stesse onoranze che agli ambasciatori si usavano verso i generali stranieri con questa sola differenza che i membri del collegio non si levavano in piedi. Cfr. De La Houssaie — op. cit., p. 38.

(2) Cfr. De La Houssaie — op. cit., loc. cit.; Saint-Didier, op. cit.

(3) Ogni potenza aveva il suo segretario addetto.

(4) Cfr. De La Houssaie — op. cit, loc. cit.

(5) Cfr. la parte del gennaio 1539 nel Cap. del Coll. c. 6 t.

(6) Cfr. la parte del 28 giugno 1521 in *Prom. duc. Manin* p. 134.

(7) Cfr. Saint-Didier – op. cit.

(8) Cfr. la parte del 7 gennaio 1533 nella *Prom. duc.* cit, p. 134.

zione durante il suo dire era severamente proibita (1), e in tali parlamenti con signori, ambasciatori e secretarî di principi stranieri potevano aver voce soltanto i savî di settimana (2), quelli che per turno ebdomadario presiedevano i singoli ordini della *consulta*. Quando poi il ministro straniero, chiusa l' udienza, usciva, il collegio si levava novellamente in piedi mentre quegli ripeteva i tre inchini così come nell'ingresso aveva fatto (3).

Esaurite quelle, incominciavano le udienze dei legati e dei nunzî delle terre suddite. Le leggi ne limitavano il numero (4) e richiedevano per conceder loro il collegio una credenziale del rettore o podestà del luogo onde venivano, un'instanza scritta e una informazione scritta o autenticata da quello. Unica eccezione si faceva pel caso in cui si avessero a porger reclami contro il rettore stesso: in tal caso bastava una credenziale generica della comunità (5). Ascoltavansi quindi i rapporti dei magistrati e dei scrivani e altri ufficiali subalterni che esponevano lo stato e i bisogni del loro ufficio esprimendo altresì i loro voti e formulando proposte, le quali, messe in carta. avevan nome di scritture (6). Al principio di ogni mese, per esempio, i magistrati della città aventi amministrazione del danaro e cassa propria (le casse erano in Venezia numerosissime, giungendo fino a dugento e tredici il 1726, e malgrado le riduzioni avvenute, a cento novanta anche negli ultimi tempi (7)) dovevano portar in collegio la nota del denaro esatto e da esigersi (8). Così ogni mese i provveditori e l'inquisitore alle pompe dovevano portarvi le sentenze e le terminazioni fatte (9). Per tal modo le singole magistrature trovavansi

(1) Cfr. la parte del 9 giugno 1577, ibid., p. 136

(2) Cfr. la parte del 13 maggio 1523, ibid., p. 134.

(3) Cfr. Muazzo — op. cit.

(4) Non potevano esser più di quattro. Cfr. la parte dell' 11 aprile 1492 nel Cap. del Coll. c. 46; solo per le congratulazioni al doge nuovamente eletto potevano essere fino venti. Cfr. ibid. la parte del 27 febbraio 1476.

(5) Cfr. De La Houssaie — op. cit. Vedi pure le parti del 26 maggio 1456 e del 20 giugno 1521 nel Cap. del Coll. c. 45.

(6) Talvolta dicevansi anche *comunicati.*

(7) Cfr. F. Besta — op. cit., p. 143; Stella — *Servizio di cassa,* pp. 261 sgg.

(8) Cfr. Cap. dei Cons. cit., p. 99 (parte del 6 marzo 1655).

(9) Cfr. *Prom. duc.* cit., p. 246 (parte del 14 maggio 1709).

in continua relazione con l'organo centrale, tanto più efficace in quanto era diretta. Dopo di essi si ammettevano poi all'udienza i rettori patrizî da terra e da mar, cui era obbligo il presentarsi in collegio appena tornati alla capitale, i vescovi e prelati di nuova elezione per i ringraziamenti di prammatica, i legati, i visitatori, gli abati dei monasteri ecc.

Sbrigate queste faccende e letta la rubrica delle materie da trattarsi nella consulta dei savî, il doge e la signoria solevano ritirarsi lasciando quelli soli al lavoro. I quali, rilette e con maturità considerate le cose udite e apprese, seguitavano nelle loro discussioni sotto la presidenza del savio grande di settimana (1), Come i savî di settimana dei singoli ordini regolavano il lavoro di questi nelle loro speciali competenze, la discussione generale era da quello diretta. L'autorità sua era grandissima e rade volte accadeva ch'ei fosse contradetto (2): è a notarsi del resto ch' ei soleva mettersi precedentemente d'accordo con i suoi colleghi (3) e della volontà loro si faceva interprete (4). Nè era tolto agli altri savi il produrre le proprie ragioni e confutare le discordanti opinioni. Il dibattito era però regolato con riguardo alla dignità e anzianità loro. Primo a discorrere dopo il savio grande di settimana era colui che tale era stato immediatamente prima. Dopo i savî del consiglio potevano parlare quelli di terrafer-

(1) Cfr. Curti — op. cit., I, p. 58. Al savio di settimana (così dicevasi anche per eccellenza senza più precisa indicazione il savio grande) spettava quasi come un privilegio di proporre in ogni sessione del pregadi la figlia nobile e la cittadinesca cui dovevano esser devolute le provvisioni e pensioni vitalizie. Cfr. ibid, p. 60.

(2) Mi par soverchiamente pessimista, se non addirittura ingiusta, l'affermazione del Della Torre (op. cit.) che in collegio dominassero senza freno le ambizioni e le passioni private, e che i savi, per usar le parole sue, affettassero tanta deferenza al savio grande di settimana solo « perchè speravano » esigerla anch' essi a suo tempo dagli altri ». Qualche cosa di vero però vi è, ed egli ha pur ragione quando osserva che in Venezia la carica di savio s' aggirava in una cerchia assai ristretta di persone, le quali si alternavano di muda in muda col solo intervallo della contumacia. *Muda* dicevasi il durar dell' ufficio.

(3) Cfr. Paolo Morosini — op. cit., p. 260: *reliquorum sententiam sciscitatus.*

(4) Cfr. Morosini — op. cit., loc. cit.: « unam aut plures sociorum sententias aperit ».

ma, e in ambe le mani la precedenza della parola era determinata dall'età. I savî agli ordini solevano parlare solo nelle materie loro competenti (1). Ma le leggi non negavano loro di esporre il proprio sentire così come agli altri era permesso (2). Chè se la modestia, decorosa in giovani di fronte ad uomini di matura esperienza, e la consuetudine, derivata forse dalla imprudenza di taluni fra i savî agli ordini che non avevan saputo tenere il segreto (3), era molto di freno al loro parlare, è nondimeno esagerato ed inesatto il dire che solo compito loro fosse udire e tacere (4). I diversi pareri manifestati dai savi venivano poi redatti in iscritto da segretarî assistenti in collegio, e ciascuno fra essi poteva richiedere che fossero addotti innanzi al pregadi insieme con le proposte della signoria, che pur dovevano esser prima notificate al collegio (5). Solo più tardi invalse la consuetudine che invece di notar tutte le parti col nome dei savi che ne fossero stati autori (6), si considerassero come assenti quelli che non avessero aderito all'opinione enunciata o accolta dal savio di settimana. Si volle forse dare per tal modo apparenza di concorde all'opera dei savi, non mettendo subito sott'occhio come scontri le diverse opinioni manifestate in seno al collegio, ma d'altro canto si menomava l'attenzione del senatori verso opposizioni che, concretate in apposite proposte, avrebbero forse avuto il maggior favore o avrebbero impedito di accettare senza la voluta discussione il parere contrastato. Il che fu giustamente oggetto a critiche aspre (7).

(1) Cfr. Contarini — op. cit., p. 136 « quod si res proposita ad maritinum spectat negocium hi (i savì agli ordini) postulari solent ».

(2) La parte del pregadi del 12 aprile 1455 diceva che ognuno del collegio poteva prender parola e convocare il senato.

(3) Cfr. Sanudo — *Diarii*, II, c. 240 « li savi ai ordini è oficio antichissimo e di gran autorità: stagino in tutti gli segreti excepto quando intrano li cai di X et che del collegio delle biade sieno cazati, et li cai di X restino a balotar con li altri savi. La causa come intesi che a tempo fo uno savio ai ordeni che manifestò un mercado di formento voleva farsi per la signoria *adeo* per questo speseno assai denaro ».

(4) Cfr. Giannotti — op. cit., p. 356; Sansovino — op. cit., p. 157.

(5) Cfr. la parte del 17 gennaio 1775 nel Cap. dei Cons., p. 198.

(6) Cfr. la parte del 17 settembre 1412 e del 28 gennaio 1414 nella *Compilazione leggi* v. *collegio*.

(7) Cfr. Curti — op. cit., I, p. 59.

Tali erano le forme esteriori della discussione : altre norme si riferivano al contenuto di essa, volendosi che le materie pubbliche avessero sempre la precedenza sulle private, secondo un principio generale seguito in tutti i consessi politici e giudiziarî di Venezia (1). Le cause fiscali dovevano essere *anciane ad ogni altra* (2). Al mercoledì poi, lette le lettere dal segretario ad esse deputato, gli affari dei savî agli ordini avevano la precedenza (3).

Le deliberazioni del collegio prendevansi, come vedremo fatto in senato, a bossoli e ballotte (4) : proibito il votare in piedi o divulgare il numero delle ballotte durante la ballottazione (5). Come numerose disposizioni tendevano ad assicurare l' imparzialità dei savî col proibire loro di commerciare con la signoria in biave (6) e in cavalli (7), di prender parte all'incanto delle galee (8) e così via, altre escludevano dalla votazione chi fosse in essa interessato o sospetto per sue relazioni con Roma. Il partito era preso a maggioranza di voti o in ogni singolo ordine o nel complesso del collegio secondo i casi : talora come nella concessione di grazie, emolumenti pecuniarî, nomine o promozioni, richiedevansi i due terzi, i tre quarti, i quattro quinti o altre graduatorie di voti secondo la importanza della deliberazione e il maggior o minor interesse che fosse remota ogni precipitazione o parzialità. Uno speciale segretario era addetto alla ballottazione dei mandati, dietro i quali doveva scriversi il numero dei suffragi riportati e il numero dei votanti (9). Le

(1) Così avveniva nel maggior consiglio fin dal secolo decimoterzo.

(2) Cfr. la parte del 29 agosto 1720 nel *Novissimum statutorum ac venatorum legum volumen*, Venetiis 1729, p. 300.

(3) Cfr. la parte del 9 dicembre 1454 nel Cap. del Coll. c. 56.

(4) Cfr. la parte del maggior consiglio del 21 giugno 1521 nel Cap. del Coll. c. 2.

(5) Cfr. la parte del 5 giugno 1511 nella *Compilazione leggi* v. *collegio.*

(6) Cfr. ibid. la parte del 29 novembre 1505.

(7) Cfr. la parte del 26 aprile 1431 nel Cap. del Coll. c. 64.

(8) Cfr. le diverse parti riportate nel Cap. del Coll. c. 63. Per una parte del 29 novembre 1505 non potevano neppur partecipare alla vendita delle cose dell'arsenal.

(9) Cfr. nella *Compilazione leggi* v. *collegio* la parte del 7 marzo 1515 e quella del 2 marzo 1545 ibid. Naturalmente nelle ballottazioni si escludevano anche in collegio gli interessati e i loro parenti.

stesse formalità era uopo osservare per le parti con strettezze (1) allo scopo di controllare se erano state soddisfatte tutte le condizioni volute dalle leggi, rammentare le quali spettava ad un apposito segretario, detto per ciò appunto *alle leggi* (2).

3. Preparate le materie da trattare e deliberare in senato, si procedeva alla convocazione di questo. Le sedute dei pregadi furono dapprima indette ad arbitrio della signoria, che fino allo spirare del secolo decimoquarto ebbe a sè sola affidato il carico di introdurre in senato i pubblici negozî e di proporre le parti (3). Non vi erano infatti giorni prestabiliti: la frequenza delle sedute del senato era proporzionata alla mole e alla gravità degli affari. In tempo di guerra poteva essere raccolto ad ogni tempo ed ora (4). Più tardi, sorta la consulta dei savî e stabilitosi il collegio, il diritto di convocare il pregadi passò a questo, dove la signoria aveva bensì parte, ma non riusciva da sola a costituire la maggioranza. Esso, avendo in propria mano lo studio e la esecuzione degli atti governativi, era del resto l'ordine più adatto a decidere sulla opportunità delle convocazioni (5). Tanto più che, sebbene a Venezia, come a Roma, il senato non decidesse *motu proprio* i giorni in cui aveva a raccogliersi e fossero invece di volta in volta fissati dagli organi esecutivi centrali, questi avevano tuttavia riguardo al volere di quello (6). D'altra parte, perchè il potere esecutivo non diventasse arbitro assoluto delle convocazioni, sì da poterle fare e non fare a piacimento suo, giungendo per tal guisa a menomare l'efficacia dell'assemblea (7), si venne a fissare un certo numero di sedute da tenersi ogni

(1) Cfr. le parti numerose che su tal punto trovansi raccolte nella *Compilazione leggi* v. *collegio*, v. *senato*, v. *strettezze*.

(2) Cfr. la parte del 6 novembre 1649 nel libro *Roan* III, c. 108.

(3) Cfr. Muazzo — *Discorso;* Sandi — op. cit., P. I, vol. II.

(4) Cfr. la parte del 14 novembre 1363 nel libro *Novella,* c. 88.

(5) Ed è appunto dei principî constituzionali più divulgati questo che la convocazione delle assemblee dipenda dal potere esecutivo.

(6) De La Houssaie — op. cit., p. 59: *c'est au colége qu'il appartient de convoquer le sénat, mais par une mutuelle dépendence il luî obeit aussì en executant ses resolutîons et ses ordres.*

(7) E lo dimostra infatti la storia dei parlamenti nostri e di quello di Inghilterra, raccolti a beneplacito del sovrano e spesso lungo tempo per violenza inattivi.

settimana e se ne determinarono i giorni. I quali furono varî nei varî tempi. La distinzione fra sedute *ordinarie* ed *extra ordinem* appare già usata nel 1327 (1). Dal Caroldo sappiamo poi che prima del 1373, cresciute per circostanze politiche le incombenze del pregadi, si raccoglieva tre volte la settimana ed in quell'anno non « essendo più necessario aggravar il conseio » de pregadi di ridursi tre giorni alla settimana », fu statuito che si convocasse il giovedi solamente dopo nona (2). Negli ultimi tempi le adunanze ordinarie avevano luogo il giovedì e il sabato (3). Benchè il Giannotti (4) e il Sansovino (5) dican raccolti i pregadi *qualunque volta piacesse al collegio* noi dobbiamo intendere che in arbitrio di questo stesse solo il fissare le sedute straordinarie, da esso dipendendo l' avviare un affare piuttosto nel consiglio dei dieci o nel maggiore che nel senato (6). Convocare il pregadi per futili motivi pareva sconvenienza degna di biasimo (7), e perciò i savî solevano procedere con i dovuti riguardi. I giorni feriali dovevano esser di preferenza scelti per le adunanze; pur questa limitazione non era osservata quando la necessità lo avesse richiesto. Così in tempo di guerra, così quando, per la vacanza del dogado rimanendo sospese le altre magistrature fuorchè il collegio o il consiglio dei dieci, gravava sul senato tutta l'amministrazione interna e la direzione della politica (8). La vita dello stato non doveva soffrire per una completa inazione degli organismi governativi. E gli stessi motivi esigevano che il senato durasse attivo tutto l'anno, senza lunghe sospensioni le quali, come accade sovente pei parlamenti d'oggi, au-

(1) Cfr. nel libro *Spiritus* a c. 25 t. parte del 22 novembre.

(2) Cfr. Caroldo — *Cronaca* cit., c. 876. Nel libro *Spiritus* a c. 96 trovasi una parte dell' 8 giugno 1339 donde si ricava che il consiglio dei pregadi e i quaranta non soleano convocarsi il lunedì, mercoledì e venerdì.

(3) Cfr. la *Cronaca veneta sacra e profana*, ed. 1777.

(4) Giannotti — op. cit., p. 349.

(5) Sansovino — op. cit., p. 156.

(6) Cfr. H. Brown — *Venetian studies* p. 195 sgg.

(7) Cfr. Sanudo — *Diarii.*

(8) Cfr. la parte del 30 luglio 1595 nel libro *Roan* II. Altra del 14 luglio 1624 chiarì che « potesse espedire le solite materie come ricerca il go- » verno della repubblica ».

torizzassero eccezionali arbitrî da parte del potere esecutivo. Quindi per il pregadi non troviamo che brevissimi periodi di vacanza (1).

Come in Roma, in Venezia varî magistrati, quasi tutti quelli che vedemmo privilegiati del diritto di far parte, avevano potere di chiedere una straordinaria convocazione del senato. Ma, come là solo per mezzo dei tribuni, consoli e pretori solevasi *dare senatum* agli altri magistrati (2), così qui la concessione del pregadi avveniva pel tramite del collegio. E a questo era vietato con multe assai forti l' ostare alle legittime richieste. Per lo più tal diritto era esercitato dagli avogadori, dai sindaci e dagli auditori alle sentenze per placiti giudiziali, dai governatori delle entrade (3): il senato veniva allora convocato con la formula *pro petitione advocatorum comunis* o *auditorum* ecc. (4).

La forma delle convocazioni non si allontanava di molto da quelle generalmente usate nei nostri comuni. Dovendosi raccogliere il pregadi, la campana mezzana di s. Marco batteva nove tocchi nel pomeriggio verso le due quando la *dopo nona* aveva già richiamati gli operai al lavoro dell'arsenale (5). Il maggior consiglio, cui spettava regolare il suono delle campane, emanò più volte apposite norme per evitar confusioni sì che il senatore sapesse di essere precisamente invitato a raccolta (6). A ogni modo venivano poi mandati in giro due *comandadori* o *praecones* (7) per sestiere, i quali, recandosi alla casa di ciascun senatore e

(1) Cfr. Priuli — *Diarii*, III, p. 12 t. « fu sospeso il senato per qualche » giorno per le vacanze natalizie ». Ma da ultimo durante il tempo della campagna, le vacanze si allungarono.

(2) Cfr. Willems — *Sénat romain*, II, p. 143.

(3) Ciò si ricava da parecchie parti del maggior consiglio.

(4) La formula si trova frequentemente ripetuta nei registri del senato.

(5) Cfr. sulle campane di s. Marco e sul loro regolamento Gallicciolli (op. cit. I, c. 287) e Cecchetti — *Archivio veneto*, XXXII.

(6) Così dal libro *Spiritus* c. 25 t. Apprendiamo che il 22 novembre 1327 il maggior consiglio, osservando come, suonandosi il martedì e il giovedì dopo nona due campane, *multotiens crederetur quod sit consilium rogatorum* (perchè quelle campane solevano appunto suonare quando s' invitavano *extra ordinem* i consigli dei pregadi e dei quaranta), stabiliva che se ne suonasse una soltanto.

(7) Erano impiegati subalterni incaricati della consegna delle citazioni, dell'esecuzione materiale di talune sentenze come quelle di investitura o di sospensione di lavori ecc. Cfr. Romanin — op. cit., VIII, p. 391.

battendo all'uscìo, l'avvertivano della prossima seduta e dell'autorità per cui era stata indetta (1). Così secondo il caso chiamava pregadi *per la terra* o *per l'avogaria* o *per i sindaci* (2). Con chi mancava ai placiti solevasi usar maggior rigore. Da tal costume (3) venne precisamente il nome di *rogati* o *pregadi*, che già vedemmo principal fondamento all' opinione la quale deriva la nostra assemblea dal primo consiglio ducale (4). Altri notò già la curiosa coincidenza col modo usato verso i senatori villeggianti chiamati a convegno per mezzo di *viatores* (5). E fu appunto il Sabellico il quale osservava: « id nomen rogatorum ab initio » factum quia per viatores olim maiores nostri rogarentur ut in » curiam ad consultandum de republica venirent » (6).

La procedura si complicava alquanto per i senatori abitanti nelle *contrade* o in Torcello, Murano, Mazzorbo, Burano e nelle altre isole del dogado. Si rendevano allora avvertiti della convocazione il podestà di Torcello e quello di Murano, i quali pensavano poscia a far notificare il giorno dell'adunanza ai pregadi dimoranti nelle terre di loro giurisdizione (7). L' avviso di convocazione era così concepito:

« Quoniam cras futurum est consilium rogatorum pro re » importanti, volumus et vobis mandamus quod advisare et ad- » monere debeatis omnes nobiles nostros qui Torcelli, Maiurbi » et Burani maioris sunt ad singulum, ut ommino et infallanter » ad ipsum consilium veniant, et nos per vestras litera adivisare » de nominibus predictorum nobilium, ut intelligere possimus » tam numerum eorum, quam qui sunt nominatim, et campa- » nam tam in praesenti quam etiam in posterum omni die quo » advisatus fueris predictum consilium vocari, pulsari faciatis

(1) Cfr. Sanudo — *Cronachetta*, loc. cit.

(2) Cfr. Sanudo — ibid.

(3) Era già prima usato per la quarantia come si rileva da una parte del 26 aprile 1293 nel libro *Pilosus* c. 29 t.

(4) Cfr. il capitolo primo.

(5) Cfr. Willems — op. cit., p. 170.

(6) Cfr. Sabellico — *De mag.*, p. 40.

(7) Cfr. Cappelletti — op. cit., p. 41.

» in mane post tertiam et post nonam ut omnes habeant causam » veniendi » (1).

Semplificavasi invece quando il pregadi fosse convocato dopo il maggior consiglio, poichè tutti i senatori che avevano a questo partecipato dovevano fermarsi anche a quello: allora non era neppur necessario di suonare la campana (2).

Convien aggiungere come tali formalità abbiano dovuto esser messe da parte in tempi difficili per non accrescere, con la pubblicità delle continue convocazioni, le ansie, le trepidazioni, i sospetti dei cittadini. Così durante la guerra suscitata dalla lega di Cambray il cancellier grande o altro fra i segretari al chiudersi della seduta annunciava che il senato si sarebbe adunato anche il dì successivo (3).

4. Alle sue sedute fu, sin dal secolo decimo quarto riserbata un' apposita sala nel palazzo ducale, dove avevano sede tutti i magistrati principali della repubblica. Avanti il dogado di Pier Gradenigo essa era stata adibita per le sedute del maggior consiglio (4). Nel secolo decimosesto le pareti della nuova sala del senato, le cui finestre mettevano sul rio della paglia e che si diceva anche *sala d'oro* (5), dipinte prima ad alberi di varia grandezza (6), furono fregiate dalle tele del Tintoretto, di Palma il giovane, di Gian Domenico Tiepolo e d' altri fra i migliori artisti che Venezia, regina nell' arte, vantasse a quei tempi. Ogni dipinto aveva il suo significato. L' allegoria di Cambray sopratutto doveva ricordar ai senatori come per la costanza e l'avvedutezza del pregadi, Venezia avesse saputo trionfare dell'armi

(1) La lettera qui trascritta a mo' d'esempio è dell' 11 luglio 1464, ed era diretta a Ludovico Lando, podestà di Torcello. Io la trascrissi dal Tentori — op. cit., VI, p. 318.

(2) Cfr. nel libro *Novella* c. 86 t. la parte del 1 maggio 1363.

(3) Cfr. Priuli — *Diarii*, III, p. 162 t. « Ogni giorno si riduceva il se» nato e, perchè non fosse di tumulto il farlo con la solita campana, era stato » stabilito che nel licentiarsi il senato o il cancelliere grande o uno dei prin» cipali segretarii dicesse che anche nel giorno seguente dovessero adunarsi ».

(4) Dal Poggio (op. cit.) risulta infatti che nel senato *dux preest excelsiori loco postque eum reliqui sequuntur pro singulorum dignitate.*

(5) Cfr. Lorenzi — *Monumenti per servire alla storia del palazzo ducale di Venezia*, Venezia 1868, doc. 593.

(6) Ce lo insegna il Sanudo.

di tante potenze congiurate allo sterminio di essa: la gloria del passato doveva accendere l'animo dei nuovi pregadi a nuovi e non men nobili fasti. Ad altri lascio il descrivere le artistiche bellezze della sala (1): a me giova solo considerarla da quell'aspetto che più importa allo storico civile, per quanto cioè riguarda i seggi e la loro disposizione. Una descrizione precisa non ci fu data dagli storici, ma ci permettono di riconstruirla, la stampa di Giambattista Brustolon (2) e il dipinto di Bella Gabriel (3): una parte del vecchio arnese ci è poi rimasta, testimone delle varie e fortunose vicende cui Venezia fu, dopo la caduta della repubblica, soggetta (4). In cima alla sala, di forma rettangolare, trovavasi adunque il solito tribunale (5), su cui stavano il doge in mezzo, i consiglieri e i capi dei quaranta in ordine d'anzianità ai suoi fianchi. I savi grandi avevan posto a destra coi savi di terraferma e dirimpetto a questi, a manca, sedevano i savi agli ordini (6), gli avogadori e sotto, volti verso la porta maggiore, i capi del consiglio dei dieci (7). Per gli altri magistrati non v'è notizia che avessero luogo appropriato e distinto (8): *haver loco* dicevasi appunto il privilegio di un seggio speciale. Essi sta-

(1) Cfr. specialmente lo Zanotto — op. cit.

(2) La ricorda lo Zanotto — op. cit., loc. cit. A me però non venne fatto di vederla, nè alla Marciana, nè alla Querini, nè al Museo civico.

(3) Si può vedere nella pinacoteca della fondazione Querini-Stampalia al n. 292.

(4) In esso si riunì la municipalità democratica del 1777. Fu poi sede del tribunale d'appello ed ora serve alle solenni assemblee dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti.

(5) Dal Sanudo (*Cronichetta*, p. 223) parrebbe che si dicesse *mastabè* da un documento del 2 agosto 1289 risulta che si diceva anche *cantherium*. Cfr. Lorenzi — op. cit., p. 4.

(6) Cfr. la parte del 26 settembre 1477 nel libro *Ursa* c. 131 « sapien-
» tes consilii et terrefirme sedeant in banco superiori versus sanctum Mar-
» cum in angulo banchi dominii, separati ab aliis de consilio, nec aliquis eorum
» de consilio possit sedere prope aut ad pedes eorum. Ex opposito autem ip-
» sorum sapientum, in bancho ubi erat prius renga, sedere debeant sapientes
» ordinum separati et intermediati ab aliis ».

(7) Cfr. Sanudo — op. cit., p. 101: « hanno tribunal in pregadi ».

(8) Una scrittura dei censori del 13 marzo 1723 conferma appunto « che
» non si trovava scrittura alcuna dalla quale restassero destinati posti a ca-
» dauno dei magistrati ».

vano seduti come gli altri senatori sulle panche di legno appoggiate alle pareti maggiori o sulle altre dieci disposte pel lungo parallellamente a due a due, cosicchè i loro schenali avessero a combaciare. Fra queste e quelle apposte al muro v' era una differenza, la quale va pur ricordata per l'importanza sua riguardo alla polizia delle assemblee. Mentre l'altre avevano un sol grado, le parietali ne contavano due: il primo si trovava su per giù al livello del tribunale, il secondo un po' più alto, e qui avevano specialmente posto i magistrati incaricati a sorvegliar la sala. L'occhio loro poteva così spaziar liberamente per ogni canto e badare che nelle votazioni non avvenissero frodi, nelle discussioni disordini. Non v'è notizia che le due file di senatori, le quali, data la disposizione dei sedili, venivano a trovarsi di fronte volgendosi il viso formassero, come in maggior consiglio, un *mezzo banco* sì che il *banco* fosse completo aggiungendo l'altro *mezzo banco* equidistante dalla parete opposta. Vi sarebbe piuttosto qualche argomento per credere che un tal modo di contare i banchi non fosse qui adottato: essi sarebbero stati allora tre soli, mentre i documenti accennano ad un numero maggiore (1).

Una porticina a metà della parete opposta a quella onde veniva la luce communicava col collegio: una seconda, che s'apriva ai lati del tribunale su cui Jacopo Tintoretto pinse la deposizione dalla croce e i ritratti dei dogi Pietro Lando e Marcantonio Trevisan, metteva in altra cameretta all'angolo settentrionale del palazzo. Di fronte al trono era l' entrata maggiore che dava nella sala delle quattro porte, dove le tele rappresentanti l'ambasciata di Persia nel 1693, l'arrivo di Enrico III di Francia, la presa di Verona del 1439 e sopratutto la legazione di Norimberga per chiedere al doge le leggi venete sulle tutele rammentavano pagine gloriosissime nella storia della diplomazia, dei commerci e della prudenza dei veneziani. Vestibolo più degno era difficile trovare onde si preparasse l'animo all'ingresso nell'augusta assemblea. Alla quale un orologio quotidianamente regolato segnava il rapido volger dell'ore e rammentava continuamente che *nihil est in humanis rebus quod egeat maiori parsimonia et regula quam tempus ipsum, ex cuius ordinata expensa-*

(1) Cfr. p. 201 nota 2.

tione et mensura sicuti bona cuncta eveniunt, ita ex eius irreparabili iactura omnia mala, fastidia et incommoda subsequuntur (1). Dirimpetto ad esso trovavansi la *renga* o tribuna, ove l'oratore saliva per svolgere il suo discorso (2), e i *lettorini*, ai quali si appoggiavano i registri o i documenti che si volessero allegare nel corso delle dispute. Due doppieri in fondo e due in cima della sala venivano accesi quando le sedute si protraessero a notte (3).

Non sempre però, massime quando eccessivo era il caldo della state, il pregadi si riduceva nella sua sala, che pur nel 1774 si volle restaurata e abbellita (4). Raccoglievasi spesso in quella men suntuosa, ma più arieggiata ed ampia, che venne destinata al maggior consiglio quando la sala del vecchio pregadi construtta sotto il doge Gradenigo (5) non fu più bastevole a contenere il patriziato veneto. Da ultimo anzi fu costume e legge che qui si adunasse da maggio a ottobre (6). Descriverla nuovamente parrebbe cosa superflua dopo le accuratissime descrizioni del Giannotti (7), del Contarini (8), del Muazzo (9); e perciò rimando

(1) Cfr. la parte del 25 gennaio 1485 nel libro *Stella.*

(2) Dapprima ve n'era una sola in mezzo della sala (cfr. Sanudo — op. cit., p. 106). E doveva trovarsi in cima di essa verso il tribunale, come si deduce dalla parte del 26 settembre 1477 citata a p. 203 nota 6 « super bancho » superiori versus Castellum prope hostium Curteselle apud rengam veterem ». Poi fu posta *in capite banchi quarti per oppositum sedis serenissimi principis.* Al tempo del Sanudo vi erano due *renghe.* E così nel 1585 (cfr. Lorenzi — op. cit. doc. 948). Allora una renga fu portata vicino al luogo dove stava il magnifico cancellier grande rimpetto alla renga dove si leggevano le lettere.

(3) Cfr. la parte del Cap. dei Pr. I, 6, 15. Una parte del consiglio dei dieci del 1522 (cfr. Lorenzi op. cit., doc. 374) accenna anche a due candellieri di bronzo, opera di Mario de Conti.

(4) Cfr. nella *Compilazione leggi* v. *senato* le parti del 7 gennaio e del 4 febbraio 1775.

(5) Lo apprendiamo dal Sanudo — *Diarii.*

(6) Cfr. Curti — op. cit., I, cap. I. Vedi anche la parte dello stesso anno citata dallo Zanotto — op. cit.

(7) Giannotti — op. cit., p. 320 sgg.

(8) Contarini — op. cit., p. 150 sgg,

(9) Muazzo — *Historia.* Si limita a rettificare le notizie dei due precedenti scrittori notando come più non si mutasse di luogo il tribunale e non vi fosse banco speciale pei dottori.

ad essi chi voglia averne minuta notizia. Tanto più che la disposizione rimaneva in fondo la stessa: solo era maggiore il numero dei banchi in proporzione alla quantità dei membri. Nè ciò portava mutazione alcuna di qualche entità, poichè, solo avendo luogo speciale il collegio, i capi dei dieci, gli avogadori e i censori, gli altri potevano prendere quel posto che più aggradissero. Fra i nobili doveva esser pari dignità: il privilegio derivava solo dalla magistratura coperta e non troviamo per ciò in Venezia quelle lotte curiose di precedenza che nelle altre assemblee, fondate su una complicata distinzione di classi e di titoli e formate di elementi eterogenei, erano così frequenti e così forti da compromettere talvolta l'esito delle adunanze stesse (1). Qui tra l'aristocrazia imperava il principio dell'eguaglianza e le cause odiose di distinzioni erano con tutta cura evitate. Solo al principio del secolo decimo ottavo si pensò a determinare i posti spettanti ai singoli e se ne affidò ai censori il difficile incarico (2). Movente non era qui il fissare un ordine gerarchico, germe di invidie e discordie, ma il desiderio di ridurre più diligente il senatore col render più facilmente avvertita la vacanza del posto e di difficultare gli spostamenti da banco a banco od altri sotterfugi frequenti nelle ballottazioni (3). Non mi consta del resto che la progettata riforma sia stata condotta a termine, a meno che, essendo il decreto registrato nel capitolare dei censori stessi (4), non si trattasse di una determinazione di posti fatta di volta in volta (5). Così non sarebbe stato per nulla violato quel princi-

(1) Si confronti per es. Calisse — *Storia del parlamento in Sicilia*, pp. 128 sgg.

(2) Cfr. la parte del 23 aprile 1728 nella busta 2 dell'archivio dei censori.

(3) Tali motivi sono infatti accennati nella parte stessa che dava l'accennata incombenza ai censori.

(4) Cfr. il capitolare II dei censori.

(5) Il Sandi (*Continuazione*, I, p. 79), riesce di scarso sussidio in tal questione perchè, sebbene sembri accennare alla riforma come avvenuta, usa un linguaggio ambiguo. Dice infatti soltanto: « Ebbe somiglianti oggetti (frenar l'ambito) in parte altro decreto del consiglio maggiore dell'anno 1723, » da cui fu imposto ai censori lo stabilire anche nel senato i luoghi a cadauno » dei cittadini che vi hanno ingresso ».

pio di eguaglianza nel seno dell'aristocrazia che informa tutta la politica interna di Venezia (1).

5. Cessato il sonar della campana i senatori che non fossero peranco venuti incorrevano nelle pene che ebbi a ricordare parlando dei doveri incombenti ai membri della nostra assemblea. Le porte venivano chiuse; nè più si aprivano se non a certi magistrati, ai quali, in considerazione dell'ufficio loro, venivano concesse maggiori larghezze. Così a qualunque ora potevano entrare i provveditori all'armar (2), i savî del collegio (3) e i cassieri di terraferma (4) finchè esistettero. Le chiavi della porta erano messe ai piedi della signoria (5) nè altri poteva usarne senza licenza sua.

Al collegio spettava la presidenza della assemblea: agli avogadori, ai capi dei dieci (6) e ai censori la polizia. Essi dovevano attendere affinchè non avvenissero in frazioni alle leggi moderatrici delle adunanze, non disordini o brogli. Ed avevano corrispondentemeete la facoltà d'inquisire e processare il colpevole. Come misure cautelative vanno intanto ricordate le disposizioni per cui prima di aprir la seduta venivano sgombrate da estranei le aule attigue (7), e si proibiva a quelli di entrare o salir le

(1) Ad essa inspirasi l'instituzione del magistrato alle pompe e i molteplici provvedimenti che tendevano a proibire il soverchio accrescimento di ricchezze e di potere nelle famiglie e nei particolari.

(2) Cfr. la parte del 16 febbraio 1484 nel Cap. dei Pr. c. XVII.

(3) Cfr. nel Cap. dei Pr. c. XVII la parte del 1 novembre 1483.

(4) Cfr. nel Cap. dei Pr. c. XVII la parte del 2 agosto 1483.

(5) Cfr. la parte del 12 febbraio 1505 nel Cap. dei Pr. c. XVII.

(6) Una parte del 9 settembre 1411 (cfr. reg. 14 c. 67 t. *Cons. X Misti*) stabiliva che, per poter metter silenzio in maggior consiglio e in pregadi a chi parlasse sconvenientemente, sedessero uniti. Altra legge che regolava il modo di sedere dei capi dei dieci e degli avvogadori per domare lo strepito che si faceva in pregadi, è del 26 settembre 1477 (cfr. reg. 19 *Misti* c. 30).

(7) Cfr. la parte del 13 marzo 1476 emanata dal consiglio dei dieci per dissipare la *dedecorosa consuetudo, ut omni mane quando dominatio incipere debet a lectione litterarum et ab negotiis status, confluat moltitudo magna hominum qui petunt unam, qui alia rem* e quella del 31 luglio 1775 nella *Compilazione leggi* v. *senato*, la quale, su consuetudini vecchie, ordinava che la porta della cancelleria ducale, che dava ingresso all'andito sopra la scala, dovesse star chiusa per tutto il tempo della riduzione, custodendosene la chiave nella segreta. Il segretario *alla rubrica* prima d'incominciar la lettura di essa dovea badare che nessuno fosse nell'andito e assistere alla chiusura delle porte.

scale durante l'adunanza (1). Si tutelava così il segreto e nel medesimo tempo si assicurava il pregadi da violenze esteriori (2). Alla tranquillità interna provvedevano le altre norme, che proibivano lo introdurre armi nella sala durante la *sessione* (3). Già una parte del 1274 sanciva che nessuno osasse *adducere aliquem cultellum qui sit longior quatuor digitis per traversum et sit sine puncta* (4), e ogni arme in generale fu poi vietata con parte del 3 febbraio 1310 (5). Altre leggi proibivano che i senatori si portassero sul tribunale (*cathedra*) del doge (6) e per riguardo alla dignità dei magistrati che vi si sedevano e per scansar tumulti. Del resto nessuna forza armata (7); in fondo in fondo l'assemblea era la principale custode del proprio ordine. Non essendovi irresponsabilità o privilegi di foro, il senatore si guardava bene dall'incorrere in colpe che l'avrebbero ridotto nelle mani dei dieci, alla cui inflessibile giustizia niuno sfuggiva (8).

6. Già accennai che la segretezza era di rito nel pregadi (9) e

(1) Cfr. la parte del 15 ottobre 1471 nella *Compilazione leggi*, ibid. Il contravventore se nobile era privo per sei mesi del maggior consiglio e d'ogni altra magistratura ed officio: se popolare era per tre mesi bandito dalla piazza di S. Marco e di Rialto.

(2) Il che invece accadeva non di rado pel maggior consiglio (cfr. Saint-Didier — op. cit.). Ad impedire gli schiamazzi perturbatori degli sbirri, schiavi e servitori del doge vegliavano la notte per turno i signori di notte e i capi sestiere coi loro custodi. Cfr. la parte del consiglio dei Dieci del 27 gennaio 1411 nel capitolare *Magnus* c. 100.

(3) Così trovasi indicata nel Garzoni l'adunanza del pregadi: non già il periodo di attività in confronto a quello delle vacanze.

(4) Cfr. il libro *Fractus*, c. 64.

(5) Cfr. la parte nel libro *Roan*, I, c. 11 t.

(6) Così in documenti del 1431 e del 1477.

(7) V'erano però in palazzo ducale due sale piene d'armi sotto la custodia del consiglio dei dieci per poter armare prontamente i custodi del palazzo e i patrizî stessi in caso di rivolta. Cfr. Sanudo — *Cronichetta*, p. 233.

(8) Cfr. Sanudo — op. cit., p. 64.

(9) Essa era rigidamente tutelata anche rispetto ai più alti magistrati; anzi per questi la responsabilità era maggiore. Mi piace riportare per un esempio la parte seguente del 30 luglio 1450 (reg. 22 *Consiglio dei dieci Misti* c. 163): « Cum vir nobilis ser Nicolaus Trivisano sapiens consilii » contra formam strictissime credentie mandate per dominium nostrum et » capita quod extra fores huius consilii non fieret verbum nec mentio de » adventu Beniamin judei ad capita huius consilii cum manifestatione tracta-

ricordai pure come si osservasse rigorosamente che alle sedute non assistessero estranei salvo che le leggi non avessero concesso un tal diritto o che la loro presenza apparisse necessaria per meglio deliberare (1). Da queste linee però non si doveva uscire. Una parte del 17 aprile 1375 sanciva, per esempio, che, entro i tre mesi successivi al loro ritorno, i rettori potessero chiedere il senato ed assistere alle discussioni e alle decisioni che riguardavano gli oggetti, dei quali per il reggimento sostenuto erano buoni conoscitori (2). La esperienza loro doveva essere di lume agli altri, poichè nessuno può giudicare e consigliar meglio di colui che si trovò in mezzo agli affari da trattarsi o li conobbe più da vicino. Tale massima aveva però degenerato in vero abuso, solendosi ormai dare con tal pretesto il senato a chiunque venisse dal di fuori e per più giorni di seguito. Fu quindi opportuno con nuovo decreto determinare che il beneficio di adire il senato potesse soltanto aver luogo in un giorno dato e in quella data materia (3). Il pregadi avea però sempre libertà di chiamare e interrogare chiunque gli paresse utile per le sue deposizioni.

» tus ill. d. Roberti de Sancto Severino cum Ill. d. Ludovico Sfortia duce
» Bari etc., nunc existens in arenga consilii rogatorum per verba sua umbram
» iniecerit consilio prefato quod in dicta materia habeantur et teneantur sup-
» pressa alia et quasi videretur proferre factum ipsius judei nisi ibi fuisset in-
» hibitum ab capitibus huius consilii sicuti ipsemet vocatus ad presentiam
» capitum confessus est et quod importasset multum disordinem et sit tali-
» ter amonendum quod deinceps non audeat talia:

» Vadit pars quod auctoritate huius consilii de presenti vocari debeat
» ad presentiam seren. dni ducis et capitum et commonefieri verbis severis et
» bene pertinentibus pro huiusmodi facto et subsequenter illi imponatur
» quod sub pena indignationis huius consilii non andeat deinceps verbis, nutu
» vel signo verbum facere vel significationem aliquam de iudeo et causa ad-
» ventus dicti sud iudei quod aliquid habeatur in consilio circa materiam
» suprascriptam ».

De parte 18
De non 3
Non sinc. 2

(1) Nel 1478 furono condannati alcuni nobili che erano andati sopra il soffito del pregadi per udire una relazione.

(2) Cfr. nel libro *Roan* I, c. 22 t. « possit usque tres menses tunc proxi-
» mos comparere coram dominio et petere consilium rogatorum ».

(3) Cfr. nel Cap. dei Pr. I, IV, 7 la parte del 18 aprile 1412.

Si svolgano le pagine tanto istruttive dei *Diarii* del Marin Sanudo, e si vedrà come, dovendosi per esempio, conchiuder trattative con potentati o principi stranieri, si solesse interpellare sovente chi vi era ultimamente stato e aveva preso notizia dei luoghi e dei costumi là vigenti. I provetti senatori non sdegnavano il il consiglio dell' umile popolano ! Del resto a colui che contro il disposto delle leggi fosse riuscito a penetrare nell'aula erano, se scoperto, comminate fortissime pene (1).

Naturalmente avevano diritto e dovere d'intervenire alle sedute del pregadi i segretari ad esso addetti e a presiederli il gran cancelliere, la più alta dignità che fosse concessa a non nobili, rivestita d'onori e pompe paragonabili e quasi maggiori di quelle spettanti al doge (2). Sedeva anch'esso nel tribunale e dirigeva il servizio interno dall'assemblea, sorvegliando i diversi segretari, alcuni fra i quali avevano determinate e importanti funzioni. Così il *segretario alle leggi* che, come il nome indica, doveva richiamar gli statuti vertenti sui singoli punti discussi e impedire che avvenissero illegalità, quello *alle voci* per attendere alle elezioni e alle formalità loro, quello *alle rubriche*, quello *alle lettere*, quello *agli avvisi*, quello ai *mandati* ecc. I segretari del senato erano ventiquattro, fra i più abili della cancelleria, inferiori solo ai quattro addetti al consiglio dei dieci ; ma in caso di gran segretezza se ne limitava il numero. Talvolta non rimanevano che i segretari del collegio, più segnalati per abilità e prudenza (3).

7. L'assemblea non *era in ordine*, non poteva cioè validamente deliberare se non eran presenti ad essa quattro almeno dei consiglieri, un avogadore e settanta senatori fra quelli che mettevano ballotta (4). Anche il doge doveva, potendolo, interve-

(1) Tre anni di privazione della vita pubblica e cento ducati d'oro di multa per parte del 20 aprile 1507. Cfr. il cap. dei Pr., I, 5, 5.

(2) Diritto di precedenza su tutti i magistrati, salvo i consiglieri e i procuratori di s. Marco, titolo d' eccellenza, grandi pompe per l' insediamento, simile, a quelle dei procuratori, e per i funerali, ordinati così come quelli del doge. La sua carica era per giunta vitalizia e retribuita con forte stipendio.

(3) Cfr. dal Sanudo (*Diarii*, vol. VII) apprendiamo che cacciandosi i papalisti si cacciarono anche i segretarii di collegio lasciandone solo due insieme ai segretarii del consiglio dei dieci ».

(4) Cfr. la parte del 29 settembre 1411 nel Cap. dei Pr., I, 6, 13.

nire (1) « perchè la sua virtù e consumata esperienza aggiunger » potesse consiglio ed autorità nelle deliberazioni (2), e per dar col » suo esempio eccitamento a tutti li cittadini destinati a formar il » senato od esser sempre assidui con le applicazioni e consigli al » miglior bene di questa adoratissima patria ». Qualora egli fosse mancato o per ragioni di malattia o per delicatezza, quando fossero stati per es. in giuoco interessi di parenti o amici (3), il consigliere più anziano ne teneva al solito le veci (4). La negligenza del doge era nondimeno assai biasimata (5). I capi dei quaranta e i consiglieri da basso dovevano essere avvertiti della adunanza indetta, ma questa era valida anche senza il loro intervento (6). Sarebbe stata invece nulla ogni decisione, se non fossero stati presenti nel numero voluto i consiglieri o fosse mancato l'avogadore. Il quale per parte del 13 gennaio 1443 (7) doveva esser di regola quello di settimana: se per qualche *causa eccettuata* non avesse egli potuto intervenire, doveva farsi sostituire da uno dei colleghi sotto pena di lire cinquanta e di un'appuntatura; dopo otto punti decadeva dalla carica, incorreva in multa di cinquecento ducati e per quattro anni non poteva partecipar più al governo. La mancanza del numero legale dei consiglieri non toglieva però che per non licenziare il senato senza alcun costrutto, si procedesse egualmente alla lettura delle lettere (8). Qualora vi fossero soltanto un avogadore e un capo dei quaranta il pregadi era licenziato senz'altro.

Il numero di settanta senatori fissato quando già il pre-

(1) Cfr il cap. LXXX della *promissione ducale Manin* e la parte del 25 ottobre 1467.

(2) Cfr. la parte del 28 maggio 1762 ibid, p 284.

(3) Cfr. la parte del 1538 nel libro *Novus* c. 38 e il cap. LIX della *promiss. duc.* cit. Cfr. pure Sanudo — *Diarii*, I, c. 901.

(4) Cfr. Sanudo — *Cronichetta*, p. 83.

(5) Cfr. Sanudo — *Diarii*, II, c. 773: « Et fo vergogna chiamar per questo » solo il pregadi ».

(6) Cfr. la parte del 19 gennaio 1305 nel cap. dei Pr. I, 6, 7.

(7) Cfr. la parte nel Cap. dei Pr. I, 6, 8.

(8) Cfr. Sanudo — *Diarii*, III, c. 86, 18 gennaio 1500 « Fo pregadi: fo » letto lettere nè altro si potè far per esser solamente tre consieri et tre al- » tri erano ammalati ».

gadi era stato ampliato con la zonta (non ci è noto quale numero di presenti fosse necessario quando i senatori erano appena sessanta) durò di regola immutato fino al cader della repubblica. A torto il Giannotti (1) ed altri scrittori (2) lo determinano a sessanta: le fonti ufficiali non lasciano alcun dubbio (3). Ben è vero però che in certi casi allorchè la città era spopolata per guerre o contagi fu mestieri ridurre il numero legale a sessanta (4), talvolta persino a cinquanta soli membri (5). Cessate però le dolorose contingenze che avevano causato lo straordinario provvedimento si tornava ai limite normale. Il quale poteva anche essere mutato, come vedremo presto, e variamente cresciuto per talune speciali deliberazioni in considerazione della loro importanza e gravità; ma anche qui si trattava di cosa affatto eccezionale.

Un regime che annetteva tanto peso nell'assicurare la maggior possibile frequenza dei senatori e sanciva tal dovere con norme così rigorose (6), proibendo persino (sotto minaccia di 2

(1) Giannotti — op. cit., p. 349.

(2) Così pure il Sandi e il Ferro.

(3) Cfr. le parti del 29 settembre 1406 e del 29 settembre 1411 ricordate nella *Compilazione leggi* v. *senato*.

(4) Cfr. ibid. le parti del 28 giugno 1406, del 4 gennaio 1416, dell'8 agosto 1423, dell'11 luglio 1629, del 7 settembre 1630 ecc.

(5) Cfr. ibid. la parte del 27 settembre 1430.

(6) Cfr. il cap. II, p. 97, sgg. Il 1446, p. es., non riuscendosi a convocare il senato in numero legale fu imposto ai senatori che si avvicinassero per lo meno a cinque miglia della città e fu ordinato di alloggiarli ai monasteri di s. Antonio, s. Elena, san Michele, s. Maria della Grazia, s. Cipriano s. Spirito e s. Giorgio. Cfr. Morosini Paolo — *Storia della città di Venetia*, Venetia 1627, p. 502. Per talune sedute di speciale gravità si solevano inasprire le pene. Già lo dissi altrove. Adduco ora un esempio. Il 26 gennaio 1333 fu stabilito: « consilium rogatorum et quadraginta uocatur pro facto damni- » ficatorum de Syria sub pena solidorum XX pro quolibet, ut consilium sit » bene assemblatum ». Tuttavia, malgrado le leggi che imponevano la frequenza pur in tempo di pioggia (cfr. il registro VIII *senato terra*, c. 43) bisognava aver riguardo all'età grave dei senatori. Cfr Priuli — *Diarii*, III, p. 18: « Benchè fosse chiamato il senato hoggi per cose di grave importanza, per il » gran cattivo tempo e gran quantità di neve (era il dì 8 gennaio 1510) il » vecchi senatori non poterono azzardarsi di venire, onde, non furon digerite » materie ma solo consumato il tempo nella lettura ».

anni di privazione d'ogni ufficio e beneficio) l'avvertire i colleghi papalisti doversi in certo giorno trattare negozî, pei quali sarebbero esclusi, doveva naturalmente cercar d' impedire in ogni modo che l'assemblea risultasse in numero inferiore al legale e quindi nella impossibilità di poter validamente deliberare. Perciò, chiuse le porte, nessuno aveva più facoltà di uscire, se non col permesso delle autorità presidenti, e si andarono sempre più stringendo le condizioni necessarie per tale concessione. Intanto questa doveva domandarsi così da chi avesse diritto di suffragio come da chi n'era privo (1); e l' instanza era fatta comparendo innanzi al doge e alla signoria per esporne i ragionevoli motivi (2). Se la licenza veniva concessa usavasi la precauzione di far prestare al senatore uscente il giuramento *de credentia servanda et super litteris lectis et de materiis que haberentur vel tractari deberent vel tunc in ipso consilio tractarentur*. I nomi degli uscenti erano poi annotati in apposito registro (3). Nè qui è tutto. Il 5 dicembre 1499, parendo forse che, senza votazione espressa, si largheggiasse con troppa facilità nelle licenze, riconfermando le parti precedenti si aggiunse che il permesso dovesse ballottarsi alla *banca* cioè fra il doge e i consiglieri e i capi dei quaranta, nè si concedesse se i consiglieri e capi dei quaranta presenti al consiglio non fossero stati tutti concordi (4). A render poi più efficace il controllo sugli uscenti perchè nessuno si allontanasse dalla sala senza le debite forme, mentre prima le porte erano aperte per comando della signoria da un notaio, presente un avogadore o un capo dei dieci, e il notaio stesso aveva obbligo di appuntare sotto debito di giuramento coloro che sortissero illicenziati (5), fu da ultimo rigorosamente disposto che l' uscio potesse venir schiuso solo dai consiglieri, dai capi dei

(1) Cfr. la parte del 26 maggio 1412 la quale stabilisce appunto che, udito « nova et illa que tractantur », gli entranti in senato senza balla non potessero andarsene senza licenza della signoria sotto pena di cinque lire di piccoli per ogni contravventore e per ogni contravvenzione. Cfr. anche le parti del 9 maggio 1466 e del 25 ottobre 1471 nella *Compilazione leggi* v. *senato.*

(2) Cfr. ibid. la parte del 16 luglio 1483.

(3) Cfr. la parte del 9 ottobre 1499 nel Cap. dei Pr., I, 6, 1.

(4) Cfr. la parte del 5 dicembre 1499 nel Cap. dei Pr., I, 6, 12.

(5) Cfr. la parte del 24 marzo 1476 nel Cap. dei Pr., I, 6, 9.

quaranta o dei dieci e dagli avogadori (1). Gli uni, secondo il metodo solito dei veneziani, dovevano vegliare sugli altri per la esatta esecuzione del decreto: così avvenne che, avendo lasciato *andar molti in zoso*, l'avogadore Paolo Pisani ebbe il 5 ottobre 1499 un fiero rabbuffo da Antonio Tron, capo dei dieci (2).

8. La seduta incominciava anche qui dalla lettura delle lettere, informazioni, dispacci, avvisi e suppliche che fossero giunti dopo l'ultima seduta (3). Leggeva un segretario appositamente deputato a quell' ufficio: egli si portava ad un lettorino situato in luogo eminente sì che potesse essere scorto da tutti e doveva parlar forte e chiaro. Prima di entrare nella discussione degli affari era infatti necessario aver conoscenza di tutti gli avvenimenti e notizie, da cui il senatore non poteva prescindere nelle sue decisioni, quando le avesse voluto appoggiare ad una coscienziosa valutazione delle ragioni che lo movevano in un senso piuttosto che in un altro. E per tale scopo tutte le corrispondenze dovevano appunto esser portate in senato, salvo che i due terzi del collegio avessero, previa ballottazione, stimato conveniente il sopprimere talune parti di esse o il tacerle per intero (4). Questa eccezione divenne specialmente necessaria quando per la riforma del 1582 furono deferiti al senato anche gli avvisi secretissimi (5). Di qui originarono quelle filze di *comunicate non lette* che formano una delle più interessanti sezioni dell'archivio della repubblica (6). Erano per lo più dispacci diretti al consiglio dei dieci o agli inquisitori di stato e da quelli comunicati e lasciati in copia con gelose formalità al collegio « per lume e co-

(1) Cfr. la parte dell' 8 giugno 1483 nel Cap. dei Pr., I, 6, 10.

(2) Cfr. Sanudo — *Diarii*. III, c. 22.

(3) Talvolta la lettura delle lettere occupava lo spazio di più ore. Cfr. Priuli — *Diarii* III, c. 188: « la lettura oggi in senato per la quantità delle » lettere durò bene cinque ore sino hore una di notte. È assai che la me» moria habbia supplito a riferire le principali, perchè l'authore si confessa » che era molto stordito per la quantità delle materie che vi si contenevano ».

(4) Cfr. la parte del 27 settembre 1526 e l' interpretazione autentica sognata nel Cap. dei Pr., II, 1, 1-2.

(5) Cfr. addietro a p. 148.

(6) Cfr. Fulin — *Sommario di storia veneta* premesso alla *Guida artistica e storica di Venezia e delle isole circonvicine*, Venezia 1881 p. 41.

» municazione al senato quando e se ad essi parerà » (1). La misura qui accennata, inspirata a riguardo verso coloro che tenevano secrete intese con la repubblica e non l'avrebbero più servita dubitando di poter essere quando che sia messi allo scoperto, aveva però il suo lato pericoloso. Si prestava invero ad abusi inconstituzionali per parte dei savî i quali potevano aver interesse a lasciar il senato allo scuro per dominar da soli. E così andò infatti. Ma non sempre il pregadi si acconciava ai loro criterî: spesso, nel tempo della maggior sua forza, con vivace e opportuna reazione reclamava dai savî una più scrupolosa lealtà nel procedere (2). È ovvio che la somma del governo si sarebbe fatalmente ridotta nelle mani del collegio, se quello avesse potuto spingere tant'oltre il suo arbitrio da tenere ascose al senato importanti informazioni. Parzialmente edotto delle pubbliche cose, presentategli per giunta sotto quella luce che ai savî fosse parsa migliore, esso avrebbe finito col seguir sempre il parere di quelli, mancando degli altri documenti col sussidio dei quali poterlo controllare e all' occorrenza correggere. All' aristocrazia sarebbe succeduta senz' altro l' oligarchia e a questa forse la temuta tirannide. Ben si giustificano perciò le preoccupazioni e le resistenze dell'assemblea.

Una legge del 1781, fra le ultime che la repubblica oltredettate a miglioramento della propria constituzione, volle appunto colpire e togliere quel pernicioso arbitrio che si andava ormai, come ne informa il Curti (3), di giorno in giorno afforzando (4).

(1) Così leggesi nella prima comunicata della serie in data dell' 8 maggio 1679.

(2) Cfr. il Garzoni — *Diarii*, in data del 4 gennaio 1710. Si dubitava che il collegio avesse tenuto a bella posta celata la scrittura degli inquisitori alle casse dei camerlenghi, che fin dal luglio dell' anno precedente era stata presentata con denuncia delle malversazioni di Matteo Fontana. Vi fu perciò un vero scandalo: poi si venne a sapere che l' avogadore Leonardo Diedo l' aveva intromessa.

(3) Cfr. Curti — op. cit., II, p. 57 sgg. Vedi anche le osservazioni che io faccio nell' epilogo.

(4) La legge è ricordata dal Fulin (op. cit., loc. cit.). Già una parte del 17 gennaio 1775 (cfr. Cap. dei Cons. c. 194) aveva del resto ordinato che: « perchè » niente si tolga all' attenzione e osservazione del senato, tutte le lettere im- » portanti de' reggimenti e tutti li dispacci niuno eccettuato, che giungono

Terminata la lettura delle lettere (la quale era pur stata sapientemente regolata sì che si incominciasse dalle meno importanti per venire alle più gravi, quando il senato, da un po' raccolto, poteva essere più tranquillo e attento) entravano per la porta del collegio il doge, il consiglio minore e i savi (1). Talvolta questi, raccolti a discutere le parti da porsi in discussione e a preparar le lettere o risposte da inviare ai signori stranieri e ai propri rappresentanti sia all'estero che nelle terre suddite, tardavano qualche poco ancora dopo la lettura dei dispacci, a loro già ben noti. In tal caso si procedeva nel frattempo a qualche elezione di minor conto (2). Entrati anch'essi e con essi per altra porta gli avogadori, il segretario leggeva la *rubrica* o l'indice degli argomenti su cui il senato era chiamato a decidere (3); qualche cosa come sarebbero i nostri ordini del giorno. Ad ogni articolo facevasi menzione delle scritture degli ufficiali da cui partivano le instruzioni e le proposte sulle singole materie. Dapprima quelle si leggevan per intero (4): da ultimo a risparmiare soverchia noia e perdite considerevoli di tempo si stabilì assai provvidamente di leggerne appena un fedel sunto (5). Si enunciavano poi a chiara voce le parti che si ponevano, nominando gli autori di esse (6). Certo ordine di precedenza era stato prestabilito in tal lettura in rapporto alla scala gerarchica dei magistrati. Quelle del doge e dei consiglieri andavano innanzi a tutte le altre, poi venivano quelle dei capi dei quaranta, dei savi del

» al collegio diretti al serenissimo principe abbiano ad esser letti nel senato,
» nè possa mai per qualunque escogitabile caso esserne sospesa la lettura, nè
» trattenersi o carta intiera o interlinearsene alcuna sebbene minima parte ».

(1) Cfr. Sanudo — *Cronichetta*, p. 108 e *Diarii* III, c. 530. Vedi pure il Curti (op. cit, I, p. 37). Da questo apprendiamo che negli ultimi anni alla prima lettura assisteva scarso numero di senatori, i più aspettando nelle sale contigue l'entrar del doge.

(2) Cfr. Curti — op. cit., loc. cit.

(3) Cfr. Curti ibid. Anche il Sabellico (*De mag.*) ne informa che « scri-
» barum unus totius collegii nomine pronunciat quid sit illud quapropter in
» curiam sint patres vocati ».

(4) Cfr. la parte del 17 gennaio 1775 nel Cap. dei Con. c. 195.

(5) Cfr. la parte citata nella nota precedente.

(6) Cfr. la parte del 1775 sopra citata.

consiglio, dei savî di terraferma, dei savî agli ordini (1). Se in un medesimo ordine fossero state proposte più parti si aveva riguardo all' età del proponente (2). Ciò fatto la discussione era aperta.

9. Ma spesso prima di venire a questa (talora anche, secondo i casi, dopo questa) solevansi ascoltare le relazioni dei rettori o ambasciatori tornati dal loro carico. Gia i primi registri pubblici di Venezia ci attestano l'uso che entro quindici giorni dal loro rimpatrio gli oratori dovessero riferire le cose operate e vedute durante l'ambasciata loro (3). I due più antichi decreti a noi conosciuti risalgono al 1268 (4) e al 1296 (5). Gli oratori dovevan riferire nel consiglio che aveva lor dato la commissione, e, poichè questo di solito era il pregadi, qui pure tenevansi i rapporti (6). Le relazioni e le inchieste vanno giustamente annoverate fra i pregi maggiori di quell'arte politica veneziana che in molte cose potrebbe riuscir ancora di ammaestramento agli stati moderni: e la repubblica cercò sempre di non lasciar cadere in dissuetudine un uso tanto lodevole: si studiò anzi di renderlo sempre più vigoroso e fiorente. Il legiferare su tale instituto, *dalli sapientissimi maggiori sempre respettato* (7), apparteneva al senato che estese l'obbligo a tutti i rettori, residenti e ministri spediti al di fuori (8) e volle che le relazioni a perpetua instruzione dei posteri fossero scritte in appositi registri e conservati nella cancelleria segreta. Di là le trassero in gran numero e le vanno tuttora pubblicando gli storici, entrati in una nobile gara di render di comune dominio quegli ammirevoli monumenti della saggezza veneta, in cui si rispecchiano, tratteggiate a tocchi maestri, le vicende di pressochè tutto il mondo (9).

(1) Cfr. Giannotti (op. cit., p. 357).

(2) Cfr. Giannotti (op. cit., p. cit.) e Sansovino (op. cit., p. cit.).

(3) Cfr. Baschet — *Le diplomatie venitienne*, 1862, p. 18 sgg.

(4) Cfr. nel libro *Fractus* a c. 85 la parte del 22 dicembre.

(5) Nel libro *Pilosus* a c. 61 t. la parte del 24 luglio.

(6) Cfr. la parte citata nella nota precedente.

(7) Cfr. la parte citata dal Baschet — loc. cit.

(8) Cfr. la parte del 15 novembre 1524 nel Cap. dei Pr. c. 154.

(9) Son note le raccolte del Cibrario, del Tommaseo, dell' Alberi, del Barozzi, del Berchet ecc.

Ma la scrittura non tolse l'obbligo di riferire oralmente: si mantenne anzi e fu più volte confermato (1). La relazione, mentre offriva all'oratore il modo di mettere in evidenza i propri talenti, era, come ben nota il Baschet (2), un vero avvenimento in seno all'assemblea. Il Sanudo nella ingenua veridicità dei suoi *Diarii* mostra come fosse vivamente attesa e attentamente seguita (3). L'uditorio si accalorava in quella succosa descrizione della situazione geografica, dei prodotti, dei commerci, del governo, della religione, dei costumi, delle leggi e delle superstizioni del popolo che l'oratore aveva conosciuto da vicino e argutamente scrutato (4). Alla lunghezza delle relazioni non vi erano limiti: duravano talvolta quattro, cinque e fin sei ore (5). Finito il discorso il doge soleva rivolgere all'oratore qualche parola d'encomio (6). Se queste lodi convenzionali mancavano era quasi un indizio che l'opera sua non era approvata e che di essa poteva esser chiamato responsabile.

10. Poi s'entrava nella trattazione degli affari. Non in ogni caso potevano a questa partecipare tutti i senatori. L'esperienza aveva più volte addimostrato che, discutendosi specialmente la politica ecclesiastica gl'interessi onde parecchi dei pregadi erano legati alla curia, erano causa di disdicevoli disordini e che troppo spesso il criterio del tornaconto privato prevaleva a quello del pubblico bene. I tumulti si erano presentati sconvenienti e gravi in occasione dello scisma fra papa Alessandro e papa Gregorio (7), mentre si dibatteva chi dei due dovesse esser riconosciuto ed obbedito. Aver esclusi dalle deliberazioni e

(1) Cfr. nel libro *Roan* le parti del 4 novembre 1576, 11 agosto 1620, 2 gennaio 1652. Senz'aver fatta la relazione non potevano entrare in senato nè esservi provati a carica alcuna

(2) Baschet — op. cit.

(3) L'aver raccolte o minuziosamente riferito il contenuto di esse relazioni è appunto uno dei gran pregi dei suoi diarî.

(4) Cfr. il ms. marc. CLXXXVII cl. VII it. contenente l'istruzione per ben riferire.

(5) Il Sanudo (*Diarii*, VI, c. 97) ricorda una relazione tenuta « 4 hore et » meza con gran attention de tutti ».

(6) Cfr. Sanudo — ibid. in più luoghi.

(7) Cfr. il libro *Magnus* del consiglio dei dieci c. 87.

dai consigli chi godesse di benefici ecclesiastici non bastava dal momento che alle sedute potevano intervenire i parenti di questi. Nei conflitti con la autorità ecclesiastica era più che mai difficile ottenere una votazione spassionata da coloro, che, col prender decisioni conformi ai voti laici, avrebbero dovuto andare contro il proprio tornaconto e magari contro le proprie convinzioni. La presenza dei papalisti (così dicevansi appunto coloro che per esser congiunti a persone beneficate dalla curia fossero sospetti di parzialità verso questa) aveva anche un altro svantaggio. Restava per essa compromesso quel segreto cui la repubblica annetteva tanto prezzo. Era difficile infatti che i senatori potessero tener celati i provvedimenti del pregadi sì che nulla ne trapelasse ai loro stretti congiunti, i quali per ingraziarsi la curia ed assicurarsi qualche ricca prebenda o una cattedra vescovile cercavan tutti i modi di penetrare ciò che per legge non poteva loro esser noto per poi avvertirne la santa sede. Sempre, finchè durò la repubblica, la corte romana fu ben informata di quanto si macchinava o si faceva nei consigli di Venezia. Lo notarono come già vedemmo, il Sanudo (1) e il Priuli (2) e lo avvertirono anche più vivamente nei secoli successivi il De La Houssaie (3) e il Della Torre (4). Per tutti questi motivi si decretò per tanto fin dall'ultimo luglio del 1411 (5) che « ne quis » suo compendio propter sacerdotiorum adipiscendorum cupidi» tatem in consulendo duci posset ut plus romanis rebus quam » suae civitati faveret » (6), si escludessero i papalisti quando si dovevano trattare affari pertinenti a Roma o in generale alla politica ecclesiastica. Il decreto fu più volte (7) rinnovato dallo stesso consiglio dei dieci, che l'aveva originariamente emanato, e specialmente si aggravò il 12 agosto 1445 disponendosi che dovessero esser cacciati i papalisti dalle ballottazioni non solo, ma

(1) Cfr. addietro a p. 106.
(2) Cfr. a p. 106.
(3) De La Houssaie — op. cit., p. 19.
(4) Della Torre — op. cit., p. 82 sgg.
(5) Cfr. il libro *Magnus* del consiglio dei dieci a c. 98.
(6) Bembo — op. cit., p. 240.
(7) Cfr. le leggi ecclesiastiche pubblicate dal Papadopoli a p. 31.

pur dalla lettura delle lettere, scritture e dispute (1). E ciò perchè « quelle cose che erano lette, le dispute che venivano » fatte e le opinioni di quelli che parlavano erano dai medesimi » ascoltate e quel ch'era peggio gli ambasciatori scrivevano che » gli ordini che ricevevano erano prima saputi dal papa e dal » cardinal camerlengo che da essi ambasciadori (2) ». Il cancellier grande o altro segretario in suo luogo doveva procurare che uscissero, riducendoli nella camera sopra la cancelleria e facendo chiuder le porte delle scale superiori ed inferiori perchè nulla udissero (3). Quindi si procedeva come allora dicevasi *de expulsis* e gli affari per tal modo discussi (4) si raccoglievano in un' apposita sezione d'archivio, che si diceva parimente *de expulsis.* Il divieto di partecipare agli affari ecclesiastici abbracciava, oltre i beneficati, il padre, i fratelli, i figli, gli abbiatici e nipoti loro (5), e si estendeva negli stessi gradi ai parenti di chi avesse non il godimento del beneficio, ma l' aspettativa di esso (6). Anche il padre, e i fratelli e figli naturali erano compresi nella proibizione (7). Naturalmente, cacciati i senatori papalisti, lo erano del pari i segretarî che si trovassero nelle medesime condizioni (8). Onde in certi casi il numero dei votanti restava tanto esiguo da rendere necessario che il maggior consiglio diminuisse

(1) Cfr. il libro *Magnus* del consiglio dei dieci a c. 200 t.

(2) Cfr. la citata raccolta di leggi ecclesiastiche.

(3) Cfr. ibid. le parti del 7 novembre 1459 e del 12 febbraio 1503. Là restavano chiusi perchè nessuno comunicasse con loro finchè fossero richiamati per partecipare ad altre deliberazioni.

(4) I quali potevano anche solo indirettamente riferirsi a Roma. Così per legge del consiglio dei dieci del 17 febbraio 1483 furono espulsi i papalisti per quanto riguardava quella guerra e, durante l'altra susseguente alla lega di Cambray, furono como il Sanudo osserva esclusi da quasi tutti i negozi relativi a quella. Una parte del consiglio dei dieci del 29 dicembre 1508 dichiarava infatti che fossero cacciati anche nelle materie di Francia, Spagna, Germania, Svizzera e Milano. Cfr. leggi eccl. cit., p. 32.

(5) Cfr. nella *Compilazione leggi* v. *cacciati* le parti del 31 luglio 1431, del 31 luglio 1502, del 9 ottobre 1523 e del 12 luglio 1698.

(6) Cfr. nel libro *Magnus* del C. X. a c. 98 la parte del 31 luglio 1411.

(7) Cfr. la parte del 27 giugno 1480 nel libro *Roan* I c. 103 t.

(8) E, per parte del 20 giugno 1543 del consiglio dei dieci, nobili e segretarî, che avessero figliuoli, nipoti, fratelli e altri congiunti con benefici ecclesiastici, dovevano notificarli entro dieci giorni sotto gravi pene.

per il caso speciale il *quorum* solitamente richiesto (1). Del resto, oltre i papalisti, v'erano altri che non potevano partecipare alla discussione in certe speciali categorie d'affari. Udivano, ma non potevano parlare. Il principio è dei più vecchi e dei più indiscussi della polizia veneziana. Una parte del 5 maggio 1247 sanciva già che quanti avevano feudi o doni o grazie da cento soldi in sù da signori o comuni estranei, i quali avessero a che fare con la repubblica di Venezia, trattandosi di affari pertinenti ai loro benefattori, « tam coram domino duce et consiliariis quam coram » XL, quam in consilio rogatorum, quam in maiori consilio non » debeant esse nec stare nec etiam loqui pro eis in aliquo con- » siliorum ipsorum quod ipsis pertineat nec debeant venire cum » eis neque cum nuntiis suis coram aliquam dictarum curiarum » quousque factum finitum fuerit et completum (2) ». Parimenti l' ultimo maggio 1274 (3) si stabiliva che « sicut homines qui » habent terrras vel possessiones in aliqua terra uel loco marchie » taruisine uel Ferrarie districtus seu comitatus, quando de ipsis » factis dicitur in maiori consilio uel XL uel rogatorum, tenen- » tur exire de ipsis consiliis si sunt presentes, sic teneatur qui- » libet exire de ipsis consiliis si eius uxor, nurus, pater, filius, » filia que sit in potestate patris nondum uxorata, nepos, filius » filii, frater uel mater habet uel habebit terras uel possessiones » in aliqua dictarum terrarum uel locorum quando commune ve- » netiarum habebit facere cum aliqua illarum seu locorum... Et » etiam si aliquis emerit uel emisset terras uel possessiones in » aliqua dictarum terrarum uel locorum et faceret uel fecisset fieri » cartas illius uenditionis alteri nomini quam suo, teneatur exire » de dictis consiliis sicut si carte essent facti nomini suo (4) ». Il motivo di siffatte disposizioni non ha bisogno di esser messo in luce. Si dovea sfuggire qualunque occasione per cui lo stato avesse a soffrire dall' interesse privato, e la massima non tardò a farsi generale. Una parte del principio del 1300 dice

(1) Così quando la peste o qualche altra causa, come ad es. la guerra, diminuisse il numero dei senatori. Cito fra le altre, tanto per dare un caso la parte del 13 settembre 1478 emanata dopo una fiera epidemia.

(2) Cfr. libro *Fractus* c. 36 t.

(3) Cfr. libro *Fractus* c. 64 t.

(4) Così cercavasi anche di colpire i mezzi subdoli per eluder la legge.

senz'altro che « illi ad quos spectant negocia que fient in con- » siliis maiori, rogatorum et quadraginta debeant exire », e lo stesso afferma un'altra parte del 27 giugno 1362 (1). Per le medesime ragioni erasi proibito all'oratore di assistere alla seduta in cui si fosse deliberato sulla sua commissione (2), e non si voleva che nessuno parlasse in altrui favore finchè la persona a vantaggio della quale si adoperava fosse stata presente (3).

Nella discussione seguivasi poi di regola l' ordine determinato dai savi e più specialmente dal savio di settimana, per quanto riguardava gli oggetti di essa. Ogni senatore poteva nondimeno *con eccitamenti* o con esortazioni rivolte al savio stesso farlo mutare per dar la precedenza a una materia piuttosto che ad un'altra, se ai savi fosse parso di acconsentirvi (4). Altrimenti la discussione procedeva liscia secondo l'ordine prestabilito in tal modo. Parlava prima il proponente in difesa dell'opinione sua e in confutazione delle obbiezioni fattegli, ed era di regola un consigliere o un savio. Poichè sebbene anche il doge potesse proporre una parte anche da solo, raramente lo faceva, e l'altre magistrature che vedemmo fornite del diritto di metter parte non ne approfittavano pressochè mai cosicchè il privilegio era quasi caduto in desuetudine. Soli lo avevano gelosamente conservato i riformatori dello studio di Padova (5). Al proponente rispondevano dapprima i savi e consiglieri che da lui fossero discordi (6), poi la parola era senz'altro concessa ai pregadi. Era lecito il leggere di su appunti precedentemente scritti (7). In Venezia non v'erano liste di oratori come nei parlamenti francesi e negli altri foggiati sul loro modello, nè il prender parte al dibattito era, come nell' antica Roma, subordinato

(1) Cfr. il libro *Capricornus* c. 9 e la *Compilazione leggi*, v. *senato*.

(2) Cfr. la parte dell' anno 1431 nel Cap. del Coll., c. 108 t.

(3) È uno dei principî più vecchi e indiscussi dell' arte governativa dei veneziani.

(4) Cfr. Curti — op. cit. I.

(5) Cfr. Muazzo — *Historia* cit. In astratto però il diritto non si negava ancora ai magistrati negligenti.

(6) Cfr. Muazzo — ibid.

(7) Cfr. i diarî del Garzoni in data 16 marzo 1690: « ser Pier Emo » ascese l'arengo con sommario in mano ».

allo invito del presidente, arbitro assoluto nel concedere o no tale facoltà. Tutti potevano qui parlare: tutti dovevano esser attivi pel bene comune Il senato veneto non conobbe come altre assemblee l'intervento di membri inefficaci e muti. Ma era parso opportuno e forse lo era veramente, il limitare la iniziativa delle leggi a un numero ristretto di persone, che per la loro speciale competenza fossero meglio in grado di proporle buone. Tanto più che nella principale delle magistrature proponenti, nel collegio cioè, i senatori, quasi tutti magistrati, potevano far sentire le opinioni loro o con scritture descrittive dello stato e dei bisogni dell' ufficio o a viva voce nelle conferenze (1): nè era difficile che alcuno dei savi abbracciasse quel consiglio o progetto che veniva dal di fuori facendosene interprete e propugnatore. Per tal modo il collegio divenne, per così dire, il crogiuolo in cui si vagliavano le diverse opinioni prima d'introdurle al senato. La prudenza suggerì che la proposta ufficiale non avesse a partire *ex iure* da qualunque appartenente al pregadi perchè nella varieta immancabile dei pareri (lo statista veneto sapeva e ripeteva sovente l'antico adagio *quot capita tot sententiae*) non andassero dispersi i voti nè avessero a sciuparsi ore preziose in vani e inconcludenti dibattiti. Precisati e circoscritti gli oggetti di discussione era più agevole ottenere ordine nelle dispute e giungere in fine a qualche conclusione, fosse essa di consenso o di disapprovazione. A tutelare i diritti dei singoli senatori ed a far sì che l'opera loro toccasse il massimo dell'utilità conveniva d'altra parte lasciar la più ampia facoltà e libertà di discussione; tutti dovevano avere, e in fatto avevano, pieno arbitrio di combattere le proposizioni assoggettate al loro esame e di esporre e difendere il proprio parere fosse pur diverso da quelli manifestati dai savî; alcuno fra questi avrebbe potuto farlo suo e metterlo ai voti con formale proposta. L'eloquente parola del patrizio veneziano si diffondeva per tanto con felice abbondanza notomizzando argutamente il partito proposto, e dopo una esatta valutazione degli argomenti

(1) Le conferenze invece s' erano fatte tanto frequenti e tanti magistrati trovavansi raccolti ad una conferenza che *ne provennero grandissimi inconvenienti*, cui si reputò necessario ovviare con parte del 17 gennaio 1775 riportata nel Capit. dei Cons. cit., p. 184.

in pro e in contro, concludendo col chieder favorevole il voto sulla proposizione discussa o coll'eccitare a respingerla o, non essendone ben chiari i motivi e l'utilità, a por ballotta non sincera. Vedremo tosto quello che ciò significasse. La lingua usata dall'oratore non era di solito la latina o l'italiana ma quel dialetto veneziano aulico tanto caratteristico, che pur sembrava prestarsi con singolare pieghevolezza ed efficacia ad esprimere i pensieri più profondi, le considerazioni più sottili. La spontaneità del linguaggio nativo accresceva vigore alla parola: la cura esteriore della forma non nuoceva alla chiara esposizione dei proprî concetti e non copriva sotto il reboar dello eloquio la vanità del pensiero (1). È oggidì famosa la eloquenza parlamentare degli inglesi: non lo fu meno in passato quella dei veneziani per lunghe ed assidue esercitazioni divenuti spesso oratori di vaglia (2). Potrei ricordare i dogi Francesco Foscari, Francesco Donato e Marco Foscarini, Paolo Morosini, Giovanni Donato, Nicolò Bernardo, Pietro Badoer e tanti e tanti altri,

(1) Il De La Houssaie (op. cit., p. 28) con l'usata acredine affermare che ciò fu osservato « *afin d'éviter l'envie du commun de la noblesse, qui n'en sachant point d'autre (langage), n'en peut suporter un meilleur* ». E poi aggiunge: « *C'est pourquoi l'on a souvent batu des mains et crié en plein conseil contre des nobles qui vouloient parler romain. Il est vrai que il est necessaire à Venise que tous les gentilhommes parlent de même sur tout dans les conseils pour n'en pas empecher plusieurs d'y proposer leur avis par la houte qu'ils auraient de ne pouvoir pas parler comme les autres* ». V'è dell'esagerazione in ciò, ma anche il Valier in un suo scritto *de senatore*, di cui lessi un volgarizzamento nel ms. 2234 della biblioteca universitaria di Padova, diceva che: « l'affettazione e lo studio di bel dire da per tutto spregevoli e dove si consiglia ..... del tutto superflua è a derisione esposta » e consigliava « Guardisi però ognuno dal fabbricarsi gran nome a rischio di » tutti e a procurarsi fama di oratore *a costo del pubblico pericolo* ». E pur nel codice 208 della *Miscellanea* dell'Archivio dei Frari trovo: « In Venetia » fare che piacciano più li huomini ordinari et di mediocre intelletto che » li eccellenti et si può veder ragione che questa avegna perchè egli pare » che quelli di raro ingegno vogliono mostrare di saper più che leggi et » esser superiori agli altri nelle cose che si deliberano nei consigli ».

(2) E naturalmente v'erano anche là oratori deboli e arringhe che secondo il De La Haye nel suo lavoro citato sopra: *La politique civile et militaire des venitiens* sapevano più di fumo che di sale.

decoro della veneta aristocrazia (1). Ma laddove tutti possiamo ammirare in copia le relazioni degli ambasciatori e rettori, che attestano fiorenti fra le lagune ingegni così vivi e intensi e numerosi quali nessun altro paese può forse vantare, di quell'eloquenza ci son rimasti pochissimi docrmenti. Si contan sulle dita le arringhe conservate (2). Ma non potrebbesi star sicuri che l'autore non le abbia più tardi ritoccate con intento letterario, così come non possiamo naturalmente fidarci di quelle che troviamo riportate negli storici, pretendenti ad aver forma e stile accurati. I ragguagli dei diaristi, del Sanudo, del Priuli, del Garzoni in ispecial modo, servono assai meglio a darci una giusta idea di esse e a fissarne il tipo generale così com' io l'ho esposto (3).

Alle opposizioni rispondeva naturalmente, difendendosi, il collegio. E nella risposta era determinato un certo ordine, avendosi al solito riguardo alla dignità e al titolo dell'opponente. Se era stato procuratore di s. Marco o savio del consiglio o consigliere rispondeva il savio grande di settimana: se aveva titolo di pregadi o di quaranta un savio agli ordini. Spesso, siccome l'obbiezione non era stata prevista riusciva improvvisata la risposta e non felice; onde negli ultimi tempi si introdusse il costume, non del tutto degno di biasimo, che colui, il quale aveva in animo di opporsi, rendesse di ciò avvertito il savio di settimana mediante *eccitamento*. Il quale seguiva in tal modo. Durante la ballottazione dei *broglietti* o delle elezioni meno importanti, il dissenziente si portava accanto ai contradditori della quarantia, cui questo corpo aveva affidato nel corso del secolo decimosesto la tutela dei suoi diritti con altre attribuzioni analoghe a quelle giudiziali degl'avvogadori, e, finito il broglietto, si rivolgeva con forme deferenti e rispettose al savio di settimana pregandolo di

(1) Cfr. Foscarini — *Consigli a Sebastiano e Giovanni suoi nipoti,* p. 670 e sgg.; Piazza — *Saggio sopra il signor Thomas*, Venezia 1710; Moschini — *Della letteratura veneziana nel secolo XVIII*, Venezia 1886, III, p. 27 sgg.

(2) Vedine un indice in Baschet — *Les archives* p. 374 sgg. Qualche abbozzo si può leggere nel cod. 218 della *Miscellanea* dell'archivio dei Frari. Più importanti e notevoli sono gli schemi dei discorsi di Pietro Garzoni, quali si conservano nella biblioteca Querini Stampalia.

(3) Cfr. pure Curti — op. cit., I, p. 45.

ritirare la sua proposizione per quei motivi ch' egli riassumeva in termini succinti. Se il savio avesse accolto lo eccitamento il contraddittorio non aveva altro strascico (1).

Il numero di coloro che potevano parlare su un dato argomento non aveva del resto limite di sorta, contrariamente a quanto era usato in altri comuni, pur vicini a Venezia, a Treviso per esempio (2); l'avrebbero potuto anche tutti. In ogni discussione, i diaristi ce ne informano ampiamente, eravi sempre buon numero di oratori in vario senso. Nè al discorso era limitato il tempo; il Sanudo ne ricorda di quelli durati per un' ora, un'ora e mezza, due (3). Onde, quando parecchie o urgenti erano le materie da trattare, le sedute si protraevano fino a tarda notte. La durata della seduta non era disciplinata da leggi nè da consuetudini; per essa fu anzi espressamente sancito non dover valere la vecchia norma, che pure ha qualche legame coi costumi dell'antichità, giusta la quale il maggior consiglio non poteva star raccolto dopo marangona (4). E non fu raro il caso che la luce incerta dell'alba penetrando per l'ampie vetrate ritrovasse i pregadi intenti ancora ai pubblici doveri. Non è l'Inghilterra sola che offra simili esempi di abnegazione individuale in omaggio al bene comune. E del resto a notare che, protraendosi a tarda notte la seduta, i più vecchi, quelli che avessero varcato la settantina, potevano farsi aprir le porte e uscir dalla sala (5). E lo poteva anche il doge che, uscendo, era accompagnato alle sue camere da due soli consiglieri sicchè nell'aula rimanessero gli altri quattro necessari alla validità delle deliberazioni (6). La grave età meritava bene un tal riguardo; gli altri però dovevano tutti rimanere fino a che la seduta non fosse dichiarata chiusa.

Ma, poichè ho ricordato e lodato i vantaggi di simile sistema, l' imparzialità dello storico non mi permette di sottacere gli inconvenienti che nelle discussioni del senato veneto ebbero talvolta a

(1) Cfr. Curti — op. cit., I, p. 42.

(2) Cfr. Pertile — op. cit., II, p. 129.

(3) Cfr. Sanudo — *Diarii* in più luoghi.

(4) Cfr. Cap. dei Cons. cit. p. 45 e la parte del 27 settembre 1444 già da me accennata a p 94, nota 2.

(5) Cfr. Sanudo — *Cronichetta*, p. 110.

(6) Cfr. *Prom. duc. Manin*, p. 284. La parte è del 28 maggio .1762

verificarsi. La piena libertà del discorso e la inesistenza di norme, che fissassero a quello un limite fosse pure assai largo di tempo, offriva adito facilmente a quello che oggi noi sogliamo chiamare ostruzionismo con vocabolo non bello e straniero, ma ormai sanzionato dall'uso. Quando non si voleva che una parte riuscisse ad avere la maggioranza (anche nel senato veneto vi fu come in ogni assemblea è inevitabile un' opposizione) e si credeva opportuno il temporeggiare, si moltiplicavano le orazioni e si tiravano in lungo magari per parecchi giorni. Gli oppositori non mancavano di sfoggiare allora tutta la forza dei loro polmoni discorrendo più ore di seguito: i famosi ostruzionisti di Roma che *longa oratione utebantur eximebantque dicendo diem* ne rimanevano disgradati (1). Chi volesse una prova eloquente di quest'abuso non ha che a ricordare le diuturne dispute finite poi con l'abolizione della giunta dei dieci (2): e altri numerosi casi di questa singolare coazione, esercitata non di rado per semplici motivi di partito o per prova di sfiducia allo scopo di impedire all'assemblea di accogliere e ratificare proposte invise o pel loro intrinseco contenuto o per chi ne era stato autore) si trovano nei cronisti e nei diaristi (3). A tale inconveniente, cui altri fra i nostri comuni vollero ovviare o col prescrivere un *maximum* di oratori o col proibire di prender la parola più che una o due volte o di ripeter cose già dette o di allontanarsi dall'argomento principale della discussione (4), Venezia non volle o non seppe far argine con le leggi. Non v'era altro freno che la disapprovazione del pubblico, di cui spesso i cronisti si facevano interpreti: si incominciava dalla distrazione per passare ai gridi di protesta e alla stroppiciar dei piedi sì che la voce di chi parlava rimanesse coperta. E spesso era domandato *vada parte, vada parte* perchè il voto venisse a troncare il tedioso seguire di discorsi prolissi e senza utilità (5). Alla violenza si rispondeva

(1) Cfr. Willems II, loc cit. e Landucci — op. cit.

(2) La discussione avvenne veramente in maggior consiglio, ma l' analogia col senato è in ciò tanta da poterla addurre come prova dell' asserto nostro.

(3) Nel Sanudo e nel Garzoni specialmente.

(4) Cfr. Pertile — op. cit., loc. cit.

(5) Cfr. Sanudo — *Diarii*, II, c. 285.

con la violenza in forma poco urbana, se si vuole, ma abbastanza efficace. Non riuscendo a dominare la folla ostile l'oratore doveva rassegnarsi a scender dall'arringo. Del resto fra le lagune si pensò forse che la copia dei discorsi era garanzia di matura discussione, che una stessa persona poteva a più riprese trovare ed esporre argomenti nuovi in favore della propria tesi, lumeggiandola in tutti i suoi aspetti, e che le cose ripetute erano meglio intese e digerite, anche la forma dell'eloquio e l'autorità dell'oratore essendo di efficacia non lieve sull'uditorio. E poichè non v'ha bene disgiunto dal male, in considerazione dei vantaggi che una tal larghezza di parola poteva arrecare, ne tollerò pure i difetti.

11. Non è tuttavia da pensare che Venezia abbia lasciato senza norme addirittura questo esercizio dello *ius dicendae sententiae*: copiose, interessanti sono invece le disposizioni dirette a regolare le arringhe. Negli ultimi tempi si eran tutte raccolte sommariamente in un testo, che si soleva spesso richiamare alla memoria dei senatori con la lettura fattane da un segretario prima che la discussione si aprisse (1). E anzi questo uno dei punti, nei quali Venezia potrebbe essere ancora imitabile. Intanto nessuno poteva parlare a lungo dal suo posto, ma doveva recarsi sull'arringo e di là persuadere ai colleghi l'opinione sua. I capi dei dieci dovevano costringerlo a farlo. Per brevi suggerimenti bastava però che si portasse alla testa del suo banco o ai piedi della signoria (2). Altrimenti i capi dei dieci o in mancanza loro i consiglieri e gli avogadori potevano imporgli silenzio (3). D'altro canto, quando un senatore aveva la parola, il tacere e l'ascoltare era per l'assemblea un dovere non solo di cortesia, ma, fin dove la coazione esteriore poteva giungere, giuridico. Nessuno poteva, incominciata l'arringa, passeggiar fra i banchi o « far moto o strepito o sussurro alcuno con mani, piedi e nemmeno con la voce » o in qualsiasi modo sturbar l'oratore: seduti ai

(1) Cfr. la parte del 5 dicembre 1499 nel Cap. dei Pr., I, 8, 6.

(2) Cfr. la parte del consiglio dei dieci del 7 giugno 1715, la quale confermava le precedenti.

(3) E talvolta anche lo richiedevano i senatori stessi (cfr. Sanudo, *Diari*, III, c. 22 « sier Piero Balbi favellava su le banche in favore del Zanchan suo » cuxin et rompeva el Bollani. El qual li disse: No zanzè sulle banche ma » vegni quì in renga et fate che il conseio v' intenda ».

loro posti dovevan tutti serbare decoroso silenzio. E le pene comminate ai contravventori erano molto severe, essendosi via via aggravate per la facilità con cui seguivano le transgressioni. Dapprima, oltre ad una multa pari a quella che dovevan pagare rifiutando un pubblico ufficio, erano colpiti da privazione d'ogni consiglio e d'ogni carica per sei mesi (1), quindi per un anno (2): da ultimo come rei di lesa maestà potevano anche esser imprigionati e banditi (3). Inquisizione e processo erano affidati ai capi dei dieci ed agli avogadori de comun, da forte multa astretti all'adempimento di siffatto dovere: a iniziar la procedura bastava l'accusa d'uno degli avogadori o dei capi dei quaranta.

Va da sè che, se l'assemblea doveva « observare debitum » silentium ac prestare bonam audientiam sine murmuratione » aut sussurru aliquo », anche l'oratore doveva da parte sua guardarsi dall' abusare della pazienza dell' uditorio. Era opportuno impedire che potesse con vuote e sconclusionate chiacchere menare il can per l' aia, togliendo insieme gli abusi di chi « loquendo ausus fuerit et presumpserit extra ordinem materie de » qua loquitur vagare (4) ». Il giudicare quando il limite ragionevole del discorso fosse stato varcato era in tutto rilasciato al criterio del doge e della signoria che potevano indir silenzio: al disobbediente venivano al solito inflitte pene pecuniarie e privazione da' pubblici uffici e beneficî (5). L'oratore doveva poi usare un linguaggio moderato e dignitoso. Poteva anche censurare l' opera dei preposti al governo, e spesso, lo nota il Della Torre, erano arguti e pungenti i frizzi che dall'arringo scendevano come razzi scoppiettanti ad infiammare l'uditorio; ma anche in ciò dovevano esservi, e non mancarono infatti, opportuni freni. Violati i quali i capi dei dieci potevano e dovevano redarguirlo e punirlo. In una seduta dell'agosto 1511, per esempio, proponendosi un urgente provvedimento per alleviare l'erario esausto dalle guerre

(1) Cfr. nelle *Compilazioni leggi* v. *dispute* la parte del consiglio dei dieci del 5 novembre 1509 e quella del 10 ottobre 1539.

(2) Cfr. ibid. la parte del consiglio dei dieci dei 10 ottobre 1519.

(3) Cfr. ibid. la parte del 10 gennaio 1697 presa al solito dal consiglio dei dieci che legiferava in tal materia.

(4) Cfr. ibid. la parte del consiglio dei dieci del 1 aprile 1659.

(5) Cfr. la parte del 9 gennaio 1451 nella *Compilazione leggi* v. *senato*.

disastrose, Marco Antonio Loredan, accaloratosi nelle disputa, « usò » stranie parole dicendo che non era justicia et era tolto il pro' » della camera d'imprestidi contro la fede data et hora li denari » ubligati a ditto pro se mette alla guerra et che horamai tanto » valeria esser sotto Franza come sotto questa signoria perchè li » vien tolto il suo ». E a lui rispose tosto con violento attacco, « cargandolo molto, sier Zaccaria Dolfin dicendo fra l'altre cose » che s'el fusse cao di X l'insegneria aver usato tal cative pa- » role (1) ». Ricordai questo curioso incidente solo per dimostrare la facoltà che i capi dei dieci avevano di richiamare all'ordine chi si fosse lasciato sfuggire parole indegne del decoro dell'assemblea e contro l'amor della patria. Una malintesa interpretazione di privilegi parlamentari, vestigia singolari di un passato di lotta che più non esisteva, non permetteva allora dire impunemente in seno all'assemblea quello che in pubblico non si poteva senza reato! Occorreva poi tutelare altresì il dovuto rispetto verso i colleghi, proibendo ogni parola che tornasse *ad opprobrium et dedecus* di alcuno del consiglio (2): l'ingiuriatore era senz'altro consegnato ai capi dei dieci e punito a lor discrezione. Specialmente severe erano le pene contro chi nel doge offendeva la maestà del governo (3); allora giudicava il senato.

Altre disposizioni saggiamente dettate erano quelle che all'oratore proibivano l'uso di frasi ambigue, le quali potessero dar ombra ai senatori o metter sospetto di cose brutte cui era forza il tacere. Nel senato doveva regnare la logica dei fatti, e chi aveva alcunchè a dire doveva dirlo tutto e apertamente. Che, se non era certo o reputava sconveniente il farlo, doveva tacere. È troppo facile e pericoloso dominar le moltitudini con le reticenze. Perciò chi fosse uscito in frasi come queste: « se se potesse dir quel che » che se fa altrove che qua » o « non vel posso dir » decadeva immediatamente d'ogni consiglio e pubblico beneficio (4). A chi poi senza fondamento avesse portato in senato notizie tali da metter nell'animo dei pregadi turbamenti e apprensioni, toccavano

(1) Cfr. Sanudo — *Diarii*, XII, c. 368.
(2) Cfr. la parte del 20 novembre 1507 nel Cap. dei Pr., II, 8, 6.
(3) Cfr. *Prom. duc. Manin.*
(4) Cfr. la parte del 18 agosto 1490 nel Cap. dei Pr., II, 8, 5.

pene anche più gravi. Così ad Alessandro Bon, il quale denunciò una immaginaria congiura fu tagliata la testa il 7 gennaio 1565 (1). Non è a dubitarsi che tali provvedimenti non fossero efficace tutela alla lealtà delle discussioni. Ad evitare poi scoppi e gare d'invidia si stabilì la norma che tra i membri dell'assemblea non si usassero gli aggettivi pomposi *di magnifico* (2), *preclarissimo*, *eccellentissimo*, *illustrissimo* (3): solo titolo permesso era quello di *dominus* o *messer* (4). Neppure il doge poteva sottrarsi a tale regola (5). La motivazione della quale era per verità assai singolare, volendosi « conservar per essa obbedientissimi sempre alla » parola del salvator nostro Jesu Christo che li magistrati per » grandi et importanti che siano dovessero esser con titoli modesti » nominati (6) ». Non escludevansi le lodi al merito, ma pel decoro dell'assemblea stessa non si voleva che gli elogi si dispensassero troppo facilmente e non proporzionati ai servizi reali. Onde, per frenare gli eccessi, cui in tal proposito si giungeva frequentemente, il 2 aprile 1594 si decretò che si potesse dir solo « se laudemo del tal col collegio o col senato nostro »: e neppur questo era permesso senza la previa autorizzazione dei quattro quinti almeno del medesimo collegio (7). La norma stessa fu ripetuta nel 1639 (8), nel 1650 (9) e il 17 gennaio 1775 (10) per evitare quella « adulazione che repugna alla moderazione » dei costumi necessaria in repubblica ben governata » (11). Si pensava a ragione che la pratica indebitamente invalsa di soverchiamente lodare toglieva pregio al pubblico elogio, che pur doveva

(1) Cfr. il ms marc. cl. VII. it. n. DCCXCI c. 187.

(2) Cfr. la parte del 21 novembre 1464 nel Cap. dei Pr., II, 8, 4.

(3) Cfr. la parte del 16 novembre 1508 nel Cap. dei Pr. c. LII.

(4) Cfr. la parte citata nella nota precedente.

(5) Cfr. *Prom. duc. Manin*, p. 31 e p. 180.

(6) Per parte del 10 aprile 1630 (cfr. libro *Roan*) il titolo d'eccellentissimo non competeva che ai capitani e provveditori generali, agli ambasciatori e al bailo di Costantinopoli.

(7) Cfr la parte del 2 aprile nel libro *Roan* II, c. 173 t.

(8) Cfr. la parte del 28 settembre nel libro *Roan* II, c. 219 t.

(9) Cfr. la parte del 16 agosto nel libro *Roan* III, c. 140.

(10) Cfr. Cap. dei Cons. cit., p. 193.

(11) Cfr. la parte citata del 1630.

esser la « massima ricompensa e lo stimolo più onorato ai cittadini di servire nelle grandi e importanti azioni la patria » (1).

Non sempre del resto era permesso lo arringare: i discorsi erano vietati per esempio nella elezione del patriarca (2) e d'altri eccelsi prelati, forse perchè in quell' occasione l' ambizione potevano promuovere screzî e gelosie tra le varie famiglie.

12. Il contegno dignitoso e la prudenza del senato veneziano furono in ogni tempo celebrati: attribuendo ad esso quello che Pirro avrebbe detto del senato romano, solevasi definire una assemblea di re (3). Anzi intorno al senatore veneziano si formò quasi un mito: e nessun tasto rimase a suo riguardo intentato nella gamma delle adulazioni. Chi volesse farsene un' idea completa potrebbe leggere i mediocri versi con cui il Lazzaroni chiude con rettorica enfasi il suo poema sulle venete magistrature. Io ricorderò solo il brano della lettera di un umanista di Salonicco, dal Sanudo riportata nei suoi *diarii* con certo senso di patrio orgoglio che non dispiace: « Quum hic (in senato cioè) ego quocumque » me verto ante oculos habere Catones videor, multos Fabios, » multos Curios, qui me in tantam sui capiunt admirationem ut » vix mihi constet planeque dici posse iudicem illustrissimum at- » que nobilissimum senatorum vestrum totidem clarissimorum re- » gum quoddam quasi consilium esse » (4). — Ma per esser sinceri i fatti non rispondevano sempre a tanta fama. Anche nel senato veneziano mancarono talvolta l'equanimità e la saggezza che al di fuori gli avevano acquistato sì gran credito. A noi già lo farebbero sospettare il ripetersi delle leggi relative al suo ordine interno: a che rinfrescarne di tanto in tanto la memoria se proprio non ve ne fosse stato bisogno? E poi che significa quella cura, con cui il senatore, registrando con compiacenza i suoi trionfi oratorî, ricordava che lui parlando « niun spudoe? » (5). E pa-

(1) Cfr. la parte citata del 1775.

(2) Cfr. la parte del 17 novembre 1508 nel Cap. dei Pr., II, 3, 39.

(3) Cfr. SCHURTZFLEISCH — op. cit, p. 1012 « Senatus quasi regum est: » senatores attica severitate perspicui: incedentium augusta species, augustus » vultus est ». È curioso ch' egli chiami il nostro senato *consilium pregadinorum*.

(4) Cfr. SANUDO — *Diarii*, III, c. 686 e 681.

(5) Cfr. SANUDO — *Diarii*, in più luoghi.

zienza se tutti i disordini si fossero limitati a poco gradevoli dimostrazioni di noia o sfiducia verso qualche oratore che troppo abusasse dell'attenzione del pregadi! I cronisti e i diaristi provano che anche nell'assemblea veneta non erano tanto rare le giornate burrascose, in cui le passioni di parte o gli interessi privati suscitavano gravissimi scandali. Son ben noti i tumulti destati da quella figura un po' turbolenta ma pur simpatica di Raniero Zen, capo del consiglio dei dieci, che, fattosi contro i decemviri strapotenti e l'oligarchia minacciata paladino audace della purezza e integrità dell'antico regime constituzionale, non temeva di svegliare inimicizie e scandali pur di mettere a nudo le colpe e gli errori dei patrizî e non risparmiava il doge stesso (1). Allorchè i dieci non vollero registrare il monito da lui fatto al Corner, la sua parola tuonò violenta dall'arringo nel senato a difesa dell'opera propria. Alle sue sfuriate rispose non meno violento Leonardo Donà, lui dichiarando colpevole di aver infranto le leggi con ammonire il doge senza il consenso dei colleghi (2). Già lo Zeno s'apprestava a risalir la bigoncia per rispondere, quando Giovanni Pesaro e Bartolomeo Gradenigo, capi dei dieci, gli intimarono di scendere a basso e di tacere. Ma lo Zeno non s'acquetò, e, a torto forse (3), contestò loro tale autorità. I capi raccolsero il consiglio dei dieci, e il senato rimase travolto in indicibile confusione (4). La tumultuosa seduta del settembre 1627 per l'importanza sua rimase specialmente famosa; ma non fu certo la sola in cui il fermento degli animi inducesse il senato a venir meno alle sue tradizioni di calma dignitosa. Il volgo forse non ne ebbe notizia, ma ben ce ne informarono coloro che giornalmente pigliavano appunto di ciò che avevano visto e sentito per tessere più tardi una storia o per memoria propria: il Sanudo e il Garzoni sopra tutti. I dibattiti, non sempre impersonali e moderati, degenerarono spesso in alterchi e si giunse talvolta a deplorevoli eccessi. Anche il doge arrivò nell'ira a tanto da minacciare all'oratore importuno, sfacciato,

(1) Cfr. quanto già ebbi a notare a p. 70 e gli autori quivi citati.

(2) Infatti il maggior consiglio aveva il 31 ottobre 1629 (cfr. libro *Ottobonus primus*, c. 33 t.) stabilito che solo i capi dei dieci potessero ammonire il doge, il che pareva implicare la necessità di operare concordemente.

(3) Cfr. p. 224.

(4) Cfr. Musatti — *Storia*, p. 1081.

petulante, un volo poco igienico giù dai balconi (1). E si passava magari a vie di fatto: in mancanza di meglio le ballotte volavano da banco a banco. Appena, appena in così grande trambusto riuscivano a mettere un po' di quiete gli avogadori e i capi dei dieci con lo spauracchio tremendo di un processo e di una punizione esemplare (2). Le assemblee nuove non sono più disordinate di quelle dell'età trascorse! Ma per la comunanza dei difetti non si rallegrino i nostri: gl'inconvenienti nascono da noi forse più spesso, e poi fors' anche nelle assemblee nostre la cura della dignità propria è men viva di quello che non fosse nella assemblea veneziana. Questa aveva appieno la coscienza della necessità di tutelarla nel modo più efficace, e per ciò, ben sapendola raccomandata sopra tutto alla serietà e alla regolarità delle deliberazioni, se la forza degli eventi avesse trascinato a taluno dei disordini che ho accennato, procurava nondimeno tutto il possibile perchè al di fuori nulla trapelasse di quanto era avvenuto nell'adunanza stessa. I capi dei dieci e gli avvoga-

(1) Cfr. Sanudo — *Diarii*, VIII, c. 369: « Pier Alvise di Paoli parlò con calore . . . . *adeo* il doxe li disse voi meritesse esser butà zoso de sti balconi ». Per dare un altro esempio di queste burrascose sedute ricorderò quella del 30 marzo 1702 nella quale: « insorse ser Giovani Grimani consier da basso: » allenato con i Venieri esagerò il disordine, fè portar la ducale, considerò » non haversi letto la lettera ai rettori di Vicenza, a cui si era risposto che » bisognava far la materia de expulsis, che così veniva subito servato l'ordine, » che si sospendesse la ducale con sferzate ai savi. Volle affacciarsi a la di- » fesa Girolamo Giustinian savio di settimana, ma tra il rumore e scandalo » che ne havea preso il senato e tra la debolezza della risposta, additando » egli che si sarebbe trattato sabato la materia per l'ora tarda, non si vide » mai più tanta confusione et strepito popolare. Tornò più che mai animato » il Grimani ad inveire, onde gli disse ser Piero Valier, che a li 24 era in set- » timana, esser egli il reo et che il senato non lo mettesse per castigo mai » più in collegio. Anche ser Nicolò Erizzo, suscitato dal genio e dalla corrente » parlò in disapprovazione, sicchè, quantunque poi il Giustinian entrasse a » trattar il merito, il senato non s'acchetò e conveniva far votar la sospen- » sione ». Così il Garzoni.

(2) Potevano impor silenzio sembra anche gli inquisitori. Il 28 marzo 1715, avendo Vincenzo Pisani in risposta a Silvestro Delfino, addotti con ironia i difetti della casa per debito verso il pubblico, ed essendo aspramente rimbeccato dal Dolfin stesso, « si levò in piedi ser Andrea Cappelo inquisitor » di stato committendo a l'uno e a l'altro che tacesse ». Anche in ciò è mia fonte il *Diario* del Garzoni.

dori de comun esigevano da ogni senatore il giuramento di non accennar menomamente al deplorevole diverbio nè alle cause di esso (1). Misura saggia davvero! Ma allora non v'eran giornalisti che, preoccupati soltanto di bandire al pubblico pettegolo alcunchè di piccante, andassero raccattando tutte le parole offenditrici sfuggite a un oratore intemperante e gli altri spiacevoli incidenti, pressochè inevitabili in una assemblea numerosa, insistendo più sugli scandali che sulle leggi e sulle materie discusse e deliberate (2). Così il popolo aveva piena fiducia in un'assemblea creduta sempre dignitosa e sempre aliena da volgarità: non si parlava di decadenza della instituzione stessa e si temeva anzi che lo spirito turbolento di pochi potesse riuscire a mutarla (3).

Erasi pur trovato modo di mettere in riga chi, sempre a proposito o a sproposito parlando, avesse esagerato in una opposizione divenuta sistematica. Lo si proponeva a qualche carico o reggimento al di fuori della città: e quando fosse eletto ei doveva rifiutando l'ufficio pagare una fortissima multa che s'aggirava dai cinquecento ai due mila ducati o restar escluso dalla vita pubblica come debitore verso il fisco. Era pertanto costretto ad accettare e ad allontanarsi dall'assemblea fatta più docile e tranquilla (4). Anche Pietro Garzoni, che per confessione sua stessa aveva troppo frequentemente parlato contro lo indirizzo del governo e

(1) Cfr. Priuli — *Diarii* in data del 30 aprile 1511 « In questo giorno » in senato successe gravissimo scandalo, attaccati da gravi et ingiuriose pa- » role un consigliere, un capo di X, essendo absente il doge che era amma- » lato. Durò l' altercatione qualche longo momento a segno che tutto il se- » nato si sollevò; non si potevano mitigare per cosa di poco momento. Fu co- » mandato al senato che fosse tenuto segreto un tanto scandalo per la vergogna » et dishonore d' un tanto consesso et che da chi si sia non si parlasse del » motivo nè de l' altercatione sotto grandissime pene, et fu per li capi di X » dato solenne giuramento ».

(2) Con che ottenevasi anche questo vantaggio che il senatore poteva, come era suo dovere, proporre con sincerità quello che credesse convenire al pubblico servizio senza pretenzione di acquistar plausi privati. Cfr. *Difesa di Angelo Badoer* in Franceschi — op. cit., c. 152.

(3) Cfr. Fulin — *Sommario* citato.

(4) Cfr. Curti — op. cit., p. 29 sgg.; Saint-Didier — op. cit., p. 194; Della Torre — op. cit.

spesso con troppo calore, ebbe a soffrire un simil tiro (1), e fu mandato quale sindaco in Istria, incarico da lui considerato come un forzato esilio (2). Ben è vero che da ultimo il provvedimento si snaturò e, come dal diritto di impor silenzio agli oratori indisciplinati s'era tanto abusato dai capi dei dieci che giunsero fino ad imporre illegalmente a Raniero Zen di non parlare in determinate materie (3), così esso degenerò in pericolo per la constituzione quanto divenne nelle mani dei savî uno strumento troppo facile per liberarsi da tediosi e potenti oppositori. A vincere i quali anche altri mezzi si usavano, non troppo commendevoli. Tra gli altri v'era quello di proporre l'inviso senatore come scontro (4) a tutte le cariche vacanti (5), assoggettandolo per tal modo alle formalità a lungo andare buffe, cui, come vedremo fra poco (6), dovevano sottostare i candidati. Il ridicolo fu sempre arma potentissima, e spesso il senatore avvilito fu costretto a transigere ed acquetarsi. Questi stratagemmi che hanno del sopruso, invalsero del resto solo quando il collegio nell'apatia comune era divenuto pressochè il despota della repubblica veneta (7). Al-

(1) Ciò accadde il 23 gennaio 1697, e fu ritenuto da lui un giuoco dei nemici che *suscitarono torbidi in senato contro di lui.*

(2) E un che di simile accadde anche al Sanudo che, mandato inquisitore in terraferma, si lagnava di ciò come se *un iniquo* e *nimico* fusse stato *causa di farlo nominar, che non fece se non a mal fin.* Cfr. i suoi *Diarii* in data del 9 febbraio 1521. Lo stesso (ibid. XXXIII col. 5) si lagna che per le sue opposizioni vivaci l'avessero fatto « cascar di la zonta, perchè zuro a Dio, » hessendo in senato più volte ho parlato e detto la mia opinione nelle ma- » terie occorevano al ben e utile de la mia carissima patria, e le più erano » laudate con i loro sufragii da li senatori, per il che o sia che mi ho con- » citato odio vedendo sì gaiardamente contrariare a quelli che governavano » il stato a la loro opinione, con loro e soi parenti che non vogliono esser » tochi, o pur sia volontà di Dio, io fuora del senato me ritrovo ».

(3) Cfr. Romanin — *Storia,* VII, p. 218.

(4) Che si diceva appunto *scontro del senato.*

(5) Cfr. Curti — op. cit., loc. cit. Tutto il capitolo è una fiera requisitoria contro gli arbitrî del collegio e dei savî di settimana.

(6) Cfr. avanti al § 19.

(7) Cfr. p. es. la parte del 17 gennaio 1775 nel Cap. dei Cons. citato, donde si ricava che il collegio per mezzo di conferenze presiedute dal savio cassier da quello alla scrittura « con metodo contrario affatto alla costituzione

lora non ci fu arte, cui esso non abbia ricorso per evitare a sè affronti e per assicurarsi la vittoria. Quando vedeva nebbioso l'orizzonte e dubitava d'un temporale, soleva saggiare l'umor del senato con qualche broglietto di minore importanza (1). Se il candidato da esso proposto cadeva era avvisato, che il pregadi gli era ostile, e si asteneva dal metter innanzi proposte che sarebbero state certamente respinte. Quando poi dubitava, si scusi l'anacronismo, di un voto di sfiducia, non volendo apertamente dichiarare il proprio torto o riproponeva la parte intatta nella sostanza e leggermente modificata nella forma così da sorprendere la buona fede dei votanti (2), o proponeva la nomina di una commissione per lo studio di quel determinato affare, badando bene di non fissar termine alla sua adunanza. Il che voleva dire che il giorno della riunione sarebbe stato protratto indefinitivamente e il provvedimento preso non avrebbe avuto seguito (3). Non avevan torto allora i politici di rimpiangere i bei tempi, quando il marcio non s'era ancora manifestato, e i savi non avrebbero creduto di venir meno al proprio punto d'onore col *riconzar la parte* conformandola ai consigli e agli avvisi dei senatori (4). Si noti del resto che al collegio spettò sempre nella discussione il privilegio di aver per ultimo la parola (5). Ond'è che, pur senza ammettere che i senatori fossero, come il Della Torre insinua, poco avveduti, si trovava certo in condizione di poter dominarli, poichè l'ultimo discorso è quasi inconsciamente quello che più rimane impresso, senza calcolare il vantaggio di poter manifestare nuovi argomenti che, restando senza opposizione, avessero parvenza di decisivi.

» della repubblica concentrava in sè la direzione dei negozi a quello affidati, » vedendosi inoperosi, inetti e svogliati dei pubblici affari li cittadini troppo » depressi dal metodo e dall'autorità ».

(1) Lo apprendo dal GARZONI in più luoghi e specialmente in data del 26 marzo 1711: « Nel principio del pregadi comandò ser Francesco Gritti savio » di terraferma che si proponesse, una parte di causa ad altro di poco mo- » mento per sperimentare le volontà del senato ».

(2) Cfr. DELLA TORRE — op. cit., p. 55.

(3) Cfr. CURTI — op. cit., II, p. 46.

(4) Cfr. *Dialogo fra un veneziano ed un romano* citato.

(5) Cfr. DELLA TORRE — op. cit., p. 54.

13. La discussione era chiusa quando più nessun oratore si presentava all'arringo: il doge o altri per lui soleva allora mettere una ballotta nel bossolo e nessuno poteva più parlare (1). Spesso la chiusura era domandata dal senato stesso, il quale aveva, come vedemmo, mille modi per esprimere la sua stanchezza e il desiderio che si troncassero inutili e superflue dispute. Il grido di *basta basta* e *vada parte* era il più frequente mezzo per far valere il diritto collettivo dell' assemblea di non esser impedita nei suoi lavori da quello individuale di far udire il proprio avviso (2). Chè se la materia non fosse parsa trattata a fondo, tutti coloro che avevano diritto di por parte potevano proporre l'*indusia* (3) o l'aggiornamento della questione. Il senato decideva su tale proposta fatta di solito nei vecchi tempi con la formula seguente « cum » hec materia sit maxime importantie et hora sit tarda ad con» sulendum tante rei vadit pars quod differatur » (4). Così si impediva che una minoranza fosse violentemente soffocata dagli urli rozzi degli avversari senza un voto esplicito; si evitavano le lunghezze del procedimento francese della chiusura e insieme il brusco imporsi di una maggioranza rumorosa proprio del metodo inglese.

Finita la discussione, se le materie trattate fossero state di quelle che non conveniva lasciar divulgare, si soleva togliere il giuramento di segretezza. Si ricordavano le pene inflitte a chi avesse mancato al dovere del segreto (5); poi i capi dei dieci e gli avogadori andavano di banco in banco e facevan giurare a

(1) Cfr. la parte del maggio 1301 nel libro *Roan* I, p. 10.

(2) Cfr. Sanudo — *Diarii*, II, c. 825: « *Appena fo letta la parte dize el conseio: mettella, mettella* ».

(3) Così dai *Diarii* di Marino Sanudo si ricava che la mettevano i consiglieri, i capi dei quaranta, i savi.

(4) Cito a mò d' esempio la parte del 17 luglio 1454 nella *Compilazione leggi* v. *senato*.

(5) Cfr. Priuli — *Diarii* II, p. 8. « Passava questa massima e questo » maneggio con tanto silentio che mai si trattata la cosa in senato che non » vi succedesse un solenne giuramento di segretezza con la cominatoria del » fisco dei beni, di pene capitali e della pubblica dignità ». Talvolta si facevano altre speciali raccomandazioni. Cfr. Sanudo — op. cit. XVIII c. 348. « fo licentiale il pregadi et comandà grandissima credenza et esortati tutti » debbano venir zoso allegri et dimostrar non haver nulla ».

tutti i senatori «quod nullo modo vel ingenio presumant, audeant » nec debeant dicere aliquod verbum de his que praticata sunt » hodie in consilio rogatorum nec dare aliquam notitiam, signum » vel evidentiam per quod vel quam sciri possit de his, que dicta » facta vel praticata sunt, nec de aliquo movimento facto in dicto » consilio (1) ». Più tardi per la credenza solenne la formula usata fu: « non parlar con alcuno nec etiam fare alcuna dimo- » strazion con parole, scrittura, cenno ovvero qualunque altro » modo o mezzo che dir o immaginar si possa, nec etiam l'uno » con l' altro, sì delle lettere come deliberation.... et similiter aves- » sero di quelli che avessero quoquomodo parlato in questa ma- » teria ovvero posto parte » (2). Il giuramento veniva pronunciato dinanzi alla signoria, sopra il messale, dopochè un segretario aveva rammentato le leggi in proposito e le gravissime minaccie ai contravventori. A mano a mano che ciascun senatore veniva alla banca per prestare l' imposto giuramento di *profondissima* o *massima* o *strictissima credentia*, il suo nome era registrato in apposito libro.

L' obbligo del secreto il più delle volte non aveva limite di tempo, talora era invece prescritto solo per certo numero di giorni (3). Come poi fosse tutelato dalle leggi ci è già noto (4).

14. Alla discussione seguiva la votazione, con la quale si veniva ad esprimere il parere del senato sulle lettere o sulle leggi proposte dai savî o dai consiglieri o dal doge (5). Essa dicevasi con termine veneziano *mandar parte* (6). E nessuna legge di contenuto finanziario potevasi mettere ai voti senza la presenza del collegio (7). Le parti erano solitamente redatte secondo un determinato tipo, il cui schema si può a un di presso indicare

(1) Così leggesi in varie parti del consiglio dei dieci.

(2) Cfr. le parti del 23 e 25 ottobre 1510 in FRANCESCHI — op. cit., p. 26 t.

(3) Cfr. il SANUDO — *Diarii*, VI, c. 337. Cfr. anche nel registro 13 *C. X. Misti* la parte del 23 settembre 1449 la quale chiudeva con la clausola: « Et duret hec pars tenendi rem istam secretam per decem dies proximos ».

(4) Cfr. p. 105 sgg.

(5) Così avvenne che da ultimo in lui si riducesse la iniziativa delle leggi, spettante da principio a molteplici magistrati.

(6) Cfr. il *Dialogo fra un veneziano e un romano* già citato

(7) Cfr. la parte del 1 settembre 1480 nel Cap. dei Pr., II, 7, 2.

come segue. Incominciavasi da un proemio o arringa nella quale esponevansi i motivi della legge: uno studio di questi proemi sarebbe davvero interessante, poichè da esso riuscirebbe illustrato pressochè tutto il sistema della politica veneziana. Seguiva poi il dispositivo introdotto dal solito *anderà parte* o talvolta anche dalla frase *da mo' sia preso*, onde distinguevansi appunto fra le deliberazioni dei corpi politici di Venezia le parti propriamente dette e i *da mò*, per lo più risguardanti provvedimenti esecutivi. Chiudeva la sanzione, fatta con forme pressochè invariate, stabilendosi la pena ai transgressori, i magistrati incaricati dell'esecuzione e quelli che dovevan controllare se l'esecuzione delle leggi era stata dai primi rigidamente curata. *Parte* dicevasi anche, in contrapposizione agli *scontri* o controproposte, quella che era appoggiata dal maggior numero dei savì del collegio oppure dal savio grande più attempato, oppure dalla signoria, sebbene i più tra i savì fossero discordi (1). Le proposizioni che si avessero ad esibire in senato dovevano leggersi prima in pien collegio (2), tutte indistintamente e per intero (3). Anche approvate in massima, se qualche modificazione fosse parsa conveniente poi, questa alterazione doveva esser comunicata in collegio (4); e così pure, quando il *conzar la parte* fosse reputato espediente dopo le osservazioni dei senatori, il collegio si riduceva in *cheba* (5) per discutere sulle opportune modificazioni (6). Altrimenti la parte, benchè approvata dal senato, sarebbe stata nulla per difetto di forma (7). Qui neppure il doge poteva da solo *ex tem-*

(1) Cfr. Muazzo — *Historia*, II, p. 34.

(2) Cfr. la parte dell'8 novembre 1481 nel Cap. dei Pr., II, 7, 1.

(3) Cfr. la parte del 17 gennaio 1775 nel Cap. dei Cons. p. 192 sgg.

(4) Cfr. ibid.

(5) *Cheba* (gabbia) dicevasi una sala del palazzo ducale posta dietro quella del pregadi. La frase è del Sanudo: il fatto è attestato anche dal Garzoni.

(6) Lo prescrive altresì la citata parte del 1775.

(7) Tuttavia potevano, purchè fossero unanimi i singoli membri di essi, mandar parte i magistrati alle acque, all'arsenal e alla sanità quando i loro suggerimenti avessero incontrata opposizione in collegio, ma i savì si guardavano bene dal far ciò per evitare a sè stessi qualche smacco: v'era sempre fra loro chi si facesse sostenitore dell'opinione di quei magistrati, onde un così importante diritto rimaneva poi in pratica inattuato. Ciò al cader della repubblica. Cfr. Curti — op. cit., I, p. 40.

pore proporre, anche in casi gravi, le parti che avesse giudicato conferenti al pubblico interesse (1). Nel pregadi, a cui *per la sua dignità e proprio diritto spettava l'intiera cognizione degli affari* (2), ogni decisione doveva essere accuratamente studiata e presa. V'erano anzi parti di singolare importanza come, ad esempio, le suntuarie, nel regime veneto di essenziale necessità, le quali, « cum sit habenda bona consideratio et matura deliberatio » quando fieri volunt decreta que generaliter et indifferenter tan» gunt omnes cives sudditos et habitatores et specialiter in rebus » super quibus semper fuerit vel sit difficile dari ordo, qui sit cum » contentamento omnium », dovevano venir lette otto giorni prima d'esser votate, perchè « quilibet possit cogitare et melius delibe» rare id quod sit melius superinde (3) ». Del resto una parte poteva anche riferirsi a svariate materie, che magari non avessero tra loro affinità apparente, e, se anche talvolta si pensò opportunamente a stabilire che il contenuto di essa dovesse riguardare per lo meno una medesima categoria di affari (4), la norma giacque presto inosservata. Non per nulla correva il proverbio: *Parte venetiana no dura una setimana* (5). Nè ebbero miglior fortuna quegli altri statuti, i quali, al medesimo fine d'impedire che il desiderio di veder praticamente attuato un partito buono inducesse ad approvare con discapito del pubblico vantaggio altre misure che non lo erano del pari, avrebbe voluto le singole parti mandate ai voti ad una ad una e non in blocco (6) malgrado la diversità delle materie da esse contemplate. Il primo metodo sarebbe stato senza dubbio il più logico e il più sicuro: ma si ricorreva di preferenza al secondo e per risparmio di tempo (7) e perchè i savî, pronti

(1) Lo poteva invece nel maggior consiglio, sebbene non vi abbia ricorso che in casi estremi.

(2) Cfr. la parte del 17 gennaio 1775 cit.

(3) Cfr. la parte del 27 agosto 1403.

(4) Cfr. la parte del 28 settembre 1639 nel libro *Roan* II, c. 219 t.

(5) Cfr. De La Houssaie — op. cit., p. 35. Anche il Malipiero (*Diarii*, II, p. 718) accennando una buona parte osservava melanconicamente: « ma du» rerà poco perchè mutato rege mutata lege. Vegnirà chi proponerà il con» trario et sarà preso ».

(6) Cfr. la parte del 19 maggio 1649.

(7) Muazzo — op. cit.

sempre a tirar l'acqua al proprio molino, pensavano, raccogliendo in uno ciò che tornava gradito e ciò che non lo era troppo, di poter più facilmente far passare tutte le loro proposte (1). Non tutti i senatori avevano ingegno ed esperienza tale da valutare il peso delle deliberazioni singole: e, preoccupati di quelle che più loro premeva non si sarebber curate dell'altre, le quali, forse men gravi in apparenza, potevano avere un largo strascico nelle loro conseguenze (2). Fatto sta che una parte del 17 gennaio 1775 (3), riconobbe la consuetudine di *ballottare il mazzo* o di approvare con un sol voto le proposizioni dei savi. Si noti però che gli usi dell'assemblea ammisero sempre nei senatori opponenti il diritto di chiedere che una parte fosse ballottata separatamente (4) o, come in Venezia si diceva, che fosse *mandata sola* (5). Non si ha ricordo che tale domanda sia mai stata respinta (6). E v'erano poi deliberazioni che per l'indole loro non ammettevano in alcun caso questa votazione cumulativa: tali ad esempio quelle risguardanti aggravi economici e morali dello stato e le lettere da scriversi all'estero o ai rettori nelle terre suddite (7). Sicchè i danni del sistema venivano in gran parte eliminati dalle numerose eccezioni.

Allorquando si passava pertanto alla votazione di una parte il segretario si portava dinnanzi al lettorino e chiaramente leggeva di sullo scritto tutto quello che si avesse a deliberare, facendo il nome dei savi o degli altri proponenti (8). Poi tre volte diceva: *Anderà la parte come ho letto* (9). Negli ultimi tempi, la votazione seguendo in un sol tratto alla chiusura della se-

(1) Curti — op. cit., II, cap. II.

(2) Cfr. Curti — op. cit., II, p. 48 sgg.

(3) Cfr. Cap. dei Cons., p. 192 sgg.

(4) Cfr. Muazzo — op. cit.

(5) Cfr. Curti — op. cit., I, p. 42.

(6) Cfr. Curti — loc. cit. A ragione però questo scrittore, quello che meglio c'informa sulle procedure veneziane, disapprova un tal sistema, specialmente nel secondo volume.

(7) Cfr. il *Catalogo delle parti che si propongono alla ballottazione nel collegio o senato*, Venezia 1796.

(8) Cfr. la parte del 20 dicembre 1509 nel reg. 32 C. X *Misti* c. 178.

(9) Cfr. Sanudo — *Cronichetta*, p. 108 e *Discorso fra un veneziano e un romano* cit.

duta non facevasi altro che consegnare le ballotte ai senatori con dire: *Per le parti ora lette* (1). Poichè infatti era unico il sistema di votazione usato dai veneziani, per ballotte; lo troviamo già svolto fin dai primi tempi della repubblica. Nè si ha notizia che qui sieno mai state usate le altre forme per secessione o per alzata e seduta o per levar delle mani, che pur erano frequentissime nei nostri comuni (2). Esse prestavansi infatti troppo facilmente a tumulti e contestazioni: le *acclamationes* della *concio* avranno forse fatto sentire per tempo la necessità di un regolamento più ordinato e cauto. Non è del mio studio lo esporre come le ballotte fossero diversamente formate nelle diverse età; certo si è che, pur in questo minutissimo particolare, l'acuto senso pratico dei veneziani andò escogitando provvedimenti sempre più appropriati a garantire quella secretezza di voto che pareva condizione necessaria per attuare la libertà del suffragio. Furon di rame dapprima (*de ramino*), poi si fecero di cera e da ultimo di pezza (3), perchè il rumore della caduta non lasciasse congetturare da quale parte i voti fossero prevalenti. Erano tutte d'una forma e d'un colore, bianche ordinariamente (4), salvo che a scanso di frodi non si reputasse conveniente usare nelle singole votazioni colori diversi (5). Le ballotte poi raccoglievansi in appositi bossoli, i quali ebbero pure diverse foggie (6). Si usarono dapprima semplici e scoperti, poi doppi e finalmente triplici cioè a tre *casselle* distinte da varî colori, bianco, verde e rosso (7). In questi ultimi si introduceva la mano da una apertura laterale, lasciando poi cader la ballotta da quella parte che più garbava. Poichè erano infatti superiormente coperti sì che nessuno potesse guardar nell'interno. I tre colori corrisponde-

(1) Cfr. Curti — op. cit., I, p. 23.

(2) Cfr. Pertile — *Storia,* II, p. 50.

(3) Cfr. su questo particolare il Ferro — op. cit. v. *ballottazioni.*

(4) Cfr. Sanudo — *Cronichetta.*

(5) Cfr. Sanudo — op. cit.

(6) Da un documento riportato dal Lorenzi (op. cit. doc. 558) risulta che ai bisogni del senato bastavano dodici bossoli tripli, dodici bossoli neri e bianchi, dodici bossoli verdi e bianchi per gli scrutinî, dodici bossoli bianchi e verdi per le preghiere.

(7) Cir. la parte del 4 marzo 1517 nella *Compilazione leggi* v. *ballottazioni.*

vano alle tre specie di voti che Venezia ebbe a distinguere con savio metodo imitato quindi da altri comuni vicini, da Padova per esempio (1). Accanto ai voti affermativi e negativi v'erano i *non sinceri*. Taluno paragonò questi ultimi alle nostre astensioni d'oggi; ma in verità la pretesa analogia, fondata su un esame del tutto superficiale, non regge. Le astensioni hanno presso di noi un valore pratico solo quando, sommate coi voti negativi, danno un numero superiore a quello dei voti favorevoli: e allora la proposta è respinta per ciò soltanto che non incontra il volere della maggioranza. I voti non sinceri invece avevano qui in Venezia un significato tutto proprio; volevano dire che chi li avevano posti non ritenevano abbastanza approfondita la materia sulla quale erano chiamati a decidere e desideravano ulteriori lumi intorno ad essa (2). Quindi, ove anche i voti negativi aggiunti ad essi avessero superato gli affermativi, non per ciò la parte era messa senz'altro da banda, ma restava *pendente*, indecisa cioè e veniva quindi riballottata godendo di un diritto di precedenza sulle altre per la prima volta proposte (3). Il bossolo bianco era appunto destinato a raccogliere i voti pel sì, il verde quelli pel no, il rosso i non sinceri (4). Il significato dei colori veniva spesso ricordato all'assemblea per evitar sbagli. I bossoli furono dapprima portati in giro dai consiglieri e dai capi di quaranta o da altri scelti a sorte per mezzo di tessere (5), poi, per rispetto alla dignità dei magistrati e per evitar l'incertezza se un bossolo si riferisse ad una o ad un'altra delle parti propo-

(1) A Padova dicevansi voti *in conscientia* quelli che non erano affermativi o negativi. Cfr. Pertile — op. cit, loc. cit.

(2) Cfr. Sanudo — op. cit.

(3) Cfr. la parte del 7 febbraio 1576 del pregadi.

(4) Il Saint-Didier, (op. cit.), afferma che i bossoli portavan scritto al di fuori sì, no, e non sinceri, ma ciò non appare nei bossoli che si conservano ancora presso l'archivio generale dei Frari.

(5) Cfr. la parte del 21 ottobre 1270 nel libro *Fractus*, c. 63. Ad essi era proibito *formare vel difformare partem* o con parole o con lasciar capire che il voto dovesse darsi ad una proposta meglio che ad un'altra. Vedi pure la parte del consiglio dei dieci (cfr. libro *Magnus* c. 228) del 18 giugno 1449, la quale nuovamente stabiliva pene contro quelli che nel consiglio pregassero di votare piuttosto a un modo che all'altro.

ste, venne stabilito che li portasse il proponente stesso (1): da ultimo, essendosi reso con tal modo più facili le violenze private, ebbero incarico di raccogliere le ballotte i segretarî stessi del senato (2). Andando in giro pei banchi essi potevano solo dire *per la parte del tale* e nulla più (3).

Se v' era una proposta sola, numerato precedentemente il consiglio con dar ad ogni senatore una ballotta e far poi il calcolo di quelle raccolte, i segretarî portavano un sol bossolo triplice (4). La parte salvo i casi eccezionali, ma non tanto infrequenti, che vedremo fra breve, era presa quando i voti pel sì avessero superato la metà dei votanti. Era respinta o, come i veneziani opportunamente dicevano, *capta de non* o *presa di no* quando i voti negativi senza i non sinceri avessero essi solo superato la metà dei votanti. Negli altri casi dicevasi *pendente,* appunto perchè la volontà dell'assemblea non si era chiaramente manifestata e occorreva una votazione nuova. Una maggioranza di uno o due voti non era tenuta per decisiva, e la proposta doveva esser riaddotta in pregadi alla prossima seduta (5).

Se con le parti v'erano uno o parecchi scontri andavano in giro tutti in una volta. Ogni proposta aveva il suo triplice bossolo e il proprio segretario. I segretarî procedevano fra i banchi con quell'ordine di precedenza che già vedemmo fissato per le parti in relazione alla dignità e all'età del proponente (6). Il senatore poneva la mano chiusa in tutti i bossoli (7), lasciando cader la ballotta in quello che meglio rispondeva al suo sentire.

(1) Cfr. Sanudo — op. cit.

(2) Cfr. la parte del 5 settembre 1469 e Sanudo, op. cit. L' andar in giro coi bossoli dicevasi *portar parte.* Cfr. il *Dialogo* cit.

(3) Cfr. la parte del 23 dicembre 1422 nel reg. LIV *Senato misti*, c. 75.

(4) Naturalmente ciò avvenne soltanto quando il consiglio dei dieci inventò i bossoli triplici coperti, permettendo i semplici e aperti solo per numerare i presenti alle sedute. Prima per ogni parte posta da sola andavano tre segretarî con un bossolo bianco, uno verde e uno rosso per raccogliere l' uno i voti affermativi, l' altro i negativi, il terzo i non sinceri. Cfr. Sansovino, op. cit., p. 158.

(5) Cfr. Muazzo — op. cit. e la parte del 6 agosto 1583.

(6) Cfr. *Dialogo* cit.

(7) Cfr. Muazzo — op. cit.

Una volta posta la ballotta non si poteva più ritirare (1). Le ballotte accolte nei bossoli si travasavano poi tutte in un solo recipiente detto *concolo* (2) ed erano numerate dai consiglieri (3). Se non v'erano che una parte ed uno scontro, si proclamava preso il partito che avesse avuto il maggior numero di voti superando la metà dei votanti (4). Se questa fosse stata invece ecceduta dalla somma dei voti non sinceri nessuna delle proposte si riballottava più (5). Qualora le proposte si fossero trovate *a tante e tante*, cioè con egual copia di suffragi, o non avessero avuto la maggioranza assoluta, ma avessero superato il numero dei voti negativi, si deponeva il bossolo verde e si riballottavano le due proposte con bossoli doppi coperti bianchi e rossi. Quando invece la somma degli affermativi superava quella dei negativi si rimetteva ai voti con bossolo triplice coperto la parte che avesse riportato maggior numero di suffragi (6). Ove per tre volte le proposte fossero state *a tante a tante* si lasciavano definitivamente da parte. Se gli scontri erano parecchi e, andando con la parte principale, nè questa nè alcuno fra quelli avesse avuto più voti che le rimanenti proposte superando insieme la metà del consiglio, il segretario pubblicava che la proposizione men favorita non sarebbe stata più oltre mandata in giro. E così, niuna parte riuscendo ancora a passare la metà dei votanti con più voti delle altre, si procedeva per esclusione delle meno favorite finchè non fossero rimaste che due. E rientravasi così nel caso ordinario.

Una reiterata pendenza della parte era avvertimento a chi l'avea proposta di modificarla secondo l'opinione degli oppositori, e perciò solevasi differirne le ulteriori ballottazioni ad altra se-

(1) Cfr. nella *Compilazione leggi* v. *ballottazioni* del 12 aprile 1571.

(2) Cfr. Lorenzi — op. cit., Doc. 558.

(3) Cacciandosi i consiglieri subentravano nella numerazione delle ballotte i capi dei quaranta. Conf le parti del 9 settembre 1629 nella *Compilazione leggi* v. *ballottazione*. Dal citato *Dialogo* si apprende che prima pubblicavasi il numero dei non sinceri, da quello potendosi arguire *a priori* l'esito della votazione.

(4) Cfr. Muazzo — op. cit.

(5) Conf. Sansovino, op. cit., p. 158 t.

(6) Cfr. Cap. dei Preg. II, 2, 8.

duta del pregadi per aver tempo a meglio *conzarla* (1) o anche per non più riproporla quando si fosse visto troppo forte l'opposizione. Talvolta dubitandosi che la pendenza derivasse non dal complesso della legge, ma da qualche particolare che non paresse accettevole, usavasi rimetterla ai voti a brano a brano (2). Ma per non stancare il senato erasi introdotto un limite massimo al numero di volte che una parte potesse ballottarsi (3). Opportunamente le norme erano qui varie secondo che nell'oggetto del voto prevalesse il pubblico o il privato interesse. Le parti pubbliche potevano esser *messe ai voti* quindici volte (4), le private quattro: chè se la quarta volta non eran prese, non si potevan più oltre riproporre se non passato un lungo spazio di tempo, che ordinariamente era di sei mesi (5), da un'altra muda di consiglieri o di savî.

Numerose leggi erano pòi intese ad evitare nelle ballottazioni le frodi, quelle sopratutto d'imbossolar più d'una ballotta (6). Il voto doveva esser segreto (7), ma avanti di por la mano nel primo bossolo i votanti erano tenuti a mostrar la ballotta nella mano aperta (8). Oltre a ciò v'erano disposizioni

(1) Anche qui prima dell'uso dei bossoli triplici imposto il 24 settembre 1527 e il 24 settembre 1530, dal consiglio dei dieci, solo arbitro in tal materia (per parte sua del 14 agosto 1553) andavano tanti segretarî col bossolo bianco quante erano le parti proposte, recitando ciascuno il nome dell'autore della proposizione per la quale raccoglieva i voti, e dietro ad esso venivano due altri segretarî col bossolo verde e con quello rosso pei voti negativi e per i non sinceri.

(2) Vedi a pag. 148 un esempio considerevole.

(3) E anche un limite minimo prima di giungere al quale i consiglieri potessero *induciare illam partem nec licentiare consilium.* Cfr. la parte del 12 aprile 1285 nel libro *Luna* c. 58. Le parti private si dovevano ballottare almeno due volte, le pubbliche quattro. Cfr. libro *Roan* I, c. 9.

(4) Cfr. la parte del 28 aprile 1409 nel libro *Magnus* c. X, c. 90. Prima potevano « ire circum tot vicibus quot placeret illis qui posuerant et ob hoc » occursum est... quod consilium staret longamente sursum de nocte ».

(5) Cfr. la parte dell'11 marzo 1287 nel libro *Zaneta* c. 24.

(6) Cfr. nella *Compilazione leggi* v. *ballottazione* le parti del 21 gennaio 1374, 28 aprile 1451 del maggior consiglio e 30 agosto 1616 e 21 ottobre 1623 del consiglio dei dieci.

(7) Cfr. ibid. la parte del 20 aprile 1448.

(8) Cfr. ibid. le parti del 18 gennaio 1432 e del 27 ottobre 1539 del consiglio dei dieci.

severe che vietavano di votar in piedi (1) perchè nessuno potesse scorgere il numero delle ballotte gettate in ciascun bossolo (2), o di dichiarare il proprio voto nell'atto stesso del ballottare (3), o di svelare il numero delle ballotte riportate dall' una o dall'altra parte prima che la votazione non fosse stata chiusa (4). Volevansi così rimuovere quelle coazioni di voto, anche involontarie, che agli indecisi poteva derivare dal saper la maggioranza proclive in uno piuttosto che nell'altro senso o dal sapere come taluno autorevole personaggio avesse votato. Se la frode veniva scoperta la repressione era gravissima : privazione d'ogni ufficio, consiglio e beneficio pubblico e altre pene pecuniarie e personali rilasciate alla discrezione del giudice secondo la gravità del caso (5).

15. Non tutti coloro che fossero stati presenti alla discussione delle materie dedotte in ballottazione potevano votare, sebbene a loro competesse il diritto di suffragio : le astensioni dal voto rilasciate ora normalmente alla delicatezza dei singoli individui, erano allora rigidamente prescritte dalla legge. Così trattandosi di far grazie di qualche condanna, il giudice che la aveva pronunciata, avendo diritto a parte dell'ammenda, non poteva dar voto o prender parte, ma doveva uscire *sine propinquis* (6). Gli interessati e i parenti loro non doveano por ballotta (7). Uscivano il padre, i figli, i germani, i consanguinei, i nepoti, il suocero, il genero, gli zii, i cognati, gli avi, i patrigni, i figliastri. salvo che le leggi non facessero espressamente qualche eccezione. Discutendosi per esempio materie spettanti agli armatori delle galee non uscivano i parenti dei principali che in esse avessero parte (8) e, trattandosi dei cottimi

(1) Cfr. ibid. la parte del 6 dicembre 1424.

(2) Cfr. Ferro — op. cit., loc. cit.

(3) Cfr. nella *Compilazione leggi* v. *ballottazioni* le parti del 18 gennaio 1432 e del 27 ottobre 1529.

(4) Cfr. ibid. le parti dell' 8 ottobre 1441 e dell' 11 novembre 1438.

(5) Si giunse fino al taglio della mano. Cfr. ibid. la parte del 21 gennaio 1375 che permette di andare ad *asperrimas penas* e quella del 28 aprile 1451.

(6) Cfr. la parte del 17 luglio 1340 nel libro *Roan* I c. 16 t.

(7) Cfr. nella *Compilazione leggi* v. *cocciati* le parti del 15 giugno 1260, dell' 11 luglio 1287, del 23 dicembre 1483.

(8) Cfr. ibid. la parte del 29 marzo 1330.

di Damasco o Soria, si stabilì che si cacciassero solamente i principali, i padri, i figliuoli, i fratelli, i suoceri, i generi (1). Del resto di regola non erano espulsi solo gli interessati direttamente, ma pur quelli che si trovassero in condizioni simili (2), specialmente nei placiti (3). Appena si derogava da tali norme in casi gravissimi quando pel numero grande degli interessati l'esclusione di tutti avrebbe impedito di raggiungere il numero legale per la validità delle deliberazioni (4). Citerò come esempio la parte del 17 dicembre 1300 (5), con la quale, poichè i fatti di Romania toccavano « ter de consiliariis et ter de capitibus XL et de ad» vocatoribus, communis quod si deberent omnes illi exire ad » quos spectat negocium, non remansissent ibi tot quod negotium » possit definiri », fu preso che potessero votare. E lo stesso avvenne il 4 gennaio 1344; « cum tot exeant de consilio quod » consilium rogatorum non remanet ad plenum », fu allora stabilito che dovessero uscire soltanto con la persona principale il padre, il figlio, il fratello. Non uscivano gli altri parenti meno stretti o coloro che si trovavano in condizioni analoghe, ma non identiche. Da quella deliberazione apprendiamo altresì che « soli» tum erat fieri in similibus casibus alias occurrentibus ». Si badi però che, trattandosi d'una derogazione così importante a leggi statutarie del maggior consiglio, il senato non poteva votarla da solo; ma unica autorità competente era il maggior consiglio stesso, le cui deliberazioni non potevano essere da altri consessi abrogate o modificate. Da esso dovevano pertanto venire le concessioni di trascurarle pur in via eccezionale (6).

D'altro canto come era rigorosa nelle esclusioni del voto,

(1) Cfr. ibid. la parte del 7 giugno 1461.

(2) Cfr. la parte del 30 agosto 1273 nel libro *Fractus* c. 64.

(3) Cfr. la parte del 3 dicembre 1261 nel libro *Fractus* c. 62.

(4) Cfr. p. 217 nota 1.

(5) Cfr. il libro *Magnus Capricornus* c. 12: « illi ad quos pertinent nego» tia Sicilie possint stare et capere partem in ipsis negotiis ». Altri casi puoi veder raccolti nella *Compilazione leggi*, v. *pregadi*, *cacciati*.

(6) È il diritto che il maggior consiglio volle a sè riserbato con maggior cura, affermandolo esplicitamente nelle pubbliche carte tutte le volte che gli se ne offrisse il destro. Cfr. Muazzo — op. cit.

Venezia lo era del pari nel pretenderlo da chi fosse stato presente. Non ammetteva, già s'è visto, l'assurdo sistema delle astensioni volontarie, le quali, a Dio spiacenti ed ai nemici sui, compromettono una deliberazione senza un'esplicita dichiarazione di voto, avendo sempre in sè qualche cosa di proditorio o di fiacco. Dovevano votare anche se si trattava di decisioni contro determinate persone, verso le quali non esistessero quei vincoli di parentela o di amicizia o d'interesse che avessero legittimato lo astenersi dal voto. Al contravventore era imposta una multa di duecento lire: così volevano le parti del 31 marzo 1366 (1) e del 31 maggio 1373 (2).

16. Nulla è più nocevole al credito d'un legislatore che il continuo mutar delle leggi poichè ciò genera sfiducia nel popolo, che sa come oggi è governato, ma non sa come verrà governato il domani. Nè d' altro canto le leggi debbono essere immutate, intangibili finchè la rivoluzione non le abbatta col suo cozzo violento e distruttore. A noi avvezzi a vedere da una camera nuova abitualmente smentito e rifatto quello che aveva operato la precedente, sembra, per esempio, pericoloso il ritoccar lo statuto, poichè almeno le leggi fondamentali dello stato non debbono trovarsi in balia dei diversi umori agitantesi nei diversi parlamenti. Per timore di un peggior male sopportiamo l' assurdo. Oltre a ciò, poste nelle medesime condizioni per l'approvazione tutte le leggi, valide sempre pur con la sola maggioranza di un voto, abbiamo una deplorevole facilità nelle votazioni delle spese, onde l'aumento progressivo e continuo dei bilanci che tanto mette in apprensione gli odierni uomini di stato. Ambo i problemi furono affrontati e, a parer mio, abbastanza soddisfacentemente risolti in Venezia. Qui ad assicurare la stabilità delle leggi sì che non fossero mutate ad arbitrio del capriccioso legislatore, ma *rebus ipsis dictantibus*, quando veramente la necessità e l'opinione comune l' avessero richiesto e nello stesso tempo a render cauti contro l'imposizione di nuovi aggravi allo stato, serviva il sistema delle *strettezze*. Non peculiare del resto a Venezia, poichè in taluni fondamentali tratti lo troviamo appli-

(1) Cfr. libro *Novella* c. 105.
(2) Cfr. *Compilazione leggi* w. *cacciati*.

cato in parecchi statuti dei nostri comuni, a Bologna per esempio a s. Marino, a Firenze, a Belluno, a Bergamo, a Moncalieri, a Chieri ecc. e, se volessimo rifarci anche da più lontani tempi, in Grecia e in Roma (1). Ma qui specialmente fu svolto e perfezionato. *Strettezze* dicevansi appunto in Venezia le speciali ed eccezionali condizioni di validità richieste per una disposizione abrogatrice di leggi precedenti o introduttrice di un aggravio nuovo all'erario. V'era in esse tutta una scala accuratamente proporzionata alla gravità delle deliberazioni. E potevano consistere in richiedere un numero più grande di consigli, da cui dovesse approvarsi la parte prima di venire in pregadi o in una proporzione tra il numero dei voti necessarî per la sua riuscita in senato e il numero dei votanti ben superiore a quella richiesta ordinariamente, o in una multa imposta a chi osasse proporre. Valeva intanto la regola che una parte abrogatrice di altre prese con determinate strettezze non potesse passare se non sotto le medesime condizioni (2). A queste norme potevasi del resto derogare per mezzo di apposito decreto che permettesse di votare in generale su quella data materia (3). La strettezza era anche talvolta limitata entro un determinato limite di tempo (4). Quanto alle multe non ho bisogno di insistere: il sistema è tanto ovvio che non val pena di soffermarsi a spiegarlo. È del resto a tutti noto l'esempio del doge Tommaso Mocenigo il quale, nonostante fosse proibito il proporre nuove spese intorno al palazzo ducale, scorgendo quanto fosse necessario riparare alle sue crescenti rovine, sborsò i mille ducati d'oro richiesti quale ammenda dal proponente e poi mise parte e ottenne che fosse riedificato (5). Pagata pertanto la multa si poteva riacquistare il diritto di proporre libe-

(1) Cfr. Willems — op. cit., II, p. 166 e Pertile — op. cit., loc. cit.

(2) Cfr. la parte del 4 luglio 1406.

(3) Così, essendo vietato levar fondi dal deposito grande per ricorrere a questo, votavasi la sospensione della parte del 15 giugno 1584 per quanto si riferiva all'ammenda inflitta al proponente. Per tal modo si ebbero dodici sospensioni dal 17 febbraio 1619 al 20 novembre 1641. Cfr. F. Besta, op. cit., p. 154.

(4) Cfr. p. 93 nota 1.

(5) Cfr. la cronaca citata dell'Alasio e *Venezia e le sue lagune*, vol. II, p. 102.

ramente in quella data materia (1). Più importa soffermarsi invece sulle altre forme di strettezze che difficultavano ben più la proposta o l'abrogazione di una legge. Richiedevasi per esempio, che la proposizione fosse presentata da tutti i consiglieri e da tutti i savi (2), o dalla signoria e dal consiglio dei dieci concordemente (3), oppure per l'approvazione definitiva del provvedimento si esigeva l'autorizzazione del maggior consiglio con la formula « et la pre» sente parte non la se intenda presa se non sarà posta e presa » nel maggior conseio ». I consiglieri sotto debito di giuramento tenevano obbligo di presentarne la proposta nella prossima adunanza del maggior consiglio (4) e i savi di difenderla così come avessero fatto in pregadi (5). Questo rinvio, ben più frequente di quello che certi storici vorrebbero far credere (6), quasi che il senato abbia rifuggito sempre a bella posta dal riconoscere la superiorità del maggior consiglio del quale, *veluti a quodam primario fonte*, derivavano tutti gli altri ordini politici (7) aveva norme speciali : la parte era presentata addirittura come una proposta del senato e non occorreva che fosse sostenuta da alcuno dei consiglieri o dai tre capi dei quaranta uniti, cui solo spettava in via normale la proposta delle leggi in maggior consiglio (8). Ben è vero che, votando in questo pur i membri tutti

(1) Siccome però le multe non erano, come l'esempio addotto dimostra, indifferenti, esse constituivano un preservativo efficace contro innovazioni precipitose.

(2) Le suppliche pertinenti alla distribuzione delle cariche dovevano per esempio essere accettate da tutti i consiglieri e capi dei quaranta, da tutto il collegio. Poi venivano portate in senato ove richiedevano i cinque sesti dei voti su almeno 150 votanti e i cinque sesti erano pur richiesti nel maggior consiglio raccolto da 1500 in su. Cfr. la parte del 10 marzo 1686 nella *Compilazione leggi* v. *ballottazioni*.

(3) Così per esempio per le accettazioni di alcuno nell'ordine della cancelleria quali ordinarì o segretarì del senato richiedevasi prima di permetterne la proposta in pregadi, che avesse ottenuto le nove ballotte dei consiglieri e dei capi e tutte le diciasette del consiglio dei dieci. Cfr. ibid. la parte del 28 giugno 1583.

(4) Cfr. la parte del 25 settembre 1524 nel Cap. dei Cons. c. 35.

(5) Cfr. la parte dell' 11 marzo 1668 nel Cap. dei Cons., p. 122 sgg.

(6) Cfr. Della Torre — op. cit., p. 31.

(7) Cfr. il Sabellico — op. cit, citato anche dal Sanudo, op. cit.

(8) Cfr. Della Torre — op. cit.

del senato, nel proprio interesse diligenti, era difficile che, salvo il caso di scontento e mal animo verso i senatori, le parti già ballottate e prese fra questi fossero da quello respinte. Per quanto poi risguarda la proporzione dei voti si andava dai due terzi ai tre quarti, ai quattro quinti, ai cinque sesti, ed era regola generale che le strettezze di tal natura vigessero, come pel senato, pel collegio (1) formando essi in tal proposito quasi un sol corpo. Anche gli eccezionali aggravamenti del numero legale era varî; si andava dagli ottanta richiesti per dar regola alle navi da mercato (2), ai cento necessarî per le deliberazioni pertinenti alla curia pontificia (3), ai cento venti, ai cento cinquanta, ai cento ottanta. Di solito poi le varie strettezze erano insieme accoppiate richiedendosi un maggior numero di consigli deliberanti, un *minimum* di presenti al senato maggiore dell'ordinario, una speciale proporzione di voti. Spesso il numero legale veniva alterato anche nel maggior consiglio esigendosi per esempio la presenza di ottocento votanti o di più che mille (4).

Numerare tutte le strettezze in uso in Venezia e i diversi casi in cui erano applicate mi condurrebbe assai lontano dal mio proposito, reclamando quasi esse stesse una speciale monografia. Erano tanto varie infatti quanto le leggi stesse, poichè ben osserva il Muazzo, ch'io a beneficio degli studiosi della constituzione veneta vorrei veder pubblicato (5), « basterà il dire » che tutte le grazie hanno per lo più l'opposizione di qualche » legge e che tutte le leggi possono derogarsi quando la deroga- » zione stessa si prenda con la strettezza dei voti » (6). Rammemorarle a volta a volta quando se ne presentasse il caso era ufficio degli avogadori dapprima, poi dei segretarî alle leggi, tu-

(1) Cfr. Muazzo — op. cit., e la parte del 4 luglio 1506 nel Cap. dei Pr., II, 7, 16.

(2) Cfr. la parte del 24 maggio 1361 nel libro *Roan*, c. 15.

(3) Cfr. la parte del 31 luglio 1411 nel libro *Magnus* del cons. dei X.

(4) Vedine un esempio a pag. 248, nota 2.

(5) Esso ha infatti, in confronto all'opera del Sandi, il pregio della chiarezza e di aver pur considerato le procedure.

(6) Muazzo — op. cit., p. 152.

telato da forti sanzioni (1). Per mettere un po' d'ordine nell'intricata matassa, « necessario facendosi per sicurezza di me- » todo nelle differenti proposizioni che vengono esibite al senato » aver sott'occhio in qualunque materia la forma di ballotta- » zione che dai decreti vi è stata prescritta » si pensò anzi di ridurle in un codice e se ne affidò l'incarico al segretario Ottavio Negri nel 1750 (2). Non so se egli sia riuscito nell' arduo lavoro; molti materiali trovansi nella *Compilazione leggi* alla voce *strettezze* (3), cui debbo rimandare chi fosse desideroso di più particolareggiate notizie. È un punto questo che gli storici della constituzione veneta hanno appena fugacemente accennato; a me del pari non importava ricordare che il sistema in quanto forma parte delle procedure deliberative del senato.

In generale le strettezze, salvo il caso di una deliberazione di guerra, per cui richiedevasi i due terzi dei voti (4) e, per i facili attriti cui erano spesso oggetto, le relazioni con Roma (5), riferivansi a materie economiche. Una parte assai notevole diceva appunto: « dalla prudenza dei nostri maggiori è stato ben cono- » sciuto quanto importante e di quante conseguenze e disavvan- » taggio de' pubblici interessi potesse riuscire la facilità nella » distribution del denaro et nella concession di grazie, beni pub- » blici e cose simili, da che si mossero confondata maturità, » obbligare alle strettezze tali deliberationi perchè venisse il » senato a riconoscere con mano proporzionata al merito quelli » appunto che sono capaci di grazie ». Il metodo si estese poi alle altre materie di stato (6). Tu puoi vederle riassunte e indicate nel *Catalogo delle parti che si propongono alla ballottazione*

(1) Per gli avogadori risulta da una parte del 1361; per i segretarì deputati alla legge da quelle del consiglio dei dieci del 24 settembre 1529, del 10 giugno 1531 e dell'8 aprile 1532. I segretarì perdevano il salario di un anno e le parti erano nulle.

(2) Cfr. la parte del 1 febbraio 1750 nella *Compilazione leggi*, v. *ballottazioni*.

(3) Ibid.

(4) Per parte del 5 novembre 1549. Cfr. libro *Roan*, I, c. 57.

(5) Cfr. le parti numerose riportate nel capitolo primo del libro terzo del capitolare dei pregadi, dedicato appunto alle procedure per le *res ecclesiasticae*.

(6) Cfr. la parte del pregadi del 12 novembre 1634 conservata nella busta 68 della *Compilazione leggi*, v. *senato*.

nell'eccellentissimo collegio e nell' eccellentissimo senato distinto nelle rispettive classi, formato dal magistrato eccellentissimo delli deputati ed aggiunti sopra la provision del dinaro, pubblicato e stampato il 1796.

Non si precludeva la via alle grazie di qualunque sorte esse fossero o emolumenti ad ufficiali o sospensione del pagamento dei debiti o proroga del termine per soddisfacimento di essi o dispense di ufficì ecc., ma si voleva a ragione che le concessioni fossero fondate su buoni motivi. Perciò, avanti di portarle al senato, si assoggettavano a disamina e ballottazione nel collegio, il quale doveva prima provvedersi delle opportune informazioni da rettori od ufficiali che fossero meglio in grado di valutare i meriti del petente o le sue speciali condizioni (1). Ai consiglieri mancanti o cacciati supplivano nella ballottazione delle strettezze gli avogadori (2), e consiglieri e capi dei quaranta dovevano ballottare a un tempo in un bossolo solo (3). Anche i capi dei quaranta potevano essere, necessità richiedendolo, suppliti dagli avogadori (4). Tutte le domande ballottate tre volte (5) e neppur la terza prese erano stracciate (6). Vertendo dubbio sulle strettezze da applicarsi o se si avesse avuto il numero di balle richiesto, mentre di solito le questioni insorgenti sulla procedura del voto eran trattate dai consiglieri (7), si doveva ricorrere al consiglio in cui l' affare aveva a deliberarsi (8). Il segretario alle leggi era poi tenuto ad enunciare in pregadi il numero delle ballotte riportate dalla parte di grazia nel collegio, affinchè potesse controllarsi se tutte le condizioni volute dagli statuti fossero state regolarmente osserva-

(1) Ibid Cfr. la parte del 3 gennaio 1604 e quella del 27 aprile 1517, del 15 aprile 1463, del 23 dicembre 1496.

(2) Cfr. la *Compilazione leggi*, v *senato* e v. *ballottazioni*.

(3) Cfr. la parte del 29 luglio 1543 nel Cap. dei Cons., p. 46.

(4) Cfr. nella *Compilazione leggi* v. *ballottazioni*, le parti del 29 settembre e del 18 ottobre 1625.

(5) Però una nota insegna che la consuetudine aveva interpretato *tre volte* come tre successive sedute.

(6) Cfr. la parte del 27 maggio 1492 nel Cap. dei Cons. p. 45.

(7) Cfr. la parte succitata nel Cap. dei Cons.

(8) Cfr. la parte del 24 maggio 1515 nel libro *Roan* I, c. 180.

te (1); doveva del pari rileggere tutte le parti che in rapporto a quella determinata strettezza avesse prima letto in collegio.

A render cauti nelle spese, oltre le strettezze (2), anche altri mezzi eransi del resto escogitati. Così il maggio 1533 furon creati i *conservatori del denaro pubblico*, appunto perchè, trattandosi di votar nuove uscite, escluse le spese per ambasciatori o principi, dovessero opporre tutte le obbiezioni che credessero a proposito (3). E più tardi a qualunque deliberazione riguardante l'erario dovevano intervenire con le medesime funzioni gli avvocati fiscali (4). Già del resto era garanzia di cauto procedere il dover la proposta venire dal collegio, che vedemmo in continua comunicazione con le singole magistrature e pienamente informato dell'andamento delle cose economiche (5). In senato erano poi quasi tutte le principali magistrature che avevano maneggio del danaro o ad esso sopraintendevano (6). Di più il segretario alle leggi doveva di mese in mese leggere una nota dei denari riscossi (7). Ond' è che, anche prescindendo dai bilanci generali compilati straordinariamente a lunghi intervalli d'anni (8), il senato era in grado di poter sempre valutare approssimativamente la situazione delle finanze. E di freno era ancora la *regolazione delle cas-*

(1) Cfr. la parte del 17 dicembre 1613 nel libro *Roan* II, c. 204 t.

(2) Cosi per esempio le parti di sospensioni di crediti dovevan esser prese « per 4 consiglieri $^3/_4$ del collegio e coi $^3/_4$ del senato congregato da 150 in su ». Cfr. le parti del 14 dicembre 1511 e del 20 ottobre 1416. La disposizione del denaro era vincolata alla decisione dei $^4/_5$ dei presenti. E gli accrescimenti di salarì dovevano aver i $^5/_6$ del collegio intero e del senato raccolto a 180 in su.

(3) Cfr. il Cap. dei Pr., c. 49.

(4) Cfr. la parte del 29 luglio 1562 del consiglio dei dieci nel libro *Roan* II, c. 119.

(5) Cfr., id., § 2.

(6) Cfr. il cap. 11, § 4.

(7) Cfr. la parte del 6 marzo 1655 nella Prom. duc. cit. a pag. 148, Così di tre mesi in tre mesi dovevano rendere i conti i rettori e allo scader dell' ufficio il savio cassiere doveva leggere al senato quanto era entrato e uscito (Cfr. Muazzo, op. cit.).

(8) Si usarono prima *bilanci d' avviso* o prospetti approssimativi delle spese ed entrate annue: l' opera ingegnosa di Gerolamo Costantini sostituì a quelli i *bilanci di fatto*. Cfr. su questo punto F. Besta, op. cit., p. 159 sgg. e Stella. *I bilanci della repubblica veneta*, Napoli 1896.

se (1), e il criterio ottimo di coprire le spese ordinarie con i proventi di più sicura esazione, le straordinarie con rendite straordinarie (2). Ad ogni uscita votata dovevasi corrispondentemente fissare la cassa o il reddito che vi supplisse; cosicchè in generale le spese erano commisurate alle rendite (3).

17. Ed ora siamo meglio in grado di poter comprendere come agisse il pregadi nell'esercizio delle sue funzioni giudiziarie, da ultimo divenute assai rade, poichè le aveva delegate al *collegio dei XX* del corpo del senato, eletto nel suo seno di sei in sei mesi (4). La presenza dei senatori era in questo caso più rigorosamente richiesta e perciò si procedeva all'appello (5): chi giungeva dopo che la trattazione delle cause era già incominciata veniva considerato in rapporto alle multe come assente (6). Le cause erano introdotte in senato dai giudici medi di appello come gli avogadori di comun e gli auditori alle sentenze (7). Ai placiti dovevano esser presenti ambo le parti salvo che nei casi criminali (8), ed avevano le medesime facoltà che nelle quarantie e nei collegi (9). Ad esse, ai parenti e agli amici era permesso parlare in loro favore (10), e potevano valersi di ogni mezzo di prova. Non dovevano salvo casi eccezionali aver più di tre avvocati (11), ed a nessuno di questi era lecito parlar per più di un'ora e mezzo. La clepsidra segnava inflessibile il passar dell'ora e quando le tre mezzaruole erano vuotate l'oratore doveva tacere (12). Se gli avvocati erano tre nessuno poteva parlar più

(1) Cfr. F. Besta, op. cit, p. 148 sgg. e Stella, *Il servizio di cassa*, p. 305 sgg.

(2) Cfr. F. Besta, op. cit., p. 143.

(3) Cfr. Muazzo, op. cit. Alle spese ordinarie provvedevano i singoli magistrati cogli assegnamenti loro dati; alle straordinarie il senato che solo disponeva dei *depositi* a tale scopo raccolti.

(4) Cfr. p. 155.

(5) Cfr. la interpretazione autentica contenuta nel Cap. dei Pr. IV, 9, t.

(6) Cfr. la parte del 22 luglio 1421 nel Cap. dei Pr. IV, q. 2.

(7) Oppure dai sindaci di terra ferma o d'oltremar. Su questa magistratura vedi il Sanudo, il Sandi e il Ferro specialmente.

(8) Cfr. la parte del 21 dicembre 1438 nel libro *Roan*, I, c. 48 t.

(9) Cfr. la parte del 22 aprile 1443, ibid., c. 56.

(10) Cfr. la parte del 19 giugno 1261, ibid., c. 2.

(11) Cfr. la parte del 27 dicembre 1469 nel Cap. dei Pr., IV, 9, 3.

(12) Sotto pena di 25 lire se nobili.

d'una volta, se unico era il difensore la parola gli era concessa tre fiate (1). Per rispetto verso gli avogadori il doge non aveva poi facoltà di arringare in senso contrario a loro senza il voto di quattro consiglieri al meno (2). Le scritture che si avesser voluto allegare dovevano esser presentate nelle due prime assemblee, poi non si accettavano più (3). Incominciatosi a leggere un processo, nè potendosene compiere la lettura in un sol giorno, si continuava nei successivi (4). Proponendosi la condanna il reo aveva tuttora la facoltà di difendersi e domandare anche che i voti *andassero non sinceri* (5). Alla ballottazione (6). non dovevano partecipare quelli che fossero legati a lui da relazioni di parentela, amicizia o interesse (7), nè potevano assistere quelli che non avessero diritto di por ballotta (8). L' avogadore o sindaco sospetto o interessato era pure cacciato (9). Anche gli auditori dovevano uscire dal consiglio dei pregadi tostochè fossero usciti gli altri giudici cui si riferiva il negozio (10). Poi si chiudevano le porte del consiglio (11) e rimanevano chiuse finchè non si fosse deciso. Dopo la domanda di condanna se la risposta era affermativa si mandavano la parte o le più parti in cui si precisava la pena (12). E la ballottazione avveniva nel modo ordinario che abbiamo già visto adottato per le votazioni delle leggi. V' era però questa differenza che nella seduta definitiva non si computavano i voti non sinceri se fossero stati il minor

(1) Capi dei Pr. IV, 9, 3.

(2) Cfr. la parte del 4 gennaio 1367 nel Cap. dei Pr. IV, 9, 7.

(3) Cfr. la parte dell' 11 ottobre 1302 nel Cap. dei Pr. IV 9, 10.

(4) Cfr. la parte del 30 novembre 1619 nella *Comp. leggi* v. *senato*.

(5) Cfr. il Sanudo, *Diarii* III, c. 29. Il placitato dimandò appunto che, « ateso che li avochati non erano ben informati, andasero non sinceri. Et fo » messo a un altro conseio.

(6) Che doveva rimanere segreta per parte del 7 luglio 1259. Cfr. libro *Roan*, I, c. 1.

(7) Cfr. le parti del 3 dicembre 1261 e del 30 agosto 1273, nei libri *Fractus* c. 62, 64 ecc.

(8) Cfr. Sanudo, *Diarii* III, c. 74 in data del 2 gennaio 1499.

(9) Cfr. la parte del 29 ottobre 1452 nella *Comp. leggi* v. cit.

(10) Cfr. ib. la parte dell' 11 giugno 1443.

(11) Cfr. la parte del 23 maggio 1276 nel libro *Fractus* c. 65 t.

(12) Cfr. la parte del 12 dicembre 1291 nel libro *Roan*, c. 7 t.

numero (1). E la seduta definitiva fu prima la terza (2), poi la quarta (3). Per parte del consiglio dei dieci del 30 marzo 1498, se gli avvogadori volevano placitare qualche atto dei consiglieri intravano in loro luogo alla banca i consiglieri inferiori o, se neppur loro lo potevano, altri loro predecessori sì che fosse compiuto il numero di sei o di quattro almeno.

18. Le parti del senato [nei registri segnate, se prese, con una crocetta a lato (4)] prendevan vocabolo di *decreti* o, essendo spedite in nome del doge, di *ducali*. I fogli volanti, sui quali erano scritte le proposte delle lettere e dei decreti, venivano raccolti e rilegati in *filze* con tutti quei documenti giustificativi che fosse opportuno annettervi: a queste lo storico deve pure aver considerazione, poichè non di rado dalle cancellature si possono riconstruire i dispareri sorti nell'assemblea e le diverse correnti ond'era dominata. Le parti, salvo poche eccezioni, forse non volute, erano poi accuratamente trascritte nei registri membranacei, con l'indicazione di chi le avea proposte e dei voti riportati. Di regola era serbato in quelli l'ordine cronologico, se non che, essendo talvolta una minuta consegnata qualche giorno dopo, avvenivano spostamenti indicati dalla frase scritta in margine: *non data in tempore*. Pene gravi vietavano che nella

(1) Una parte del 19 giugno 1261 (cfr. libro *Roan*, I, c. 2) stabiliva che « si aliquis placitabibur per advocatores communis quod fecerit contra » commissionem vel contra capitulare vel pro qualibet alia offensione, tam si » haberet de hauere communis quam alias tam intus quam foris quod ad» vocatores pro communi et ipse qui placitatur et propinqui et amici ipsius » in excusationem sui possint dicere in duobus comsiliis illud quod eis vi» debitur et si non poterit definiri factum illud in duobus consiliis propter » non sinceros, in tertio consilio non sinceri non computentur tam si fuerint » maior pars quam si fuerint minor consilii »; ma il 12 dicembre 1291 fu preso che « si captum fuerit de condemmando statim in ipso consilio ponatur pars » una quod (reus) condemnetur in illa quantitate quam uidebitur conuenire, » ita quod ipsum nogotium firmetur in ipso consilio sine ire ad aliud consi» lium et non sinceri non debeant in illo consilio, quo debebit negotium fi» niri, computari si fuerint minor pars consilii totius ».

(2) Cfr. la nota precedente.

(3) Cfr. la parte del 12 gennaio 1319.

(4) Nei primi tempi solevasi anche scrivere accanto alla deliberazione la parola *Capta*.

trascrizione delle parti si facessero modificazioni non approvate dal senato (1). Il quale col consiglio dei dieci e col maggior consiglio dettò frequenti e provvide norme per regolare il proprio archivio e il funzionamento di esso, che formava il principal riparto della *Secreta* (2) dove erano conservate le più gelose carte dello stato.

Da principio non avevasi che una sola serie, denominata *Mistorum*, la quale a partire dal 1293 giunge al 1440. Più tardi, già intorno alla metà del secolo decimoquarto, si raccolsero in separati volumi, distinti ciascuno da una lettera speciale dell'alfabeto, le parti relative a taluni affari più gravi e segreti (3). Dopo il 1401 si formò poi una nuova serie speciale che si disse *Secretorum*, contenente le parti relative alla politica estera e interna che paressero richiedere una maggiore circospezione.

Dopo il 1440 i *Misti*, ridotti ormai a contener le sole parti attinenti alla ordinaria amministrazione, alla polizia interna ed alle relazioni internazionali di minor conto, si divisero in due rami *Terra* e *Mar*. Comprendevansi nel primo le deliberazioni risguardanti la città e i dominî di terra ferma, nel secondo quelle che concernevano l'oriente e in generale gli interessi mercantili per vie marittime. E ad essi vennero più tardi ad aggiungersi altri riparti minori distinti secondo i varî oggetti cui si riferivano le carte. Così nel 1542 s'iniziò la serie *Taglie*, nel 1552 la serie *Raspe*, nel 1583 la seria *Zecca*, nel 1593 la serie *Fortezze*, nel 1597 la serie *Biave*, nel 1616 la serie *Offerte spontanee*, nel 1619 la serie *Bancogiro*, nel 1637 la serie *Zecca affrancazione*, nel 1700 la serie *Militar*, nel 1715 la serie *Arsenal*, nel 1731

(1) Cfr. Cecchetti — *Storia* p. 49.

(2) Non è mia intenzione descrivere minutamente l'archivio del senato e por sott'occhio l'importanza sua per la storia di Venezia e del mondo. Chi desideri aver più minute notizie in proposito può ricorrere al Baschet (*Les Archives de Venise*); al Brown R. (*L'Archivio di Venezia*); al Brown H. (*Venetian studies*) e ai diversi lavori pubblicati dal Cecchetti intorno all'archivio dei Frari. Ringrazio il prof. Predelli degli schiarimenti datimi: e, poichè sono sui ringraziamenti, colgo l'occasione per attestare la mia riconoscenza al cav. Giomo e a tutti gli impiegati d'archivio che facilitarono in ogni modo le mie ricerche.

(3) Cito a mo' d'esempio il *Liber credentie et partes capte in consilio XL et rogatorum pro factis Iadre*, quello delle parti *contra regem Ungarie* ecc.

la serie *Sanità*, nel 1791 la serie *Da mo'*, nel 1765 la serie *Poste*. Da provvedimenti dettati dal senato per l'esercizio di magistrature straordinarie destinate a metter ordine in rami speciali della pubblica amministrazione e dagli atti in nome suo compiuti dai magistrati stessi derivano i riparti: *Inquisitori alle entrade pubbliche* dal 1721 al 1740, *Inquisitori di terra ferma* dal 1743 al 1794. Anche le serie prima accennate non continuarono del resto tutte fino al cadere della repubblica: così quella *Banco giro* finisce nel 1652, quella *Zecca affrancazione* il 1672, quella *Raspe*, il 1675, quella *Tagli* il 1676, quella *Fortezze* il 1683, quella *Biave* il 1764.

Del resto pur nei *Secreti* si manifestò il bisogno di ulteriori suddistinzioni. Nel 1536 le deliberazioni e i negozî riguardanti i turchi e gli interessi d'oriente ebbero un proprio riparto che si disse *Costantinopoli*: così avvenne nel 1560 rispetto alle materie ecclesiastiche per la serie *Roma*, a sua volta ripartita in *Roma ordinaria* e *de expulsis* (1). Nel 1630 parve poi opportuno distinguere nella rimanente mole di deliberazioni due grandi serie *Corti* e *Rettori*; la prima conteneva le carte attinenti alle relazioni diplomatiche con potenze straniere, la seconda le istruzioni e le altre corrispondenze che passavano tra la città dominante e i paesi sudditi. Nelle singole serie le ricerche erano agevolate o da rubriche generali accuratamente redatte o da indici preposti a ciascun volume (2). Così rimane spiegato come in quella enorme congerie di documenti i reggitori di Venezia sapessero nondimeno raccappezzarsi. Gli è che pochi archivî furono in passato ordinati con tanta sapienza e conservati con tanta cura come il veneziano!

Nella *Secreta*, dove conservavansi anche le relazioni e i dispacci da Inghilterra, Germania, Costantinopoli, Spagna, Stati Uniti di Olanda, Polonia, Svizzera e Valtellina, Roma, Torino, Napoli, Firenze, Genova, Milano, Mantova e Modena, le corrispondenze cogli ambasciatori, coi rettori e provveditori delle

(1) Dopo il 1784 si ebbe una terza serie per gli affari ecclesiastici (Cfr. R. Brown — op cit., p. 245.

(2) Intorno ai rubricatori cfr. il Cecchetti (*Storia degli archivi veneti antichi* nell'opera *L'archivio generale di Venezia*, Venezia 1873 e *Gli archivi della repubblica veneta dal secolo XIII al XIX*, Venezia 1865) e il Baschet — op. cit.

terre suddite, le scritture dei consultori, le comunicate dei dieci ecc. non potevano entrare che i savì del collegio, i senatori, i notai appostamente deputati alla *Secreta*, i consultori, lo storico pubblico (1). E numerose leggi garantivano dalla dispersione delle carte per opera dei privati: dalla cancelleria non era lecito levarne alcuna da altri che dalla signoria, la quale, servitasene, doveva tosto restituirla (2). Gli altri, occorrendone l'esame, dovevano farlo sotto sorveglianza. Permettere la visione di scritture là conservate spettava poi alla signoria che decideva dopo un cauto esame di esse (3). Era proibito il fare sulle carte concesse in esame, segni, cancellature o note: delle carte date a leggere e delle filze e registri, in cui erano contenute, dovevasi tenere esatto appunto in apposito libro. Non si poteva dar visione di lettere, prima che fossero lette dal senato (4) e collocate nelle filze (5). Spesso di un decreto non si dava a copiare che una parte: nell'altre essendo scritto: *Non detur exemplum.*

19. Ampliamente trattata la procedura del senato per quanto concerne la formazione, la votazione e la conservazione delle leggi resta a discorrere di un altro ramo importantissimo dei suoi riti, di quello che si riferisce alle elezioni. E converrà anzitutto distinguere secondo che il senato agiva come *lezionario* del maggior consiglio o di per sè. Nel primo caso avevasi lo *scrutinio* (che taluno volle contrapporre alle altre sedute del senato, dette anche senz'altro *pregadi* (6)): nel secondo caso avevasi una vera e propria *elezione*. E incomincio appunto da questo, anche perchè la cognizione delle formalità qui usate permetterà poi di comprender meglio quelle seguite negli scrutini.

(1) Cfr. la parte del 30 giugno 1624 nel registro 74 C. X *Comune* c. 85 e quella dell' 11 agosto 1462.

(2) Cfr. nel libro *Leona* a c. 125 t. la parte del 23 aprile 1402 e a c. 227 la parte del 28 dicembre 1413.

(3) Cfr. la parte del 19 gennaio 1452 nel registro 14 *C. X Misti* c. 98 t., Ferro — op. cit. v. *cancelleria*.

(4) Cfr. la parte del 10 agosto 1716.

(5) Cfr. Cecchetti — *Storia* p. 49.

(6) Cfr. Curti — op. cit., I, cap. I. La parola pregadi aveva dunque più significati: indicava, giusta il significato originario, i singoli senatori; poi fu usata per designare l' intiero corpo, le singole sessioni d'esso e fin la sala in cui si raccoglieva.

Osservo intanto fin da principio come, laddove in maggior consiglio nella nomina dei magistrati preponderava la sorte, nel senato invece l'alea aveva ben poca parte. Trattandosi qui di cariche gelosissime, destinate per giunta di sorvegliare a quelle elette dal maggior consiglio, esigevasi che la riflessione e la fiducia degli elettori, non la ventura, designasse chi doveva coprirle. Per ciò la elezione per polizze o *per apodisias* prevalse a quella per lezionarî. La differenza riguardava il modo di proporre i candidati; in entrambe la decisione definitiva era lasciata ai voti del consiglio. Ed erano norme comuni per la ballottazione che non vi prendessero parte nè i candidati, nè i parenti loro, congiunti od affini, e neppure quelli che appartenevano al medesimo casato (1). Contro i renitenti erano gravissime le pene (2). Nel senato, non essendo tanto numeroso, valeva per altro la regola che non tutti i nominati dovessero uscire ad un tratto con gli altri cacciati, ma si ritirasse quello solo su cui doveva darsi immediatamente il voto con i suoi parenti e cognati (3). Ai consiglieri cacciati supplivano i capi dei quaranta e gli avogadori, che entravano pure in luogo dei capi dei quaranta quando fosse stato necessario. Ai consiglieri spettava risolvere tutte le questioni che insorgessero nel corso delle elezioni: ma se quattro almeno di essi non erano concordi, la risoluzione era deferita al pregadi stesso o, dove paresse miglior partito, al consiglio maggiore (4). Le decisioni dei consiglieri dovevano poi esser date appena quando si presentasse il caso: era vietato il consultar prima *in viam declarationis* (5) e molto più, in veste non ufficiale, nelle proprie case (6).

Come si procedesse per lezionarî ci è già in parte cono-

(1) Cfr. le parti del 17 ottobre 1307, del 22 gennaio 1321 e del 31 luglio 1527 citate dal Ferro — op. cit., v. *cacciati*,

(2) Cfr. la parte del 20 maggio 1625. E v' erano pene per chi a sottrarsi dalle ballottazioni si fingesse parente del nominato Cfr. la parte del 9 dicembre 1548.

(3) Cfr. la parte del 9 ottobre 1280 nel libro *Fractus* c. 77 t. e quella del 23 dicembre 1483.

(4) Cfr. nella *Comp. leggi* v. *ballottazioni* la parte del 13 agosto 1515.

(5) Cfr. ibid. la parte dell' 11 settembre 1563.

(6) Cfr. il Cap. dei Cons., p. 78.

sciuto (1). Dinanzi alla signoria, sul tribunale, stava un' urna o *capello*, nella quale ponevansi tante ballotte quanti erano i senatori presenti, tutte bianche fuorchè vent'otto o quattordici dorate secondo che l'elezione doveva farsi a due o a quattro mani. A differenza di ciò che s'usava nel maggior consiglio, in pregadi ogni mano comprendeva non nove, ma sette elettori. Scrivevasi poi su altrettante cedole il numero dei banchi e l'indicazione del capo da cui dovevasi incominciare : *testa di verso san Marco o di verso san Giorgio* e *lato di verso Broglio o di verso Castello*. Indi traevasi a sorte una fra esse cedole, e, se essa portava, per esempio, l'indicazione del primo banco e quella della testa *verso san Marco* e del lato *verso Castello*, dovevano andare all' urna quelli del primo banco a cominciare da chi si trovava in capo alla banca che guardava verso Castello dalla parte verso la chiesa di s. Marco. Così estraevansi poi le altre cedole e conformemente andavano a capello i banchi successivi. Non tutti i senatori di un banco potevano però recarsi ad estrarre la pallottola in un sol tratto ; ma per maggior disciplina era stabilito che non potessero uscire più di sette per volta e più d'uno per casato (2). Era proibito il passar da banco a banco nell'andare a capello (3): che si recava all'urna più d'una volta era privato per dieci anni dallla vita pubblica (4). Chi toccava ballotta dorata era fra gli elettori, e andava a sedersi ai piedi della signoria, finchè, raccolti al numero di sette, i lezionari della mano così completata si riducevano nell' apposita camera (5). Per tal modo niuno poteva sollecitare i loro voti. Tra i ventotto o quattordici elettori le famiglie non potevano poi avere che un sol rappresentante (6); quando uno *toccava* la palla dorata uscivano appunto tutti gli altri di suo casato. Raccolte le singole mani ai proprî luoghi senza comunicazioni fra loro o con gli estranei (7), ognuno proponeva un

(1) Cfr. a p. 88 sgg.

(2) Cfr. la consuetudine registrata nel libro *Roan* I, c 20.

(3) Cfr. la parte del consiglio dei dieci del 13 maggio 1483.

(4) Cfr. la parte del consiglio dei dieci del 31 maggio 1484.

(5) Cfr. il VII *Senato Terra* c. 53. La parte del 1 ottobre 1474 nel Cap. dei Pr., II, 2, 12.

(6) Lo desumo sempre dalla interpretazione autentica sopra citata.

(7) Cfr. la parte del 1 ottobre 1454 nel Cap. dei Pr., II, 2, 11.

nome, quello che più gli piacesse: i proposti dovevano essere ballottati fra gli elettori e rimaneva candidato chi avesse avuto il maggior numero di voti. Un solo notaio assisteva alla proposta e raccoglieva i voti (1). Nè si poteva manifestare il proprio voto o dire alcunchè di quello che s'era fatto fra gli elettori prima che tutte le mani avessero adempiuto il loro compito: uno del consiglio dei dieci stava perciò di guardia alla porta perchè nessuno uscisse (2). Ai proposti dalle singole mani di elettori si univa poi il candidato della signoria e della *banca*: ognuno dei consiglieri e dei capi dei quaranta e il doge dovevano suggerire un nome, e potevano proporre anche più d' una medesima famiglia (3). Poi si veniva anche fra loro a votazione per stabilire il candidato definitivo.

Col sistema delle polizze invece ogni senatore proponeva il suo candidato, e con la molteplicità dei concorrenti si assicurava ancor più la bontà delle elezioni. Tutti scrivevano infatti su cedole apposite il nome e i titoli di coloro che avesse voluto eleggere o, come dai veneziani dicevasi *togliere*: era proibito lo scrivere oltre a ciò più che il nome del padre o dell'avo del proposto (4). Colui che non avesse *in conscientia accipiendi aliquem* o fosse indeciso nel voto poteva metter scheda bianca (5). Chi poi aspirava a qualche carica e temeva di non esser proposto poteva, o scriver sulla cedola il proprio nome o darlo in nota al cancellier grande che, fatto lo scrutinio dei nominati, se già egli non fosse stato designato in altri *bollettini* l'aggiungeva nella lista dei candidati (6). Sotto il nome del proposto il proponente doveva porre il proprio, costumandosi in Venezia che il proponente si facesse mallevadore o pieggio del suo candidato (7). Ove la indicazione del *pieggio*

(1) Cfr. la parte citata nella nota precedente.

(2) Cfr. la parte del 1474 citata nella pagina precedente alla nota 1.

(3) Cfr. la interpretazione autentica citata.

(4) Cfr. le parti del 23 gennaio 1576 nella *Comp. leggi* v. *ballottazioni*. Tali bollettini venivano minutamente stracciati e i capi dei dieci erano autorizzati alle opportune inquisizioni.

(5) Cfr. la parte del 6 marzo 1496 nel Cap. dei Pr., II, 3, 1. Le schede bianche erano però vietate nella elezione degli oratori per parte del consiglio di dieci del 19 ottobre 1514.

(6) Cfr. la parte del 31 gennaio 1525 nel Cap. dei Pr. II, 3. 5.

(7) Cfr. Giannotti — op. cit., p. 339. Così p. e.: *Andrea Gritti fo podestà de Padoa piezzo sier Domenico Trevisan*. La parte cit. del 23 gennaio 1576.

fosse mancata la scheda era nulla (1), e nulla del pari era quella che, per imprecise indicazioni, potesse lasciar dubbiezza intorno alla persona che si fosse designata (2). Le polizze ben ripiegate e chiuse (3), venivano portate a capello dai varî banchi secondo l'ordine loro. Due bollettini rinchiusi l'uno dentro l'altro erano annullati e stracciati (4). Chi avesse presentata la cedola aperta sarebbe stato punito come se avesse posto ballotta in guisa manifesta contro le leggi (5). All'urna sorvegliavano i capi dei dieci che, ricevuti nelle proprie mani i bollettini, ve li buttavan dentro (6). A chi poi avesse osato presentare più di una polizza era inflitta come punizione la esclusione del maggior consiglio ed uffici e benefici pubblici per dieci anni e dai consigli secreti per sempre (7). Dopo che tutti avevan consegnato il loro bollettino (nessuno poteva esimersene (8)) i consiglieri li aprivano ad uno ad uno, ed il cancellier grande od altri per lui alla presenza della signoria stessa ne trascriveva i nomi sopra un foglio (9).

Così venne prudentemente ordinata tale elezione dai reggitori veneziani per le cariche, le quali non era dato rinunciare senza subire forte penalità (10). Volevasi in tal modo evitare che pel timore di spiacere a taluno, notoriamente poco volonteroso od affatto restio all'assumere la carica messa ai voti, fosse lasciato da parte chi era meglio adatto a sostenerlo. Una parte del 13 giugno 1449 dice appunto che « per lo ben universal del stado azo-

del consiglio dei dieci voleva che oltre il nome del candidato fosse messo solo quello del padre o dell'avo. I bollettini erano spesso coperti di scritte satiriche.

(1) Cfr. nella *Comp. leggi* v *ballottazioni* la parte del 7 settembre 1563.

(2) Cfr. le diverse terminazioni contenute nella *Compilazione leggi*, v. *ballottazioni*. Cfr. specialmente la parte del consiglio dei dieci del 30 giugno 1492 per la quale durante l'elezione le polizze non si potevano « strazzar nè depenar » e sbagliato il nome *la voce era persa*.

(3) Cfr. ibid. la parte del 1498.

(4) Cfr. ibid. la parte del 15 febbraio 1660.

(5) Cfr. la parte del 1498 già citata.

(6) Cfr. Muazzo — *Historia*.

(7) Cfr. la parte del 6 settembre 1527 nel Cap. dei Pr., II, 3, 2.

(8) Per parte del 28 gennaio 1545.

(9) Cfr. Muazzo — op. cit.

(10) Cfr. Sansovino — op. cit.

» ch' el vegnisse ben reto e governado e che zentilhomeni suffi-
» cienti fosse messi nei benefici importanti, trovò el modo di scru-
» ptinio e questo perchè dai nostri sufficienti, i qual non volea
» esser ne i beneficii per viver più repossadamente, i suoi pen-
» sieri non avesse luogo ». Anche il Contarini afferma che lo *schedularum modus* venne introdotto appunto « ne quisquam
» veritus inimicitias sive alterius civis odium comparare, qui ma-
» xime ei numeri fungendo aptus sit . . . abstineret ab eo nomi-
» nando » (1). La secretezza del voto avrebbe dovuto vincere questo personale riguardo. Prima invece si usava che i notai andando da banco a banco chiedessero a ciascun senatore chi fosse da lui prescelto e notassero su apposita carta il nome del proposto o quello del proponente mallevadore (2). Tale consuetudine non rimase poi in vigore che per le elezioni ad uffici che si potessero rifiutare senza pena alcuna.

Poichè i candidati erano così stati proposti, il cancellier grande ne rivedeva la lista, escludendo quelli che non potessero essere per qualche ragione nominati, per essere ad esempio scritti nell'alfabeto dei debitori dello stato o per non aver compiuto il termine della contumacia o per non aver i titoli richiesti o perchè coprissero altre cariche incompatibili con quella da rimpiazzarsi (3). In tutte le elezioni dovevano esservi concorrenti e scontri, e quando, esclusi gl' ineleggibili, non fossero rimasti i candidati in numero maggiore di quello necessario a coprir le cariche; i consiglieri avevano obbligo di aggiungervi altri capaci della elezione, altrimenti questa sarebbe stata nulla (4).

(1) Contarini — op. cit., p. 130.

(2) Così appare dal Giannotti (op. cit., p. 351) e dal Sansovino che lo copia. Dal Muazzo (op. cit.,) sembrerebbe invece che tale sistema non si usasse più fuorchè per la nomina dei segretarî del senato e del consiglio dei dieci. Nel ms. trovo però scritto: « La consuetudine è che a quei officii che si fanno
» senza pena sono nominati invece da quei del pregadi, e i nodari a questo
» effetto vanno attorno i banchi a descriver i nomi ».

(3) Cfr. la parte del 1 giugno 1627 del senato che ordina al segretario alle voci di tenere *un libro alfabetato sempre in ordine di tutto punto con li nomi di tutti li nobili nostri che haveranno magistrati e carichi dal senato e con la nota dei carichi.* Poteva esser causa di esclusione anche la età richiedendosi che gli anni indicati nella parte come termine *a quo* fossero compiuti.

(4) Cfr. la parte precedente.

Compiuta quella verificazione il cancellier grande proclamava i candidati e li metteva ai voti tutti a un tratto se si trattava di nomina per elezionari, ad uno ad uno (1) o a due a due negli altri casi. Ogni candidato àveva due bossoli, l'uno pel sì, l'altro pel no; e in tutti dovevano por la mano i senatori, lasciando cader la ballotta nel bossolo di chi più loro accomodava o nel bossolo del no. Riusciva eletto chi avesse riportato il maggior numero di voti rispetto agli altri proposti, superando insieme la metà dei votanti. Richiedevansi dunque unite la maggioranza assoluta e la maggioranza relativa (2). Era ben raro però che uno *rimanesse* alla prima prova e allora, escludendosi via via quelli che avessero avuto minor numero di voti, si ballottavano i due più favoriti l'uno per me' l'altro (*per medium alterius, per oppositum alterius*). Se due avessero per combinazione avuto pari numero di suffragi, restando solo inferiori ad uno, ballottavansi i due primi fra loro e poi chi avesse incontrato maggior favore si rimetteva ai voti col primo. Se due avessero ottenuto esito eguale dicevasi *essersi fatto errore* e si rinnovava la ballottazione. Incerta era invece la pratica quando tra chi era stato *superiore di ballotte* e il secondo la differenza di voti fosse stata tale che, aggiungendo a quelli riportati dal secondo i voti non sinceri, si avesse avuto il numero dei voti guadagnati dal primo: talora questi era proclamato eletto (3), talvolta invece si passava ad altra votazione (4), Se fosse stato fra gli eletti un nome immaginario o di persona ineleggibile tutta la ballottazione era nulla (5), così come se nella votazione definitiva si fosse trovato un numero di votanti maggiore di quello ch'era risultato dalla numerazione del consiglio, fatta al solito per mezzo della consegna e del ritiro delle ballotte. Al calcolo di queste sorvegliavano i consiglieri: la proclamazione dell'eletto era fatta dal cancellier grande.

20. E passo ora agli *scrutinî* veri e proprî, che formavan

(1) Cfr. Curti — op. cit., I, p. 25 sgg

(2) Cfr. Curti — op. cit., I p. 27.

(3) Cfr. la terminazione del 5 settembre 1563 nella *Compilazione leggi*, v. *ballottazioni*.

(4) Cfr. la terminazione del 12 aprile 1472 nella stessa busta. Quest'era il caso più frequente.

(5) Cfr. ib. la parte del 28 dicembre 1606.

parte della procedura generale seguita per l'elezione dei magistrati nel maggior consiglio, da me già accennata (1). Ai candidati suggeriti dalle diverse mani di lezionarì si giudicò utile l'aggiungerne come scontro un altro proposto dal senato, che pel credito goduto dall' assemblea eligente aveva quasi sempre il sopravvento. Lo scrutinio del pregadi, dapprima usato per quasi tutte le magistrature appena appena notevoli, fu da ultimo limitato alle più importanti (2) e avveniva in questo modo. Mentre le due o quattro mani di lezionarì nominavano il proprio candidato tutti quelli del corpo del senato, che fosser stati presenti alla seduta del maggior consiglio (3), fuorchè i procuratori di s. Marco (4) si riducevano, dietro invito del cancellier grande in una sala vicina, alla quale si accedeva per la porta in fondo a destra e che perciò appunto fu detta e si dtce tuttavia *sala dello scrutinio*. Precedevano la signoria, il collegio e gli avogadori ; un solo censore rimaneva a tener la disciplina fra i nobili del maggior consiglio. Passando scorgevansi intorno all'ingresso in attitudine supplichevole e con la *stola calata* coloro che avrebbero voluto o non avrebbero voluto essere eletti (5), ad ognuno facevano profondi inchini. Ma non potean parlare, chè a nessuno era lecito per qualsiasi motivo cercar di sollevarsi da un pubblico ufficio (6) o per esso pregare (7). Entrati nella sala i senatori avevano assegnato il loro posto nè più si potevano muovere. Rilette dal cancelliere le *voci* o le cariche cui doveva provvedersi erano mandati fuori tutti coloro che non avessero diritto di por ballotta i savî compresi (8). Poi ciascuno portavasi al tribunale e poneva nell' urna (9) guardata da due capi del consiglio dei dieci la polizza chiusa, in cui aveva segnato il nome

(1) Cfr. p. 88 sgg.

(2) Cfr. p. 141.

(3) I quali erano invitati dal comandadore con la strida *per conscio per pregadi* (cfr. Sanudo — *Cronichetta* v. *senato)*.

(4) Cfr. Muazzo — op. cit.

(5) Cfr. Curti — op. cit., cap. I.

(6) Cfr. la parte del 12 gennaio 1463 che proibisce l' arringare per non esser provato e più aitre.

(7) Cfr. avanti al § 21.

(8) Cfr. la parte dell' 11 marzo 1491.

(9) Un vaso di metallo, dice il Muazzo.

e i titoli del proposto: queste polizze venivano aperte avanti ai consiglieri ed i nomi erano registrati in apposito foglio, escludendosi quelli che per qualsiasi ragione non potessero esser provati. Venivano poi ballottati ad uno ad uno, chè, se niuno riusciva alla prima ballottazione, riballottavansi i quattro superiori e poi, se pur così nessuno otteneva i suffragi voluti, i due più favoriti *l'un per me l'altro.* Fra questi chi avea maggior numero di suffragi superando la metà dello scrutinio era eletto e proposto come candidato del pregadi (1).

Il modo col quale si eleggeva la zonta del pregadi non era che una varietà dello scrutinio (2). La sera del 29 settembre, terminata la trattazione ordinaria degli affari, si chiamavano i banchi ordinatamente ad uno ad uno, e i senatori l'un dopo l'altro portavano al tribunale il bollettino, nel quale avevano scritto sopra *quello ch'era tolto*, al di sotto *quello che lo toglieva*, e lo consegnavano ai consiglieri, che stavano due da una banda e due dall' altra, assistiti da quattro notai, due per ciascuna coppia. Questi scrivevano su quattro fogli i nomi dei tolti, per maggior sicurezza riscontrandoli poi un'altra volta con quelli segnati nei bollettini (3). Quindi dei quattro fogli si formava una lista unica, che era firmata da due consiglieri, scelti a sorte col gettar delle tessere (4), affinchè nessuno vi potesse far poi delle aggiunte. La lista, riscontrati i nomi coi registri dei debitori e gli altri onde risultavano le incompatibilità, era conservata sotto chiave dal cancellier grande fino a che venisse portata innanzi al maggior consiglio.

21. Nè mi è lecito passar sotto silenzio la svariate leggi con cui Venezia volle tutelata la libertà e la sincerità del voto (5).

(1) Cfr. Curti — op. cit., loc. cit

(2) Cfr. il Muazzo — op. cit.

(3) Cfr. la parte del 1466 ai 28 di settembre.

(4) Cfr. la parte citata. Per parte del 2 ottobre 1559 si gettavano, alla presenza del doge, le tessere per sortir i nomi di quelli che dovessero imbossolarsi primi, secondi, terzi o quarti.

(5) Si può vedere lo studio che sulla corruzione elettorale di Venezia scrisse il Bonturini (*Provvedimenti della repubblica veneta contro l' intrigo e il favoritismo* nella *Rivista veneta,* 1874) e quello di Emilio Morpurgo nella *Rassegna settimanale* del 1879.

Sono infiniti i provvedimenti escogitati nei diversi tempi per impedire il broglio, in Venezia infierito con persistenza e forza veramente singolari (1): pareva che le repressioni, anzichè distruggerlo, gli dessero nuovo alimento. Anche la parola, sostituita nel linguaggio volgare alla latina *ambitus*, è veneziana: nel broglio o nell'erbosa spianata ombreggiata di piante, che si stendeva un tempo innanzi al palazzo del doge, erano incominciate le pratiche intese all' acquisto dei voti. Nel giorno delle elezioni il potente doveva umilmente chinarsi dinanzi al nobile men ricco, che in altri tempi affettava di non curare: la forza del numero lo costringeva a flettersi. E l'ambito si spiegava sotto forme curiose, preghiere, violenze, baratti o patti reciproci di votare coi proprî aderenti a favore di quel nobile che promettesse alla sua volta l'appoggio suo, scommesse, pegni. La follia delle scommesse era giunta a tanto da compromettere seriamente la fortuna dalle famiglie con indebito arricchimento di sordidi speculatori: e si erano formati banchi appositi. Già fin dal secolo decimoquinto eransi pertanto proibite le preghiere e minacciate pene a chi avesse suggerito di votar per uno a preferenza che per un altro (2) ovvero di non votare per lui (3). Non era poi lecito o per sè o per altri dare alcuna polizza o bollettino (mentre il pregadi era raccolto) allo scopo di fare eleggere sè od altri (4). Espressamente vietate furono del pari le promesse di volere o non volere un patrizio in una data carica (5). E durante la ballottazione, a tutelare la sincerità di essa, nessuno poteva dire il nome di colui a favore del quale dava il suo suffragio (6), nè uscir dalla

(1) Lo lamentano generalmente i legislatori e i cronisti.

(2) Cfr. le numerose parti citate dal FERRO (op. cit.). v. *broglio* e dal SANDI (*Continuazione*, I, p. 113) e specialmente quella del 3 marzo 1484 che vietava « rogare aliquem quod eligat vel velit ipsum vel alios ad aliquam rem vel » dignitatem » nel Cap. dei Cens. c. 18.

(3) Cfr. la parte del 1422 citata dal FERRO; e quella del 13 giugno 1449 nel libro *Magnus* C. X. c. 225 la quale comminava la privazione di tutti gli ufficì e beneficii pubblici per due anni. Una parte del 15 marzo 1476 vietava promettere denaro od altro agli elezionarî.

(4) Cfr. le parti dell' 11 maggio 1478 e del 31 maggio 1484.

(5) Cfr. le leggi del 1422 e del 1440 citate dal FERRO e quella del 16 settembre 1467 (Cfr. *Magnus* c. 487).

(6) Cfr. le parti del 18 gennaio 1433 e del 27 ottobre 1529.

sala (1), nè votare in piedi (2), nè por ballotta palesemente, pur essendo tenuto a mostrar la mano aperta con la ballotta prima di porla nel bossolo (3), nè dire il numero delle ballotte da taluno riportate prima che l' elezione fosse compiuta (4). Gravissime pene erano inflitte ai notai che, andando in giro, dicessero « tollè » el tal al tal officio o rezimento » o « non tollè al tal che non » vol esser tolto » o « el tal ha tolto el tal (5) ». A vincolare il senatore parve dapprima sufficiente l'obbligo morale del giuramento che ognuno doveva prestare appena il cancelliere avesse pubblicato le *voci*, di « volere il miglior, il più leale et sufficiente per lo stato (6) ». Pur talvolta fin dal 1449 si usò chiedere a taluni giuramento di non esser stati pregati, scrivendo un notaio il nome loro e quello degli altri da cui o per cui fossero stati sollecitati (7). Il segretario che portava i bossoli doveva manifestare se taluno avesse contrafatto alle leggi (8). A togliere persino il sospetto di corruzione venne proibito di congratularsi con toccar di mano o con altre manifestazioni esteriori di letizia presso chi fosse stato eletto (9), e lo furono del pari gli applausi tumultuosi per l'elezione seguita (10). Pene erano, in varia misura, la privazione degli uffici e la temporanea sospensione dal maggior con-

(1) Cfr. le parti del 19 ottobre 1415 e del 6 dicembre 1424 nel Cap. dei Cons., p. 250 sgg.

(2) Cfr. la parte citata del 6 dicembre 1424.

(3) Tale obbligo, più volte sancito (cfr per esempio la parte del 10 aprile 1448 nel registro 13 *C. X*, *Misti* c. 96 t.) dal consiglio dei dieci, per parte del 16 giugno 1531 doveva essere ogni volta ricordato.

(4) Cfr. le parti dell' 11 novembre 1430 e dell' 8 ottobre 1431.

(5) Cfr. la parte del 18 giugno 1449 nel libro *Magnus* C. X. c. 228. Si minacciava la privazione della cancelleria o d' ogni altro ufficio o beneficio per cinque anni.

(6) Cfr. p. 171 nota 1.

(7) Cfr. la parte citata del 13 giugno 1449 e quella del 31 marzo 1462 nel libro *Magnus* del consiglio dei dieci, c. 91 t Già sin il 23 agosto 1458 (Cfr. ibid. c. 342 t.) stabiliva che, quando si dovesse fare l' elezione della zonta del senato, si esaminassero venticinque nobili e, quando se ne trovassero cinque che fossero stati pregati da alcuno, questi non potesse venir *provato*. Il 7 aprile 1462 il consiglio dei dieci (cfr. ibid. c. 395) stabilì che il giuramento fosse dato dopo e non prima delle *prove*.

(8) Cfr. la parte del 26 febbraio 1466 del consiglio dei dieci.

(9) Cfr. la parte del 1451 citata dal Sandi — op. cit., loc. cit., p. 112.

(10) Per parte del 1491 citata dal Ferro — loc. cit.

siglio: da sanzione penale veniva pure colpito chi avesse celati i disordini avvenuti essendone a conoscenza: ai delatori erano promesse ricompense e premî (1). Le leggi venivano poi ogni tanto richiamate a memoria con la lettura di esse nell'assemblea.

Dapprima all'inquisizione e ai processi per broglio attesero i capi dei dieci e gli avogadori; ma neppur l'autorità loro fu efficace di fronte all'allagare sfrenato della corruzione. Anzi il 1517, come ci è ben noto (2), parve necessario creare contro di essa un apposito magistrato, che fu tra i primi della repubblica, quello dei *censori*. Si voleva risolutamente « provveder con diversi ordini et leze che, essendo li honori premio » della virtù, fossero conferiti con sincerità a quelli che per » merito, probità et buone operationi sue li hanno meritati et non » a quelli che con inhonesti et pernitiosi modi di ambicione li » cercano » (3). Quindi (essendo corsa fama che i desiderosi dele cariche si facessero promettere il voto con solenne giuramento, eludendo le leggi del 1508 e del 1509 con le quali si imponeva il bando perpetuo a chi avesse subornato il votante con danaro e si obbligava questo a non dare il voto per chi l'avesse pregato (4)) si diede facoltà ai censori d'inquisire otto giorni prima dell' elezione venti di coloro che mettevan ballotta in pregadi. L' inquisizione era segreta e la deposizione di due soli testimoni degni di fede e non sospetti bastava a convincere il reo, pubblicato poi incapace del posto per cui aveva brigato, per due anni sospeso dal maggior consiglio e dai pubblici uffici, colpito inoltre da multa di cinquanta ducati d'oro La stessa inquisizione aveva luogo dopo l' elezione. Il 29 marzo 1518 fu poi imposto con forti sanzioni l'obbligo di rispondere alle domande dei censori (5), e il 5 giugno 1520, venne decretato che dalle condanne di questi nessuno potesse per grazia sottrarsi (6).

L'opera intelligente e vigorosa dei censori acquistò ad essi inimicizie e provocò una lotta aperta contro la magistratura, che

(1) Cfr. Ferro — loc. cit.; e dal Sandi — op. cit., loc. cit., p. 107 sgg.
(2) Cfr. p. 62 nota 8.
(3) Cfr. il Cap. dei Cens., c. 1.
(4) Cfr. Sandi — *Storia*, P. III, vol. I, p 176.
(5) Cfr. il Cap. dei Cens. c. 3 t
(6) Cfr. il Cap. dei Cens. c. 5.

venne abolita il 1521. Ma fu forza ristabilirla tre anni dopo (1). E la serie delle leggi repressive del luglio continuò più serrata che mai. Il 19 gennaio 1525 anche agli eletti fu imposto di giurare che « per » loro nè per altri non sara stà nè sarà dato nè promesso denaro » nè don per tal suo nelli detti luochi remaner » (2). Altre parti, uscite di regola del consiglio dei dieci (3), rinnovarono, aggravandoli, i provvedimenti contro le salutazioni, le preghiere, le congratulazioni (4). Ma, poichè le inquisizioni dei censori prima e dopo l'elezione non avevano avuto il desideratoe ffetto, furono abolite il 1521 (5). Non però corrispose meglio alla fiducia, che in esso erasi posta, il metodo allora introdotto, nel 1524 sospeso dal consiglio dei dieci (6), poi nuovamente ristabilito, di far giurare a tutti i senatori di « dar la ballotta de non a chi e per chi fossero stà par» ladi e pregadi » (7). Era un costringere allo spergiuro, e per render più raro il ricorso a questo s' introdusse il 10 maggio 1533 il bossolo delle preghiere che andava in giroprima di quelli del sí e del no (8). Era doppio con un bossolo bianco avanti e un verde dietro: nel bianco metteva ballotta chi fosse stato pregato, nel verde gli altri. Che se le ballotte nel bianco avessero superato il quinto dei votanti, il proposto non poteva più oltre ballottarsi. Alla ballottazione delle preghiere opportunamente non prendevano parte i nominati e i loro parenti (9). Ma non bastò. L'11 settembre 1535 fu d'uopo stabilire che il *caduto* nel bossolo delle preghiere non potesse eleggersi a carica alcuna durante un anno intiero (10), e che tutti i pregadi salvo quelli legalmente

(1) Cfr. a p. 64, nota 8.

(2) Cfr. nel Cap. dei Cens. c. 8 la parte del 26 novembre 1519.

(3) Il sorvegliare alla disciplinatezza delle elezioni era parte precipua della polizia civile, cui esso presiedeva.

(4) Cfr. la parte del 19 settembre 1532 nel Cap. dei Cens. c. 19 t.

(5) Cfr. la parte del 25 gennaio Cap. dei Cens. La deliberazione abrogata erasi infatti riconosciuta « al tutto inefficace et infruttuosa con grande » pregiudicio delle anime dei sacramentati ».

(6) Cfr. Sandi — *Continuazione*, I, p. 113.

(7) Cfr. la parte del 5 ottobre 1528 nel Cap. dei Cens. c. 4 t.

(8) Cfr. il Cap. dei Cens. c. 9 t.

(9) Cfr. la parte citata nella nota precedente.

(10) Cfr. il Cap. dei Cens. c. 12.

esonerati, dovessero metter ballotta nel bossolo delle preghiere (1). Un'elezione, in cui si fosse dimenticato di portar questo prima degli altri bossoli, era nulla (2). Il 26 settembre 1546 poi, essendosi dimostrato un simile procedere « cosa di molta longhezza e tedio e che » molti che erano stà pregadi per scampar al giuramento andavano » fuori per gli scrutinî et altri lochi e stavan tanto che fossero » compite le ballottazioni delle preghiere e poi venivano a ballot» tare ordinariamente e che molti, sebben non partissero, votavan » con la man vacua », si unì il bossolo delle preghiere a quello del sì e del no, sicchè andasse in giro un sol bossolo triplice: i voti dei pregati erano, se non superavano il quinto dei presenti, aggiunti ai negativi (3). Ma non andò gran tempo che il rimedio apparve peggiore del male; e il 7 decembre 1548 si ritornò al primo sistema, migliorandolo in qualche particolare (4). Si numeravano i presenti, e dagli avogadori e censori si prendeva giuramento di « non andar fuori del consiglio o ballottar vacuo ». Chi non avesse ballottato il bossolo delle preghiere non poteva poi ballottare ordinariamente. E il 22 maggio 1583, infuriando il broglio più che mai, parve opportuno ridurre a un sesto del consiglio il numero delle ballotte sufficiente per far *cadere nelle preghiere* (5). Il 10 luglio 1596 il consiglio dei dieci volle tornare ancora al bossolo unico con tre recipienti per il *sì*, il *no* e le *preghiere* (6): ma pur questa volta la riforma non fece buona prova. Si dovette, dopo solo un anno, ripristinare il bossolo delle preghiere separato dai due primi (7). E si aggiunse che, dopo il giuramento ordinario, si avesse a prestare quest'altro di « non haver promesso » con giuramento per sè nè per altri il suo voto ad alcuno così in » volerlo come in non volerlo et così per la presente come per » altra futura elettione, nè manco di dover giurar doppo la bal» lottatione et elettione di aver voluto o non voluto alcuno e ciò » sotto obbligo dello istesso giuramento, il quale s'intenda quando

(1) Cfr. anche la parte del 7 dicembre 1848 citata alla nota 4.

(2) Cfr. la *Compilazione leggi*, v. *ballottazioni.*

(3) Cfr. Cap. dei Cens. c. 12 t.

(4) Cfr. Cap. dei Cens. c. 14 sgg.

(5) Cfr. Cap. dei Cens. c. 22 t.

(6) Cfr. Cap. dei Cens c. 49.

(7) Cfr. la parte del 24 marzo 1597.

» si sia fatta mentione di Dio, della beata Vergine, dei santi o » di qualunque altra forma di scongiuro et d' imprecatione o di » parole per le quali si vegna ad impegnar, obligar et violentar » la libera volontà et conscientia di chi sarà pregato. Ed in caso » che alcuno havesse giurato come di sopra debba astenersi di » ballottar con li bossoli ordinarii quello o quelli solamente a chi » havesse fatto simili giuramenti, dovendo però ballottarli nel » bossolo delle preghiere, intendendosi haver giurato al medesimo » eletto quand'anche havesse giurato ad altri, i quali a suo nome » havessero praticato et ricercato » (1). E ai 18 d'aprile dell'anno stesso in luogo di « astenersi dal ballottar con li bossoli ordinari » si precisò ancor più la formula con dire « et in caso che alcuno » havesse giurato debba cacciarsi et vada fuori nel ballottar con » li bossoli ordinari ». Chi fosse venuto meno alla promessa giurata era pubblicato come spergiuro nel maggior consiglio. Altro giuramento di » non haver fatto nè fatto far nè dover far per sè o per » altri baratti o permuta di voti sì per quella presente come per » altra futura elettione nè promesso in qualunque modo si voglia » et obbligato il suo favore per ottener voti all'incontro » fu richiesto, come condizione per essere provato, dal candidato e in sua assenza dal *suo più propinquo parente* o da *chi facesse principalmente per lui* e da tutti gli altri che si cacciassero di cappello con lui (2). Tale obbligo venne nuovamente confermato il 24 maggio 1620, modificandosi e ampliandosi la formula giurata nella seguente maniera « Giuro io ecc., ad sancta Dei evangelia » di non haver fatto nè fatto fare, nè dover far fare, nè assentito, » nè dover assentire che si faccia, neanco per mezzo di parenti o » amici, baratti o permuta di voti sì per questa presente come » per altra futura elettione, et darò la ballotta nel bossolo delle » preghiere a quello o a quelli che mi hanno costretto e vio» lentato et astringessero o violentassero a giurare et mi aves» sero ricercato overo fosse convenuto di far permuta o baratto » di ballotte ». S'era aggiunto che i nomi di chi avesse giurato fossero pubblicati dal cancellier grande e che le loro firme si apponessero all'accennato capitolo in uno speciale registro. Ma l'am-

(1) Cfr. il Cap. dei Cens. c. 62.
(2) Cfr. Cap. dei Cens. c. 75 t.

bito non cessava per la copia delle leggi. Tantochè, inutile tornando il bossolo delle preghiere, ancora una volta unito a quello del sì e del no il 29 dicembre 1603 (1) e novellamente diviso il 24 maggio 1621 (2), fu dal consiglio dei dieci abolito nel 1626 (3).

Accenno appena le numerose misure prese per frenare le manifestazioni esteriori del broglio e togliere le occasioni di esercitarlo; proibizione di congratularsi con gli eletti o di dolersi col caduto anche per mezzo di donna (4), proibizione di accompagnare il segretario che portasse le urne (5), proibizione di riduzioni private in cui si trovassero più che otto persone oltre quelle che si cacciavan reciprocamente di cappello (6), proibizione di banchetti (7) specialmente nel giorno dell'elezione della zonta (8), proibizione di ritrovarsi in ischiera col candidato, fossero pure amici e parenti, nel broglio, in chiesa di s. Marco, nella corte del palazzo ducale, nella piazza di s. Marco ed in Rialto (9), proibizione di baratti di voti (10), di pegni (11), di scommesse (12), inasprimento delle pene ai contravventori e ai loro complici (13): incoraggiamenti e premî ai delatori (14). E passo senz'altro a trattare della legge del 21 dicembre 1697; che confermava e riassu-

(1) Cfr. il Ferro — op. cit., v. *bossoli*.

(2) Cfr. il Cap. dei Cens. c. 75 t.

(3) Cfr. il Sandi — *Continuazione*, II, p. 114.

(4) Cfr. la parte del 14 gennaio 1525 nel Cap. dei Cens. c. 18 t.

(5) Cfr. la parte del 1476 citata dal Sandi — op. cit., p. 108.

(6) Cfr. la parte del 14 gennaio 1525.

(7) Cfr. la parte del 24 marzo 1531 nel Cap. dei Cens. c. 58 t.

(8) Cfr. la parte del 19 settembre 1532 nel Cap dei Cens. c. 19 t.

(9) Cfr. la parte del 1555 citata dal Ferro — loc. cit.

(10) Cfr. le parti del 1588, 1593, 1576, 1604, 1611, 1621 e 1632 ricordate dal Sandi — op. cit. La materia parve tanto importante da esser demandata agli inquisitori di stato.

(11) Cfr. la parte del 19 settembre 1532 nel Cap. dei Cens.

(12) Cfr. le parti del 15 aprile 1533, 12 febbraio 1538, 7 ottobre 1561, 9 dicembre 1567, 18 aprile 1571, 31 agosto 1585, 28 ottobre 1597, 7 marzo 1599, 28 febbraio 1600, 26 agosto 1636 nel Cap. dei Cens.

(13) Bando, privazione di uffici, taglio della mano, estirpamento di un occhio ecc., secondo i casi.

(14) Somme di denaro, liberazione di banditi ecc.

meva le precedenti del 3 marzo 1484 (1), del 13 ottobre 1588 (2), del 16 giugno 1632 (3), del 14 settembre (4), e del 29 ottobre 1517 (5), dei 10 agosto 1555 (6), e del 26 agosto 1589 (7). Aggiungevasi che fosse instituito un *libro per causa dei brogli*, conservato ancora, sul quale prima d'entrare in carica i consiglieri, i capi dei quaranta, gli avogadori di comun, i censori, gli auditori vecchi e nuovi, incaricati dell'esecuzione di essa, scrivessero il giuramento: « Giuro io . . . . a' sacri evangeli di Dio » che nel corso della carica esseguirò e farò puntualmente es- » seguir quanto prescrive la legge del maggior consiglio 1697 » 27 dicembre nella materia di brogli e giuramenti ». Altro giuramento di aver ciò perfettamente eseguito vi dovevano scrivere al loro scader dall' ufficio: altrimenti, come prima non avrebbero potuto entrar in funzione, ora non avrebbero potuto esser provati ad alcun magistrato (8). La nostra parte, che doveva esser letta in maggior consiglio ogni tre mesi, incontrò vivaci opposizioni: dai patrizî nessun'arte si lasciò intentata per ottenerne la revoca (9). Anche la teologia si tirò in campo, questionandosi se il maggior consiglio avesse facoltà di imporre tali giuramenti, se convenisse toglierli poichè non erano osservati e se, rimanendo conservati, si potessero impunemente violare. Io non mi addentrerò in queste dispute, che il Sandi riporta diffusamente (10): fatto sta che, nel 1709, nel 1721 e nel 1735, malgrado le mene accorte di chi la voleva abrogata, ebbe invece sempre una splendida conferma, sicchè rimase fino al cader della repubblica la legge fondamentale in tal materia (11). Nè ho altro

(1) Cfr. p. 267, nota 2.

(2) Cfr. p 273, nota 10. Proibiva i baratti, sotto pena di cinque anni di privazione dai consigli, uffici e benefici e di ducati 500 di multa.

(3) Cfr. ibid. Deferiva l'inquisizione sui baratti agli inquisitori di stato.

(4) Cfr. p. 269.

(5) Cfr. p. 269.

(6) Citata dal Sandi e Dal Ferro.

(7) Risguardante gli auditori vecchi e nuovi come tutori dell'ordine delle ballottazioni.

(8) Cfr. Cap. dei Cens., p. 130 sgg.

(9) Cfr. Sandi — op. cit., loc. cit., p. 120 sgg.

(10) Cfr. Sandi — op. cit., loc. cit., p. 123 sgg.

(11) Cfr. Ferro — op. cit., v. *broglio*.

da ricordare salvo che nel 1713 per suggerimento dei censori si rinnovò il bossolo delle preghiere (1) e che, molti dei magistrati incaricati dell'osservanza della legge 1697 non prestando il giuramento d'averla ben custodita per non essere eletti a reggimenti esterni, la mancanza di esso cessò di essere impedimento per quanto riguardava l'eleggibilità a questi (2).

22. Dal momento che il senato aveva deliberato, sia per approvare una determinata parte, sia per provvedere ad un ufficio vacante o di nuova instituzione, la decisione sua diventava di regola per ciò stesso eseguibile. E, mentre le parti del consiglio dei dieci potevano per l'intromissione esser modificate dal pregadi, le deliberazioni di questo non potevano esser revocate da altro corpo che dal maggior consiglio (3). Dissi nondimeno *di regola*, poichè poteva darsi che per difetto di forma o di sostanza fosse *sospesa* dai savî o *intromessa* dagli avogadori. I savî avevano facoltà di sospender la esecuzione della deliberazione del pregadi, ma solo fino alla seduta immediatamente successiva nella quale dovevano poi, giustificare il loro operato. Che, se ciò non avessero fatto, cadevano in pena di cento soldi, e la parte doveva senza più mandarsi ad effetto (4). Era infatti opportuno il non lasciar arbitrio di fare e non fare a coloro cui spettava l'esecuzione delle parti del senato.

Ben più importante fu l'autorità d' *intromissione* conferita agli avogadori. Già ci è noto in che consistesse (5): era la sospensione di un atto di un magistrato per assoggettarlo a un nuovo giudizio di un magistrato superiore o del magistrato stesso. La giustificavano i vizî della parte per mancanza di uno dei requisiti necessarî o per omissione delle formalità richieste alla sua votazione o per esser nel suo contenuto contraria a principî fondamentati asseriti in altre leggi non abrogate e derogate esplicitamente (6): e ad essa eran pure soggette le elezioni quando nell'eletto non si fossero trovate le condizioni volute dalle leggi, non fosse

(1) Cfr. Sandi — *Storia*, P. III, vol. I, p. 183, e *Continuazione* I, p. 125.
(2) Cfr. Sandi — *Continuazione*, p. 135.
(3) Cfr. la parte del 15 aprile 1385 nel libro Roan, I, c. 27.
(4) Cfr. la parte del 2 agosto 1498.
(5) Cfr. p. 50.
(6) Cfr. Ferro — op. cit., v. *intromissione*.

stato provato, per esempio, chi ne aveva diritto o fra gli scontri vi fossero state persone ineleggibili (1). Bastava che l'intromissione fosse fatta da uno degli avogadori: i colleghi non potevano opporsi benchè fossero discordi. Parve forse che la dignità del magistrato esigesse per lo meno la parvenza dell'accordo: ogni disarmonia palese in un corpo così autorevole avrebbe valso a scemarne il credito. E d'altro lato, poichè l'avogadore non operava da sè, ma procurava che altri facessero, non importava richiedere, come ben osserva il Della Torre (2), una rigorosa unanimità fra colleghi onde avrebbe potuto esser resa difficile una sospensione opportuna e benefica. Una lunga pratica del foro e della vita pubblica assicurava negli avogadori una profonda conoscenza delle leggi di cui avevano esatte e ordinate copie nel loro archivio (3). L'opposizione loro poteva avvenire seduta stante, levandosi essi o prima o dopo il voto per dichiarare che non approvavano o non potevano permettere ciò che si voleva deliberare o si era deliberato. Eccone un esempio: « I savî volevano mettere una parte, sier Alvise » Gradenigo e sier Minionon volseno andasse dicta parte perchè » non la poteano meter, et, li savî volendo pur metterla, a la fin » gli avogadori disse: *Melè pur che ve torrò la pena* et niun » volse più metter » (4). L'intromissione poteva anche avvenire dopo maturo esame quando la seduta era passata.

Dapprincipio gli avogadori avevano facoltà di *intromettere* le deliberazioni del pregadi innanzi a qualunque consiglio, o al consiglio maggiore, o alla quarantia o al consiglio dei dieci. A tutelare il decoro di quel corpo sembrò poi conveniente che le decisioni sue non fossero controllate da organi minori, i quali venivano così ad acquistar una preeminenza, costituendo come una corte superiore d'appello. Ond'è che, per conservar l'equilibrio nella compagine constituzionale, il consiglio dei dieci deliberò il 30 marzo 1498 che le deliberazioni del senato potessero placitarsi solo nel senato stesse (5).

L'intromissione degli avogadori non toglieva nondimeno ogni

(1) Cfr. la parte dell'8 maggio 1668.
(2) Della Torre — op. cit., p. 148.
(3) Cfr. Valsecchi — op. cit. in *Arch. ven.*, II, p. 414 sgg.
(4) Cfr. Sanudo — *Diarii*, IX, c. 368.
(5) Cfr. il Cap. dei Pr., IV, ult. cap.

efficacia ai decreti del pregadi, ma soltanto obbligava questo a rivederle e a ponderare nuovamente i motivi che ve l'avevano indotto (1). Durava poi tre giorni soli, al termine dei quali doveva avvenire il placito. Nel frattempo gli avogadori erano obbligati a far tenere al collegio che, aveva proposto la parte ed era costretto a difenderla, le carte, le leggi e gli altri argomenti su cui poggiavano la loro intromissione (2). Il savio grande di settimana introduceva allora la causa nella consulta, e il collegio aveva tempo e modo di riflettere e di ritirare o modificare la parte ove riconoscesse fondate le obbiezioni degli avogadori, schivando così un contrasto che poteva anche finire in senso ad esso sfavorevole con diminuzione del suo prestigio. Se la proposta non era ritirata, gli avogadori proponevano in pregadi la rivocazione di essa con una parte la cui formula era su per giù la seguente:

« Partem propositam et ballottatam ab excellentissimis con-
» siliariis ac sapientibus cum suis pendentiis in eiusdem ballo-
» tatione nec non ballottationes ac pendentias secutas in excel-
» lentissimo senatu super eadem parte . . . . honorandi advoca-
» tores intromiserunt tamquam partem, ballattationes ac penden-
» tias male secutas » (3),

esponendosi in seguito i motivi di tale giudizio e chiedendosi il voto al senato, il quale decideva.

Ma se la parte non era intromessa entrava subito in esecuzione. L'obbligo di questa spettava prima alla signoria, nerbo del potere esecutivo; poi si ridusse nel collegio. Gli *esecutori*

(1) Talvolta per tali intromissioni nascevano disordini. Così nel 1429 di gennaio, placitandosi il Carmagnola, gli avogadori avevano intromessa una parte proposta da Fantino Michiel, capo del consiglio dei dieci, dicendo « quod ipsa » pars poni non poterat in dicto consilio rogatorum ». I consiglieri invece ne sostenevano la legalità. Gli avogadori minacciarono loro una multa di lire dieci « quod infra octo dies deberent se removere a tali terminatione ». I consiglieri si opposero di nuovo e il consiglio dei dieci entrò in mezzo fis ando il giorno pel placito della causa. Cfr. la parte dell'8 gennaio nel libro *Magnus* del consiglio dei dieci c. 147.

(2) Cfr. la parte del 18 luglio 1507 nella *Comp. leggi* v. *intromissione.*

(3) Cfr. la parte del 5 maggio 1725 nella *Compilazione leggi,* v. *ballottazioni.*

del senato, dapprima eletti straordinariamente quando se ne presentava il bisogno, divenuti da ultimo stabili in numero di sette coadiuvavano il collegio nello *spedire* le provvisioni del senato intorno alla terraferma o ai possedimenti ultramarini, provvedendo al soldo delle truppe, alle munizioni, alle armi, alle vettovaglie e ad altre mansioni di simil genere (1). Il loro carico era dunque limitato ad una orbita relativamente ristretta di affari, tenuto pur conto delle loro funzioni finanziarie. Il braccio forte del senato era veramente il collegio. Nel quale i savì di settimana delle singole mani di savi attendevano alla pronta esecuzione delle decisioni del pregadi nel limite a noi ben noto delle loro attribuzioni. Essendo *perniciosa res ut ea que per consilium deliberarentur non mitterentur et retardarentur,* entro il giorno dopo la seduta dovevano scriver e spacciare le lettere opportune e far le sollecitazioni e notificazioni che il senato avesse ordinato (2). Ad attuare la volontà di questo provvedevano altresì i singoli magistrati che formavano parte di esso, paragonabile davvero al centro di una gran macchina, dal quale si trasmetta il movimento e la forza a tutti i numerosi e complicati congegni onde risulterà esteriormente compiuto il lavoro, cui essa è destinata.

(1) Cfr. Sandi — op. cit., P. III, vol II, p. 912 sgg.
(2) Cfr. la parte del 28 settembre 1470 nella *Comp. leggi* v. *senato.*

EPILOGO

Seguimmo con amore il senato veneziano dalle origini sue finchè, fiorente e potente, lo vedemmo divenuto ordine principale della repubblica, mente e cuore del suo vasto e laborioso organismo. A bella posta non ci addentrammo in quei particolari storici che ci avrebbero mostrato l'opera sua esteriore: ci eravamo prefissi soltanto di studiarne la struttura ed il modo d'agire. Ma già fummo in grado di comprendere come potesse esser capace di tanta grandezza, nè ci meraviglierà più che poche instituzioni possano al pari di lui vantare pagine splendide di storia. Non esagerò troppo Francesco Maria della Rovere, duca d'Urbino, quando chiamò il senato di Venezia *la più bella testa del mondo*, nè fu lungi dal vero quel principe, il quale dichiarò temer più una decisione del pregadi che l'armi di tutti i principi d'Europa (1). Tanta sapienza, tanta forza era là dentro! Un instituto, che può vantare fasti simili a quelli per cui il pregadi si segnalò alla ammirazione dei posteri, nella cura dell'economia, della navigazione e dei commerci e nella guerra di Cambray (2),

(1) Cfr. Venier — op. cit. p. 146 nota 2.

(2) Cfr. il giudizio del Priuli presso il Fulin — *Diarî e Diaristi* p. 159: « Li savì veneti lassavano dire et cridare a tutti, a nobili vecchi et a nobili » poveri, perchè erano dispositi et volevano al tutto mantenere la repubblica » et libertade veneta et non se curavano de zanze, ne de vulgo de piazze ».

nei dissidî con Paolo V e nelle lotte aspri, incessanti col turco, vorremmo averlo visto vivo e glorioso sempre. L'ultima pagina invece è triste: dobbiamo assistere alla sua caduta.

Riandarne le molteplici cause non è da questo luogo: tutto conspirava ad essa, lo estenuato erario in ispecial modo e lo sviarsi del commercio per nuove rotte aperte da popoli stranieri, ond'erano tolte a Venezia gran parte di quelle risorse che avrebbe potuto tornarla al pristino fiore. « Ogni classe di persone è impoverita » diceva una scrittura dei cinque savî alla mercanzia il 16 novembre 1739 (1) « è misurato il giro del soldo, le arti illanguidite, pochi i capitali, languente la navigazione ». Le famiglie patrizie andavano in roviña; molte si spegnevano. Il contrasto fra le ricchezze smodate di pochi e le strettezze dei più avevano rotto l'accordo e l'eguaglianza essenziale al regime aristocratico: il Cappello scriveva esser « da qualche tempo il-
» languidita la concordia dei veneti, l'unanime affetto al comun
» bene » (2). E Venezia cadeva appunto, forse più che per difetto degli ordini suoi, perchè ormai era venuto meno il fondamento, su cui quelli poggiavano e per tanti secoli avevano resistito saldi all'opera struggitrice del tempo. I *barnabotti* (così eran detti i nobili poveri della contrada di s. Barnaba ove molti stavano alloggiati a spese pubbliché) si facevano ogni dì più minacciosi, spalleggiati dal popolo non mai sordo alle voci di novità, massime se pronunciate in nome suo. Ed un pericolo continuo all'integrità dello stato era altresì l'invader delle idee d'oltremonte; ormai volevasi vincere il

genio d'haver in pochi a governar lo stato.

I barnabotti spadroneggiavano in maggior consiglio; e pur il senato, contro il quale spesse volte manifestavasi il malumore negli scrutinî, era teatro a continue dispute tra coloro che, amanti del patrio decoro, avrebbero voluto una politica forte, degna del pas-

(1) Cfr. Marchesi — *Le relazioni tra la repubblica veneta e il Portogallo* in *Arch. ven.* XXXIV p. 17.

(2) Cfr Capello Pier Giovanni — *Principii over massime regolatrici della repubblica di Venezia*, ms. marc., MDXL, cl. VII, p. 231.

sato e quelli, che dubitosi sostenevano invece una politica, per così dire, di raccoglimento, tenendo più a conservare quel che ancora vi era o a perdere il meno possibile che a riacquistare il perduto. I pareri più miti pur troppo prevalsero, e quel principio, per cui i veneti si lodavano di non aver fatto guerra *more majorum nisi lacessiti* (1), divenne il fiacco e dannoso sistema della neutralità, pel quale la repubblica, cullandosi in una pace apparente, non si curò neppure della necessaria difesa. Era ormai una nave sbattuta dalla bufera e sconquassata tanto che ad ogni batter d'onda conveniva alleggerire il carico per restare a galla. L'imagine è del Della Torre, ma prima di lui l'aveva detto in altra occasione un patrizio veneto, conscio della falsa posizione che la neutralità sarebbe andata creando (2).

Nel secolo decimosesto la fede nell'eternità della repubblica era inconcussa : Dio l'aveva aiutata nel suo sorgere, Dio l'avrebbe protetta sempre. Fa piacere scorgerla calorosamente affermata durante la guerra di Cambray, quando proprio la profezia pareva presso ad avere la più triste smentita. Nel secolo decimosettimo si questionava invece già se la repubblica avrebbe potuto vivere e fino a quando; nè ciò ponevano in forse soltanto il De La Houssaie e il Della Torre; ma i veneziani stessi n'erano impensieriti. Prima era intenso l'orgoglio di possedere una *ben instituta repubblica ;* ora contro la vecchia constituzione incominciavano attacchi non di rado violenti. E fioccavano le proposte di riforma : una, attribuita a Scipione Maffei, toccava il senato stesso, volendo qui come nel maggior consiglio una rappresentanza dei paesi sudditi (3). Una parte dei nobili comprendeva la necessità di ammodernare il vecchio edificio conforme le esigenze nuove, comprendeva che uno stato così singolare non avrèbbe potuto vivere immutato fra altri, in cui diversi principî regnavano e diverse erano le forme constituzionali ; scorgendo screpolar d'ogni parte la superba mole, ai provvedimenti occasionali, simili a puntelli che avrebber forse tenuto un

(1) Cfr. Bembo — op. cit., 25.

(2) Cfr. Bembo — op. cit., p. 178. Eppure ebbe a difensori uomini d'ingegno forte così come il Paruta.

(3) *Consiglio politico* presentato al governo veneto nell'an no 1736 dal marchese Scipione Maffei, Venezia 1797.

pò più a lungo in piedi una parete, una soffitta, ma non toglievano il pericolo della rovina, avrebbero preferito, anche a costo di demolire qualche cosa, un mutamento radicale. I più invece eran conservatori: ligi al principio veneto del doversi « *imitare provisiones progenitorum que facte fuerunt secundum conditionem temporum et redundaverunt in augmentum et substentamentum status* (1), credevano di potersi rinvigorire col tornare ai primi principî. La *Compilazione leggi* è appunto una grande raccolta retrospettiva destinata a trar dal passato nuova forza per frenare e vincere la decadenza fatale! Questo partito vinse pure il 1761, quando pareva prossimo il romper della rivoluzione (2).

I novatori avevano compreso dove stesse uno dei principali pericoli dello stato: e appunto per ciò appariscono a noi più simpatici. Gli scrittori veneziani solevano vantarsi che la repubblica loro non avrebbe finito mai come la romana nel dominio abborrito d'un solo: ma essa non seppe sfuggire del pari la tirannide dell'oligarchia. E di qui doveva in gran parte venire la sua rovina. Il consiglio dei dieci da un canto, il collegio dall'altro miravano a impadronirsi della somma del governo. Contro quello furono efficaci le diverse correzioni; non fu invece così decisiva la lotta contro il secondo. Fiducioso in questo il senato si rese noncurante delle pubbliche cose: prima le vacanze erano brevi (3), ora il diletto della campagna poteva sui senatori, non su tutti però, più che il bene comune. Parecchie volte del corso del secolo decimoottavo fu necessario mandare invito ai negligenti e avvertirli che « alle gravi urgenze della » repubblica occorre il zelo e l'amore dei suoi cittadini con l'uso delle » applicazioni incessanti nei magistrati e nei consigli e con la pro» fusione dei sudori e delle sostanze nelle cariche importanti, cospi» rando tutti per vie diverse a conservar la felicità e a sostener la » grandezza della patria » e che « il senato non dovea punto rallen» tare la propria vigoria pel cambiamento della stagione giacchè » non mutavano aspetto le pericolose contingenze della provincia » nè traspariva alcun raggio di luce serena che acconsentisse il

(1) Cfr. p. 131 nota 4.
(2) Cfr. Musatti — op. cit., p. 138 sgg.
(3) Cfr. p. 196 nota 1.

» respiro all'attenzione di chi diffende col consiglio e coll'opera la pubblica libertà (1) ». Triste indizio davvero! Oramai la vita politica era un peso nè per togliersi ad essa si rifuggiva dalla toga del prete. Piuttosto che assumere i reggimenti si pagavano le forti multe dei rifiutanti, e le cariche già ambite erano viste di mal occhio. « *Mercoledì io vestirò di rosso* (2) » scriveva il 24 settembre 1795 Gaspare Lippomani al genero Alvise Quirini; « *compassionatemi* (3) ». Che più? Mentre di solito nei tempi migliori il umero dei concorrenti al senato e alla zonta era il doppio di quello richiesto (4), e vivacissima era la gara (5), il 30 settembre 1781 non si trovò neppur il numero legale dei centoventi. Non si diranno certo ingiustificate le tristi riflessioni che sull' apatia pubblica dei veneziani facevano gli scrittori contemporanei (6). Nella comune indifferenza, dal poeta interpretata nella terzina :

Per mi la vaga come la sa andar
Che se la xe la volontà de Dio
Andemo tutti a farse buzzarar,

era troppo naturale che i savî « non trovassero più in senato » quella barriera che la costituzione aveva posto alla loro ammini- » strazione ». Il detto del Labia « non esser mai così ben governata la repubblica come in tempo di villeggiatura » (7), quando cioè il senato era chiuso, mostra come a ciò molti si acconciassero servilmente. E il collegio, approfittando della incuria dei più, negligeva di portar al senato anche le notizie più importanti : cercava anzi di tenerlo al buio presentandogli le cose sotto l'aspetto più lusinghiero. Le filze delle *Comunicate non lette* andavano accumulandosi, e le ingrossavano appunto quei dispacci che

(1) Cfr. la parte del 29 settembre 1704. Altri se ne hanno del 28 settembre 1745 e del 22 ottobre 1715.

(2) Cioè : *sarò fatto consigliere*.

(3) Nel ms. quiriniano, cl. VII, cod. 78.

(4) Priuli — *Diarii*, I, c. 41.

(5) Curti — op. cit, p. 34.

(6) Cfr. i *Discorsi sul governo della repubblica di Venezia*, ms. nel cod. 2234 della biblioteca universitaria di Padova.

(7) Cfr. Malamani — *I francesi a Venezia e la satira*, p. 18.

avrebbero servito a mettere il senato in sull'avviso. Ai savî solo era noto il precipizio di cui la repubblica s'agitava sull'orlo: il senato aveva tuttavia fiducia che la difesa delle provincie fosse ben ordinata e sicura (1). Perciò, sotto l'infuriar del turbine napoleonico, trascinato dai savî, decise ancora di attenersi all'assurdo sistema neutrale. I destini della patria maturavansi nella *consulta nera* composta dai savî in carica e dagli usciti (2); il vecchio senato, cui tante volte si dovette la salvezza di Venezia, venne lasciato da banda. Ma da esso, stanco di mistificazioni e soprusi uscirono ancora, malgrado la resistenza dei savî, i decreti che decidevano la resistenza ad oltranza contro l'armi di Napoleone invasore. La repubblica potè dirsi spenta quando la porta del pregadi si rinchiuse gemendo dietro i passi tristi dell'ultimo senatore uscente dall'estrema seduta. Il fiero còrso diveniva davvero, come aveva promesso, l'*Attila dello stato veneto.*

(1) Cfr. Fulin — *Sommario,* loc. cit.

(2) Cfr. Sarfatti — *Memorie del dogado di Lodovico Manin*, Venezia, 1856, p. 13.

CORREZIONI E AGGIUNTE [1]

A p. 13, nota 4, si aggiunga: « Utile può riuscire in qualche punto la *Nota de tutte le dignità et hofficii della Ill.ma Signoria di Venezia* contenuta nel ms. Cicogna 245 presso il museo civico di Venezia. Chi volesse tessere la storia delle magistrature veneziane dovrebbe pur tener conto del ms. Cicogna 3823 ».

A p. 15, linea 4, invece di « quelle » si legga « quello ».

A p. 15, linea 10, invece di « quella » leggere « quelle ».

A p. 19, nota 1, si aggiunga: « Alcuni cronisti, lo Scivos ad esempio (puoi vederne la cronaca nel cod. marciano, cl. VII, it. n. CXXI a c. 19) riportavano le origini del senato fino al dogado di Angelo Partecipazio ».

A p. 24, linea 5, si sopprima la parola « stessi ».

A p. 26, linea 1, tra il « già » e « l'un » si inserisca un « in ».

A p. 26, linea 12, invece di « distinte » si legga « distinti ».

A p. 26, linea 28, invece di « esiste » si legga « esistè ».

A p. 28 nota 5, linea 8, invece che « dubbio » leggasi « dubbi ».

A p. 30, linea, 3, si segni il principio del § 5.

A p. 30, linea 22, invece di « incitarli » si legga « invitarli » e, « alle » invece di « nelle ».

A p. 30, linea 27, si sopprima il « veramente ».

A p. 30, nota 1, linea 4, invece di « sembra non » leggasi « non sembra ».

A p. 40, linea 13, sopprimasi il « poi ».

A p. 41, linea 2, invece che « divenne » leggasi « fra ».

A p. 41, nota 1, invece che « 1331 » leggasi « 1335 ».

A p. 52, linea 1, invece che « officialis » leggasi « officiales ».

A p. 74, linea 3, alla parola « elezione » si noti che da una parte del 20 gennaio 1639 risulterebbe che si nominavano altri senatori in luogo

(1) Non segno le piccole inesattezze, nè le virgole che si possono facilmente correggere o supplire.

di quelli eletti a reggimenti o cariche. E il 1710 ai 27 di settembre (cfr. libro *Vincenti*. c. 39) fu stabilito che lo stesso si facesse riguardo al senatore eletto consigliere.

A p. 74, linea 6, dopo la parola « pregadi » si aggiunga: « entravano pure in senato gli avogadori, censori, e savi *straordinari* o *di rispetto* creati quando per la mole degli affari il numero solito di essi pareva insufficiente ».

A p. 74, linea 14, alla parola « dannose » si noti. « Era appunto scopo del maggior consiglio *ut nostri nobiles, qui etate et experientia comprobati sunt, reperiantur in consulendo et deliberando in consilio rogatorum in quo omnia negocia nostra maxime importantie tractantur* ».

A p. 86, nota 3, linea 3, invece che « degli » leggasi « dagli ».

A p. 87, linea 27, invece che « sulla » leggasi « nella ».

A p. 91, nota 1, si aggiuuga: « Se però alcuno dei senatori venisse a mancare durante l'elezione era supplito dal maggior consiglio stesso. Gli eletti di pregadi o zonta stravaganti, dopo marzo, potevano esser solo nominati a reggimenti che non si potessero rifiutare senza pena (cfr. il libro *Maria*, c. 235 t. ».

A p. 94, nota 1, linea 3, invece che « presentis » leggasi « preteritis ».

A p. 95, linea 3, per maggior chiarezza sopprimansi le parole « gli straordinari ».

A p. 97, nota 3, linea 3, invece di « demandaditi » leggasi « demandati ».

A p. 100, linea 8, invece di « Consiglio » leggasi « maggior consiglio ».

A p. 106, nella linea 4 delle note invece di « *idem* » leggasi « *iidem* ».

A p. 101, linea 23, dopo la parola « città (5) » si inserisca « per parte del 6 giugno 1383 il provveditore alle biave di settimana fu esonerato dall'obbligo d'intervenire alle sedute del pregadi, volendosi anzi che non lo potesse fare senza licenza della signoria ».

A p. 126, linea 30, dopo « cui » s'inserisca « e si voleva che ».

A p. 126, linea 34, invece di « concede » leggasi « concedeva ».

A p. 128, linea 6, invece di « fosse » leggasi « forse ».

A p. 129, linea 16, invece che « ad esser » leggasi « a render ».

A p. 138, n. 7, si aggiunga: « Vi fu però un tempo, nel quale in maggior consiglio vi fu un partito piuttosto avverso a siffatte subdelegazioni. Cfr. nel libro *Clincus civicus* a c. 133 t. la parte del geunaio 1317: « Cum » dubitetur per aliquos utrum consilium rogatorum et XL possit de » factis sibi commissis committere aliis c. f. p. quod declaretur quod » dictum consilium rogatorum et XL super factis padue et domini Comi » possit committere aliis et sibi tenere hec facta padue et domini Comi » sicut ipsi consilio rogatorum uidebitur ».

A p. 144 la nota 1 si rettifichi e completi così: « Cfr. il libro *Magnus* del consiglio dei dieci in più luoghi. Anche una parte dell'11 luglio 1468, proposta in consiglio dei dieci da Stefano Malipiero in contrapposizione ad altra che voleva sottratte al senato certe materie da trattarsi secretamente, affermava non doversi ció fare « cum per maius consilium om-

» nis gubernatio nostri status commissa est consilio rogatorum, in quo
» consilio intrant omnia membra regentia ciuitatem et omnes qui sciunt
» conditiones nostras tam publicas quam secretas et nihil periculosius
» in statu nostro possit accidere quam riducere regimen nostrum ad
» paucas personas, quod quidem a progenitoribus nostris fuit optime et
» sapienter cognitum et attulit nostro dominio fidem laudabilem et uti-
» lem, et, sicut bene scitur, non est data consilio X alia libertas nec
» auctoritas quam prouidere super proditoribus ciuitatis Veneciarum,
» tumultibus periculosis et super ballistrare, et, quidquid ultra assumit
» istud consilium totum sibi, totum sibi assumit contra uoluntatem, or-
» dines et mandata consilii maioris et contra omnes libertates ».

A p. 144, linea 11, invece di «offriva» si legga «offerse».

A p. 145, nota 1, si aggiunga: «Il Priuli stesso notava altrove che: il senato in questo tempo non era così frequentemente chiamato, ma essendovi materia di gran rilevanza ..... tutto era appoggiato al collegio col consiglio dei X, come quello a cui era appoggiata tutta la pubblica cassa ....».

A p. 152, linea 10, invece di «grazia» leggasi «grazie».

A p. 152, dopo la linea 14, si aggiunga: «L'autorità del senato venne poi nuovamente riconosciuta nella regolazione dell'autorità dei capi del consiglio dei dieci avvenuta il 19 marzo 1702 (cfr. il libro *Vincenti*, c. 3): si proibì che questi s'ingerissero in materie concernenti il governo economico. E il 12 aprile 1762 fu risancito che al senato spettassero le materie di stato e che il consiglio dei dieci, i suoi capi e gli inquisitori non potessero sotto qualsiasi colore o pretesto frastornarlo dal legittimo esercizio delle sue incombenze».

A p. 157, linea 7, soppriması il «tutti».

A p. 159, nota 1, linea 2, invece di «quispuiam» leggasi «quispiam».

A p. 165, linea 2, invece di «dal» leggasi «da».

A p. 174, linea 1, si sopprima il «sovente».

A p. 178, linea 5, invece di «dilgerire» leggasi «digerire».

A p. 192, linea 10, invece di «computo» si legga «compito».

A p. 194, nota 3, si aggiunga: «Vedi anche la parte del 18 gennaio 1306 nel libro *Capricornus*, c. 2: «dominus dux et consiliarii possint uocare
» consilium rogatorum et XL simul et diuisim sub pena soldorum X et
» inde infra quando erit necesse ....».

A p. 196, nota 5, si aggiunga: «La campana suonava anche al chiudersi della seduta. Cfr. Sanudo — *Diarii*, XXI, c. 9: .... et essendo sonà la campanella de venir zoso pregadi era hore 23 et meza et a caso il batochio della campana cazete».

A p. 199, nota 4, si aggiunga: «Cfr. Cicogna — *Il forestiero guidato nel cospicuo appartamento in cui risiedeva il gabinetto della repubblica veneta*, Venezia 1817, p. 35 sgg.».

A p. 202, nota 1, linea 4, invece di «devrevere» leggesi «decrevere».

A p. 206, linea 21, invece di «trovarsi» leggasi «si trovasse».

A p. 208, linea 11 invece di « 10 » leggasi « 9 ».
A p. 208, nota 4, linea 1, invece di « la parte » leggasi « le parti ».
A p. 111, nota 4, invece di « ricorso » leggasi « ricordo ».
A p. 214, linea 3, segnisi il principio del § 10.
A p. 220, linea 7, invece di « navigando » leggasi « navigandi ».
A p. 222, linea 5, invece di « 3 » pongasi « 2 ».
A p. 223, nota 1, aggiungasi: « Cfr. la parte del 26 settembre nel libro *Magnus* del consiglio dei dieci: « omnes ordines et omnes provisiones facte » in nostris consiliis fuerunt facte ad finem ut aliquis non sit nec ap- » pareat maior alio, et omnes cives equales sint et civiliter et equali- » ter vivant ».
A p. 228, nota 3, si aggiunga: « A tale riputazione di saviezza teneva molto il senato e perciò volle distrutte certe deliberazioni prese durante le guerre col re d'Ungheria, con Genova, con Padova e col patriarca di Aquileia *ad quas condescendit coacte, licet per Dei gratiam nullum habuerint effectum* (cfr. il registro 38 *Senato Misti*, c. 102 t. ».

INDICE

Introduzione . . . . pag. 1

CAPITOLO PRIMO

Origini

1. L'opinione comune fa discendere il Pregadi dal vecchio consiglio ducale . . . . pag. 19
2. Fonti sulle quali essa poggia: un passo della cronaca attribuita a Daniele Barbaro . . . . » 21
3. Storia del consiglio ducale. . . . . » 23
4. L'esistenza di questo non basta per accogliere la comune opinione: e fosse anche continuato fino all'instituzione del pregadi, i due instituti avrebbero tale intrinseca diversità da non potersi ammettere una diretta dipendenza fra loro . » 24
5. Il nome di pregadi, base alla tradizione discussa, fu già diversamente spiegato fin dal cinquecento . . . . . » 30
6. Parlandosi di *senatus* in documenti antichi si allude alla concione . . . . » 30
7. Cause vere della creazione della nostra assemblea . . . » 32
8. Quando sia stata instituita. . . . . › 36

CAPITOLO SECONDO

Costituzione

1. Numero originario dei pregadi . . . . pag. 38
2. Instituzione della zonta e sue cause . . . . . . » 39
3. Successivo ampliarsi e consolidarsi di essa . . . . » 43
4. Membri del senato *ex officio* . . . . » 45
5. Dei senatori per danaro . . . . » 70
6. Considerazioni della composizione del senato . . . . » 72
7. Requisiti per esser eletti dei pregadi e della zonta . . . » 77
8. Come procedesse l'elezione nei diversi tempi . . . . » 87
9. Doveri dei senatori . . . . » 97

10. Diritti di essi . . . . pag. 108
11. Durata della dignità di senatore . . . . » 114

CAPITOLO TERZO

Attribuzioni

1. Quali fossero in origine le attribuzioni dei pregadi . . . pag. 118
2. Come si vennero accrescendo per successive delegazioni . . » 122
3. Conflitti col maggior consiglio . . . . » 139
4. Conflitti col collegio . . . , ... » 142
5. Conflitti col consiglio dei dieci . . . . » 143
6. Autorità definitiva del senato in materia politica, economica e giudiziaria . . . . » 152
7. Quali fossero le sue funzioni distributive e i magistrati da esso eletti . . . . » 158

CAPITOLO QUARTO

Procedure e riti

1. Fonti delle procedure del pregadi . . . . pag. 171
2. Il Collegio nelle sue relazioni col senato . . . . . . » 177
3. Convocazione di questo nelle sedute ordinarie e straordinarie . » 194
4. La sala del pregadi e la sua disposizione . . . . . . » 198
5. Presidenza e polizia dell' assemblea . . . . . » 203
6. Chi vi potesse assistere . . . . » 204
7. Numero legale per la validità della seduta . . . . . » 206
8. Ordine di essa . . . . » 210
9. Le relazioni . . . . » 213
10. Norme per la discussione . . . . » 214
11. Come fossero regolate le arringhe . . . . » 224
12. In qual modo fossero prevenuti e repressi i tumulti . . . » 228
13. Giuramento di segretezza . . . . » 234
14. Proposta e votazione delle parti . . . . » 235
15. Chi potesse partecipare alla ballottazione di esse . . . . » 244
16. Delle strettezze . . . . » 246
17. Riti giudiziarî del senato . . . . » 253
18. Conservazione delle parti . . . . » 255
19. Norme comuni per le elezioni . . . . » 258
20. Degli scrutinî in particolare . . . . » 264
21. Come si ovviasse alle preghiere e ai brogli . . . . . » 266
22. Della esecuzione delle deliberazioni del senato e delle intromissioni degli avogadori . . . . » 275

Epilogo . . . . pag. 279
Correzioni e aggiunte . . . . » 285